

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara .

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S C R I T T A

DA STEFANO CRIZZI

Avvocato Napoli

# INDICE

**G**iuridizione , che la Religione Domenicana esercita  
sopra il Real Priorato di Bagnara . §. I. pag.VII.

**T**ransunto d'un libro ritrovato nel privato Archivio dell'I-  
lustre Duca di Bagnara , in cui si contiene l'istoria della  
fondazione d'esso Priorato . 3. IX.

**F**ondazione della Chiesa del sopradetto Priorato fatta da  
Rogiero I. Conte di Sicilia , e motivo d'essa fonda-  
zione . 5. Ib.

**R**icchissima dose assegnata da Rogiero alla medesima Chie-  
sa . 5. 6. e 7. X.

**N**Il Feudo di Bagnara esente da ogni peso , angaria , e tri-  
buto per privilegio del Conte Rogiero , confirmato in varj  
tempi dalla Regina Giovanna I , e d'altri Re di lei suc-  
cessori . 7. XI.

**N**Il Conte Rogiero rende esente da ogni giuridizione Vesca-  
vile la Chiesa da lui fondata , e la mette solamente sotto  
la protezione della Chiesa Romana . 8. Ib.

**N**Il Papa Clemente III confermò il dritto d'esenzione goduto  
dalli Priori del Real Priorato dal tempo del Conte Ro-  
giero sino allora . Ib.

**N**Il Gran Conte Rogiero primo Re di Sicilia figlio del Fon-  
datore intervenne , e celebrò la dedicazione della sopra-  
detta Chiesa , e non solo confermò tutte le concessioni , e  
privilegi conceduti dal Padre , e d'altri Principi del san-  
gue reale , m' ancora egli medesimo l' arricchiò di molti  
altri beni . 9. XII.

**I**Dritti Regi sopra il sudetto Priorato si conservarono illesi  
sino alla guerra tra il Papa Innocenzo IV , e l' Impera-  
dor Federico II ; da qual tempo i Papi cominciarono  
a ricar pregiudizio ai regi dritti sopra d'essa Chiesa , li  
quali furono con intrepidezza difesi da Filippo Priore

DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara .

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato

della Real Camera di S. Chiara ,

S C R I T T A

DA STEFANO PATRIZI

Avvocato Napoletano ,



IN NAPOLI MDCCXLVIII.

## I N D I C E :

*dell'a medesima , costante partigiano dell'Imperadore , il quale si mantenne nel possesso della sua Chiesa , mal grado tutti i sforzi non meno di Papa Innocenzio , che d' Alessandro IV : il quale unì questo Priorato al Monastero Florinese di S. Maria di Gloria d'Anagni sua Padria ,*

*Autori così Latini , che Greci , li quali hanno scritto la Storia de' Normanni .*

*Istoria del Conte Rogiero : suoi disturbi con Roberto suo fratello : sue spedizioni militari , e gloriose conquiste farte in Calabria , Sicilia , Puglia , ed Epiro .*

*15. ad 18. XVIII.*

*Difesa della Cronologia del Diploma della fondazione del medesimo Regio Priorato contro l' opposizione dell' Adversario .*

*19. 20. XXIII.*

*Varie Mogli , e Figliuoli del Conte Rogiero .*

*21. XXV.*

*Si difende l'iscrizione , che si legge sulla Porta della Chiesa d'esso Real Priorato , dalle critiche del Contraddirittore .*

*23. 24. XXVIII.*

*Mutazione , che soffrì il Real Priorato , nel Dominio de' Svevi sotto i Pontificati d'Innocenzio IV , e di Alessandro IV .*

*25. XXX.*

*Stile diverso , che si praticava nelle due Cancellerie del Conte Rogiero concernente l'Epoche .*

*26. 27. XXXII.*

*Diversi storici , li quali parlano del Regio Priorato di Bagnara , e della dedica zione di quella Chiesa fatta da Rogiero .*

*29, 30, 31. XXXVIII.*

*Drogone primo Priore della sudetta Chiesa , suo carattere , e suoi successori fino al Priore Filippo .*

*32. XLIII.*

*Diploma della Regina Giovanna II , concernente il R. Priorato .*

*Ib.*

*Preteso privilegio del Re Ferdinando sull' istesso Real Priorato .*

*34. X. XVI.*

*Ki-*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Diritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara .

PER

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Repubblica del S.

DA STELLA IN TRISTI .  
Avvocato

I N D I C E :

*Riflessioni critiche , dalle quali apparisce la falsità del pre-  
teso privilegio di Ferdinando .* 35, 36, 37. LI.

*Bolla di Sisto V tocante il suddetto Priorato .* 39. LVI.

*Bolla di Benedetto XIII intorno il medesimo Priorato .*

41. LXII.

*Riflessioni politiche , storiche , e legali sopra la natura del  
diritto , che ha qualunque Fondatore , e specialmente  
i Sovrani sopra le Chiese da loro fondate , e che la fonda-  
zione sia la causa produttriva del padronato .*

43. 44. LXXXII.

*Sentimento del Presidente Talon in su i limiti del Sacerdo-  
zio , e acquisitio , ed il diritto , che hanno i Principi  
di conferire i benefici .* 46. LXXXVII.

*Critica sopra il sentimento del Grozio , che le Sacre elezioni  
appartenghino all'autorità Sovrana .* 46. LXXXVIII.

*Vero sentimento del Vescovo Covarruvias , e del Consigliere  
Vasquio .* ib.

*Opinione de' Consiglieri del Parlamento Francese nel Con-  
cilio di Trento per le pruove del jus padronato .* 47. XCI.

*Autorità di S. Agostino favorevole alla Regalia .* ib.

*Si confuta il sentimento de' Canonisti , i quali vogliono , che  
per far acquisto del Padronato vi bisogni l'espressa di-  
chiarazione del Fondatore , e consenso della potestà Ec-  
clesistica .* 48, 49. XCIII.

*Sentimento del Vescovo Inglese Stillingflet in su li dritti  
della Sovranità in materia de' beneficj .* 48. XCIV.

*Controversia tra Rocco di Curte , e Paolo Cittadino , se bi-  
sogna farsi special menzione dell'acquisto del jus padro-  
nato .* 49. XCVIII.

*Sentimento del Duarenco su questo particolare .* 49. CXIX.

*Altro fondamento dell'opinione , cb' il jus padronato non si  
può acquisire senza l'espressa dichiarazione , e conces-  
sione .* 50. C.

DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato, e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara.

P E R

La causa, che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara,

S C R I T T A

DA STEFANO PAGLIAI

Avvocato Napoletano

IN NAPOLI MDCCXLVIII.



# I N D I C E:

*Riflessione del Consigliere Simone Oliva.*

ib.

*Difesa dell'opinione di Renato Coppino.*

50. CI.

*Dottrine del Card. di Luca, e di Giacomo Pignatelli.*

51. CII.

*Nelle fondazioni delle Chiese fatte da' Principi Normanni  
il Dritto di padronato rimaneva acquistato da que' Prin-  
cipi, anche senza alcuna riserva.*

53. CV.

*Diplomi, in cui non si fa alcuna riserva di Dritto di padro-  
nato, e con tutto ciò le Chiese sieno state sempre riputate  
di padronato Regio. Diploma della fondazione del Mu-  
nistero di S. Angelo di Lisiò, ora di Brolo.*

53. CVI.

*Diploma della fondazione del Munistero di S. Michele Ar-  
cangelo di Troina.*

53. CVII.

*Diploma della fondazione di S. Maria di Milo.*

54. CVIII.

*Diploma del Munistero di S. Filippo de Grandis.*

55. CIX.

*Diploma della fondazione del Munistero de' SS. Pietro, e  
Paolo.*

56. CIX.

*Diploma della fondazione di S. Maria Annunziata di Man-  
danicchio.*

56. CX.

*Tre casi, ne' quali non s'acquista dritto di Padronato.*

57. CXII.

*Molte Chiese della Calabria assai considerate da' Re Nor-  
manni non sono di R. Padronato, perchè non sono state  
da loro fondate.*

57. CXIII.

*Ragione, perchè la Chiesa di Mileto, ed il Munistero di  
S. Brunone non siano di R. Padronato.*

57. CXIII, XIV, XV, XVI.

*Diplomi della fondazione dell'Abbadia della Trinità di  
Mileto, come anche altro Diploma, dalli quali apparisce,  
come si spiegavano i Re Normanni, allorachè volevano,  
che le Chiese da loro fondate fossero dell'intero libere,  
e sottratte dal dritto di Padronato.*

58. CXVII.

*Altri Diplomi della fondazione di S. Giovanni degli Eremiti*

ii

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara .

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Consiglio

della Real Camera di Sicilia .

S C R I T T A

DA STEFANO PAOLI

Avvocato Napoletano .



IN NAPOLI

I N D I C E .

*di della Città di Palermo , e della Chiesa della Catolica  
di Regio , da' quali apparisce il modo di spiegarfi , che  
si teneva allora quando s'accordava alla fondazione la  
libertà non in tutto , ma in parte .* 59. 60. CXIX.

*Diploma della fondazione della Chiesa d' Altamura spedito  
dall' Imperador Federico II , nel quale si vede riservato  
il Dritto di Padronato .* 61. CXXI.

*Risposta all' opposizione dell' Avversario , ch' il Conte Ro-  
giero non poteva accordare il Dritto d' esenzione senza il  
permesso del Papa .* 63. CXXIII.

*Che cosa sia il Dritto della Monarchia .* ib.

*Diversi Autori , che hanno scritto a favore , o contro la Mo-  
narchia .* ib.

*Istoria della Monarchia .* 64. CXXV.

*Bolla del Papa Urbano II concernente la Monarchia .* 64. CXXVI.

*Rogiero esercitò i diritti della Monarchia avanti la pro-  
mulgazione della sopradetta Bolla .* ib.

*Diploma della fondazione della Chiesa di Catanea .* 64. CXXVIII.

*Tempo , in cui si crede , ch' il Papa Urbano avesse amplia-  
to il poter Ecclesiastico conceduto a Rogiero .* 65. CXXX.

*Il Dritto della Monarchia è ereditario , e non si restringe  
nella sola Sicilia , ma s'estende in tutt' i Stati posseduti  
allora da Rogiero .* 66. CXXXI.

*Atti possessivi di questo Dritto esercitati da Rogiero per  
mezzo delle sentenze emanate sopra l'Ecclesiastici , dell'  
unioni di Chiese , e delle fulminazioni delle Scommuni-  
che .* 67. CXXXII.

*Sentimento del Cardinal Baronio sopra le Scommuniche ful-  
minate da Rogiero .* 68. CXXXIV.

*Confezione del sentimento del Cardinal Baronio concernen-  
te le Scommuniche fulminate da Rogiero .* 69. CXXXVI.

DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato, e Diritto dell'antichissimo  
Real Principe di Bagno,

PER

La causa, che si tratta nel Supremo Senato  
della Reazionaria di S. Chiara.

DA STABIA.

*Avvocato Reazionario.*

I N D I C E:

*Diversità delle esecrazioni usate dagli antichi Gentili, e  
quelle usate nelle Scommuniche fulminate da Rogiero.*

70. CXXXVII.

*Antiche formole delle Scommuniche riferite da Emundo Martene.*

71. CXXXVIII.

*Uniformità delle Scommuniche fulminate da Rogiero con  
quelle praticate dalla Chiesa.*

71. CXXXIX.

*Che cosa si fosse l'anatema, dagli antichi detto Maranatha,  
e quando fu abolito.*

ib.

*Sentimento di Cujacio intorno alla Scommunica fulminata  
dall' Imperador Giustiniano contro l' eresia di Nestorio.*

72. CXL.

*Risposta all' addotto esempio della pretesa Scommunica ful-  
minata da Giustiniano.*

ib.

*Carattere dell' Imperador Giustiniano, che inclinava ad  
ingerirsi nelle controversie di Religione: suoi Editti  
contro l' Origenismo; e contro i tre capitoli de' scritti di  
Teodoro di Mopsueste; della pretesa lettera d' Ibas, e  
di Teodoreto contro l' anatemi di S. Cirillo: quali editti  
non ostante, che contengono anatema, altro non sono, che  
professioni di fede.*

73, 74. CXLI.

*Sentimento dell' Autore della Storia Civile in sulle Scommu-  
niche fulminate da Rogiero.*

75. CXLIV.

*Sua opinione per le Scommuniche civili.*

75. CXLV.

*Sentimento di Samuel Puffendorf per la differenza tra la  
censura Giudaica, e quella de' Cristiani, la quale secon-  
do quest' Autore non producea effetto civile.*

76. CXLVI.

*Confutazione di questo sentimento, dove s' adducono molti  
testi del Nuovo Testamento, molti Canoni di Concilj,  
molte autorità di Padri, e molte storie Ecclesiastiche.*

76, 77. CXLVI.

*Autorità di Pietro di Marca contro il sentimento dell' Av-  
vocato Giannone.*

78. CL.

7 cm-

DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara .

PER

La cauſa , che fi tratta nel Supremo Consiglio  
della Real Camera di S. Chiara ,  
**T**empo , in cui furono inventate le formole delle Scommuni-  
che usate da Rogiero . ib.

SCRITTA  
DA STEFANO PATRÙ

Avvocato Napoletano

**S**i confuta il sentimento d'un Vescovo del Regno , il quale  
ſoſtiene , cb'il legato a latere non poteva concedere eſen-  
zione . 79, 80. CL.

**L**a Bolla di Papa Urbano II , concernente la Monarchia , non è  
contraria al Dritto , e perciò le ſi può dare una interpe-  
trazione eftesa . 82. CLVIII.

**E**ſempi dell'Inghilterra , Scozia , Francia , e Spagna ; Reami ,  
che ſi ſono mantenuti in queſto Dritto di Sovranità per  
rapporto a' Legati . ib.

**L**'altra prerogativa contenuta nella Bolla della Monarchia ,  
di mandare , e di ritenere ne' propri Stati quel numero  
di Prelati , che foſſe piaciuto a Rogiero , qualora ſi foſſe  
convocato un Concilio , è ancora un Dritto della Sovra-  
nità . 83. CLXI.

**S**entimento di Tomaso Burnet intorno al Dritto di convo-  
care i Concilii . 83. CLXIII.

**S**i riſponde all'oppoſizione , cb' il potere di Legato a latere  
non ſi poſſa confeſſire ad un Secolare . 84. CLXIV.

**D**iſtinzione del poter dell'Ordine , e del potere della Giuri-  
dizione , quale può effer confeſſita a' Laici . ib.

**S**entimento di Marsilio da Padova ſul Dritto , cb' ha l'Impe-  
radore , di limitar la giuridizione de' Vescovi . 84. CLXV.

**A**utorità d'Oliviero Patrù in ſulla la libertà della Chiesa  
Gallicana . ib.

**R**ogiero non ſolo come Legato , ma ancora come fondatore  
del Priorato potea effer dispensatore , e collatore di tutte  
le dignità , e beneficj del medefimo . 85. CLXVI.

**L**a fondazione fatta da' Sovrani produce a beneficio di queſti  
il Dritto di collazione . ib.

**V**arie opinioni di Autori intorno alla Collazione .  
85. CLXVII.

Sen-

DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara .

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di Chiesa ,

S C R I T T O

DA STEFANO PATRIZII

Avvocato Napoletano .

I N D I C E.

*Sentimento di Guglielmo da Parigi in sulla collazione .*

85. CLXIX.

*Il Dritto collativo non nasce nè dalla fondazione , nè dalla  
concessione tacita , o espressa del Pontefice , ma da una  
legge originaria della Rep. Cristiana .* 85. CLXX.

*Opera di Boezio Epo , e di Francesco Pinsonio a pro della  
Regalia , e collazioni spettanti a Principi .* ib.

*Critica alle consulte di alcuni Magistrati sul Dritto colla-  
tivo , che si vuole spettare a Sovrani in virtù dell' un-  
zione del Sacro Olio .* 86. CLXXI.

*Qual sia l'effetto dell'unzione .* ib.

*Opera di Alessandro Patrizii per l'Olii Sacri .* ib.

*Varie autorità di Canoni , e di Scrittori a pro del senti-  
mento , che il Dritto della collazione appartenga a Prin-  
cipi per una legge originaria della Chiesa .* 87. CLXXII.

*Opera d' Alberto di Mire di Bruxelles , che contiene tutti  
l' antichi titoli , e monumenti delle donazioni de' Prin-  
cipi .* 87. CLXXIV.

*Dritto consuetudinario del Regno d' Ungheria .* 88. CLXXIV.

*Il Capitolo cum inter , de consuetud. non riprova l' uso  
collativi de' Principi secolari .* 88. CLXXV.

*Controversia tra Papa Bonifacio VIII , e Filippo il Bello  
concernente le Regalie . Costituzioni del Papa su questo  
particolare , dopo abolite da Benedetto XI , e da Cle-  
mente V. Carattere di Bonifacio , ed elogio all' odierno  
regnante Pontefice .* 89. CLXXVI.

*Dritto di esenzione qual sia , e come si dee la facoltà a Prin-  
cipi fondatori , in accordarla a luoghi da loro fondati . In  
che senso i Scrittori Ecclesiastici , e specialmente S. Ber-  
nardo ne condannino l' uso . In che termini se ne tratti  
negli Concilj di Costanza , e di Basilea , e nel libro del  
Vescovo di Mandi , Guglielmo Durando , Del modo come  
si dee celebrare un Concilio .* 91. CLXXVIII.

T rat-

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

PER

I N D I C E.

- Trattato dell' Abbate di Vandomo , come si debbano fare le  
dispensazioni nella Chiesa ; e sentimento di Francesco  
Florente . d. §. CLXXIX.
- Esempj di esenzioni nell' Inghilterra , e nella Francia pres-  
so il Gesuita Sirmondo , Pietro di Marca , e Ludovico  
Tommasini . Sentimento su di ciò dell' Avvocato Fran-  
cese Caspare Audoul nel Trattato dell' Origine della Re-  
galia &c. 92. CLXXIX.
- S. Stefano Re di Ungheria accorda molte esenzioni . Lodo-  
vico II Imperadore accorda un Dritto di esenzione ad un  
Munistero della Dioceſi di Penne . Fatto rapportato dal  
Padre Mabillone . 93. CLXXXI. II.
- Eſenzione della Chiesa di Altamura . Sentimento del Pre-  
ſidente Argento . 94. CLXXXIII.
- Si comincia a discorrere del Dritto della Prescrizione ſulli  
Padronati de'Re . 94. CLXXXIV.
- Prescrizione , che è irrevocabile riguardo alla Chiesa , ha lu-  
guo ne' padronati de' privati , non già in que' de' Sovrani .  
96. CLXXXV.
- Non ha luogo ne' padronati Regj , e per dritto Canonico , e  
per legge di Sovranità . 97. CLXXXVI.
- Padronato de' Sovrani come differisce da quello de' privati .  
ibid.
- E' della natura de' Demaniali della Corona , perciò impre-  
ſcrittibile . 98. CLXXXVII.
- Prescrizione immemorabile non ha luogo ne' demaniali del-  
la Corona , non preſumendosi nè negligenza , nè ſcienza  
ne' Principi per la lor perdita . §. eod. CLXXXIX.
- Ciò ſi prova ne' termini di Real Padronato coll' autorità di  
molti Autori . 99. CXCI. II.
- Sentimento di Francesco Salgado . 100. CXCIII.
- Prescrizione immemorabile non ha luogo nel Regio padro-  
nato del Priorato della Bagnara per mancanza di giusto  
ti-

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , & Dritto dell'antichissimo  
Real Priorato di Bagnara.

P E R . titolo .  
La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera dei conti.

S C R I T T A  
DA STEFANO PATERZI  
Avvocato Napoletano.

I N D I C E .

101. CXCV.

Prescrizione nel detto Priorato non ha luogo per difetto di  
ragioni d'un continuato possesso , mantenute salve a fa-  
vor de' nostri Sovrani , che le hanno conservate ne' bene-  
fici simili .

102. CXCVI.

Opinione del Salgado . §. eod. CXCVII.

Padronati Reali dispersi , come imprescrittibili , e come  
prerogative de' Regni , debbonsi con ogni studio recuperare  
da Sovrani con quella forza , che conserva i Dritti della  
proprietà , ed i beni de' loro Stati .

103. CXCVIII. IX.

Padronati Reali del Regno recuperati da Ferdinando il  
Cattolico , da Filippo II , e loro successori , niente ostando  
il trattato di pace tra Carlo V , e Clemente VII .

105. CC.

Padronati Reali non possono cambiar natura , senza il con-  
senso espresso de' Sovrani , nè possono unirsi ad altri bene-  
fici senza l' medesimo consenso ; ciò , che ha luogo anche  
ne' Padronati de' privati sì laici , che ecclesiastici .

106. CCII.

Si provà coll'autorità di varj Dottori . §. eod. CCIII.

Il Priorato della Bagnara coll'unione al Munistero d'Ana-  
gni , ed a S. Gio: Laterano , fatta senza consenso del Re ,  
non ha perduto il suo essere di Padronato Reale , anche  
colla mutazione del suo Stato .

107. CCIV.

Sentimento di Salgado su questo . §. eod. CCV.

Discussione del privilegio di Ferdinando .

108. CCVII. VIII.

Le prerogative de' Stati , qual è il Padronato Regio di Ba-  
gnara , non possono alienarsi da' Principi per legge fonda-  
mentale de' Regni , e della Società .

109. CCX.

Autorità del Grozio . §. eod. CCXI.

La legge dell'inalienabilità delle prerogative de' Stati ristra-  
bilità nell'Imperio Germanico dal Concordato di Carlo V .

110. CCXII.

Giusto sentimento di Corringio , e di Limmoz contra lo  
Strau-

*Straubio, e l'Itero.*

ib.

*Vero senso delle dottrine Germaniche su'l detto ristabilimento.* §. eod. CCXIII.*Sentenza di Rolando a Valle su'l valore di detta legge.* III. CCXIII.*Sentenza di Valenzuola.* §. eod. CCXIV.*La legge dell'inalienabilità ha luogo anche nell'alienazioni fatte da'Sovrani alle Chiese.* II. CCXV.*La cognizione de' Padronati Reali è de' Magistrati supremi del Re.* II. CCXVI.*Atti tra Bonifacio VIII, e Filippo Re di Francia, che comprovano questa pratica in quel Regno.* §. eod. CCXVII.*Decreti di Alessandro III, che anche la comprovano per l'Inghilterra.* ibid.*La cognizione de' Padronati Regj nel nostro Regno è stata sempre de' supremi Magistrati.* II. CCXVII.*Ciò si prova coll'autorità di varj Autori.* §. eod. CCXVIII.*La cognizione degli altri Padronati laicali è anche de' supremi Ministri de' Reami contro il sentimento di Solorzano, e di Gonzalez.* II. CCXXI.*Decretale di Alessandro III, non ricevuta ne'Reami d'Inghilterra; Francia; Spagna; e di Napoli.* §. eod. CCXXI. II.*Argomento di Solorzano, del Gonzalez, del Palermitano, e del Reverterio, confutato co'l sentimento d'un Anonimo Franzese, di Ugone di S. Vittore, e dell' Abbate Fleurì.* §. eod. CCXXIII.*La cognizione di tutti gli altri benefici, quanto a' loro possessorj, s'appartiene anche alla giuridizione del Principato.* II. CCXXIV.*Autorità di varj Autori su questa pratica.* ibid.*Opinione del Benedetto, e del Mainardo sulla giustizia di detta pratica anche in foro conscientiæ.* §. eod. CCXXV.

DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara,

S C R I T T A

DA STEFANO PATRIZII

Avvocato Napoletano.

I N T O R N O

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

IN NAPOLI MDCCXLVIII


P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S C R I T T A

DA STEFANO PATRIZII

Avvocato Napoletano.



IN NAPOLI MDCCXLVIII.

# DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara .

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S C R I T T A

DA STEFANO PATRIZI

Avvocato Napoletano .

( 1 . )



IN NAPOLI MDCCXLVII.

I.



Iflette assai giudiosamente un de' più  
savj Scrittori , che abbian mai ridotte  
a fonti della *Giustizia Naturale* le  
materie del *Dritto* , che l'ultimo pa-  
drocinio della iniquità si foglia por-  
re nella *prescrizione* , e nella *confe-  
tudine* ( a ) ; dimodochè molti abominevoli acqui-  
sti , che nel principio , più giustamente meritavano  
il nome di furti , e rapine ; e molte usanze , che ne' di  
loro inizii al *Genere Umano* , per così dire , facean  
vergogna , col benefizio , e padrocinio dell' età , ac-  
quisti legittimi , e laudevoli usanze si sieno rese ; e  
che si passino talvolta del pari colle più rigide ma-  
niere della stessa *Natura* : onde accada , che assuefa-  
cendosi i nati dipoi a questi atti 'ngiusti appena gli  
rimanga piccolo lume di conoscere le perpetue idee del  
giusto , e dell' onetto ; e perciò a pochissimi riesca non  
tanto difficile di vedere le differenze , comechè elle  
sieno chiarissime , tra il *Dritto della Natura* , e quello  
del *Costume* . Quindi ancora è accaduto , che tra i  
modi legittimi di acquistare i dominii sulle altrui  
robbe venga ammesso il modo della *Prescrizione* ; che  
ben spesso in testegno , nonchè delle cose private ,

A

di

( a ) *Ugo Grozio* nella sua *Dissertazione del Ma-*  
*re libero nel cap. III: Ultimum iniquitatis patrocinium in*  
*prescritione soles esse, aut consuetudine.*

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato, e Diritto dell' antichissima

Real Priorato di Bagnara.

P E R

La causa, che si tratta nel Supremo Consiglio  
della Real Camera di S. Chiara.

S C R I T T A

DA STEFANO PATERSON

Avvocato Napoletano,



IN NAPOLI MDCCXLV

## ( II. )

di rinomatissime, ed estese Signorie si da alle tronche con pubbliche rappresentanze dal *Genere Umano*. E sicome a coloro, i quali, dilettandosi di cose antichissime, i dominj privati giudicano anche ingiusti, come quelli, che sono derivati fuori dell'ordine naturale di posseder insieme fraternamente i beni del *Mondo*, secondo i proprii bisogni, e secondochè richiedevano le leggi dell' uguaglianza colle dovute proporzioni, debbon sembrare giustissimi, ponendosi avanti gli occhi il motivo della pace, e tranquillità, che altronde non si potea avere, che, resi già ambiziosi i cuori degli uomini, dal discioglimento della vita comune, colla introduzione delle private economie; così de' sembrar loro giusta la prescrizione, che, per conservare l' armonia tra noi, unica base della società umana, fu coetanea alla introduzione de' privati dominii, avanti che fossero surti Principati, e stabilito le Civili società nelle Regioni: non potendosi negare, che il fine della tranquillità, primario fine dell'Uomo, renda i privati atti da ingiustissimi, che ma' faranno, giustissimi, e laudevolissimi. Per la qual cosa si debbono riputare sediziose quelle maniere, che si usano in turbare gli *stati attuali*, che vivono da più secoli, in full'appoggio di alcuni diritti, che si fan nascere forsi da tempi della *Monarchia di Adamo*.

II. In trattando i nostri *Jurisconsulti* questa materia, due modi ci fan tenere da provare la prescrizione: o cominciando dal principio di essa, e così viaggiare per diritto sentiere per molti secoli sino alla presente età: o dall' ultimo stato andare per de'secoli in su sino al punto, onde si possa tirare un possesso, che abbia l'appoggio del tempo, necessario a render solenne il giro della prescrizione: ma questi due contrapposti cammini non si possono tenere in tutt' i casi. E' sogna distinguere tra prescrizione, e prescrizione. Può esser la pre-

scri-

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara.

P E R  
La causa , che si trattava  
della Real Camera di S. Chiara;S C R I P T U R A  
DA STEFANO LUCAS  
Avvocato Notarile

IN NAPOLI MDCCCLXVII

( III. )

scrizione un modo stabilito dal *Principe* tra i suo' suditi; e questa non può avere altra origine di quella, che può vantare il *Dritto Positivo*. Può esser l'altra nata dal fonte del *Bene Universale*; ed è un modo del *Dritto di Natura, e delle Genti*: e questa è quella, che vuole rendere, per lo primario fine del *Bene*, ch'è la prima legge, anche gli atti 'ngiusti per *dritto privato*, giustissimi per *ragion publica*. Per questa prescrizione appunto si dee tener il cammino di molte superiori età, senza curarsi degl'inizii, sien mai stati sceleratissimi: e noi veggiamo, che coloro, i quali son venuti a produrre i di loro diritti sul fondamento della di loro antichità, per rovesciare i stati attuali, sono stati riputati come uomini 'ngiusti, e di pochissimo senno. Questi fumi di carte vecchie salirono un tempo in testa del *Re degli Ammoniti*, allorachè pretese dagli Ebrei alcune contrade, che d'antichissimo tempo si eran possedute da' Re suoi Antecellori; e che gl'intond la guerra. Ma qual risposta egli meritò dal Capo di quella *Teocrazia*? Forsi di doversi far l'esame di que' antichi diritti, che si producevano? non già. La risposta fu sull'appoggio della prescrizione, difesa dal motivo della pace: *Quare tanto tempore nibil super hac repetitione tentatis? Igitur non ego pecco in te, sed tu contra me male agis, indicens mibi bella non iusta* (a).

III. Ma esclude affatto queste risposte, fondate sul padroncino del tempo, l'altro genere di Prescrizione, la quale tira la sua origine dal *Dritto Positivo*; e che regna tra i sudditi, e'l Principe, o pur tra essoloro. Per legittimar questa, non basta dall'età presente volgersi alle passate, e compiere così l'giro degli anni; e tenza curarsi della forgente, perfezionare il termine della prescrizione; ma è uopo, che da' suoi principi

(a) *De' Giudic. c. II. vers. xxvii.*

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato, e Diritto dell'antichissimo  
Real Priorato di Bagno,

P E R

La causa, che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara.

S C R I P T U R A

DA STEFANO

Avvocato Not.

IN NAPOLI

## ( IV. )

tratto tratto si venga all'età presente; è stato attuale: Ma nel fare questo secondo cammino, a colui, che ci si farà incontro con una carta, nella quale si vedessero mai delineati gl'inizj de' nostri furti, rapine, e delle usurpazioni, com'elle fossero, potressimo risponder noi: *quare tanto tempore nibil super hac repetitione tentastis?* *Igitur non ego pecco in te, sed tu contra me male agis, indicens mibi bella non justa?* Potressimo noi trattar costui, chiedente il suo, da vaneggiatore, come un *Savio Politico* (a) trattò *Artabano*, Re de' Parti, che, rappresentando alcuni rancidissimi dritti di *Ciro*, e del grande *Alessandro*, suoi Antecessori, se pubblicare un Manifesto contro i *Cesari di Roma*? *Seque invasum possesta Cyro, & post Alexandro, per vaniloquenziam, ac minas jaciebat.* Potressimo noi rispondergli quel, che *Corbulone*, Capitan generale di *Nerone*, disse a *Tiridate*; che i suoi dritti della Real stirpe degli *Arsacidi* in su i Dominii dell'*Armenia* erano lontane, e tarde speranze? *Vologesem defectione Hircaniae attinerit suader Tiridati præcibus Cæsarem aggredi, posse illi regnum stabile, & res incruentas contingere, si omissa spe longinqua, & sera, potiorem præsentem sequeretur* (b). Queste sarebbero risposte ben degne della prescrizione de' *Principati*, e degli altri Dominii publici; ne' quali l'ingiustizia privata perde il suo orrore, e diviene virtù salutevolissima, e profitevole alla tranquillità; ma non già delle prescrizioni, che si allegano da' Sudditi, per le quali la ingiustizia sempre sarà tale, nonostante il lungo corso de' secoli: ripugnando al senso comune, che reiterati atti d'ingiustizia possan mutare la natura, ed indele della moralità degli *Atti umani*. A questo proposito il citato *Politico* dice, che i Mortali giam-

(a) Cornelio Tacito nel lib. vi. de' suoi Annali.

(b) Lo stesso Storico nel libro xiii. degli Ann.

~~giannai poffono prescrivere contro Iddio immortale ; nè~~  
~~Sudditi contro la di loro Republica . Onde conviene~~  
~~necessariamente , che si esaminino li principj del po-~~  
~~fesso : e ritrovandosi viziſi , ed ingiusti , non vi farà~~  
~~tempo bastevole a far sì , che que' ſteſſi principj mu-~~  
~~tino la loro natura ; e che da mali divengan buoni ,~~  
~~colla perpetua ripugnanza del Dritto Positivo , che in-~~  
~~trodusſe quel genere di prescrizione . Ella è coſa dun-~~  
~~que fuor di ognī norma legale la ſtrada , che ſi vuol~~  
~~tenere nelle private prescrizioni , dallo ſtato attuale~~  
~~retrogrado montare alle ſuperiori età : unico modo ri-~~  
~~trovatoſi , che gl'Imperii non patiſcano roveſciamento ,~~  
~~e perturbazione .~~

IV. Io perciò mi ſon dato a credere , che in comporre questa mia *Diftattione intorno allo Stato , e Dritto dell'antichiffimo Real Priorato di Bagnara* , non debba meritare quel , che Jefte rifpoſe all' Ammonita : *quare tanto tempore nihil ſuper hac repetitione tentaſis ?* nè che le mie ſperanze poſſan dirſi uguali a quelle di *Artabano* , o di *Tiridate* , fe dalla prefente età vada io a ſbalzare a traverso di molti ſecoli ſino a' tempi di *Rogiero* , *Conte di Sicilia* , e di *Calabria* ; imperciocchè riuſcendomi di moſtrare , che lo *Stato attuale* di quel *Priorato* ſia contrario alla ſua fondazione , e che da *Regio* , ch'egli era , ſia ora divenuto di *Privato Dritto* , credo , che non ſi poſſ' allegare la preſcrizione de' ſecoli : e che ſicome egli è vero , che i *Morrali non poſſano prescrivere contro Iddio immortale* , così è vero , che ciò nol poſſano fare i *Sudditi contro la di loro Republica* . Da queſto mio proemial diſcorſo ciascheduno avrà potuto rimanere avvifato , che il mio fine ſia ſtaſo di premettere alle coſe , che avrò a dire , per coſa fuor di controverſia , che in queſti fogli non ſe tratta del g-aere di quele preſcrizioni , le quali per il ben publico , come accade ne' Principati , ſono fu-

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagno,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S C I E T A

DA STEFANO

Avvocato

IN NAPOLI

MDCCLXVIII.

( VI. )

Icettibili di rimanere avvalorate dallo stato attuale con qualche tratto de' passati anni ; ma ben vero del genere di quelle , che non ammettono altro cammino , che il dritto , da' suoi principii fino alla fine : e che siccome in quelle non si attendono l'inizii , viziiosi che sieno , così n' queste giammai si purgano le infezioni , finattantochè non si restituiscano a quella giustizia , ch'è il fondamento degli *Atti umani*.

V. Per dare tal qual ordine alle cose , che si dovranno esporre , scriverò I , Della fondazione di esso Real Priorato ; della sua dote ; e privilegi : e del cambiamento , che quello patì ne' tempi posteriori . II. Dimostrard , che cotesta fondazione sia produttiva del Real Padronato : le differenze , che corrono tra i Padronati Regii delle Chiese Cattedrali , e Secolari , e de'Munisteri , e di altri luoghi claustrali , e semplicemente pii : e cosa di dritto abbia nelle prime il Re , e ne'secondi in che si restrin ga ; con discorrere i varii equivoci , che vi s' incontrano . III. Che qualunque cambiamento , accaduto ne' tempi posteriori , non abbia potuto apportare pregiudizio alcuno a' dritti del Real padronato , secondo le dottrine si de' *Giurisconsulti* del *Dritto Civile* , che della *Ragion Canonica* . IV. Che sieno questi dritti delle più alte prerogative della Sovranità ; e che sempre e le si sieno restituiti secondo le pratiche , e leggi del Regno , allorachè le si sono imboleate ; dovendosi anche ciò fare sott' il carico di coscienza , secondo il *Dritto Naturale* , e delle *Genti* . V. Che di queste cognizioni il Magistrato Regio ne sia il Giudice competente ; con restituire all' antico sistema la Chiesa , tolta da mezzo gli abusi , che si sono introdotti , ed estirpare le usurpazioni .

## ( VII. )

I.

**L**Questo Real Priorato viene oggi governato dall' insigne Religione Domenicana , con una quasi giuridizione Vescovile sopra tutto il Clero , ed anzianità di esso che sopra de' Laici nelle cause , che le Curie Vescovili stimano a loro appartenere . Non mi avanza Dote , Privilegio di mettere in prospettiva , come que' Preti sieno legii , &c. non governati ; e che dispotismo di loro si eserciti : resi quasi nell'Ordine ecclesiastico , con raro , e lagrimevole esempio , pressochè addetti alla Terra ; ed al pari degli angari , e perangari vivono , senzachè delle loro calamità ne potessero mostrare piccolo segno a piè di un Vescovo , o di altro Metropolitano , che su di quell' abbia della superiore giuridizione ; essendo e' soggetto immediatamente alle Sacre Congregazioni di Roma : là dove i gravati per le lunghe spese , e soliti raggiri , o mai , o rare volte si veggono comparire : volentieri soffrendo quel giogo , ch'è il più intollerabile , come quello , che distrugge la libertà nostra : la principale felicità de' giorni , che respiriamo . M' alla fine , come suole accadere , cresciute di giorno in giorno le irregolarità , resosi intollerabile quello stesso giogo , che per lo addietro si era tollerato , il Clero umiliò le sue suppliche alla Maestà del Re , nostro Signore , esponendogli la dura condizione sua ; la giuridizione , che si esercitava da quei Frati senza legittimo diritto ; l' alienazione di molti beni , che formavano il fondo ricchissimo di quel Priorato : che dalli pietosissimi Re Normanni fu edificato , e dotato in modo , ch'esso in que' tempi era Padrone di eccellenzissime Signorie ; e finalmente , che questo attual governo fosse di notabilissimo pregiudizio alle prerogative del Real padronato , che la M.S. con giusto titolo vi dovea rappresentare , al pari de' suoi gloriosissimi Antecessori ; e che perciò si degnasse di ordinarne gli economici provvedimenti , con fare restituire quella

Chie-



Chiesa , superba un tempo , oggi di abietta , e misera condizione , alla sua pristina forma , e grandezza .

II. A queste suppliche sen' aggiunsero delle altre per parte della Città , con coprire il suo nome sotto quello di un particolare suo Cittadino ; temendo di far palese la sua figura per que' motivi , che nel progresso di questa Scrittura da loro stessi si andranno a conoscere . Questo particolar Cittadino , *Andrea Fundacaro* , rappresentò , che avendo convenuto nella Corte locale *Antoniano Morello* , e *Margarita Dominici* , suoi Suoceri , come altresì *Caterina Morella* sua moglie , per la consecuzione della dote , che dovea egli avere , e per vivere unitamente con sua moglie , che per l'addietro gli si era tenuta divisa , la Curia Priorale credette , che una tal causa dovesse essere della sua cognizione ; e perciò , colla solita maniera di procedere , spedì un monitorio contro alla Corte laicale , acciocchè tra lo spazio di dodici ore avesse dovuto scarcerare la stessa moglie , e tra sei giorni esporre , perchè essa non dovea esser dichiarata scomunicata . Questo ricorrente cogliendo l'opportunità rappresentò ancora , che la giuridizione illegittimamente si esercitava da quella Curia , in virtù d'alcune *Bolle Pontificie* , sfornite di regio *exequatur* ; e che giammai poteano stimarsi di alcun conto , per essere quella Chiesa di Regia fondazione : e conchiuse alla fine al pari , che avea conchiuso anche il Clero , per gli economici espedienti .

III. Il Re ne ordinò l'informazione alla Regia Udienza di Catanzaro . La quale , per mezzo di un suo Subalterno , accertò quanto si era esposto dal Clero , e da questo particolar Cittadino ; e massime la qualità di Regia fondazione , ch' ell' andò a contestare sì colla pubblica fama , ed antica tradizione , e con antiche incisioni , che si trovano in essa Chiesa , che con un transunto

funto di un libro ; che si ritrova nel privato Archivio dell' Illustre Duca di Bagnara : in cui contieni distesamente la Storia di questa fondazione ; il tempo , che si è governata da i Re ; i suoi cambiamenti ; e tutt'altro , che può far formare una giusta , e compiuta idea di questo articolo . Questi documenti appunto furon quelli , che dalla Regia Udienza furon trasmessi nella Segreteria di Stato del Dispaccio Ecclesiastico , e che per ordine del Re si trovano rimessi unitamente con tutte le scritture necessarie a' suoi Reali Magistrati , per vedere , se debbano aver luogo le suppliche de' ri- correnti .

**IV.** Primachè io dunque tiri la Storia di questa Chiesa d' altri fonti , convienmi di trarla da quel libro appunto , che ora con autorità del Magistrato si è reso documento giudiziario , comechè sia estratto da privato Archivio , sufficientissimo a far tutta la pruova in materia di Regj padronati , secondo quel , che ne scrivono concordemente i più dotti Trattatori delle Regalie ; con sciorre tutte le savissime critiche , fatte su di questo transunto dal savissimo Contradittore .

**V.** Il Conte Rogiero , primo Conte di Sicilia , nell'anno 1085. , il 28. del suo governo , in Calabria , in tempo , ch' era K. P. Gregorio VII. , ed Imperadore di Alemagna Errico IV. , fondò una ricca Chiesa , e Munistero in Bagnara , dotandola di molti ricchissimi fondi . Egli stimò edificarla per comodo de' suoi carissimi Cittadini , i quali da Normannia , in abito di pellegrini , a visitare i Santi luoghi di Palestina traggivano per Mileto , allora sua residenza ; e volle , che in esso Munistero dovessero soggiornare , dandogliene il governo . Egli ciò spiega nel privilegio , che di questa fondazione si legge : *Qui nuper à transmontanis partibus venerunt : feci mibi presentari à filio meo Gof-*

*fredeo quosdam viros religiosos ecclesiasticos . . . . Vix*  
*tandem assensum voluntati meæ præbuerunt : multum ig-*  
*tur delectatus de tam honestis personis , mox eis providi*  
*ubi habitare possent , & etiam vivere secundum proposi-*  
*tum Sanctum , quod voverant . Questa Chiesa fu indi*  
*dotata , come si è detto , dal Conte de' fondi della ricca*  
*Badia , che si possedeva allora da Paolo Presbitero , che*  
*avea la rendita di tre Mulini nella Città di Seminara ;*  
*della Chiesa della Trinità di essa Città ; dell'altra di*  
*S. Nicola di Solano , che si chiamava in quel tempo*  
*Montanicchio ; di S. Maria di Canicchio , che er' alla*  
*Corona ; di S. Michele di Visita , vicino a Palmi ; di*  
*S. Felice di Arena , colla Chiesa di S. Angelo di Ralut ,*  
*& quella incorporata : tutte queste Chiese , e Mu-*  
*nisteri avendo ricchissimi fondi . Le concedè altresì*  
*la promiscuità de' pascoli per gli animali del Muniste-*  
*ro in tutto il suo dominio , che allora abbracciava*  
*la intera Calabria ; giacchè alcune altre parti di queste*  
*nostre Régioni , le quali allora non avevano formato*  
*il sistema di Reame , si possedeano da Roberto , di lui fra-*  
*tello . Questa prima dotazione si legge in un privile-  
gio sottoscritto da Goffredo suo figliuolo primogenito .*

VI. Questo generoso Signore l'accrebbe ancora del feu-  
do di Bagnara , *cum terris , sylvis , aquis , & pertinen-  
tiis suis* ; ed in specie col dritto della Bagliva , Dogana ,  
Ottino del vino , Scannaggio degli animali , Vigesi-  
ma degli stessi , che pascolano nel territorio , il Falan-  
gaggio , la Decima de' pesci , e due posti di pesci spada:  
concedendole ancora la giuridizione civile , e crimi-  
nale col Castello , e Castellania ; dimodotalechè il Pri-  
ore di quella Chiesa non solamente provvedeva l' officio  
di Capitano , m' ancora l' altro di Castellano di Ba-  
gnara : carica allora di tanto riguardo , che nelle an-  
tiche memorie si ritrova , che si fosse esercitata da un  
fratello del Conte di Lipari .

## ( XI. )

VII. Ma non ebbe termini la generosità di questo Principe. Egli l'arricchì di molti altri beni , come , tra gli altri , del Ministero di S. Luca di Solano *cum sylva , vi- neis , & pertinentiis suis*. Era questo Ministero padrone anche del feudo di Solano ; e dal *jus* del passo esigeva grossissima entrata sopra gli animali , grani , orzo , e cose commestibili , che per detto passo si trafficavano . Le concedè dappiù autorità di poter tagliare tutto quel legname , le bilognasse in qualunque bosco . Volle ancora , che il feudo di Bagnara , concedutole con tutti gli altri poderi , e giuridizioni , fosse perpetuamente libero da ogni peso , angaria , e tributo , appunto come le parole del privilegio ciò indicano : *& loca ipsa , quæ in præsentiarum concedo , & deinceps à fidelibus lar- gienda sunt ipsi Ecclesie , molestiâ , & angaria omnium hominum penitus esse libera* . In fatti 'l feudo di Bagnara mai soggiacque a pagamenti Fiscali ; anzichè neppure fu molestato sino al tempo della Reina Giovanna I. , che il Tesoriere di Catanzaro per la prima volta ardì di farne la richiesta . Allora il Priore , per continuare nel benefizio dell' immunità , si studiò di far confermare il privilegio del Conte dalla stessa Reina Giovanna ; sicome a suo esempio i Priori successori 'l ferono confermare da' Re Roberto , Carlo III. , Ladislao , Giovanna II. , Alfonso I. , e Ferrante I.

VIII. Primachè io lasci 'ndietro la generosità di questo Principe , convienimi dimostrare , sotto qual governo ecclesiastico egli avesse voluto lasciare questo ampissimo Priorato . Le parole del privilegio dichiarano , che fosse esente da qualunque giurisdizione Vescovile ; e che godesse del dritto di esenzione , soggetto , secondo le pratiche di que' tempi portavano , alla immediata , e privativa giuridizione di esso Principe fondatore: riponendolo solamente sotto quella general protezione della Chiesa Romana , della quale tutte l' altre

Chiese del Cristianesimo godono, come di loro Madre, e Maestra: *Jubeo fabricari vobis Ecclesiam in honorem Sanctae, & gloriose semper Virginis Mariae, & duodecim Apostolorum, quam Sanctam Ecclesiam volo, & principio omnino fore a dominio omnium hominum liberam, excepto Summi Pontificis Romanae Ecclesiae.* Sino all' anno 1188. in tempo di Papa Clemente III. non si ebbe mai dubbio di questo diritto di esenzione. Il Vescovo di Mileto fu il primo, che mosse questa pietra; e che ne diede occasione al Priore di quella Chiesa a ricorrerne allo stesso Pontefice, per confermare maggiormente il suo diritto di esenzione, come i suoi Maggiori l'avean sempre goduto, *ad in facti* ne ottenne la Bolla, che trascriviamo: *Clemens Episcopus, servus servorum Dei. Dilectis Filiis Danieli Priori Ecclesiae S. Marie de Balnearia, ejusque Fratribus tam praesentibus, quam futuris regularem vitam professis in perpetuum. Suscepti regiminis solicitude nos admonet, & ordo extat rationis, ut favorem Apostolicum regularis vitae Professibus impendentes, eorum libertates, & jura integra conservemus, & ne de his in posterum quæstio referatur, circumspecionis Apostolicae moderamine caveamus. Eapropter attendentes ex quibusdam authenticis scriptis, in praesentia nostra exhibitis, qualiter predicta Ecclesia S. Marie de Balnearia, in qua estis obsequio mancipati, a primis suæ fundationis temporibus usque nunc usq[ue] fuerit libertate, eandem, nullo medio, soli Romanae Ecclesiae decernimus subjacere, ipsamque B. Petri, & nostra protectione suscipientes praesentis scripti privilegio communimus.*

IX. Il gran Conte di Sicilia Rogiero, figliuolo dell'Aloro, successore sì delle fortune, che delle virtù di suo Padre; e che per le sue gloriose conquiste fu il primo, che in quel Dominio si vide coronate le tempie del dia-dema reale, intervenne egli di persona, allorachè si cele-

## ( XIII. )

celebrò la dedicazione di questa Chiesa : *Ego Roge-  
rins, Calabriæ, & Siciliæ Comes, quando ivi ad Eccle-  
stiam Balneariæ mensis Octobris die tertiadecima, cum de-  
dicatio ipsius Ecclesiæ facta fuit. In quella occasione  
egli contermò tutte le concessioni, e privilegi, che si  
erano prima conceduti ; e non lasciò di arricchirla di  
altri beni, come fu della Piana di Melazzo, con tutti  
i suoi territorj, e con venti Villani, liberi da ogni an-  
garia, gabella, e servitù. In questo privilegio anche  
si leggono le conferme delle altre concessioni, fatte da'  
Signori del sangue reale, come quella della Contessa  
Adelaide sua madre, di Simone suo fratello ; nel terri-  
torio di Mascala : come altresì di altre concessioni fatte  
da Tancredi, Conte di Siracusa, del Munistero di S.Lu-  
cia de Montanis ; da Erodoto Pozzo del Casale di Belli  
con otto Villani, nel territorio di Lentini in Sicilia ;  
da Ildebrando Lombardo di alcuni suoi poderi con i  
Villani nel territorio di Termini, allorachè, lasciato  
il secolo, si chiuse nel Munistero di S. Lucia de Mon-  
tanis ; da Traimo di Miliato del Munistero di S.Stefano  
di Castronuovo con i suoi territorj, e Mulini ; d'Ar-  
nello della Chiesa di S.Maria di Castronuovo con tutti  
li Villani ; d'Avulso di Sellasa di S.Pietro di Sellasa  
co' Villani ; dall'Arcivescovo Gualtino della Chiesa di  
S. Pietro di Palermo colli suoi Villani, e territorj ; e  
così ancora della Chiesa di S. Giacomo di Partianaco,  
che prima si possedeva dall'Arcivescovo dell'istessa Città. Altri fondi stabiliti dal Conte Rogiero, e dagli altri  
*Principi Normanni* si leggono descritti n'una Bolla di  
Papa *Celestino III.* nell'anno 1196 ; colla quale tutte  
queste donazioni, e concessioni anche si confermano.  
Avea questa Chiesa innalzato il capo sopra tutte le  
altre della Sicilia, e della Calabria per le sue gran-  
dezze ; ed il suo Priore era come simulacro, ed im-  
magine d'un compiutissimo Principe : e della sua gran-  
dezza*

dezza sian<sup>e</sup> valido documento quel , che si legge , che il suo edificio dal Conte si fosse ordinato dal 1085 , e la sua perfezione seguita nel 1117 . in tempo del *gran Conte* : il quale col suo intervento rese celebre il festeggiamento della *dedicazione* ; anzichè neppure quel superbo edificio si potè allora terminare per la nobile , e sontuosa sua struttura ; perciocchè leggo , che a tempo del *Re Guglielmo*, detto il *Malo*, figliuolo del *gran Conte* , si fosse terminata la porta principale di essa Chiesa nel 1161 , nel decimo anno del suo Regno . La lunghezza de' secoli ha saputo conservare la lapide , che si ritrova in essa porta , la di cui copia si trova fedelmente presentata negli atti , e che io stimo anche qui di trascrivere : *Anno Domini MCLXI. regnante Domino nostro Rege WLMO feliciter, præsidente D. Erberto, importante honorem, qui hoc opus ad perfectum eduxit.* Era questo Erberto in quel tempo Giustiziere , o sia Prefide della Provincia .

X. Sin all'anno 1246. questa Chiesa non patì nien cambiamento , ma ella , fuori della protezione della S. Sede , non conosceva altro dominio , che quello de' nostri Serenissimi Regnanti suoi Fondatori . Le guerre accadute tra Papa *Innocenzio IV* , e l' *Imperador Federico* diedero occasione sì a quello , che agli altri suoi successori di metter mano , in pregiudizio de' dritti Regj , sopra di essa Chiesa ; disponendo de' suoi beni liberamente . Filippo Priore di quella , Uomo saggio , e valeroso , si attaccò al partito Imperiale sì coll'animo , che colla sua potenza , onde il *Cardinal Ugone* di lui scrive: *Domino Friderico Imperatori potenter, atque potenter adhærebatur: e dopochè il R. P. cercò di chiamarlo alle sue parti con de' savj ammonimenti , ed esortazioni , conosciutolo fedelissimo , comandò egli a *Plebano di Vico* , eletto Arcivescovo di Pisa , che dovesse torlo dalla Cattedra Priorale , e stabilire in suo luogo Michele ,*

allo-

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell'antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

La causa , che fu collaudata in Consiglio  
della Real Camera del Chiara.

DA STEFANO PATRIZI  
Avvocato

( XV. )

**P**allora Priore di S.Pietro delle Vigne della Città di Anagni , anche dello stesso ordine de' Canonici Regolari , di cui era l'antico Priore ; sicome l'istesso Cardinale scrive : *Prioratum S.Petri de Vineis ejusdem ordinis resignantem.* La potenza , ed il valore di Filippo feron sì , che questa collazione fosse di niuno effetto ; essendosi sempre egli mantenuto , per quanto ei visse , tra il bollore dell'armi nel possesso di quella sua dignità .

IN NAPOLI MDCCCLXVII.

**XI.** Neppure il Papa *Alessandro IV.* potè perfezionare le deliberazioni del suo Antecessore. Questi tirato dall'amore vero della sua Patria chiamò il mentovato *Michele* presso di se , e volle , che avesse fatto una solenne rinunzia di quel Priorato , ch'egli avea ottenuto da *Innocenzo IV.* a prò del Ministero Floriense di S.Maria di Gloria dell'ordine Benedettino in Anagni . Volentieri accadde questa rinunzia , come di cosa , che non si possedeva , che nel solo nome , nel mese di Agosto dell'anno 1254. ne' primi mesi del Ponteficato di *Alessandro*. Sen distese il privilegio da *Ugone* , nel quale si legge , che l'attacco di *Filippo* al partito di *Cesare* era stato un motivo ben degno di rimaner privato della Chiesa Priorale , e che quella si dovesse incorporare al sudetto Ministero di *Anagni* . Da una lettera dello stesso *Porporato* abbiamo , che *Filippo* con que' suoi spiriti marziali era risoluto di andar contro questa seconda novità fino col suo proprio sangue . Il *Cardinale* per mezzo dell'Arcivescovo di Messina *Giovanni* , s'interpose a tutto potere , che l'Abbate di Anagni ne fosse immesso nel possesso ; m'a questa lettera scrittagli nel mese di Settembre del 1254. rispose l'Arcivescovo a Novembre dell'anno 1255 , e disse , che la tardanza di aver risposto era derivata , per aver cercato il modo di dare il possesso al suo raccomandato , o per via di amichevol trattato , o per la forza ; il che era difficile per la somma Potenza di *Filippo* : per la qual cosa da una Bolla

dell'

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La crusa , che il tratta nel Suo

della Real Camera di S.

S C R I T T A

DA STEFANO F.

Avvocato Napoletano.

IN NAPOLI MDCCLXVII

## ( XVI. )

dell'istesso *Aleffandro IV*, colla quale si conferma la collazione di esso Priorato, fatta dal *Cardinal Ugone* all'*Abbate Floriense*, si vede, che per trattato restò conchiuso, che *Filippo* godesse per tutto il corlo della sua vita di quella sua dignità; e che indi si fosse effettuita l'incorporazione al Ministero della sua Patria: e così da un'altra Bolla dell'istesso Pontefice si ha l'ordine dato a *Filippo*, che conservasse fedelmente i poderi, e robe del Ministero, libri, privilegi, e tutt' altro, che vi si ritrovava; e che gli Ufficiali di esso dovessero esfere ad elezione del *Procurator Florense*; e che per l'avvenire non avesse potuto ricevere nium cherico, né laico dell'istituto de' Canonici Regolari.

XII. Ecco il tenore del *transunto del libro* ritrovato nell' Archivio dell' *Illustre Duca di Bagnara*, da cui si tira, che questa Chiesa dal 1085. fin al 1257. sempre sia stata mantenuta sotto gli auspicij del dominio Regio: e che la sua natura non abbia per altra causa mutata, che per le note disgrazie dell' Imperador Federico, e per le pubbliche calamità dell'*Italia nostra*. Ciascheduno in leggendo questo transunto, che si trova presentato negli atti, potrà rimanere avvisato, che da me nel riferirs' il suo contenuto neppure si è variata, se non per poco, l'espressione; acciocchè un differente torno non avesse potuto far apparire differenti nella sostanza le cose, che si è avuto bisogno di esporre.

XIII. Il savissimo Contradittore, che stima, che le scritture estratte da' privati *Archivj* sieno di nium conto, senza voler riflettere alla materia, in cui siamo, si è fatto lecito dire, che e' non sia, che un ammasso di mille contraddizioni; che l'epoche non battino; che per conseguenza in ogni sua linea spiri della falsità; e che perciò mancandomi i dovuti fondamenti erga io torri nell'aria a' soffi de'venti. L'ordine, ch'io mi aveva proposto fino a questo punto, era di dovere avvalorare immediatamente, dopo la narrativa di questo

tran-

DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagara,

P E R

La crusa , che è tratta nel Supremo Senato

della Regia Camera.

S C R I P T O

DA STEFANO PATRIZI

( XVII. )

transfunto le cose esposte coll' autorità di altri *Storici* ;  
ma, per non lasciar fluttuanti i Lettori in queste vaghe  
opposizioni del mio riverito Contradittore , mi si cam-  
bia il pensiere , e stimo meglio di confutarle non già  
così vagamente , come la giustizia richiederrebbe , che  
vaghe proposte abbiano altrettante vaghe risposte , ma  
con delle autorità de' propri *Scrittori* , contemporanei  
alle cose , che si narreranno .

XIV. Ma che dirò io delle opposizioni fatte sul regnare ,  
ed epoche del Conte Rogiero , del gran Conte suo  
figlio , di Guglielmo I , e di tutti gli altri punti , che  
nel citato transfunto si veggono , toccanti la *Storia Normanna* , e quella *de'Svevi* , quantunque in picciolissima  
parte ? Sarà forsi taluno degli *Storici* , che si avrà  
preso il piacere di scrivere le cose de' *Normanni* dopo  
molti secoli , vario , e discordante dall' età , e dal re-  
gnare , che da me si è accennato ; ma per quelle dili-  
genze , che si sono fatte presso gli *Storici sincroni* , i  
quali hanno scritto la *Storia Normanna* , io non ritrovo ,  
che vi sia alcuna variazione , sicome ciascheduno sen-  
potrà persuadere con riscontrare le Opere loro : le quali  
mercé le dotte fatighe , e diligenze di alcuni nostri *abili Italiani* ne' nostri giorni han perduto il male , o sia il  
pregio , della di lor rarità . Illustrarono l' *avventure Normanne* tra' Latini *Guglielmo Pugliese* , Storico , e  
Poeta insieme non ignobile de' tempi suoi ; *Lione Ostiense* ; *Amato* , Monaco Cassinese ; *Oderico Vitale* ; *Lupo Protospata* ; l' *Anonimo Cassinese* ; *Guglielmo Gemme-ticense* ; e *Goffredo Monaco di cognome Malaterra* : il quale  
più di tutti gli altri deve meritar fede , come quello ,  
che si ritrova aver compilata la storia delle conquiste  
fatte in Italia da' *Normanni* , per ordine dell' istesso Con-  
te *Rogiero* ; e la quale si vede dedicata a *Giorgio* , *Vescovo di Catanea* , di *beata memoria* : titolo , che anche  
l' usava in onore de' vivi , come ora si legge de' soli de-  
funti .

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagno ,

P. E. R.

La causa , che il trattato d' amicizia  
della Real Camera di S. M. ha  
DA STEFANO CAVOUR  
Avvocato per la parte

( XVIII. )

funti. Il ritrovamento di questa Opera , che accadde in Saragozza tra la *Storia de' Rè d'Aragona* nell' anno 1579 , ha fatto scovrire gli errori , in cui per l' addietro eran caduti molti de' nostri Storici . La *Storia Bizantina* anche ci da di questa storia Scrittori Greci , Giovanni Cin-namo ; Cedreno ; Zonara ; e la Cesarea Anna Comneno : la quale a' suoi regj natali aggiunse non mediocre eru-dizione ; e forsi resa ella celebre nelle memorie del Mon-do più per le sue lettere , che Alessio Comneno Imper-adore di Costantinopoli , e suo Padre , per lo valore delle sue armi . Dietro dunque alla fede di cotesti Storici , e specialmente del *Malaterra* andrà il pezzo della mia Storia , ristretto solo a quanto servirà a sciorre le opposi-zioni , che mi si sono fatte .

XV. De' dodici figliuoli , che *Tancredi* , Gentiluomo della Bassa Normannia , e Signore del piccol feudo di Alta-villa , ch' egli ebbe da i matrimoni di *Moriella* , e di *Fredesenda* , il nostro *Rogiero* fu l' ultimo a lasciare i suoi paesi , ed a venire a raccorre i frutti delle grandi speranze , che presaggiva il valore , e la fortuna de' suoi Fratelli , in queste nostre felicissime Regioni . Egli , fatto adalto , nel 1057 , ed atto all' esercizio dell' ar-mi , si portò in Italia con sommo gradimento del famoso *Roberto* suo fratello , che già avea fatto grande fortuna nella Puglia , e Calabria . Questo coragioso Principe trasse seco anche *Rogiero* all' acquisto di Re-gio ; il quale , o perchè di fresco venuto , o per l'eleganza delle sue maniere , resosi carissimo a' suoi Sol-dati di gran lunga più che *Roberto* , mosse nel cuo-re di costui spiriti invidiosi : e già avvisandosene , ei stimò meglio di allontanarsene ; ed unirsi a *Gugliemo* , altro suo fratello , nella Provincia di Principato , da cui ottenne la terra della Scalea : e quindi avendo assolda-ti cento cavalli , cercò di vendicarsi della debolezza di *Roberto* , scorrendo ostilmente per lo Stato suo . Il ti-more

more mosse Roberto a conciliarsi col fratello ; e conferitagli la Contea di Mileto , e per mezzo di promesse maggiori lo chiamò in ajuto nell'assedio , ch'egli intendeva di fare della Città di Regio : la quale già fu acquistata nell'anno 1060 ; ed indi anche con felicità somma presa l'altra di Squillace , e dodici altri vicini Castelli , divenne Signore di Regio (a) . Vegga dunque il mio savio Contradittore , se batte col punto Storico la sua opposizione , che Rogiero nel 1085 non avesse ancora avuto nuna Signoria di Calabria , quan- dochè egli già fin dal 1060 era Conte di Mileto (b) . Nel 1061 egli si partì da Regio , e traggittò il Faro con 160 Soldati : e fatto lo sbarco nella marina di Messina , scorse quella di Melazzo , ed il territorio di Rametta , Città vicina ; e nel mentre voleva ripassare il Faro , onusto di ricche prede , rispinse il Governador di Messina con non piccol numero di Saracini , che gli si fecero incontro . Ei si trattenne per qualche tempo di quà dal Faro , per aspettare gli ajuti di Roberto , per passare all'assedio di Messina ; ma resosi 'mpaziente di aspettar più , spiegate poche navi , con 300 Soldati gli riuscì d'acquistarla ; di che avvistato Roberto accorse con 700 Normanni , e foggiogò l'esercito di Benavent Amira , Supremo della Sicilia , composto di 15000 Soldati : e i due valorosi fratelli si refiero padroni di molte piazze , e scorso il paese nimico fino a Girgenti , fatto acquisto tratto tratto di Petralia , Castello fortissimo , e di moltissimi altri , da Popoli di Valdemone ebbero

(a) *Malaterra nel capitolo xxvi. del libro I. presso le memorie storiche di Giambattista Carusio , dotto Storico Siciliano , nel volume I. della 2. parte nel foglio 11. dell'edizione di Palermo 1737.*

(b) *Lo stesso Storico presso il Carusio nel luogo citato.*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P. E.

La causa , che il tratta  
della Real Camera di Sicilia ,

S C R I

DA STEFANO

Avvocato Reale

IN NAPOLI 1700

( XX. )

delle pubbliche acclamazioni : dopo di che egli su'l principio dell' anno 1062 di qua dal Faro passarono ; Roberto in Puglia a fare delle maggiori conquiste contro de' Greci ; e l'altro, quantunque per breve tempo ritornato in Calabria, desideroso di ritornare al più presto nell' Isola , nondimeno preso dagli amori di Giuditta , sorella uterina di *Roberto Granmenil* Normanno, di sangue nobilissimo , ed Abbate di S. Eusemia, più oltre vi si trattenne a celebrare le nozze di questa leggiaderrissima Dama nella Città di Mileto , come dirò appresso in luogo più opportuno .

XVI. Dagli amplexi amorosi si restituì all' antico valore Rogiero , e passò in Sicilia verso Traina , e si avanzò sotto Nicosia ; e nel mentre che egli proseguiva la sua conquista, gli convenne ritornar indietro a domare i Troinei , che si erano contro le sue armi ribellati , come con somma fortuna gli riuscì ; appunto come gli riuscì di rimaner vittorioso nella famosa battaglia di Cerami contro il grande esercito de' Saracini , i quali avevano , unite tutte le forze loro , meditato di discacciare i Normanni affatto dall' Isola : i quali vittoriosi parte delle di loro spoglie con quattro Cameli inviarono in Roma al Pontefice *Alessandro II* , che in premio del valore di sì illustre Capitano l' onorò di un vessillo, solito inviarsi da' Papi a' più rinomati Capitani di quell' età . Lo Storico *Malaterra* , come altresì *Lupo Protospata* nella sua Cronica , i quali non s'intendevano assai bene delle proporzioni militari , che un piccol branco di Soldati nelle armi esercitati , come i Normanni erano , corrisponda ad eserciti grandissimi di rozzi , ed effeminati uomini , come le delizie di quell' Isola avevano i Saracini allora resi , attribuiscono ad un miracolo la vittoria di quelli Normanni 'n questa battaglia .

XVII. Fece Rogiero molte altre scorrerie per li Paesi della Sicilia fino al 1069 , che stimò passare in Puglia in

aju

## ( XXI. )

sgotto del Duca suo fratello, che da più mesi teneva assediata la Città di Bari: la quale per validi soccorsi, che aspettava dall'Imperadore, Romano Diogene, che allora regnava nell'Oriente, durissima si dimostrava nel rendersi; tantoppiù che quella avea già avuta certa notizia della spedizione Navale, il di cui comando si era dato a Gozzelino di Orengo di nazione Normanna; ma essendosi fugata l'armata Greca, con essersi soggiogata Bari, restarono le vittorie di Puglia, e della Calabria compiutissime; allorachè Rogiero, cupidissimo di altre maggiori vittorie, trasse Roberto a drizzare le loro armi all'acquisto della Città di Palermo; la quale anche a 20. Giugno dell'anno 1072, rimase per mezzo di trattati parimente soggiogata. Il che con pieno giubilo sarebbe accaduto, se l'avviso della morte di Serleone, loro nipote, da un suo finto amico Saracino tradito, non avesse turbata la tranquillità di que' giorni: e Rogiero, che condannava le lagrime degli altri, dimentico di essere di origine boreale, ed efferata, dal nostro clima dolcissimo reso donneesco, amaramente ne pianse. In questo tempo ebbe Rogiero la concessione da suo fratello di tutto ciò, che si era acquistato nella Sicilia sino allora; non già della metà della Città di Palermo, come narra *Lione Ostiense*, Scrittore della Cronaca Cassinese, e poco informato di que' fatti, che non erano principali del suo proposito; essendo quella Città rimasta unicamente sotto il dominio di Roberto. Dopo il 1075, egli, terminate le sue campagne, passò nuovamente in Calabria; ma i movimenti di Benaverte, Alcaids, ch'è lo stesso, che *Principe di Siracusa*, il quale tormentava assai'l partito di Rogiero, comandato da Ugone di Girgea, giovane valorosissimo, lo chiamarono altra volta in Sicilia, e presso il territorio di Siracusa: ed indi nel nuovo anno 1077, lasciata la guerra in su la costa Orientale della

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnerà ,

P E R

La cava , che il tratta nel Signorino S. G.

della Regione del S. G. S. G.

DA STEFANO PATERZI

## ( XXII. )

della Sicilia , passò a soggiogare Trapani , Città principale del Val di Mezzara , come molti altri Castelli , e vicine Terre ; e coll'istesso felice corso delle sue armi passò incontanente nel 1078. all'assedio di Taormina , Città fortissima per sito , e che sola nel Val Demone sotto il dominio de' Saracini era rimasta . Qui furono fatti di guerra sanguinosissimi , ma gli esiti piegarono felicissimi alle ali de' Normanni , che nel 1079. passarono a soggiogare ancora nel Val di Mezzara il Castello di Iato , antichissimo , abitato da 13000. famiglie .

XVIII. Comparve in quest' anno 1080. *Rogiero* nel Mondo coronato di ampie conquiste ; dimodochè *Raimondo VIII* , *Conte di Provenza* , non isdegnd di chiedere *Matilde* , figliuola di lui , in sposa ; e dopochè nè furono nell'istessa Sicilia le nozze celebrate , Raimondo ritornatosene in Francia , Rogiero ritornò in Calabria , per dar festo ad alcuni affari : ed indi fatto ritorno in Sicilia a domare la perfidia del superbo *Angelmaro* , Signore del nobilissimo Stato di Gerace , venutogli 'n in dote per le nozze della Vedova di Serleone , passò dopo nel 1082. di quà dal Faro , chiamato in Calabria da Roberto , lasciando il governo della Sicilia a Giordano , suo figlio naturale . Costui ancora , perfido al pari di Angelmaro , cercò d'impossessarsi dell' Erario paterno , che conservavas' in Traina , che diè motivo al Padre di ritornare , e castigare dodici de' più colpevoli con quella pena , che era costume di usars' in quel tempo , cavando loro gli occhi . Ed avendo accordato il perdono al figliuolo ripassò a richieste di suo fratello altra volta di quà dal Faro : il quale , lasciate queste conquiste in su 'l pie di quella sicurezza , che meglio gli si era potuto dare , passò con esercito poderosissimo in Epiro ; e vinto in una giornata campale quello di *Aleffio Comreno* , allora Imperadore di Oriente , figliuolo d'*Iacopo* , e chi' era succeduto a *Niceforo Botoniare* , si rese padrone di

## ( XXIII. )

**Durazzo.** Capitale di quella Provincia: ma i movimenti di Errico, Imperadore dell'Occidente, in Italia, che minacciavano da vicino le conquiste della Campagna Felice, e di Puglia, l'obbligarono a lasciare imperfette le sue vittorie; e nel 1083. ripassato in Otranto, e domati alcuni ribelli di Puglia, cogli ajuti di Rogiero, marciò verso Roma, per torre dalle prigioni de' Tedeschi Papa Gregorio VII, ed al suono delle di cui armi l'Imperadore Errico si partì da Roma; e diè occasione a Roberto di andare altra volta in Epiro per far passare più oltre le vittorie, che si udivano ottenute da Boemondo, suo figlio, contro de' Greci vicino a *Larras*; e giunse a tal punto di vittoria, che già si vide vicino all'acquisto della corona di Oriente: ma la morte di lui, accaduta nel mese di Luglio del 1084. in un Promontorio dell'Isola di Corfu, e l'abbandonamento, che Boemondo suo figlio fece della conquista di Macedonia, e di Epiro, per passare a' Stati ereditari d'Italia, refiero la tolta quiete al Commeno Imperadore (a).

XIX. Siegue ora l'anno 1085, ch'è appunto quello, che si porta della fondazione della nostra Chiesa, fatta da Rogiero. Noi non veggiamo questo Principe fuori de' nostri Dominj occupato nelle guerre di Oriente, come si diè a credere il venerato Contradittore nel mentre, che cercò di mostrare la invalidità della nostra Scrittura; ma secondo la cronologia dello Storico Goffredo di Mataterra non veggio Rogiero di là dal Faro, che prima de' venti

(a) Il Cronista Lupo Protospata così scrive della morte di questo Principe: *præparans se qualiter cum grandi apparatu navium, & militum innumera multitudine ad regiam tendere navigio Civitatem, jussu misericordissimi, & omnipotentis Dei, qui dissipat, ac reprobat cogitationes, vel consilia Principum non ex sua providentia, profluvio ventris extinctus est.*

## ( XXIV. )

venti di Maggio di quest'anno 1085, per porre in assetto le cose di Siracusa, che veniva occupata da quell'istesso Amira Benevert: il quale con numerosa Squadra di Navi avea devastata pochi mesi avanti la marina di Regio, e di Scilla: onde quel Principe prima del mese di Maggio era di qua dal Faro; e perciò il nostro diploma della fondazione batte bene colla sua data. Oltre d'chè io non ritrovo alcuna difficoltà, che una tale *fondazione* avesse potuto fars' in quell'anno, non ostantechè Rogiero si vedesse passato di là a far le conquiste de' Paesi vicini di Sicilia, e che portasse la data nella Città di Mileto, sola, e principal Residenza di quel Principe; appunto come si veggono molti moderni diplomi spediti dalla Capitale, contuttochè i Principi concedenti sene fossero trovati assenti. E molte concessioni furono spedite in questa Dominante, allorachè contro l'armi Tedesche il nostro invittissimo Re nella guerra di Velletri si coronava di vittorie; e che dopo non pochi mesi potè qui ritornare trionfante de'suo'inimici. Anzichè il vedere Rogiero intorno a questi tempi consagrato alla divozione secondo quel, che ne scrive lo stesso *Malaterra*, e che non faceva altro, che fondar Chiese, e cantar Inni, e laudi a Dio, in rendimento della totale conquista della Sicilia, egli è un argomento ben probabile della verità della nostra fondazione: *Comes videns propitiacione Dei omnem Siciliam, excepta Butera, & Noto, suæ ditioni subeundo cessisse, ne ingratus tanti beneficij sibi a Deo collati existeret, capit Deo devotus existere; justa judicia amare; justitiam exequi; veritatem amplecti; Ecclesiam frequentare cum devotione; sacris hymnis adstare; decimationes omnium reddituum suorum Sacris Ecclesiis attribuere; Viduarum, & Orphanorum, sed & marentium cum ratione consolator. Ecclesias sparsim per universam Siciliam reparat: ipse pluribus in locis de suo summis, quibus facilius fiant, attribuit, &c.*

**XX.** Se poi si vuole attendere la cronaca di *Lupo Proto-*  
*spata*, nostro Pugliese, nel 1085. non ancora avea pas-  
 sato di là il Faro Rogiero per l'acquisto di Siracusa; ma  
 ciò segui nel 1088, ed egli era di quà tra noi; giacchè  
 in quell' anno accadde la morte di Roberto, come dot-  
 tamente nota il nostro avvedutissimo *Camillo Pellegrino*  
 nelle sue *Castigazioni* al citato *Cronista*. Anno 1088. men-  
 se *Septembris factus est grandis Terræmotus per totam*  
*Apuleiam, ita ut in quibusdam locis Turres, & domus ruisse*  
*feratur, &c.* Ea etas *Auctoris quam pinguit in his annis:*  
*detegit etiam ejus stilus.* Carterum *Lupus præsenti anno*  
*captas quoque Syracusas tradit a Comite Siciliae Rogerio;*  
*sed Gaupbredus Malaterra lib. 4. cap. 2. id rejicit in an-*  
*num 1085, qui libro 4. cap. 41. annum quoque obitus Du-*  
*cis Roberti anticipavit, defunclum illum perhibens in an-*  
*no 1084, nec Duce a Rogerio receptis Syracusis.* La  
 Cronica di *Giovanni Ceccano*, Scrittore della *Campagna*  
*Felice*, data prima alla luce da *Ferdinando Ughellio*, e  
 per la seconda volta dal citato dotto Storico Siciliano,  
*Giovanni Carusto*, anche ella concorda nel punto della  
 morte accaduta di Roberto nel 1085. Egli è certo, che  
 Rogiero, allorachè questa morte accadde, era in Calabria,  
 e non avea ancora passato il Faro, trattenuto a comporre  
 le discordie nate tra' figli di Roberto, intorno alla succe-  
 sione de' Dominj suoi. L'unico fondamento, su del quale  
 poteva il Contradittore ergere i suoi pensamenti, era  
 quello, che il Conte non avea in quest' anno alcuna Si-  
 gnoria nella Calabria; ma questo è un punto pieno di  
 errori, perchè egli lunga pezza prima dal fratello Ro-  
 berto la Contea di Mileto avea ottenuto.

**XXI.** Che debbo dir poi dell'altra opposizione, che *Gof-*  
*redo*, che fottotcrisse il privilegio, non fosse stato mai  
 figliuolo di quel Rogiero, di cui noi piccola parte delle  
 sue gesta abbiamo, per quanto alla cosa nostra appar-  
 tiene, deferito? Le molte mogli, ed i figli, che ne na-

## ( XXVI. )

La crux, che non ha Normanni  
della sua citta, e del suo Regno.  
DA STORIA DELLA SICILIA.

**e**quiero, fanno oscuro questo punto; ma io ritrovo, che tre mogli avesse avuto Rogiero, la prima *Gividitta*, figlia di *Guglielmo*, il quale fu figliuolo illegittimo di *Roberto*, *Arcivescovo di Roano*. I sponsali celebrati con questa furono cagione de' disgusti tra lui, e Roberto. Da questo matrimonio nacquero *Marilde*, che andò a marito con *Raimondo VIII*, Conte di Provenza; e *Violante*, che si uni con *Corrado*, figliuolo primogenito dell' *Imperadore Errico III*. La seconda fu *Elemburga*, figlia di *Guglielmo, Conte di Mortone* in Normannia. Unico maschio egli ebbe da quella, e fu appunto il nostro *Goffredo*, che premorì al Padre di un morbo, che i Medici dicono *Elefantino*, primachè si sposasse colla Principessa, che gli si era destinata. E per esser quello rimasto senza prole, si maritò con *Adelaide*, nipote del Marchese *Bonifazio*, Signore potentissimo in Italia, e che, se non erro, avea la Signoria di *Monferrato* (a). Egli viveva afflittissimo, per vedersi anche da questa moglie privo di figliuoli, e morto ancora *Giordano* suo naturale, giovane valorosissimo, allorachè le sue tristezze nel 1092, fuori d'ogni sua speranza, si cambiarono in grandi letizie, per essergli nato un maschio, nominato *Simone*. Quindi la somma divozione, da cui egli fu preso per gli avvenimenti felici accaduti gli'n Sicilia, gli si accrebbe per questo altro felice accidente; onde si vide quasichè un *Vescovo fuori della Chiesa*, secondo la frase di *Costantino il Grande*, ed eresse ricchissimi Vescovadi; e dotò le Chiese, e nuovi, ed antichi Munisteri di ricchissimi fondi. Ebbe egli altro figliuolo nell' anno 1098, che fu appunto quel *Rogiero*, che successore di tutti gli aviti Dominj, stendendo sempre più oltre anche le sue conquiste, fu il primo, che s'intitolò Re di

(a) Il citato dotto Storico Siciliano nel libro I. part. II.  
nag. III.

## ( XXVII. )

di Sicilia, dopo la morte del Conte, che accadde nell'anno 1101 nella sua Residenza di Mileto, il 70. della sua vita, ed il 41 del suo primiero passaggio in Sicilia: e che da privato Cavaliere di Normannia ha lasciato nelle memorie nostre, e vivrà ancora ne' secoli avvenire, il nome di un de' più potenti Sovrani di Europa.

XXII. Di ugual debole forza, che le precedenti opposizioni, quest'altra si fa sul regnare di *Rogiero II, Gran Conte di Sicilia*, e poi divenutone *Re*, che il veneratissimo Contradittore mette avanti, per far conoscere, che sia falso il racconto delle donazioni fatte da questo Principe alla nostra Chiesa; e di essersi egli portato in persona nel 1117. in Bagnara a' 13. Ottobre, allorachè di questa si celebrò la dedicazione; perciocchè nel 1101 domind *Simone*, primogenito del Conte, e questo, morto ancor giovinetto, ebbe per successore l'altro piccolo suo fratello, Rogiero, che secondo quel, che ne scrive *Alessandro Abate Telesino* nella sua Storia Normanna, da' primi anni suoi 'ndicò la gravità de' suoi costumi; e regnò egli sin al 1154, essendoglisì eretto un avello nobilissimo nella Chiesa di Cefalù, sicome egli nel testamento suo avea ordinato. Fu nella pietà niente inferiore a quella, ch'avea usato suo Padre, dimodochè il celebre *Pietro di Clugni* in una sua lettera scrive, che la Sicilia, la quale poco prima era la Sede de' Ladroni, e degli Uomini, che si bruttavano d'ogni genere di scelleratezza, era già per le opere sue una costumatissima Città divenuta: solito effetto d'un giusto Principato. A lui debbono specialmente i due Ordini di *Clugni* e di *Cistercio* la introduzione in questo Regno, e le ricchezze grandissime, che ora passate in altri Ordini, per lo solito cambiamento vicendevole dell'umane cose, si leggono solamente in tanti, e tanti loro antichi diplomi: e tra i monumenti suoi di pietà Cristiana erge il capo quello del magnifico tempio a *Niccolò Vescovo*.

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che figura nel Secondo Senato

della Reale Camera

di STEFANO TRIVULZIO

## ( XXVIII. )

*di Mirà, consacrato*, e fondato da lui nella Città di Bari; nella quale sin dall'anno 1078. si erano trasferite le ossa di questo Santo, che per lo continuo liquore, che da loro gronda, nelle più longinque, e rimote parti si riferro mirabilissime: onde anche di esse, come di un insigne miracolo, l'*Imperadore Emanuele* di Oriente fa menzione nelle sue *Novelle*. Per la qual cosa quelle donazioni, che da questo Principe si leggono fatte alla nostra Chiesa, sono corrispondenti al di lui costume; come temerei forse di dire, che potessero essere di *Guglielmo*, figliuolo di lui. E quantunque, secondo quel che nota *Guglielmo di Tiro*, ma' egli fra tutti i Principi di Europa al Re di Gerusalemme avesse dato minimo soccorso, comechè le cose de' Cristiani e nella Palestina, e nella Soria con somma rovina loro fossero andate; nondimeno ciò accadde non per mancanza di pietà, onde l'animo suo era colmo, ma perchè *Balduno Re di Gerusalemme*, e fratello del rinomato *Goffredo di Buglione*, avea alla Contessa *Adelaide* sua madre recata una delle maggiori vergogne, che a vilissima donna potea recarsi; perchè prefala in moglie, sotto pretesto, che prima avea altra Dama principale di *Edeffa* sposata, vilmente la rifiutò, ed anzichè vilmente la spogliò de' tesori ricchissimi, che colei avea ammassati nella Sicilia: dal qual dolore oppressa morì nel 1118, secondo quel che scrive *Oderico Vitale*; e giace sepolta in Patti, Città non ignobile, situata presso il lido del mar Toscano nel territorio dell'antica Tindaride, da più secoli distrutta.

**XXIII.** Nè pure è lontana dalle dotte critiche del Contradditore la iscrizione, che si legge sulla porta della nostra Chiesa, e che io mi ritrovo averla trascritta di sopra in su'l regnare di quel Guglielmo Re, che vi si vede scritto. Ma chi potrà mai dubitare, che sia quel Re *Guglielmo* appunto, il di cui Regno si rese più me-

## ( XXIX. )

merabile per le interne rivoluzioni , e congiure , e sedizioni de'suoi familiari , che per le sue guerre , e famose gesta : reso égl' infelice , ed inquieto tra tanti tumulti , specialmente per avere innalzato , assai più che conveniva , *Majone di Bari* a' primi onori del Regno . Fu incoronato Re nel 1154 : e non prima dell'anno 1166. morì in Palermo , con fama di essere più esperto della Guerra , che negli affari della Pace . Appunto nell' anno 1161 , che è la data dell' iscrizione , questo Re si trovava di qu'à dal Faro ; ed era passato a porre l'assedio in Taverna , Città chiarissima , non molto distante da Bagnara , e Castello allora fortissimo per lo sito , e per lo sommo valore , e fedeltà , che inoggi ancora i suoi Cittadini conservano ; di cui benchè si disperava la resa secondo quel , che ne scrive *Ugome Falcando , Storico Siciliano* , elegantissimo de'tempi suoi , pure ell' accadde ; e con essa rimase prigioniera la giovane Contessa di Catanzaro , e i due suoi Zii Alferio , e Tommaso : i quali furono condannati a morte , e quella a perpetua prigione . Il che fu di sommo terrore , e cagione al *Conte di Loritello* , inimico ostinatissimo di Guglielmo , a prendere altro cammino .

XXIV. Non è po' inverisimile quel , che si dice della occasione , per la quale fu pensata la fondazione del nostro Priorato da Rogiero , per dar commodo a' Normanni , nel mentre che traggittando il Faro andavano a visitare in abito di pellegrini i santi luoghi di Palestina . Evvi stato un tempo appresso i Cristiani il costume di andar pellegrinando il Mondo , e che si stimava allora la maggior perfezione della vita Cristiana : il che ora pare andato in disusanza , ed acquistate altre niole a menar vita divota . Ella è cosa ben degna di ammirazione , che fra tutti i Cristiani del Settentrione in questo esercizio di pietà maggiormente si segnalassero que' Normanni , di cui l' più volte citato Storico *Malaterra*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagno.

La causa , che a trarre la Sua

della Real Comune

DA STELLA 1711

( XXX. )

nel principio della sua Opera scrive : *est quippe gens asturissima ; injuriaqum ultrix ; spe alias plus lucrandi ; patrios agros vilipendens ; questus , & dominationis avida ; cujuslibet rei simulatrix ; inter largitatem , & avaritiam quoddam medium habens ; Principes vero delectatione bone famae largissimi ; Gens adulari sciens ; eloquentiae in studiis inserviens in tantum , ut etiam ipsos pueros quasi rethores attendas : quæ quidem , nisi jugo justitiae præmatur , effrenatissima est . Laboris , inediae , algoris , ubi fortuna expedit , patiens . Venationi accipitrum exercitio inserviens . Equorum , cæterorumque militiae instrumentorum , & vestium luxuria delectatur &c.* Egli è certo , ch'è incredibile , come ad Uomini di questa natura , sicome scrive un nostro assai dotto Storico , nè la lunghezza del cammino per visitare i Santi luoghi , nè la malagevolezza de' passi , nè il rigor de' tempi , e delle stagioni , nè la necessità di dover sovente traversare per mezzo di ladroni , e d' infedeli , nè la fama , nè la sete , nè qualunque altro si fosse periglio , o disagio recava terrore ; ed unire somma divozione , ed efferenza tra gli varii umori delle molte loro contraddizioni ; anzi secondo quel , che ne nota l'Abbate *Telefino* , in tempo della minore età di Rogiero II grandissimo numero di Normanni approdava in Messina , per proseguire il viaggio di Terra Santa ; allorachè Gerusalemme da *Goffredo Buglione* si ritrovava recuperata : ed appena è credibile ancora , quanto beneficenza , ed amore loro avessero mostro que' nostri Principi , e nazionali loro .

**XXV.** IO da coteste critiche *Normanne* , che mi si feno fatte , debbo passar ora a quelle de'Stevi , e discorrere della mutazione , che questo Real Priorato patì sotto i Pontificati d'*Innocenzo IV* , ed *Alessandro IV* , con esser quello incorporato al sopradetto Munistero di *Anagni* , ed alterata la sua fondazione : divenuto perciò

di

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagno.

P  
La causa , che il tempo scorso  
della Real Camera di S. Chiara ,

DA STEFANO  
Avvocato Notarre

IN N

( XXXI. )

di mera disposizione Pontificia . Sono troppo conte , e note al Mondo le controversie , ed ostinate inimicizie , che furono tra questi Pontefici , e l'Imperador Federico , che io non ho bisogno di narrarle . Crebbero a tal segno , che Papa Innocenzo alle scommuniche , prima contra di Quello fulminate da Papa Gregorio , aggiunse , con autorità mai dagli altri suoi Antecessori usata , il nuovo modo di deporre con sua sentenza nel Concilio di Lione dal Real Trono l'Imperadore , ed assolvere i suoi Sudditi dal sacro vincolo del giuramento : onde nacquero tante , e tali discordie , e calamità ancora nella nostra Italia ; che non che l'eloquenza rinnomatissima del nostro Matteo da Seffa , la Real Potenza di Francia potè mai estinguerele : e quindi ancora tante turbolenze , e danni grandissimi , più che in ogni altra nostra Regione , nella Calabria avvennero , con essersi tolti all' Imperial Dominio molti beni , e molte Chiese da' nostri gloriosi Principi fondate ; per opera principalmente di quel Pietro Ruffo , il quale , dimentico , ch' egli da privato gentiluomo della Città di Tropea era stato innalzato a primi onori del Regno dalla munificenza del suo Principe , avea sposati gl'interessi del Pontefice . Fra queste rivoluzioni , come si è detto , accadde di essersi tolto dalla Regia autorità il nostro Priorato , e portato ad limina S. Petri ; e ne fu l'autor principale Ugone , Cardinale di S. Sabina , Frate Dominican : e che per l'estraordinarj suoi talenti dimostrati , oltre nel volger li libri , nel gran libro del Mondo , fu prima prescelto da Innocenzo , che lo avea creato Cardinale , alla Legazione a latere presso i Principi di Alemania , per eleggersi un'altro Imperadore , sulla ragione , che con ciò venivasi a ristabilir la pace nella Chiesa , e nello Stato ; e come ne avea prima dato l'ugual carico a Filippo Fontana , eletto Vescovo di Ferrara ; ed affinchè rimanesse eletto in nuovo Re de' Romani , Gu-

gliel-

## ( XXXII. )

*glielmo , Conte d'Olanda (a) . Questo Cardinale molti altri gravi affari del Cristianesimo ebbe commessi dagli medesimi Pontefici : e firmava colla sua sottoscrizione molte di loro bolle , e lettere apostoliche , sicome tra le altre si leggono sottoscritte da lui quelle d'Innocen-zio IV nell' anno 1244. a Giovanni Vescovo Cerviense ; e nel 1245. al Vescovo di Vercelli ; e nel 1248. ad Ottone Vescovo di Palestina : e così di Papa Alessandro IV nell' anno 1259. all' Ospedale di San Spirito di Pisa ; e nel 1258. al Ministero di Mileto ; appunto come noi abbiam detto di sopra , ch' egli sottoscrisse la Bolla di Alessandro IV. nel 1257. per le controversie , che si composero con Filippo , Priore di Bagnara (b) .*

**XXVI.** Da ciò , che si è detto , si conosce a bastanza quanto sia autentico quel libro , il di cui transunto si è prodotto presso gli atti , e che dal veneratissimo Contradittore si è voluto far credere , come un pezzo di mille incoerenze , e contraddizioni . Per lasciar terminate tutte le critiche , quante elle mi si sono fatte , o che potrebbonsi fare , stimo di aggiugnerne un'altra , che io presso gli Uomini , che si gloriano della pellegrina , e stimabile scienza de' Diplomi ritrovo , che perloppiù si suol fare su i diplomi del Conte Rogiero . Se mai dunque si dicesse , che al nostro diploma si unisca l'incoerenza di vedersi disteso sotto la data degli anni di Cristo 1085 , perchè Rogiero spediva i suoi diplomi sotto l'altra à Creatione Mundi , si potrebbe rispondere con ciò , che nota dottamente il P. Mabillon (c) : che nella

(a) Panza nella vita d'Innocen-zio IV; e Nicolò di Curbio nella vita dello stesso Pontefice .

(b) Alfonso Ciacconio , Frate dell' istesso ordine Do-menico , nelle vite de' Pontefici , e Cardinali nel tomo 2. dell'anno 1243 , e pag. 120 , 121 , 122 .

(c) Nel libro 2. cap. 27. num. 7. della sua Diplomatica .

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagheria ,

P. E. P.

La crux , che il Signor  
della Reale Città di Palermo

DA STELLA

Accademia di Palermo

IN NAPOLI

1750

( XXXIII. )

nella Calabria , e Sicilia si fosse seguita l'una ; e l'altra  
*Era, della Creazione del Mondo* , e dell'*Incarnazione del Verbo* ; e che sì dell'una , che dell'altra sene veggono gli esempli nella Storia dell' antichissimo Ministero di Carbone , compilata da *Paolo Emilio* : e che Rogiero questa maniera avesse tenuto ne' suoi Diplomi . Anzi io noto , che questo Principe avesse tenuto due Cancellerie , l'una Greca , l'altra Latina ; e sicome i Greci , secondo l'avviso , che ne da il citato dottissimo Scrittore , seguivano il *calcolo del Mondo* , e l'ordine dell'interpretazione de' *Settanta* , veggio che i diplomi spediti 'n idioma greco portano la data della *Creazione del Mondo* ; così gli altri Latini quella dell'*Incarnazione del Verbo* . Questo si potrà nettamente riscontrare su i diplomi , che furono raccolti da *Ferdinando Ughellio* nel Catalogo delle Chiese di Calabria ; e sull'altri di Sicilia , che noi abbiamo , mercè la cura , e diligenza dell'*Abbate Rocco Pirro nella sua Sicilia Sacra* . Allorachè *Ansgerus* , Monaco dell'Ordine di S.Benedetto , fu tirato dal Ministero di S. Eufemia , ed eletto Vescovo , ed Abate di Catania , il Conte Rogiero gli concesse quella Città con suo diploma sotto la data 6. *Kalendas Maii , indictione 15. anno Dominicæ Incarnationis 1091. Luna 15.* Così sotto la stessa data si vede un' altro diploma di altri beni conceduti alla stessa Chiesa ; ed un' altro noi ne leggiamo dell'istesso Rogiero al Ministero di S. Bartolomeo Apostolo nell' Isola di Lipari , anno ab *Incarnatione Domini Jesu Christi 1094. indictione 2* ; e così altro a. 1093. ab *Incarnatione Domini nostri Jesu Christi* alla Chiesa di Girgenti (a) . All'incontro sotto gli anni del Mondo si veggono spediti molti altri diplomi scritti 'n greco , come quello della fondazione della Chiesa di Messina : *ad am-*

E

plio-

(a) Il Pirri notit. 111. lib. 111. della Chiesa di Girgenti .

( XXXIV. )

*pliorem itaque fidem, & securam confirmationem advenien-  
tum consueta bulla plumbea hoc scriptum sigillavimus  
3. Aprilis ind. 4. anni 6604 (a); e l' altro del Ministero  
detto Mandra, anno ab initio Mundi 6638. indir. 8:  
e l' istesso Rocco Pirri, tra scrivendo la concessione fatta di  
un territorio, detto Malviso, al Ministero di S. Bartolo-  
meo di Lipari dall' istesso Rogiero, riflette, che quello si  
fosse tradotto dal greco, non per altro motivo, io credo,  
che per leggersi sotto la data del Mondo: anno 6606,  
*hoc sane diploma ex græco forte in latinum translatum in  
Archivio Ecclesiae Pactensis extat, & in lite inter Epi-  
scopum Pactensem, & Juratos Oppidi Giuseguardiae scri-  
ptum anno 1598, & 1599 (b).**

XXVII. Le concessioni, che si veggono fatte da questo Principe in Calabria, portano anche questo vario, e differente formolario. Si vede il diploma della fondazione della Chiesa di Squillace secondo lo stile della Cancelleria latina di quel Principe: *anno ab Incarnatione Domini 1096. indict. v. Ego Rogerius Siciliae Comes, & Calabriæ una cum uxore mea, nomine Adelasia, attendentes in tota Terra nostra tam in Calabria, quam in Sicilia Ecclesiæ constructas esse Pontificales, & ibi Canonicos assidue divinis insistentes laudibus, & super hoc non miti, sed in Domino gaudens Squillacensis Ecclesiæ cœpi condolere casus, & ruinæ, tristis factus, & ingemiscens, quod in tam nobili Civitate, ubi tot Christicola, ubi tanta vigebat Normannorum copia, Pontificalis, & latina nondum extiterat Ecclesia (c). Così altro consimile diploma leggo della Chiesa di Tropea: Ego Rogerius*  
*Dicitur*

(a) Il Pirri notit. II. lib. I. della Chiesa di Messina.

(b) Il citato Pirri nella notizia IV. lib. III. della Chiesa di Patti.

(c) Ferdinando Ughellio nel tomo IX. della sua Italia Sacra nella Chiesa di Squillace.

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che il tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S C R I T T A

DA STEFANO UGHELLIO

Avvocato del Re

IN N A

## ( XXXV. )

*Dei gratia Apulæ, Calabriæ, & Siciliæ Dux, anno  
Dominica Incarnationis 1094, Ducatus autem mei 10,  
mense Decembris indict. 3. (a). L'ampissima concessione  
fatta dal Conte alla celebre Abbazia della Trinità di  
Mileto porta anche questa data: Ego Rogerius Calabriæ  
Comes, & Siciliæ, divina inspiratus dignatione, pro sa-  
lute animæ meæ, & Conjugis meæ, nec non Parentum  
meorum, & Domini mei Ducis, Fratris videlicet mei,  
cujus beneficio totius honoris mei summam retineo, con-  
struxi Monasterium ad honorem Sanctissimæ Trinitatis,  
Sanctaque perpetuæ Virginis Marie, atque S. Michaelis,  
aliorumque Sanctorum, quoniam ibidem nomina, & reli-  
quia continentur. Terras etiam, & prædia ibidem Deo  
servientibus Monachis dedi, & Abbatì Ruberto meo con-  
sanguineo. Anno Domini nostri Jesu Christi 1091. die 15.  
mensis Februarii, Mileti &c.; e lo stesso formolario si  
legge in un'altro diploma della stessa Chiesa: Anno ab  
Incarnatione 1101. indictione xi. decimo mensis Junii (b).  
Il diploma poi, che si vede spedito dalla Cancelleria greca  
per l'unione delle due antichissime Chiese di Vibone, &  
Tauriana, oggi Città non ignobili, detta l'una Mon-  
teleone, e l'altra Seminara, nella Chiesa di Mileto, porta  
la data del Mondo: Anno Mundi 6595. mense Octobris,  
indictione 11; ed un'altra della stessa Chiesa: Anno Mun-  
di 6599 (c). Ebbe ancora il suo diploma greco la Chie-  
sa della Catolica di Regio sotto la data del Mondo 6629,  
che si ritrova tradotto da Costantino Lascari: e per li  
di cui dritti, e privilegi abbiamo dotta scrittura di Or-*

E 2

ravio

(a) Lo stesso Ughellio nel luoghi poco anzi citati nella  
Chiesa di Tropea.

(b) Giuseppe Bisogno nella Cronica della Città di  
Monteleone, sua patria, trascribe questi diplomi nel capito-  
lo ix, e x.

(c) Lo stesso Cronista nel capitolo vi. del libro ii.

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La cqua , che il tratta nel Supremo Senato  
della Reale Camera di Città

DA STELLA

Avvocato Notario

## ( XXXVI. )

*Baravio Vitagliano*, che con somma laude di dottrina vive  
 a tempi nostri. Non istimo tralasciare di far menzio-  
 ne de'tre privilegi spediti da *Rogiero* a favore del Mu-  
 nistero *Calabro-Maria*, ora detto di *Altilia*, che fu fon-  
 dato da *Policronio*, Vescovo delle due antichissime Chie-  
 se di *Cariati*, e *Cerenzia*: *Cum moram traberem in Cala-  
 bria, & essem intra Tropeæ Civitatem, accessit ad me  
 Deo dilectissimus Episcopus Geruntinensis D. Polychronius  
 pro præsente meæ confirmationis, & ea, quæ à beatissimo  
 Metropolitano nostro Constantino Präfule Metropoli San-  
 Etæ Severina facta, & facta fuit ab eo per scriptum ejus  
 de Monasterio Sanctissime Dei Genitricis Calabro Mariae  
 dare, ubi pro ipso Monasterio quoddam Sylvæ tenimen-  
 tum, quod dicitur Sanduca, facere alterum Monasterium &c.*  
*Hoc est sigillum factum à Rogerio Duce Italiae, Calabriæ,  
 & Siciliæ, datum Polychronio Deo dilectissimo Episcopo Ge-  
 runtinensi, Fundatori Sanctissimæ Dei Genitricis Cala-  
 bro Mariae, septimæ indictionis ultima mensis Madii in annis  
 sex millium sexcentis septem. Il secondo instrumento è  
 questo: Existentibus Nobis apud S. Severinam, quam dile-  
 etorum virorum, & honestis personis, indignum judicavi-  
 mus, & fine perfectione dimittere, & multum decens est  
 corroborare quod à Deo dilectissimo Episcopo Geruntinensi  
 D. Polychronio, divino zelo calefacto, de consilio, & man-  
 dato beatissimi, & in Domino dilectissimi Metropolitæ  
 S. Severine D. Constantino Monasterio in nomine gloriosissi-  
 mæ Dei Genitricis semper Virginis Mariae de Calabro ca-  
 gnomine reædificavit, & Congregationem, & unionem  
 fratrum instituit ad glorificationem, & laudem Dei &c.  
*Hoc nostrum sigillum factum à me Rogerio Comite Cala-  
 briæ, & Sicilie circa Pharum venerabili, & dilectissimo  
 Domino Patri nostro Episcopo Geruntinensi D. Polychronio  
 i. Junii 8. indictionis, in sex millibas, sexcentis, viginti  
 tribus annis. Il terzo anche merita di essere in qualche  
 parte trascritto: Rogerius in Christo Deo inclitus, &  
 fortis**

DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara,

P E R

La cqua , che si tratta nel Supremo Senato

della Real Città di Palermo.

S C

DA STEFANO FERRIZZI

Accademico

IN N A

( XXXVII. )

*fortis Rex Christianorum auxiliator : in nostra providentia  
spectat omnes causas commutare in melius , & multo magis  
statuum Ecclesiarum alleviationes cum sollicitudine confir-  
mare , & amplius robore in hac pacifica tranquillitate, pro-  
pter quod præcipimus , ut omnia sigilla Ecclesiarum , ca-  
serorumque fidelium Regni nostri renoventur , & ostendan-  
tur in lucem , atque corroborentur ab altissima Maje-  
state nostra , ideoque 18. die mensis Octobris in annis 6652.  
existente me in Civitate Messanae , & in pace , & in  
tranquillitate de particulari omnipotentis Dei providentia  
conservatus cum militibus , & nobilibus Regni nostri ad  
nos Sanctissime Dei Genitricis Calabrorum sigillum obtulit  
Tasimeus Deo dilectissimus , electus Insulanus , & vi-  
dimus sigillum à Rogerio Duce plumbeum in annis 6607;  
quod ipse Dux dilecto D. Polychronio Episcopo Geruntinensi  
fundatori Sanctissime Dei Genitricis Calabrorum pro co-  
dem Monasterio Calabrorum apud Silam tenimentum, quod  
dicitur Sanduca , quod conterminatum fuit &c. Questi di-  
plomi si veggono tradotti dal Greco in Latino da Nico-  
la , e Michele Giudici Crotonesi , ad istanza di Nicola Ab-  
bate dell'istesso Munistero di Altilia nell'anno 1253. (a)*

XXVIII. Io credo , che dalle cose dette rimanga dimo-  
strato il vario stile , che Rogiero tenne nella spedizione  
de' suoi diplomi : e se alcuno volesse andar dietro le  
generali regole , che i Scrittori delle Materie Diplo-  
matiche ci han lasciato , che per la variazione de' titoli ,  
e dell' espressioni sospettissimi si rendano i diplomi di  
falsità , molti giudizj pieni di errore si ritrovarebbe-  
ro ne' diplomi de' Normanni : presso i quali foggiar di  
nuove espressioni le lor scritture era molto frequente  
lo stile ; onde si rende difficile fissar punto certo in-  
torno alle frasi delle Cancellerie loro .

XXIX. Or

(a) L'Ugbellio , ne' luoghi citati nella Chiesa di S. Se-  
verina , trascribe per intero questi diplomi .

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

( XXXVIII. )

La crux , che Dritto della Sua  
della Reale Camera di S. Chiara ,  
DA STEFANO  
Avvocato Notarile ,  
IN NAPOLI 1750.

**XXIX.** Or sembra tempo opportuno , che si debba più  
fare ad avvalorare quanto si è detto coll'autorità di  
qualche Scrisco ; e trā gli altri io ritrovo , che della  
fondazione della nostra Chiesa Girolamo Marafioti , Ca-  
labrese da Polistina , Uomo assai versato nelle greche ,  
e latine Storie , ne scrive così (a) : ed indi arrivam-  
mo nel Castello , chiamato la Bagnara , forsi per l'antichità  
bagni , che ivi si trovano , de' quali alcuni vestigj insino  
ad oggi si veggono ; ma il Castello non è molto antico ,  
perchè la prima fondazione è stata di un Ministero di  
Monaci di S. Bernardo , fondato da Rogiero Guiscardo ,  
Signore di Calabria , e Sicilia , come appare nelle scrit-  
ture consistenti nella Chiesa Lateranense di Roma ; e l'istes-  
so si dimostra in un'altra scrittura , quale si serba nell'Abbazia della SS. Trinità di Miletto : qual Ministero  
dal predetto Signore è stato dotato di molte ricchezze : e  
perchè intorno del predetto Ministero cominciarono ad  
abitare i servi delli predetti Monaci , ed appresso li stessi  
prendevano i Sacramenti , s'introduisse costume , che i  
Monaci sono curati dell'anime , benchè di ciò n'è stata  
fatta dopo dalla Sede Apostolica particolare concessione .

**XXX.** Il citato Abate Pirri (b) scrive , che nell' anno 1192. Papa Celestino III. avesse unito il nostro Prio-  
rato al Ministero di S. Maria di Gloria della Diocesi  
di Miletto , e che il nostro fosse stato eretto dal Conte  
Rogiero per Ospizio , e casa de' Pellegrini . Scrive egli  
ancora , che i dritti , e le ragioni di questo col pro-  
gresso del tempo si fossero trasferiti ne' Canonici di

S.Gio-

(a) Nelle Croniche , ed antichità di Calabria , con-  
forme all'ordine de' testi Greco , e Latino , raccolte da' più  
famosi Scrittori antichi , e moderni nel Cap. XXIX. del  
libro I.

(b) Nella notizia 11. del libro 3. della Chiesa Sir-  
ciana .

## ( XXXIX. )

**S.** Giovanni Laterano ; e che da costoro tutti ' beni con permesso Pontificio in Ottobre dell' anno 1579. si fossero conceduti a Giacomo Ruffo , Signore di Bagnara , riservandosi l' elezione de' Rettori , e Priore della Chiesa : e che nell' anno 1598. Carlo Ruffo successore avesse concordato il feudo di S. Lucia , ch' era del nostro Munistero , a Giuseppe di Martino col peso di dover pagare *dandas Regias* al Rettore , & sia Abate , per le fabbriche , ed altre spese necessarie alla Chiesa : e che nell' anno 1597. dall' istessi Canonici Lateranensi fosse rimasto eletto Abbate Paolo Callari , e nell' anno 1633. Vincenzo Cambisi . Scrive ancora , che questo Abate negli Comizj del Regno abbia la sua sede nel 43. luogo : *Opera frarris Thomasi de Bonifaciis Rectoris ejusdem Ecclesie , O' Abbaris S. Mariæ de Balnearia ; quod anno 1192. PP. Calestinus III. univit alteri ejusdem instituti Benedictini Cœnobio in Provincia Calabriæ diæcesis Militensis , nuncuparo Sanctæ Mariæ de Gloria ; illud a Comite Rogerio in peregrinorum domum , O' hospitium erectum fuerat , O' eidem subjecerat permisus Episcopi Syracusani Guillermi Comes Tancredus id Sanctæ Mariæ de Gloria , ac ejus omnes Ecclesiæ suffraganeæ , quæ in Sicilia sunt ; S. Matthei Messanæ. 2. divæ Mariæ de Alicata , 3. divæ Mariæ de Castronovo , 4. S. Petri de Sclafano , 5. D. Georgii Leontini , 6. divi Petri de Bagnara Panormi , atque 7. divæ Luciæ de Montaneis siue de Noto , earumque jura data sunt Canonicis S. Joannis Lateranensis . It sane Canonici omnia bona ( facta Poniticia facultate ) in Balnearia pertinentia ad Abbatiam , atque jura quæque Ecclesiæ annexarum anno 1579. Kalendis Octobris , concederunt Jacobo Ruffo , Domino Balnearia , reservato sibi iure eligendi Doctores , seu Priores dictarum Ecclesiæ . Anno 1598. 1. Februarii 12. indict. Carolus Ruffus successor feudum S. Lucia concessit Josepho de Martino onere tamen solvendi dandas , ut vocant ,*

R. e.

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,  
P. E. R.La causa , che porta nel primo Senato  
della Regia Camera.

DA STABIA.

( XL. )

**R**egias , jura debita Rectori , seu Abbatii , ac pro fabricis ,  
**O**r rebus necessariis Ecclesiae . Anno 1597. ab iisdem Ca-  
 nonicis electus est Abbas Paulus Callaris sicutus Palatio-  
 lensis . Anno 1633. Vincentius Cambisi , sicutus Rayal-  
 butensis . Abbas de More 43. in loco sedet in comitiis Regni .  
 Io avrei desiderato , che questo Scrittore mi avesse  
 con maggior precisione attestata l'unione fatta da Ce-  
 lestino del nostro Priorato alla Chiesa di S. Maria di  
 Gloria della Diocesi di Mileto ; giacchè ritrovo , che il  
 nostro Munistero trà i molti titoli , che di tempo in  
 tempo ha avuto , avesse tenuto anche questo , sicome  
 in appresso mi occorrerà di ragionarne. Riferisce anco-  
 ra , che nell' anno 1104 Rogiero , Vescovo di Siracusa ,  
 incorporò il tempio di S. Lucia de Montaneis , a preghiere  
 di Tancredi , Conte di Siracusa , figlio di Guglielmo , e  
 nipote di Roberto Guiscardo , e del Conte Rogiero ,  
 alla nostra Chiesa di Bagnara (a) : e leggo , che que-  
 sta Chiesa di S. Lucia sia di jus padronato Regio ; im-  
 perciochè volendo nel 1433. i Cittadini di Noto innal-  
 zare la lor patria a Sede Episcopale , aveano ottenuta  
 dal Re Alfonso l'unione dell' Abbazia di S. Maria dell'  
 Arco , e della detta S. Lucia , che si dicono di essere di  
 jus padronato Regio : anno 1433. 14. Junii Concives mei  
 Nerini cupientes suam exornare Patriam nova Pontificali  
 Sede , O' à Syracusana immunes esse , ab Eugenio IV. P.M.  
 de erigenda in divi Nicolai Sede litteras impetrarunt , con-  
 firmante deinde Nicolao V. successore anno 1450. 22. Ja-  
 nuarii , atque Rege Alphonso volente , concedenteque unio-  
 nem Abbatiarum S. Mariæ de Arcu , O' S. Luciae de Noto  
 in agro Nerino juris patronatus Regii buic novo Episcopa-  
 tui eriendo : hujus rei autographa literarum apud tabulas  
 Netinas legisse testatur Vincentius Littara de rebus Neti-  
 nis .

(a) Nella notizia 11. lib. III. della Chiesa Siracusa .

La causa , che il tratta nel Supremo Senato  
della Reale Camera di Sicilia ,  
DA STELLA

( XLI. )

*nisi fol. 122. Sed Episcopo Syracusano praecepit obstante,  
quia dignitas Cantoria Syracusanae præbendam habebat ex  
proventibus Ecclesiæ Civitatis Neri, suum non sunt fortea  
effectum Pontificia , ac Regia decreta ( a ). Altra unio-  
ne della Chiesa di S.Pietro di Palermo fu fatta da Gual-  
terio , Arcivescovo della Chiesa di Palermo , a cui  
la conferma di tutti gli antecedenti privilegi fu con-  
ceduta nel 1112. da Adelaide , moglie del Conte Ro-  
giero : anno 1117. Gualterius , adsentiente Rogerio Co-  
mite , templum S.Petri , quod Panormi est prope arcem,  
quam mare lambit , dedit Monasterio S. Mariæ de Balnea-  
riis in Calabria , unde & nomen habuit , quod adbuc usur-  
pamus ( b ).*

XXXI. Intorno alla dedicaione di questa Chiesa,fatta dal Re Rogiero nell'anno 1117.,sono uniformi l'*Inveges* (c), ed il *Pirri* (d) con quel , che da me se n'è detto ; impertochè questi attestano, ch'egli di persona a celebra-re questo magnifico atto si fosse portato : e dice il *Pirri*, che in questa occasione il Re , essendovi qualche tempo dimorato , fece portò in Cefalù nell'anno 1130. molti Monaci di quel Ministero,e tra loro F.Jocelmo,che n'era Priore; e poichè egli andò a fondare la Chiesa di Cefalù, allora della Diocesi di Messina ; e destinatovi Vescovo il medesimo Jocelmo,questi ottenne dal Re nel 1131,che la Chiesa di Bagnara dovesse stare come membro di quella: e nell'anno 1146.l'eletto Vescovo tutti gli atti passati tra la sua Chiesa , già costituita madre dell'altra di S.Maria

F

di

(a) Lo stesso c. Aurore.

(b) Nella notizia 1. del libro 1. della Chiesa di Pa-  
lermo . L'*Inveges* negli annali di Palermo nell'era settima  
Normanna fol.123. rom.3. dell'anno 1117. fol.167.

(c) Nel luogo citato.

(d) Nella notizia v. lib. III. della Chiesa di Cefalù.

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara ,

P. E. R.

La causa , che si tratta nel Supremo Si-

glio della Real Camera del Consiglio

S C R I

DA STEFANO DE' ROBERTI

Avvocato Not.

## ( XLIV. )

to , fu nel 1130. Vescovo di Cefalù ; e nel 1131. in suo luogo fatto Priore Guglielmo ; e nel 1146. quell' *Arduno* , che fe i patti , e convenzioni coll' anzidetto *Jocelmo* , e nella di cui Cattedra egli nel 1150. anche succedette . Sino al Priore Filippo , di cui sopra scrissi , io non ritrovo , che il nostro Priorato dipendesse d'altro superiore , che da' nostri Serenissimi Principi ; anzi negli atti da me si ritrovano prodotti alcuni Privilegi del Re *Roberto* , e di altri nostri Principi , da' quali si deduce , che , comechè fossero stati grandi i cambiamenti di questa Chiesa , nondimeno sempre coloro ne avessero avuto della cura , e protezione particolare ; confermando a benefizio di quella tutte le libertà , ed esenzioni , che le si erano prima concededute , come altresi' l feudo di Bagnara con tutt' i suoi dritti , e prerogative , che dalla *Reina Giovanna II.* si dice , che fosse stato del Ministero da tempo , che non vi era memoria di uomo in contrario . La stessa Reina nell' anno 1428. a 13. del mese di Giugno con suo diploma ordina a *Carlo Ruffo* , Conte di Sinopoli , che dovesse restituire il feudo di Bagnara al Ministero , che ne avea avuto sempre l'antichissimo dominio , e possesso . Per li gravi bisogni , che occorsero a questa Principessa , ella l' avea dato in pegno a quel Conte , a cui disse di voler sborsare quel danajo , che n' avea ricevuto . Merita bene questo diploma , che sia trascritto : *Jobanna II. Re-gina &c. Magnifico Viro Carulo Ruffo, Comiti Sinopoli, Confiliario, & fideli nostro dilecto gratiam, & bonam voluntatem. Sic nostris olim urgentibus nos, & prementibus necessitatibus pecunia, quibus tunc indigebamus, pro conservatione, & defensione status nostri, pignoravimus tibi Terram, & Castrum Balnearie de Provincia Calabrie cum omnibus juribus, & pertinentiis suis, quod est Ecclesie S. M. de Balnearia, concedendo tibi in illa officia*

Ca-

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che il tratta il Signore Senato  
della Real Camera ,  
S C R I P T U R A  
DA STEFANO MIGLIETTI  
Avvocato

IN NAPOLI

( X L V . )

**C**apitanie , & Castellanie , cum certis gagiis pro utroque officio , per nos tibi propterea stabilitis , pro certa pecunie quantitate , prout in nostris exinde confessis literis debitibus plenius , & seriosius contineri , & quia scriptum est in Sacro Evangelio : reddite , que sunt Cesaris , Cesari , que sunt Dey , Deo ; nosque bac Sacratissimum verbum Dominicum immittari volentes , & cupientes , & nolentes de premissis lesam habere conscientiam , quin immo intendentes tibi prefatam pecuniam restituere , seu restitui facere , & mandare , ipsamque terram , & Castrum Balnearie prefate Ecclesie , sicut est debitum , tamquam rem suam restituere , seu restitui facere cum effectu ; ideo volumus , & tibi tenore presentium de certa nostra scientia expresse mandamus , quatenus restituta tibi per nos , seu alios nostre seu dictae Ecclesie parte pecunia supradicta , & aliaque pro dicta Terra , & Castro tibi rationabiliter debita , ipsam Terram , & Castrum Balnearie cum juribus , & pertinentiis suis jam dictae Ecclesie , seu aliis sui parte , & non alteri cuicunque corporaliter tradere , restituere , & assignare debeas , & procures ; custodiendo tamen , & gubernando illam , & illud interea dicta pecunie restitutio ne pendente , secundum tenorem prefatarum literarum nostrarum , prout hactenus fecisti , & contrarium non facias , sicut habes gratiam nostram caram , & indignationem nostram cupias evitare , quibuscumque nostris , vel alterius cuiuscumque literis , cedulis , & mandatis , in contrarium forte factis , & faciendis , nullatenus obstituris , presentes autem literas magno nostro pendienti Sigillo munitas tibi ad pre missorum testimonium duximus dirigendas , quas &c. , ritu &c. Datum in Castro nostro Capuano Neapoli per manus nostri predicte Johanne Regine . Anno Domini MCCXXVIII. die decimatercia mensis Junii , sexta indictione , Regnum nostrorum anno 14. de mandato Reginali oretenus factio Angelillus .

XXXIII.

DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La cqua , che il tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S C O L A

DA STELLA

( XLVI. )

**XXXIII.** Or dalle cose dette sarebbe ormai tempo , dietro il propostomi ordine , passare a scrivere dello stato attuale del nostro Priorato ; ma prima di far questo , non conviene , che io ponga sotto alto silenzio quel , che del nostro articolo scrive *Gabriello Pennotto Novarese* , che ha tesiuta la *Storia della sua Congregazione Lateranense* , data alla luce non prima dell'anno 1645 . Egli scrive (a) , ch'essendo i due Ministeri , l'un detto di S. Maria di Gloria della Diocesi di Anagni , l'altro di S. Maria di Bagnara , commendati , il primo a Pietro Anguillara , ed il secondo ad Antonio Santafede ; ed essendo parimente tra costoro nate delle controversie intorno a' lor dritti ; e remasto vittorioso l' Anguillara , per essersi dichiarato dalla Santa Sede il Munistero di Bagnara , come membro dell'altro , costui resignò in mano di *Papa Paolo II* : il quale ne fe donazione alla Congregazione Lateranense , *ut ordo Canonicus* , *ut prius renovaretur* ; e che ne avesse scritto a Re *Ferdinando* , e questi ad *Errico* suo figlio , Luogotenente delle Calabrie : a quale oggetto stimo io di qui trascrivere quel privilegio pretelo di *Ferdinando* , che allo Storico piacque di trascrivere nella sua Opera : *Liber hic loci Serenissimi Regis Ferdinandi literas transcribere cum insertis Pauli II ab authenticō in Archivio Pacis cum sigillis Regiis , licet corroso , reperto* .

**XXXIV.** *Ferdinandus D. G. Rex Siciliæ , Hierusalem , & Hungariæ , Illustrissimo , & Carissimo Filio Henrico de Aragonia , Locumtenenti generali in Provincia Calabria paternos affectus ; necnon illustribus , spectabilibus , magnificis , nobilibus , & egregiis viris , Principibus , Ducibus , Marchionibus , Comitibus , Baronibus , Terrarum Domini nis,*

(a) *Nel capitolo xxx. de' Ministeri di S. Marino , di S. Maria delle Grazie , di S. Maria della Gloria d'Anagni , e di S. Maria di Bagnara in Calabria .*

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La curia , che si tratta nel Supremo Senato  
della Reale Camera de'

## ( XLVII. )

*nisi , & Dominabus , & signanter Archiepiscopo Rhegino ,  
vel ejus Vicario , & Viceregi dictæ Provinciae , Auditori  
generali , Justitiariis , Capitaneis , Commissariis , ius di-  
centibus , Universitatibus , & hominibus , & cæteris cu-  
jusvis status , gradus , conditionis , potestatis , dignitatis ,  
& officii existant , majoribus , & minoribus , præsentibus , &  
futuris ad quos spectat , seu spectabit , & præsentes deve-  
nerint , Consiliariis , & fidelibus nostris gratiam , & bo-  
nam voluntatem . Nuper nomine venerabilium in Christo  
Canonicorum Regularium Basilice S. Johannis Lateranen-  
sis de Urbe fuit Majestati nostræ expositum reverenter ,  
quod superioribus temporibus jam versa sit lis , seu diffe-  
rentia inter Rev. in Christo Petrum Prothonotarium de  
Anguillara , tunc Commendatarium S. Mariæ de Gloria ,  
Ananiensis Diœcesis , ex una parte , & Venerabilem An-  
tonium Santafede , assertum Commendatarium S. Mariæ de  
Balnearia , Diœcesis Mælitensis , ex altera ; utroque afferente  
dictum beneficium della Bagnara ad se spectare , delega-  
taque esset in Urbe dicta causa a Sede Apostolica , lata fuit  
prima sententia in favorem dicti Petri Prothonotarii , cuius  
vigore dicti beneficii fructus , & possessio posita fuerunt in  
sequestro vestri Archiepiscopi Rhegini , ex commissione  
Reverendissimi Cardinalis Ravennatis , in dicta causa com-  
missarii , super quo sequestro nos literas exequitorias con-  
cessimus ; postea vero rite , & canonice fuerunt binæ alie-  
latæ sententia , quæ in rem transferunt judicatam , in dicta  
causa , & licet in favorem dicti Petri Prothonotarii con-  
tra dictum Antonium Santafede , qui condemnatus fuit in  
fructibus , & impensis . Quodque dictus Prothonotarius  
considerans desolationem dictæ Abbatie de Gloria , & Prio-  
ratus della Bagnara , in quibus penitus est extinctus cultus  
divinus , cum dilapidatione , & usurpatione bonorum suo-  
rum temporalium , cupiens ipsam Abbatiam , & Priora-  
tum in melius reformari , illam cum omnibus pertinentiis  
suis*

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La crux , che il tratta ac Sistemo Senato

della Reale Camera di Sicilia

S C R I P T U R A

DA STEFANO RIZZI

Avvocato

IN NAPOLI

( XLVIII. )

*suis cessit in manibus Sanctissimi Domini Nostri , qui cu-  
piens ipsam Abbatiam , & Prioratum reformari tam ad  
culsum divinum , quam ad bonorum ipsorum reparationem ,  
ex certa scientia de ipsa Abbatia , & Prioratu providit ,  
& contulit , & concessit dictis Venerabilibus Canonicis ; ut  
ex Bullis Apostolicis nobis originaliter productis latus pa-  
ret . Quodque praefatus Sanctissimus Dominus noster cu-  
piens dictam Abbatiam rite , & canonice dictae Congrega-  
zioni collatam cum omnibus membris suis ad regimen ipso-  
rum pervenire , & vacuam , & expeditam possessionem  
tradi , & assignari praefatis Canonicis , nobis scripsit per  
Breve Apostolicum , ut ipsius Prioratus de Bagnara mem-  
bri , sive grauicæ praefatae Abbatæ possessionem tradi fa-  
ceremus cum juribus , & pertinentiis suis , membris , &  
granciis ab ipso Prioratu dependentibus , juxta literarum  
exequitorialium tenorem , alias concessarum per Serenissi-  
mum fælicis memorie Alphonsum Regem Patrem nostrum ,  
nec non juxta tenorem literarum exequitoriarum in favo-  
rem praefati Prothonotarii , auctoritate Apostolica concessa-  
rum . Cujus quidem Brevis Apostolici tenor talis est , vi-  
delicet : Serenissime in Christo fili noster salutem , & Apo-  
stolicam benedictionem . Expirante nuper Commenda Abba-  
tie S. Mariae de Gloria , ac Prioratus S. Mariae de Balnearia ,  
Melitensis Diœcesis , qui ipsi Abbatæ annexus est per ces-  
sionem dilecti filii Magistri Petri de Anguillara Nota-  
rii nostri , illorum tunc Commendatarii in manibus no-  
stris sponte factam . Nos cupientes ipsi Abbatæ , ac Prior-  
atui pro eo , quod nobis incumbit officio salubriter in Do-  
mino providere , ac reputantes animo , quatenus Religio-  
nis zelus , quantaque rerum Ecclesiasticarum cura in dile-  
ctis filiis Canonicis Regularibus Congregationis Basilicæ  
S. Johannis Lateranensis vigore soleat , motu proprio Abba-  
tiam , Prioratumque hujusmodi sic vacantes Congregatio-  
ni ipsi cum omnibus membris , juribus , & pertinentiis*

ipso-

APOSTOLICO

1470

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato, e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

P E R

La cessa, che il cristo nel Supremo Senato  
della Reale Camera di Christo.

DA STABIA A ROMA.

## ( XLIX. )

*sporum invicem univimus, & anneximus, prout in literis Apostolicis desuper confessis latius continetur; & sub ipsorum cura, atque regimine, autoritate Domini, sicut confidimus, salubria in spiritualibus, & temporalibus suscipiant emolumenta, & ad solitam observantiam reducantur. Quamquam itaque persuasum habeamus Serenitatem tuam pro tua solita pietate, atq..... habere exhortatione, quia tamen tum pro justitiae debito, tum pro ea charitate, qua dictam Basilicam, Congregationemque prosequimur plurimum cupimus, ut liberam, expeditamque Abbatiae, & Prioratus juriumque, & pertinentiarum ipsorum Canonici praedicti possessionem affequantur, Majestatem tuam in Domino exhortamur, atque requirimus, velis omni favore tuo, ac praesidio adesse dilecto filio Procuratori ditta Congregationis, qui nunc ea de causa ad ipsam Majestatem accedit, itaut tuo praesidio, favoreque sufful-  
tus, quam facillime possessionem hujusmodi consequatur, & pacificus manuteneatur in ea, juxta seriem, & tenorem ipsarum literarum Apostolicarum, nec non quarundam li-  
terarum exequitoriarum emanatarum in favorem dicti Ma-  
gistris Petri tunc Commendatarii, cui claræ memorie Al-  
phonsus genitor tuus suas etiam exequitoriales literas desu-  
per dicitur concessisse, prout ab ipso Procuratore latius in-  
telligere poterit Majestas tua: erit hoc dignum laude, upote pium, ac justum, ac nobis gratissimum. Datam Ro-  
mæ, apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die 12.  
Decembris 1470, Pontificatus nostri anno 7. D. Dat: cha-  
rissimo in Christo filio nostro Ferdinando Regi Illustri.  
Post cujus Brevis exhibitionem, & expositionem rerum  
praedictarum fuit per Procuratores dictæ Congregationis,  
Venerabiles Dominum Juvenalem de Venetiis, & Domi-  
num Angelum Canonicum Squillacensem, nobis humiliter  
supplicatum..... Rebus praedictis, & dispositione tam  
Bullarum, quam Brevis praedicti, & jurium dictæ Con-*

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

P E R

La crusa , che il tratta nel Supremo Senato  
della Regia Camera di S. Chiara.

DA STUDIO

( L. )

*gregationis, ut Abbatia, & Prioratus predicti in melius  
reformari possint juxta mentem Sedis Apostolicae, & ut  
cultus in ipsis restituatur divinus, & bona temporalia  
usurpata diversimode recuperentur, & divino usui dedi-  
centur, ut juri, & honestati consentaneum est.... Apo-  
stolica mandata literis exequitorii concedere, quibus pos-  
sint, & valeant possessionem dicti Prioratus della Ba-  
gnara cum omnibus suis membris, & juribus vacuam, &  
expeditam obsinere, & consequi juxta formam juris, &  
dispositionem Bullarum suarum, & Apostolicarum lite-  
rarum predictarum, & juxta tenorem literarum exequito-  
riarum, alias a prefato Serenissimo Genitore nostro conces-  
farum, nos volentes cum Apostolicis mandatis nos reddere  
conformes, & juxta dispositionem juris, & Apostolicarum  
mandatorum hæc omnia suum effectum sortiri, vobis  
filio nostro mentem nostram praesentibus declaremus; Vobis  
vero ceteris ad quos spectat, seu spectabit, & praesentes  
devenerint, dicimus, committimus, & mandamus, qua-  
tenus ipsius Apostolice Bullæ, & literarum Sanctissimi  
Domini nostri, & exequitoriarum tam Apostolicarum, quam  
Regalium predictarum tenoribus diligenter inspectis, cum  
illis vos conformes reddendo in omnibus, dicti Prioratus del-  
la Bagnara possessionem vacuam, & expeditam cum uni-  
versis membris, & granciis suis, juribus, jurisdictioni-  
bus, & pertinentiis omnibus tam spiritualibus, quam  
temporalibus, mobilibus, & immobilibus, cuicunque  
prefata Congregationis legitimo nuntio praesentium osten-  
sori tradatis, & assignatis, tradi, & assignari facitis,  
per quos decet illicitos, & illegitimos, quoscumque de-  
tentores, & occupatores, ac contumaces juxta mandato-  
rum Apostolicorum removendo formam, & compescendo  
justitia mediante, ac de fructibus, iuribusque omnibus ad  
ipsum Prioratum, & membra ejus, ac grancias spectanti-  
bus, & pertinentibus dictis Procuratoribus legitime re-  
spon-*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Preratio di Bagno.

La cruda , che  
della Reale Città di Bagno .  
DA STELLA

( L. )

sponderi faciendo , ac eisdem Procuratoribus , & Aposto-  
licis Commissariis , & delegatis ad hæc assistendo , &  
favendo òpe , opere , consilio , auxilio , favore , & bra-  
chio opportunis , juxta dicta Apostolica mandata , & exeo-  
quitorias literas , prout opus fuerit , & duxerint requiren-  
dum , & pro justitia , & exequitione mandatorum Aposto-  
licorum visum fuerit , pro honore , & debito nostro de ju-  
stitia convenire , & pro ut in talibus fieri per nos . . . .  
& fieri consuevit . Nec secus facitis pro quanto , vos filii ,  
nobis obedire , vos vero cæteri , gratiam nostram charam ha-  
betis , iramque , ac indignationem , & pœnam ducatorum  
mille cupitis non subire . In quorum fidem praesentes no-  
stro pendenti sigillo munitas , & pœnes praesentantem post  
opportunam inspectionem singulis vicibus pro tutela reman-  
suras fieri jussimus . Datum in Castello Novo Civitatis  
nostræ Neapolis per magnificum U. J. D. & Militem no-  
strum dilectum Consiliarium Lucam Tozzolum Romanum ,  
Locumtenentem spectabilis , & magnifici Honorati de Ara-  
gona Cajetani , Fundorum Comitis , Regni hujus Logothetæ ,  
& Prothonotarii Collateralis Consiliarii fidelis nobis pluri-  
mum dilecti die 7. mensis Januarii Indictionis 4. anno a  
Nativitate Domini 1471. Rex Ferd. Vedit Henricus Con-  
fessor , & Episcopus Policastrensis .

XXXV. Ma come ho sempre riputato più di biasimo degni  
que' , i quali hanno la verità nascosta sotto discorsi artifi-  
ziosi , di coloro , che tardi d' ingegno non giunsero a capirla ,  
al dire di un saggio Uomo di Grecia : Οἱ τέχνη λόγων τ'  
αληθεῖς συσκιάζοντες πολλῶ μοὶ δοκεῖται τῶν τέτο μὴ κατε-  
ληφότων , αὐθιώτεροι εἴναι . οἱ μὴν γὰρ διὰ βραδύτατα γνῶμης  
ἀπολειφθέντες τῆς Θύρας ἵστος στόγνωσοι . οἱ δὲ οἰζύτατα μὲν  
γνῶμης τέτο θηρεύσαντες , κακέργως δὲ τῆτ' αἰσχυλοντες συ-  
γνῶμης ἀμαρτάνοσι μείζονα ( a ) ; così più disprezzabili

( a ) Isidoro Pelusiota nell' Epistola ccxv , del lib. III .

coloro debbono stimarsi, i quali neghittoſi non ſi ſtudiano di scoprire la verità, ſepellita nell'ombre del falſo. Sarà mai vera la confeſſione fatta da Papa Paolo II. del nostro Priorato inſieme con quello di Anagni alla Congregazione di S. Giovanni Laterano, per la rafſegna fatta nelle ſue mani da Pietro di Anguillara; ma è altresì vero, che quel privilegio di Re Ferdinandio ſia un pezzo fabbricato dallo Storico, come quello, che, eſſendo di eſſa Congregazione, ha cercato di radicare nella miglior maniera, che ha potuto i dritti del ſuo *Iſtituto*. Pochiſſime rifleſſioni, che qui ſottometterò al critico diſcernimento de' Lettori, metteranno nel ſuo chiaro giorno la falſità di queſta ſcrittura; come a non pochi è riuſcito di far toccare ſu di moltiſſimi diplomi, uſciti dall'offiſine del Monachismo: tanto ciò vero, che il dotto *Daniello Papebrochio*, preſſo *Mabillone* (a) nota, che nel *Secolo XI.* i Monaci uoſſero ſtati primi Autori di cotete falſità, per dar de'titoli alle ricchezze loro; ma non già, che quel ſavio Critico non aveſſe ſaputo, che lunga pezza avanti ſi preſſo i *Greci*, che i *Romani* queſta peſtilenza aveſſe guaſto la sanità delle più autentiche ſcritture; avendo voluto quegl'intendere, che mercè lo di loro ingegno ſi uoſſe ne' tempi bassi rinovato queſto malore, per la di cui totale guarigione ſino al giorno di oggi i Medici della Francia, nè i più abili dell'Inghilterra, oltre i nostri Italiani, non han ritrovato meſdicamenti opportuni.

XXXVI. L'eſpreſſioni, che ſi leggono in queſto privilegio di Ferdinandio, differenti da quelle, che veggono in altri ſuoi diplomi uafe, farebbono ſufficientiſſimo indizio di non doverlo credere d'eſſer di lui; dimodochè il chiarifſimo *Giovanni Clerico*, trattando queſto argomento, tra gli

Aſſo-

(a) *Nell'libro I. cap.vi. §.x. della ſua Diplomatica.*

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P. E. P.

La crux , che il titolo  
della Reale  
S. C. T. A.  
DA STELLA  
Avvocato Capo.

## ( LIII. )

*Aforismi suoi intorno alla verità delle scritture , nel nono numero mette questo (a) : Si stylus sit diversus à no-  
to aut faculi , aut Scriptoris stylo , ejus non est , quamvis  
nomen ejus præferat . Anzichè gli antichi Critici de' Ro-  
mani questo indizio a tutti gli altri anteposero , come  
ben si raccoglie da un passo di *Aulo Gellio* (b) : Verum  
esse comperior , quod quosdam bene literatos homines dice-  
re audiri , qui plerasque *Plauti Comædias* curiose , atque  
contente lectitaverunt non indicibus *Elii* , nec *Sedigitii* , nec  
*Claudii* , nec *Aurelii* , nec *Accii* , nec *Manilii* super hisce  
fabulis , quæ dicuntur ambiguae , credituros ; sed ipsi *Plau-  
to* , moribusque ingenii , ac lingua ejus : hac enim indicii  
norma *Varronem* quoque esse usum videmus , nam præter  
illas unam & viginti , quæ *Varronianæ* vocantur ; quas  
idcirco à ceteris segregavit , quoniam dubiosæ non erant ,  
sed consensu omnium *Plauti* esse censebantur ; quosdam  
item alias probavit , adductus stylo , atque facetia sermo-  
nis *Plauto congruentis* , easque nominibus aliorum occupatas  
*Plauto vindicavit* . Io però non ho bisogno di esaminare  
questo indizio con quella precisione , che si richiede-  
rebbe , perchè altri più luminosi indizj , e più certi vi  
sono . Si commette l'esecuzione di questo privilegio da  
*Ferdinando ad Errico di Aragona suo figlio , Luogotenente  
generale della Calabria*. Questo è un forte indizio di falsità .  
Ebbe Ferdinando , oltre de'molti figliuoli legittimi , che  
illustrarono la sua Casa Reale , due suoi figliuoli natu-  
rali , Cesare , e questo Errico . Il quale da suo Padre  
fu maritato colla figlinola del Marchese di Cotrone , suo  
inimicissimo , e che per mezzo di questo matrimonio  
cer-*

(a) Nella parte III. sez. II. nel capitolo VI. della  
sua Arte critica .

(b) Nell' lib. III. cap. III. delle sue Nostri Attiche pref-  
so il citato Clerico .

cercò di renderfelo amico (*a*) ; ed allorachè ad Alfonso Duca di Calabria nacque Ferdinando Principe di Capua , e per li di cui natali magnifiche feste si celebrarono , fu quegli creato Marchese di Gerace nell'anno 1469. a' 26. di Luglio (*b*) . Leggo ancora , che nelle nozze della Reina Giovanna II , moglie del Re Ferdinando , rimaso Vedovo della Reina Isabella nel 1477 , avesse questo Principe valorosamente giostrato (*c*) ; come leggo altresì la sua morte accaduta nel 1478. agli 11 di Maggio in Terranova (*d*) : ma non leggo mai , che in niuno degli anni suoi fosse egli stato Luogotenente delle Calabrie . Oltre dichè si dee considerare , che Alfonso , il quale nacque dalla Reina Isabella di Chiaromonte , prima moglie di Ferdinando , ebbe sin al 1494 , che fu incoronato Re , in titolo , ed appannaggio il Ducato di Calabria , secondo il costume introdotto fin da' tempi di Roberto : il quale per essere stato il suo fratello maggiore , Carlo Martello , dichiarato Re di Ungheria , e Lodovico secondogenito fattosi Frate Minor Conventuale a S. Lorenzo di Napoli , ed indi creato Vescovo di Tolosa , divenne primogenito , e successore ne' dritti della Corona di questo Reame ; e durante la vita di suo Padre portò il titolo di Duca di Calabria ; titolo antichissimo preso da' primi Normanni : onde egli è accaduto , nota un nostro Storico (*e*) , che i primogeniti di Spagna si diceffero non meno

(*a*) *Angelo di Costanzo nella sua Storia fol.436.*

(*b*) *Il Summonte nel tomo III. dell'Istoria di Napoli lib.v. pag.486.*

(*c*) *Lo stesso Storico pag.495.*

(*d*) *Lo stesso fol.497.*

(*e*) *Pietro Giannone t. III. lib. xxI. c. vi. della sua Storia Civile del Regno di Napoli.*

*meno Principi di Asturia, che Duchi di Calabria.* Egli Alfonso governava quel Dominio , contuttochē dal Re suo Padre talvolta ne ricevesse alcuni ordini , e stabili-  
menti , che si doveano eseguire : nè durante la di lui assenza , essendogli accaduto ne' più calamitosi tempi di guerra accorrere col suo valore , si vide destinato alcun Luogotenente ; dandosi in ta' congiunture gli ordini addrittura agli Governatori della Provincia . Ma qualunque dubbio non verrebbe si a sciorre , se da me si dimostrasse , che appunto nell' anno 1471. Alfonso dimorava nelle Calabrie , e da suo Padre molti gravi affari gli furon commessi ? In fatti essendosi fatte molte diligenze nel registro de' privilegj del 1471. fin al 1477, che incomincia dal 14. di Luglio di detto anno , si è ritrovato un sol privilegio indirizzato dal Re Ferdinando ad Alfonso in questo modo : *Quocirca Illustrissimo , & charissimo filio Alfonso de Aragonia primogenito , Duci Calabrie , & Vicario generali intentum nostrum declarantes* ; e nel registro de' privilegj del 1470. fin al 1472 , e che incomincia dalli 3. Aprile, molti privilegj del 1471 si ritrovano , ma tutti diretti ad Alfonso nell' istesso modo . Son varie le sottoscrizioni , che si leggono nel privilegio rapportato dal *Pennotto* , da quelle , che si leggono ne' citati registri ; perciocchè dopo la sottoscrizione del Re vi si legge quella del suo Segretario , ed indi le altre di Pascasio Garlon , di Nicoldò Antonio de Montibus , Luogotenente del Magno Camerario , ed alle volte vi è anche quella d'Innico M. Camerario .

XXXVII. Per la qual cosa unendo a queste giuste , e naturali considerazioni l'altra di non essersi ritrovato neppur per pensiere un tal diploma , con buona fede si deve dedurre , che quel pezzo sia fabbricato dalle macchine del buon Storico Lateranense ; il quale astretto dalla necessità andò a cercare l'ignotissimo Archivio della

Pace ; ed avvalorare la ragione della sua Congrega-  
zione , e legittimarne il titolo per mezzo di Real con-  
cessione ; foggiandola al meglio , che gli potè riuscire ,  
e per quanto le cose non vere si possono mascherare ;  
sempre soggette alla fortuna del tempo , ch'è il po-  
tentissimo vindice della verità .

XXXVIII. Ne' tempi a noi più vicini molti altri cambia-  
menti patì il nostro Priorato . Si vide passato dalla  
Congregazione Lateranense a beneficio di Giacomo  
Ruffo con tutti ' suoi beni , dritti , e giurisdizioni ,  
comprate da lui per la somma di ducati ventidue-  
mila ; e cambiato quell' antichissimo Real Priorato  
prima con Bolla di Papa Greg.XIII , e poi con altra di  
Papa Sisto V. spedita a' 5. di Maggio del 1588 , in Chie-  
sa Parrocchiale , da governarsi da un Priore , e quindici  
Frati dell'Ordine de' Predicatori ; e soggetto tutto il  
Clero alla di loro giuridizione ordinaria , comechè  
quello avesse sommamente ripugnato , e contraddetto  
ne' Tribunali di Roma . Io stimo di trascrivere qui  
per intiera la Bolla di Sisto ; giacchè l' altra di Grego-  
rio da me non si è avuta , per farsi più chiara idea di  
questo punto .

XXXIX. „ Sistus PP. V. Ad perpetuam rei memoriam  
„ Regularium Personarum , quæ relicto saeculo , se toto  
„ obsequio Deo dedicarunt , quieti consulere cupientes ,  
„ ad ea removenda , quæ Religiosum earum præpositum  
„ impedire possunt , cum . . . libenter intendimus .  
„ Dudum siquidem felicis recordationis Gregorius Papa  
„ decimustertius prædecessor noster , venditionem bono-  
„ rum Parochialis Ecclesiæ Beatæ Mariæ , & Duodecim  
„ Apostolorum Terræ Balneariæ nullius Dioecesis Provin-  
„ ciæ Reginen , quæ tunc mensæ Capitularis Ecclesiæ  
„ Lateranen authoritate Apostolica unita erant , unam  
„ cum grangiis , membris , annexis , & connexis , juris-

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La curia , che il tratta nel Supremo Senato  
della Reale Camera di S. Chiara .

( LVII. )

*D A T E .* 1750. *Acta. 1750.*

distictionibus , & pertinentiis suis quondam Jacobo Ruf-  
 fo , Domino in temporalibus dictæ Terræ , tunc in hu-  
 manis agenti præcio vigintiduorum milium scutorum  
 monetæ , per dilectos filios Capituli dictæ Ecclesiæ fa-  
 ctam , Apostolica authoritate perpetuè approbavit , &  
 confirmavit ; & cum assereretur , seù prætenderetur ,  
 quod dicta Parochialis Ecclesia suis est Monasterium  
 Cisterciensis Ordinis , seù quod apud illam Monachi dicti  
 Ordinis Cisterciensis olim abitaverant , seù eidem Pa-  
 rochiali Ecclesiæ in Divinis inferuissent , unionem di-  
 cta Parochialis Ecclesiæ eidem Mensæ , ut præfertur ,  
 factam perpetuo dissolvit , & in dicta Parochiali Ec-  
 clesia , illiusque situ , solo , ambitu , domibus , mem-  
 bris , annexis , connexis , juribus , & pertinentiis uni-  
 versis dictum Ordinem Cistercien: , omnemque illius  
 descendantiam , statum , & absentiam , Regulares , ac  
 nomen , denominationem , qualitatem , & Sanctum  
 Monasterii ejusdem Ordinis Cistercien: , perpetuo sup-  
 pressit , & apud illam , & in illius domo , seù domibus ,  
 hortis , membris , juribus , & pertinentiis eidem Parochiali  
 Ecclesiæ sic contiguis , vel adjacentibus domum sub  
 invocatione Beatæ Mariæ , & duodecim Apostolorum  
 hujusmodi Ordinis Fratrum Prædicatorum pro perpetuis  
 usu , & abitatione unius Prioris , & saltem aliorum  
 quindecim Fratrum ejusdem Ordinis Fratrum Prædi-  
 catorum , cum illius Claustris , Dormitorio , Refecto-  
 rio , hortis , hortalitiis , aliisque omnibus officinis ,  
 membris , & rebus necessariis , ad instar aliarum domo-  
 rum Fratrum ejusdem Ordinis Prædicatorum perpe-  
 tuo erexit , illique sic eretæ pro ejus Ecclesia , dictam  
 Parochialem Ecclesiam , cum illius omnibus membris ,  
 juribus , & pertinentiis eidem Parochiali Ecclesiæ con-  
 tinguis , demptis illis omnibus bonis , que prædicto Ja-  
 cobo vendita , quoque pro dicta Mensa empta fuerant ,  
 quæque eidem Mensæ Capitulari perpetuo remanerent ,

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

P E R

La crux , che il tratta nel Sanguine Senatorio  
della Real Camera di Sicilia.

DA STEPHANO TITTONI

Avvocato Notario

IN N A

( LX. )

„ dicitæ Terræ , salvis semper remanentibus dictis duabus  
 „ libris ceræ ipsis Capitulo , & Canonis debitis , ha-  
 „ beant , seù habere debeant , necnon Clerum dicitæ Terræ ,  
 „ & quibusvis aliis personis , quacumque authoritate ,  
 „ dignitate , & officio fungentibus , & in virtute sanctæ  
 „ obedientiæ , & sub excommunicationis latæ sententiæ  
 „ poena per contrafacentes eo ipso immediate recipi-  
 „ mus , quatenus omni , & quacumque prætentione re-  
 „ motæ , Priori dictæ domus pro tempore existenti in  
 „ spiritualibus , obedientiam , & reverentiam debitas ,  
 „ & devotas exhibeant , & exhibere procurent , sicut an-  
 „ tea factum fuit ; Necnon omnia , & singula privilegia ,  
 „ gratias , immunitates , favores , exemptiones , liber-  
 „ tates , jurisdictiones , & præminentias , cum suis  
 „ grangiis , & maxime S. Matthæi Messanen , & S. Petri  
 „ della Bagnara Panormitanen , Ecclesiis tam in Insula  
 „ Siciliæ , quam in Provincia Calabriæ dictæ Ecclesiæ ha-  
 „ stenus Romanos Pontifices prædecessores nostros con-  
 „ cessa , seù approbata , & invocata approbamus , &  
 „ confirmamus , illisque perpetuè , & inviolabilis firmi-  
 „ tatis robur adjicimus ; nec non ipsi Priori , & Fratribus  
 „ dictæ domus , quod illis omnibus , & singulis privile-  
 „ giis , gratiis , immunitatibus , favoribus , exemptioni-  
 „ bus , libertatibus , jurisdictionibus , & præminen-  
 „ tiis , quibus antea Canonici Regulares Ordinis Sancti  
 „ Augustini Congregationis Lateranen , quibus ipsæ Pa-  
 „ rochiali Ecclesiæ primitus concessa fuerunt ; nec non  
 „ deinde Monachi dicti Ordinis Cistercien , ac postea Ca-  
 „ pitulum , & Canonici dictæ Ecclesiæ Lateranen , in ea-  
 „ dem Parochiali Ecclesia , ac suis annexis , & connexis ,  
 „ & præcipue in Sancti Matthæi , & Sancti Petri Eccle-  
 „ siis prædictis , aliisque omnibus , & singulis usi , & po-  
 „ titi sunt , æque per omnia uti , frui , potiri , & gaudere  
 „ valeant , nec sint adstricti in dicta domo plures esse duo-

,, dæ

## ( LXI. )

„ **decimi**, propter dictæ domus, & reddituum tenuitatem;  
 „ & insufficientiam; nec ad id a quoquam cogi debeant,  
 „ **authoritate**, & tenore præmissis indulgemus; decer-  
 „ nentes præsentes literas nullo unquam tempore de sub-  
 „ receptionis, vel obreptionis vitio, seu prætentionis no-  
 „ stræ, vel copiam alio defectu etiam ex eo quod **Capi-**  
 „ **tulum**, & Canonici dictæ Ecclesiæ Lateranen, seu alii  
 „ in præmissis interesse habentes, ad hoc vocati non fue-  
 „ sint, notari, impugnari, vel ad terminos juris, se à  
 „ jus, vel controversiam vocari posse, sicutque per quos  
 „ cumque Judices etiam Commissarios, quavis authori-  
 „ tate fungentes, etiam causam Palatii Apostolici Audi-  
 „ toris, ac Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalis sublata  
 „ eis, & eorum quilibet quavis aliter judicandi, & in-  
 „ terpretandi facultate, & authoritate, utique judicari,  
 „ & definiri debere, necnon irritum, & inane, si secus  
 „ super his a quoquam, quavis authoritate, scienter, vel  
 „ ignoranter contingerint attitari, quo circa Venerabi-  
 „ libus Fratribus Squillacen, Catacen, & Cassanen Epi-  
 „ scopis, per Apostolica scripta mandamus, quatenus  
 „ ipsi vel duo, aut unus eorum per se, vel alium, seu  
 „ alios faciant, authoritate nostra præmissa, omnia obser-  
 „ vari contendentes, quomodolibet, ac rebelles, & præ-  
 „ missis non patentes per sententias, censuras, & poenas  
 „ Ecclesiasticas, aliaque opportuna juris, & facti reme-  
 „ dia appellatione postposita compescendo; invocato etiam  
 „ ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis, non  
 „ obstante sanctæ memoriae Bonifacii PP. VIII, etiam præ-  
 „ decessoris nostri, de una, & Concilii Generalis de dua-  
 „ bus dictis, dummodo quis vigore præsentium ad judi-  
 „ cium, ultra tres dictas non trahatur, aliisque constitu-  
 „ tionibus, & ordinationibus Apostolicis, ac dictæ Ec-  
 „ clesiæ Lateranen juramento confirmantes Apostolica,  
 „ vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, & consue-

( LXII. )

„ **tudinibus, privilegiis, quoque indultis, & litteris Apo-**  
**stolicis in contrarium quomodolibet concessis, approba-**  
**tis, & innovatis, quibus omnibus, & eorum tenores**  
**præsentibus pro expressis habentes illas alias in suo ro-**  
**bore permanensuris, hac vice dumtaxat specialiter ex-**  
**presso derogamus, ac omnibus illis, quibus dictus Grego-**  
**rius prædecessor in dictis litteris noluit non obstat, cæ-**  
**terisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ apud**  
**Sanctum Petrum sub anulo Piscatoris die 7. Maii 1588.**  
**, Pontificatus Nostri anno quarto.**

**XL.** Rinovate in appresso altre controversie giuridizionali  
tra il Clero, ed il Priore, si vide altra Bolla emanata da  
Papa Benedetto XIII, che parimente, comechè ella sia  
lunghissima, stimo anche di trascrivere per intiera: non  
essendo altro il mio fine, che di provvedere alla chia-  
rezza dell'articolo, che da me vien trattato.

**XLI.** „ **Benedictus XIII..... Et Contentiones & lites inter**  
**quascumq; religiosas familias, præsertim vero inter nostri**  
**Ordinis Fratrum Prædicatorum, aliasque Ecclesiasticas**  
**personas, quæ quidem lites sine gravissimis incommo-**  
**dis, & impensis, atque divini cultus, animarumque sa-**  
**lutis detimento ferri nequaquam possunt, ad nos per-**  
**tinet extingueare, & prorsus eliminare, quemadmo-**  
**dum Pontificii muneric nostri ratio suadet, ut jus suum**  
**suprema, quam in terris obtainemus auctoritate, uni-**  
**cuique tribuamus, insuper & alia libenti animo pera-**  
**gentes, quæ salubriter expedire animadvertisimus.**

„ **Cum itaque, sicut accepimus, alias, & postquam**  
**Parochialis Ecclesia Beatæ Mariæ, & Sanctorum XII.**  
**Apostolorum Terræ Balneariæ, nullius Dioecesis, Pro-**  
**vincia Reginensis, quam olim felicis recordationis**  
**Cœlestinus Papa III. prædecessor noster soli Romanæ**  
**Ecclesiæ subjacere decreverat, & sub Beatorum Petri,**

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagno ,

P E R

La crusa , che il trattato di Sua Maestà Sua  
della Reale Camera di Sicilia ,

DA STELLA ANDREA

## ( LXIII. )

& Pauli Apostolorum , Sedisque Apostolicæ protectio-  
 ne suscepérat , eamque , & illius bona , pertinentias , de-  
 pendentes , ac annexa quæcumque , dictamque Ter-  
 ram una cum ei subjectis locis ab omni jugo , potestate ,  
 injuria , & molestia quorumcumque hominum liberam  
 omnino esse voluerat , atque statuerat , pariterque de-  
 creverat ; postremo una cum universis ejusdem Pa-  
 rochialis Ecclesiæ bonis , grangiis , membris , annexis ,  
 juribus , actionibus , & pertinentiis quibuscumque Ca-  
 pitulo , & Canonicis Ecclesiæ Sancti Johannis Latera-  
 nensis , nuncupatae de Urbe , concessa , sive illorum  
 Mensæ capitulari canonice unita , annexa , & incorpo-  
 rata extitisset , ipsique Capitulum , & Canonici postmo-  
 dum intendentis suam , & dictæ mensæ capitularis con-  
 ditionem efficere meliorem , omnia , & quæcumque bo-  
 na prædicta ad dictam Parochialem spectantia , & perti-  
 nentia quondam tunc in humanis agenti Jacobo Russo  
 dictæ Terræ , dum viveret , Domino in temporalibus  
 pro eo , ejusque successoribus , causamque ab eo ha-  
 bentibus , cum hoc , ut dictus Jacobus , ejusque suc-  
 cessores , causamque ab eo habentes præfati centum vi-  
 ginti novem ducatos monetae Neapolitanæ , ac nonagin-  
 ta sex tumulos frumenti singulis annis , necnon tertiam  
 partem bonorum recuperandorum , ad eandem Parochia-  
 lem Ecclesiam etiam spectantium , & pertinentium , pro-  
 dictæ Parochialis Ecclesiæ , illiusque fabricæ , & sacri-  
 stiæ , necnon ejusdem Parochialis Ecclesiæ Rectoris pro-  
 tempore existentis manutentione , respeclive , congrua-  
 fustentatione persolvere , & tradere deberent , ac forsitan  
 sub aliis pactis , & conditionibus , tunc expressis , pro  
 pretio viginti duorum millium scutorum monetae Ro-  
 manæ , ad effectum pretium hujusmodi in tot bonis  
 stabilibus in territorio Urbis existentibus reinvestiendi .

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

P E R

La crux , che il tratta nel Supremo Sogno  
della Real Camera di S. Chiesa.

S C R I P T U R A

DA STEFANO

Avvocato reggente

IN NAPOLI MDCCLXVII

## ( LXIV. )

Ac alias sub certis modo, & forma , tunc expressis,  
 „ sub Sedis Apostolicae beneplacito vendidissent ; recolen-  
 „ dæ memoriae Gregorius Papa XIII, etiam prædecessor  
 „ noster, qui venditionem hujusmodi Apostolica auctori-  
 „ tate confirmaverat, seu confirmari mandaverat, Ordi-  
 „ nem Fratrum Prædicatorum propagare, divinique cul-  
 „ tus in ipsa Parochiali Ecclesia incremento consulere  
 „ volens , dictam Parochialem Ecclesiam, prævia unio-  
 „ nis de illa , dictæ mensæ Capitulari , alias , ut præfer-  
 „ tur, factæ , dissolutione , & pro eo , quod tunc asse-  
 „ reretur, seu prætenderetur , quod dicta Parochialis Ec-  
 „ clesia olim fuisse Monasterium Monachorum Cister-  
 „ ciensis Ordinis , seu quod apud illam Monachi dicti  
 „ Ordinis Cisterciensis olim habitasent, etiam prævia dicti  
 „ Ordinis Cisterciensis , omnisque illius dependentiæ , ac  
 „ status & essentiæ regularium , ac nominis , denomina-  
 „ tionis, qualitatis, & formæ Monasterii dicti Ordinis Ci-  
 „ sterciensis in dicta Parochiali Ecclesia , illiusque situ,  
 „ solo , ambitu , domibus , hortis , membris , annexis,  
 „ connexis , juribus, & pertinentiis suis , suppressione , &  
 „ extincione , Ordini Fratrum Prædicatorum Apostolica  
 „ auctoritate concesserit , & assignaverit, seu univerit , &  
 „ incorporaverit ; & in ejusdem Parochialis Ecclesiæ do-  
 „ mo seu domibus , hortis , membris , juribus , & perti-  
 „ nentiis hujusmodi , eidem Parochiali Ecclesiæ conti-  
 „ guis , vel adjacentibus , & circumstantibus unam do-  
 „ mum dicti Ordinis Fratrum Prædicatorum sub dicta  
 „ invocatione , titulo , & denominatione Beatae Mariæ , &  
 „ Sanctorum XII. Apostolorum pro perpetuis usu , & ha-  
 „ bitatione unius Prioris , & saltem aliorum quindecim  
 „ Fratrum ejusdem Ordinis Fratrum Prædicatorum sub  
 „ certis modo, & forma tunc expressis erexerit , & institue-  
 „ rit , illique sic erectæ , & institutæ pro ejus Ecclesia di-  
 „ clam Parochialem Ecclesiam cum illius domibus , mem-  
 „ bris ,

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato, &amp; Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara,

P. E. R.

La causa, che si tratta nel Supremo Senato  
della Rea Camera, S. Chancery.

## ( LXV. )

„ *bris, hortis, juribus, & pertinentiis eidem Parochiali*  
 „ *Ecclesiæ contiguis, vel adjacentibus, & circumstantibus*  
 „ *præfatis, demptis tamen omnibus illis bonis præ-*  
 „ *fato Jacobo, ut præfertur, venditis, similiter perpe-*  
 „ *tuo concederit, & assignaveit, ac eidem domui Fratrum*  
 „ *Prædicatorum sic erectæ & institutæ, necnon dictæ Pa-*  
 „ *rochiali Ecclesiæ, vel illius sacrifiaæ, aut fabricæ pro*  
 „ *eius dote, & manutentione, ac Prioris, & Fratrum præ-*  
 „ *fatorum subventione dictos centum viginti novem du-*  
 „ *catos monetæ Neapolitanæ, ac nonaginta sex tumulos*  
 „ *grani, seu frumenti, necnon tertiam partem bonorum*  
 „ *recuperandorum hujusmodi, & alia bona mobilia, &*  
 „ *immobilia ipsi domui Fratrum Prædicatorum, ut præ-*  
 „ *fertur, erectæ, & institutæ per quoscumque pro tem-*  
 „ *pore quomodolibet danda, seu relinquenda, cum hoc, ut*  
 „ *dicti Prior, & Fratres in ipsa domo pro tempore degen-*  
 „ *tes dictæ Parochiali Ecclesiæ in divinis, & alias defer-*  
 „ *vire, dictamque illius animarum curam exercere, ac*  
 „ *jura, oblationes, eleemosynas, & alia emolumenta Pa-*  
 „ *rochalia, & ex servitio, & curæ animarum exercitio*  
 „ *hujusmodi provenientia, cujusvis licentia desuper mi-*  
 „ *nime requisita, percipere, & habere deberent, & vale-*  
 „ *rent; ipsique Prior, & Fratres hujusmodi Magistro ge-*  
 „ *nerali, vel Procuratori generali ejusdem Ordinis Fra-*  
 „ *trum Prædicatorum dumtaxat, non autem Provinciali,*  
 „ *seu Provincialibus, Prioribus, vel aliis ministris, seu*  
 „ *officialibus, nisi ab ipso Magistro generali, vel Procu-*  
 „ *ratore generali, pro tempore deputatis, visitatoribus*  
 „ *subessent, etiam perpetuo applicaverit, & appropria-*  
 „ *verit.*

„ *Cum verò Prior, & Fratres dictæ domus, ut præfer-*  
 „ *tur, erectæ, & institutæ, tunc, & pro tempore existentes,*  
 „ *jurisdictionem quasi Episcopalem in dicta Terra, eique*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagaria ,

La crusa , che il Priorato ha  
della Reale Chiesa di S. Chiara

DA STELLA AVVOCATO NOTARILE

Avvocato Notarile

( LXVI. )

„ **Subiectis locis , quemadmodum Capitulum , & Canonicis**  
„ **prædicti illam exercuerant , etiam exercere continua-**  
„ **rent , seu continuare vellent , Clerus dictæ Terræ**  
„ **Priori dictæ domus , ut præfertur , erectæ , & institutæ ,**  
„ **se non esse subjectum prætendens , ac illi obedientiam ,**  
„ **& reverentiam debitas , & devotas exhibere recusans , ad**  
„ **Sedem Apostolicam recursum habuisset , causaque hu-**  
„ **jusmodi per felicis etiam recordationis Xystum Pap. V.**  
„ **etiam prædecessorem nostrum Congregationi Sanctæ**  
„ **Romanæ Ecclesiæ Cardinalium negociis , & consultatio-**  
„ **nibus Episcoporum , & Regularium Præpositorum exa-**  
„ **minanda , & fine debito terminanda commissa extitif-**  
„ **set , ac iterum proposita ratione Capituli , & Canoni-**  
„ **corum præfatorum , qui post emanatam ab eadem Con-**  
„ **gregatione ad favorem eorumdem Prioris , & Fratrum**  
„ **contra Clerum præfatus resolutionem ad causam hujus-**  
„ **modi , ex causis tunc expressis ad se pertinere , ipsosque**  
„ **Priorem , & Fratres , ut mendicantes , harum rerum in-**  
„ **capaces existere prætendebant , ab eadem Congrega-**  
„ **tione idem , quod prius ad favorem Prioris , & Fra-**  
„ **trum Prædicatorum præfatorum , ac contra Capitulum ,**  
„ **& Canonicos præfatos , quod ipsi Priori , & Fratribus**  
„ **liceret hujusmodi jurisdictionem exercere , bonaque**  
„ **possidere , & alia his similia habere , uti ex eorum pri-**  
„ **vilegiis plene confiterat , determinatum fuerit ; Ca-**  
„ **pitulo vero , & Canonicis prædictis nedum acquiescen-**  
„ **tibus , cum idem Xystus prædecessor universam rem**  
„ **ad instantiam Capituli , & Canonicorum præfatorum bo-**  
„ **næ memoriae Antonio Sanctorum Johannis , & Pauli Ca-**  
„ **rax , & Scipioni Sancti Salvatori in Lauro nuncupa-**  
„ **tis , respective Titulorum Presbyteris , dum viverent ,**  
„ **Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus , Lancellotto ,**  
„ **respective nuncupatis , tunc in humanis agentibus ,**  
„ **reassumendam , & cognoscendam commisisset , ipsique**

AN-

La censura fatta dal Consiglio di S. Chiesa  
della Regia Camera di Roma.  
D.A. 1577. A. 1577.

„ **Antonius, & Scipio Cardinales Priorem, & Fratres præ-**  
„ **fatos super præmissis indebite, & injuste molestatos suis**  
„ **se retulissent, idem Xystus prædecessor universam cau-**  
„ **sam hujusmodi ad se avocaverit, litemque hujusmodi**  
„ **penitus, & omnino extinxerit, necnon Capitulo, & Ca-**  
„ **nonicis præfatis, ac aliis quibuscumque personis perpe-**  
„ **tuum silentium desuper imposuerit, ita ut Capitulum,**  
„ **& Canonici præfati nullam prorsus jurisdictionem, nul-**  
„ **lamque auctoritatem, & potestatem, sive præminen-**  
„ **tiam in Ecclesia, & Clerum dictæ Terræ imposterum**  
„ **haberent, seu habere deberent, necnon Clero dictæ**  
„ **Terræ, & quibusvis aliis personis quamcumque au&tori-**  
„ **tate, dignitate, & officio fungentibns in virtute sanctæ**  
„ **obedientiæ, & sub excommunicationis latæ sententiæ**  
„ **pœna per contrafacentes eo ipso incurrenda præceperit,**  
„ **quatenus omni, & quocumque prætextu remoto, Priori**  
„ **dictæ domus pro tempore existenti in spiritualibus obe-**  
„ **dientiam, & reverentiam, debitas, & devotas exhiberent,**  
„ **& exhibere procurarent, sicut antea factum fuerat; nec-**  
„ **non omnia, & singula privilegia, gratias, immunitates,**  
„ **favores, exemptiones, libertates, jurisdictiones, &**  
„ **& præminentias cum suis grangiis annexis, eatenus**  
„ **per Romanos Pontifices prædecessores suos concessa, seu**  
„ **approbata, & innovata approbaverit, & confirmaverit,**  
„ **illisque perpetuæ, & inviolabilis firmitatis robur adje-**  
„ **rit; necnon ipsi Priori, & Fratribus prædictis, ut illis**  
„ **omnibus, & singulis privilegiis, gratiis, immunita-**  
„ **tibus, favoribus, exemptionibus, libertatibus, ju-**  
„ **risdictionibus, & præminentias, quibus antea Canonici**  
„ **regulares Ordinis Sancti Augustini Congregationis La-**  
„ **teranensis, quibus ipsa Parochialis Ecclesia primitus**  
„ **concessa fuerat, necnon deinde Monachi dicti Ordinis**  
„ **Cisterciensis, & postea Capitulum, & Canonici præ-**  
„ **dicti in eadem Parochiali Ecclesia, ac suis annexis, &**

## ( LXVIII. )

connexis, usi, & potiti fuerant æque principaliter, &  
pariformiter, ac sine ulla prorsus differentia in omni-  
bus, & per omnia uti, frui, potiri, & gaudere vale-  
rent, nec essent adstricti in dicta domo plures esse, quam  
duodecim propter dictæ domus tenuitatem, & insuffi-  
cientiam, nec ad id a quoquam cogi deberent, Apo-  
stolica auctoritate, motu proprio &c. indulserit, ac  
alias, prout in singulis Cœlestini, ac Gregorii, & Xy-  
sti prædecessorum hujusmodi desuper consecatis literis  
plenius continetur. Cum autem, sicut etiam accepi-  
mus, licet Prior pro tempore existens dictæ domus ab  
emanatis præfati Xysti prædecessoris literis præfatis ju-  
risdictionem quasi Episcopalem in prædicta Terra ad  
hæc usque tempora pacifice, nemine contradicente,  
exercere continuaverit, nuperrime tamen Clerus di-  
ctæ Terræ denuo ad Sedem Apostolicam variis contra  
modernos Priorem, & Fratres dictæ domus, tam circa  
competentiam jurisdictionis hujusmodi, modumque  
illam exercendi, ac subsistentiam nonnullarum ordi-  
nationum, a pro tempore existentibus Prioribus dictæ  
domus factarum, ac præminentias, ac emolumento-  
rum Parochialium participationem, & Priorum Mon-  
tium administrationem, dictæque Parochialis Ecclesiæ  
servitium, ac incessum sub Cruce eorumdem Fratrum,  
& sepulturam Clericorum, nechon consuetum presby-  
terorum fæcularium spolium, quam circa consuetudi-  
nem exigendi quamidam portionem pescium, aliorum-  
que comestibilium, in diebus festivis pescatorum, &  
respective venditorum, excitatis prætensionibus, re-  
cursum habuerit; causa vero hujusmodi iterum ad  
eamdem Congregationem Venerabilium Fratrum no-  
strorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium nego-  
cis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium  
Præpositorum delata, eaque ab eadem Congregatione,

,, au-

## ( LXIX. )

„ audito prius Venerabili Fratre Episcopo Miletensi, in-  
 „ tra cuius Dicecesis fines dicta Terra cum suo territorio  
 „ existere prætendebatur, dilecto filio nostro Nicolao  
 „ S. R. E. Cardinali, Spinula nuncupato, videnda, &  
 „ referenda commissa extiterit, concordatisque coram  
 „ eo viginti sex circa præmissa dubiis, & signanter, pri-  
 „ mo videlicet, an constet de territorio separato, itaut  
 „ Clerus, & Populus Balneariæ sit subjectus Priori pro  
 „ tempore Beati Dominici dictæ Terræ, eoque una cum  
 „ aliis octo ex prædictis viginti sex dubiis proposito sub  
 „ die vigesima secunda mensis Augusti anni proxime præ-  
 „ teriti prodierit responsum. Dilata, & coadjuventur  
 „ probationes, citatis Episcopis vicinioribus, & interim  
 „ Prior concedat cum facultatibus Sacrae Congregationis li-  
 „ centiam concionandi, & audiendi confessiones; sed se ab-  
 „ stineat a concedendis dimissoriis: & ad mentem, ac de-  
 „ sequentia dubia, Dilata: cumque, sicut pariter acce-  
 „ pimus, Prior, & Fratres prædicti, licet pro tuenda  
 „ plusquam centenaria possessione exercitii jurisdictionis  
 „ hujusmodi tum antiquis, tum modernis validissimis  
 „ documentis muniti sint, nihilominus hujusmodi pro-  
 „ bationum coadjuvatio, litisque prosequutio, citatis  
 „ Episcopis vicinioribus, gravissimum illis afferret in-  
 „ commodum, atque dispendium; nos igitur paternæ  
 „ sollicitudinis studio excitati, Prioris, & Fratrum præ-  
 „ dictorum ulteriora incommoda, & dispendia prohibere  
 „ cupiamus, litesque hujusmodi omnino submoveri, ac  
 „ prorsus evelli, illasque futuris temporibus nunquam  
 „ amplius suscitari, Magistrum generalem Ordinis Fra-  
 „ trum Prædicatorum hujusmodi, & nunc, & pro tem-  
 „ pore existentes Priorem, & Fratres dictæ domus spe-  
 „ cialibus favoribus, & gratiis prosequi volentes, eosque  
 „ & eorum quemlibet a quibusvis excommunicationis,  
 „ suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sen-

„ ten-

Allo Stato , e l'Impero della  
Real Prov. di Bari .  
P. S. B. R.

La crux , che si trova nella  
della Real Città di

DA STEFANO AVVOCATO

Avvocato pubblico

IN Natura

, tentiis , censuris ; & poenis , si quibus quomodo libet  
,, innodati existant , ad esse etum praesentium tantum con-  
,, sequendum , harum serie absolventes , & absolutos fore  
,, censentes , ac Coelestini , Gregorii , & Xysti praece-  
,, forum praefatorum literarum praefatarum tenore etiam  
,, veriores , ac datas , praesentibus pro expressis habentes ,  
,, motu proprio , non ad alicujus super hoc oblatæ peti-  
,, tionis instantiam , sed ex certa scientia , meraque deli-  
,, beratione nostris , deque Apostolicæ potestatis plenitu-  
,, dine , universam causam hujusmodi in praedicta Con-  
,, gregatione , ut praefertur , introductam , & adhuc pen-  
,, dentem indecisam , ad nos avocamus , litemque hu-  
,, jusmodi penitus , & omnino extinguimus , ac Clero  
,, praefato , necnon Populo dictæ Terræ , aliisque quibus  
,, cumque personis perpetuum silentium desuper imponi-  
,, mus ; necnon omnia , & singula privilegia , gratias , im-  
,, munitates , favores , exemptiones , libertates , juris-  
,, dictiones , & præminentias eidem Parochiali Ecclesiæ ,  
,, ejusque grangiis annexas , tam in insula Siciliæ , quam  
,, in Provincia Calabriæ , per Coelestinum , ac Gregorium ,  
,, & Xystum praefatos , aliosque Romanos Pontifices præ-  
,, deceffores nostros haec tenus concessa , & approbata , ac  
,, confirmata , ac etiam innovata , Apostolica auctori-  
,, tate earumdem tenore praesentium perpetuo approba-  
,, mus , & confirmamus , illisque perpetuae , & inviola-  
,, bilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus ; necnon ut  
,, Prior , alijsve Superior , necnon Fratres domus præ-  
,, fatæ , nunc & pro tempore existentes , illis omnibus , &  
,, singulis privilegiis , gratiis , immunitatibus , favori-  
,, bus , exemptionibus , libertatibus , ac jurisdictionibus ,  
,, & quoad Priorem , aliumve Superiorum praefatum dictæ  
,, domus , etiam quasi Episcopali , & præmentiis , qui-  
,, bus ante Canonici Regulares , ac deinde Monachi , &  
,, postea Capitulum , & Canonici praefati antea factam

, dictæ

„ dictæ Parochialis Ecclesiæ Ordini Fratrum Prædicato-  
rum hujusmodi unionem præfatam, & postremo Prior  
„ dictæ domus pro tempore existens præfatus ante præfa-  
tas lites motas eatenus usi, potiti, & gavisi fuerunt,  
„ in posterum pariformiter, & æque principaliter, ac  
„ fine ulla prorsus differentia in omnibus, & per omnia,  
„ etiam quoad exercitium jurisdictionis ordinariæ, & quasi  
„ Episcopalis, uti, frui, potiri, & gaudere possint, &  
„ valeant, ac etiam debeant, Apostolica auctoritate præ-  
dicta, etiam perpetuo decernimus, & declaramus, at-  
que indulgemus.

„ Et insuper, quatenus opus sit, & ut novis litibus,  
„ atque discordiis, quæ in posterum, fatore zizaniorum,  
„ pacisque inimico procurante, suscitari valerent, via  
„ penitus, & omnino præcludatur, dictam Terram Bal-  
„ neariæ, universumque illius territorium, quod, ut af-  
„ feritur, a Diœcesi Miletensi Orientem versus in mon-  
„ tibus via publica, ac Septentrionem versus in confini-  
„ bus Opidorum, seu Castrorum, Palmarum, & Semi-  
„ nariæ, alveo fluminis, Grimoldi nuncupati, a dicta  
„ via publica ad mare decurrente, a Diœcesi vero Rhe-  
„ ginensi Meridiem versus altero fluvio rustico, sive tor-  
„ rente, aut rivo, a præfata via publica montium etiam  
„ ad mare defluente, & Occidentem versus, mari re-  
„ spective dividitur, & terminatur; ac locas, & villas,  
„ si quæ sint in dicto territorio, & intra dicta confinia  
„ existentia, & ab eis dependentia, a præfatis, Miletensi,  
„ cuius potius, quam alias cuiuscumque, si Terra, il-  
„ liusque territorium hujusmodi, ad aliquam Diœcesim  
„ pertinerent, existerent, ut pariter asseritur, & a Rhe-  
„ ginensi, aliisque quibuscumque Diœcesibus, nullo Epi-  
„ scopi Miletensis, & Archiepiscopi Rheginensis, alio-  
„ rumque quorūcumque Episcoporum, aut Archiepi-

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato, e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

PER

La curia, che il Venerabile Signor Cardinale

della Rea Chiesa, e Signore Significo

## ( LXXII. )

scoporum ad hoc requisito consensu, dicta auctoritate,  
 „ similiter perpetuo separamus, & dismembramus, ac  
 „ Terram, illiusque territorium hujusmodi sic separata,  
 „ & dismembrata, necnon prædictam Parochialem Ec-  
 „ clesiam, aliasque Ecclesias, & Cappellas, si quæ in  
 „ Terra, illiusque territorio hujusmodi nunc extant, &  
 „ in posterum extiterint, illarumque rectores, & in eis  
 „ beneficiatos, aliasque personas inibi beneficia Eccle-  
 „ siaistica obtinentes, Oratoria, Hospitalia, aliaque loca  
 „ pia quæcumque, universumque Clerum, & Populum  
 „ Terræ, illiusque territorii hujusmodi per præfentes, ut  
 „ præfertur, separatorum, & dismembratorum ab omni,  
 „ & quacumque jurisdictione, superioritate, correctio-  
 „ ne, visitatione, regimine, & administratione, tam  
 „ in spiritualibus, quam temporalibus prædictorum Mi-  
 „ letensis, & Reginensis, & aliorum quorumcumque  
 „ Episcoporum, & Archiepiscoporum viciniorum, ac ab  
 „ exhibitione reverentia, & obedientia, necnon solu-  
 „ tione quorumcumque jurium eis exhibendorum, eadem  
 „ Apostolica auctoritate, etiam perpetuo eximus, &  
 „ liberamus, ac Nobis, & dictæ Sedi immediate pariter  
 „ perpetuo subjicimus, ac sub nostra, ac Romani Pon-  
 „ tificis pro tempore existentis, ac Beatorum Petri, &  
 „ Pauli Apostolorum protectione suscipimus, ac in po-  
 „ sterum Terram præfatam, illiusque territorium, ut  
 „ præfertur, separatorum, & dismembratum, ac sepa-  
 „ tam, & dismembratam, hujusmodi nullius Dioecesis  
 „ Provinciæ Reginensis existere, ac dici, & censeri de-  
 „ bere eadem Apostolica auctoritate decernimus, & de-  
 „ claramus, ac Terram præfatam, illiusque territorium,  
 „ ut prefertur, separatorum, & dismembratum, ac sepa-  
 „ ratam, & dismembratam, dictamque Parochialem,  
 „ aliasque quascumque Ecclesias, Cappellas, Oratoria,  
 „ Hospitalia, aliaque loca præfata in Terra, illiusque

## ( LXXIII. )

territorio per præsentes, ut præfertur, de novo sepa-  
ratis, & dismembratis præfatis, nunc Canonice erecta,  
& in posterum etiam Canonice erigenda, illarumque  
Rectoris, & singulos in ea respective, beneficiatos  
nunc existentes, & pro tempore exituros, ac univer-  
sum Clerum, & Populum præfatos, illorumque res,  
& bona quæcumque omnimodæ jurisdictioni, superio-  
ritati, correctioni, visitationi, curæ, regimini, &  
administrationi moderni, & pro tempore existentis  
Prioris dictæ domus, qui ad formam constitutionum  
Ordinis Fratrum Prædicatorum hujusmodi per dictæ do-  
mus Fratres pro tempore existentes Canonice eligi, &  
præfici, necnon ætate maturus, ac moribus spectabilis,  
prudentia quoque prædictus, & in Sacris Canonibus,  
quantum fieri potest, versatus, atque in regendo sal-  
tem aliquo suæ Provinciæ insigni Conventu infraicti  
animi solertia dexteritatis, ac prudentiæ specimen de-  
derit, ac intra ordinem graduatus, vel ad minus ad  
gradus fuscipiendos approbatus, atque Magistro gene-  
rali, vel Procuratori generali Ordinis Fratrum Prædi-  
catorum hujusmodi, dumtaxat subiectus esse, necnon  
a Magistro, vel Procuratore generalibus præfato tam  
postquam pro prima vice canonice per Fratres præfa-  
tos electus fuerit, quam postquam sui Prioratus bien-  
num effluxerit, quoties hujusmodi Prioratus proroga-  
tionem concedendam esse expediens visum fuerit etiam,  
dumtaxat confirmari debeant. Priore vero hujusmodi  
deficiente, vel eo amoto Subprioris, vel Præsidentis,  
aut Vicarii dictæ domus in spiritualibus, & tempora-  
libus pleno iure ordinario, itant eorum quilibet in  
præmissis casibus Prior pro tempore existens præfatus,  
utpote territorium particolare, & per præsentes, ut  
præfertur, de novo separatum, & dismembratum hu-  
jusmodi, vere habens in dicta Terra, aliisque sibi

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagno ,

P. E. P.

La crusa , che il Signor  
della Reale Camera  
DA STELLA  
Avvocato Notario

( LXXIV. )

, subiectis locis , jurisdictionem quasi Episcopalem exer-  
,, cere , ac Synodum convocare , & in ea Examinatores ,  
,, servata tamen Concilii Tridentini decretorum forma ,  
,, deputare , atque concursus pro Parochialibus Ecclesiis  
,, in præfata Terra , aliisque sibi , ut præfertur , subje-  
,, etis locis præfatis existentibus conferendis indicere , ac  
,, beneficia quæcumque Ecclesiastica in Ecclesiis dictæ  
,, Terræ , illiusque territorii per præsentes , ut præfer-  
,, tur , separatorum , & dismembratorum hujusmodi eri-  
,, gere , & instituere , illaque ac etiam nunc existentia ,  
,, & quæ in posterum quandcumque extiterint , juxta  
,, facultatem Archiepiscopis , Episcopis , & aliis Ordini-  
,, nariis collatoribus de jure , usu , vel consuetudine com-  
,, petentem , salvis tamen , & illæsis semper remanen-  
,, tibus omnibus , & quibuscumque reservationibus , &  
,, affectionibus Apostolicis etiam conferre , & in eis insti-  
,, tuere , ac literas dimissoriales suis subditis ab aliquo  
,, Catholico antistite , gratiam , & communionem Sedis  
,, Apostolicæ habente , Clericali charactere insigniri , &  
,, ad omnes etiam Sacros , & Presbyteratus ordines rite  
,, se promoveri facere cupientibus concedere , ac Sacra-  
,, mentum Confirmationis a vicinioribus Archiepiscopis ,  
,, vel Episcopis sibi magis benevisis suis subditis admini-  
,, strari facere , *Sacraq; Olea ab eo* , quem maluerit ex dictis  
,, Archiepiscopis , vel Episcopis , recipere , necnon primo  
,, dictæ Parochialis Ecclesiæ , illique inservientium , ac  
,, aliarum Ecclesiarum , Cappellarum , Oratoriorum ,  
,, Hospitalium , aliorumque piorum locorum , & respe-  
,, ctive , in eis beneficia obtinentium , ac aliorum subdi-  
,, torum præfatorum , ubicumque existentium causas be-  
,, neficiales , matrimoniales , ac civiles , & criminales ,  
,, vel mixtas , ad forum Ecclesiasticum spectantes , quo-  
,, tiescumque , & ubicumque casus evenerit , quia loco-  
,, rum Ordinarii ullam in subditos , aliosque prædictos ,

„ eo-

DISSERTAZIONE  
INTORNO  
Allo Stato , e Diritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,  
P. E. R.

La causa , che il tratta nel Stato ,  
della Real Camera di Sicilia ,

S. C. T. P.

( LXXV. )

ie respective bona , redditus , & proventus ,  
onem , superioritatem , dominium , vel pote-  
tiam ratione cuiuscumque contractus , necnon  
generis delicti etiam turbatæ jurisdictionis , vel  
etiam gravioris speciei , & speciale mentio-  
uirentis , vel alterius rei ubicumque locorum  
us initus , & delictum commissum fuerit , &  
consistat , exercere valeant , non obstantibus  
s , & quibuscumque processibus contra illos , vel  
aliquem per quoscumque locorum Ordinarios ,  
um Vicarios in spiritualibus generales , vel quos-  
s ad id ab eisdem locorum Ordinariis deputan-  
tiam in casu negligentia moderni , & pro tem-  
xistentis Prioris præfati , pro tempore factis ;  
quibuslibet etiam excommunicationis , vel su-  
nis , & aliis quibuscumque sententiis promulga-  
tas nullas , & invalidas , nulliusque roboris , vel  
anti fore volumus ; necnon quomodolibet ad præ-  
omnia præfata , etiam in alterius , quam dicti  
pro tempore existentis jurisdictionem quomodo-  
per subditos , aliasque personas hujusmodi præsti-  
tu etiam præstando consensu , quem non valere  
timus , & declaramus , cognoscere , decidere , &  
nare absque voto , & consilio Assessoris , quatenus  
pro tempore existens præfatus in jure Canonico  
existat ; sin minus cum consilio , & voto , prout  
e Assessoris in aliqua approbata Universitate stu-  
generalis doctorali laurea insigniti , vel saltem in  
Canonico licentiati ; in iis tamen causis , in quibus  
ci , vel partium interesse agitur , libere , & licite  
, & valeat eadem Apostolica auctoritate etiam  
etuo subjicimus , & supponimus . Et insuper Priori  
tempore existenti præfato , ut quæcumque literæ  
Apostolicæ , etiam in forma Brevis , tam gratiam , quam

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La crusa , che il tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

## ( LXXVI. )

*DA S. EBBI. Auct. Notar.*

„ justitiam concernentes , & præfertim super dispensatio-  
 „ nibus matrimonialibus , & in forma *significavit* , quæ  
 „ a nobis , ac Apostolica Sede pro personis ejusdem Prio-  
 „ ris pro tempore existentis , jurisdictioni subjectis , post  
 „ hac concedentur , & ad partes transmittentur , eidem  
 „ moderno pro tempore existenti Priori , tamquam lo-  
 „ ci Ordinario , non autem Archiepiscopis , vel Epi-  
 „ scopis vicinioribus dirigantur , & committantur ; di-  
 „ stusque Prior pro tempore existens literas præfatas  
 „ aperire , & exequi , necnon in causis , & negotiis , quæ  
 „ hujusmodi literæ concernent procedere , eidemque Prio-  
 „ ri pro tempore existenti , ut in literas Poenitentiariæ  
 „ nostræ Apostolicæ , eidem Priori pro tempore existenti  
 „ pro illarum exequutione directas , & ad supplicatio-  
 „ nem personarum Prioris pro tempore existentis præfatæ  
 „ jurisdictioni subjectarum expeditas , etiam aperire , il-  
 „ lasque etiam exequi in omnibus , & per omnia libere ,  
 „ & licite valeat , ac debeat , ut alii quicumque loco-  
 „ rum Ordinarii in suis Civitatibus , & Diœcesibus pro-  
 „ cedere possunt , & debent , perpetuo pariter concedi-  
 „ mus , & indulgemus .

„ Et ut divinus cultus in dicta Parochiali Ecclesia  
 „ decentius , honorificentiusque procedat , Priori pro  
 „ tempore existenti præfato , ut Presbyteros , & Cleri-  
 „ cos sacerdtales sibi , ratione jurisdictionis præfatæ subdivi-  
 „ tos , ad ea personalia servitia , quæ cum veste talari , &  
 „ superpelliceo , dictæ Ecclesiæ , tanquam Parochiali , &  
 „ quasi Cathedrali haetenus præstare consueverunt , &  
 „ quæ de jure præstare tenentur , pariformiter imposte-  
 „ rum præstanta cogere , & pro celebratione Missarum  
 „ solemnum , sive cantandarum in festis tatis , Dia-  
 „ conum , & Subdiaconum ex eodem Clero assumere ,  
 „ necnon Diaconos , & Subdiaconos , aliosque Clericos

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La crusa , che il trattato al Suo Signor Senato  
della Repubblica S. M. S.

DA STUDIO PATRIOTICO

## ( LXXVII. )

ad suos , respective , ordines in dicta Parochiali Ecclesie ,  
 sia exercendos , injunctaque eis de jure munera adim-  
 plenda , etiam cogere , & compellere ; Presbyteris  
 vero , & Clericis praefatis , ut in Choro dictæ Paro-  
 chialis Ecclesiæ iisdem modo , & forma , quæ hactenus  
 observata fuerunt , sedere , ac in Procescionibus sub  
 una , eademque Cruce cum Fratribus praefatis incede-  
 re , iisdemque Presbyteris , & Clericis , qui in Vesperis  
 festivitatum Vespertas , & in majori Hebdomada divina  
 officia , horasque Canonicas una cum Fratribus praefati-  
 tis , juxta eorumdem Fratrum ritum in dicta Parochiali  
 Ecclesia , illiusque Choro psallentes recitaverint , ut  
 pro illis horis , quas , ut praefertur , recitaverint , non  
 obstante ritus hujusmodi diversitate , proprio oneri ,  
 absque nova divini officii juxta proprium ritum recita-  
 tione , satisfacere ; necnon Priori pro tempore existenti  
 praefato , ut defunctorum Clericorum spolium super  
 Cotta , Breviario , & Birreto consistens juxta consue-  
 dinem in pluribus Diœcesibus illarum partium vigen-  
 tem , exigere . Et attento , quod , ut similiter accepimus ,  
 Prior , & Fratres pro tempore existentes praefati in pos-  
 sessione , seu quasi , quandam portionem , seu decimas  
 piscium , qui a quibuscumque personis in maritima  
 dictæ Terræ Balneariæ pescantur , necnon fructuum , &  
 alliarum rerum comedibilium , quæ in dicta Terra  
 etiam in diebus festivis venduntur , exigendi , & per-  
 cipiendi reperiuntur . Priori , & Fratribus pro tempore  
 existentibus praefatis , ut eandem portionem , seu  
 decimas piscium Piscatorum , & rerum vendendarum  
 hujusmodi imposterum etiam exigere , & percipere , ac  
 pescantes , & vendentes . huiusmodi portionem , seu  
 decimas hujusmodi Priori , & Fratribus pro tempore  
 existentibus praefatis dumtaxat , & non alii , vel aliis  
 tradere , & omnino respondere . Contradictores vero ,

„ & inobedientes, aut rebelles corrigere, mulctare, &  
„ etiam sub Ecclesiasticis sententiis, censuris, aliisque  
„ condignis poenis compescere libere, & licite, respe-  
„ ctive, possint, & valeant, ac etiam respective debeant,  
„ & teneantur, ac obligati existant, auctoritate prædi-  
„ eta, etiam perpetuo, respective concedimus, & in-  
„ dulgemus.

„ Præsentes quoque, ac omnia, & singula præmissa  
„ ullo umquam tempore de subreptionis, obreptionis,  
„ aut nullitatis vitio, seu intentionis nostræ, vel alio  
„ quovis defectu, etiam ex eo, quod causæ, propter  
„ quas eadem præmissa facta fuerint coram locorum Or-  
„ dinariis, etiam tanquam Sedis præfatæ delegatis ex-  
„ minatæ, verificatæ, & ab eis approbatæ, ac interesse  
„ forsitan habentes ad id vocati: citati, & auditæ non fue-  
„ rint, nec desuper suum consensum præstiterint, seu  
„ ex quavis alia causa, vel quocumque prætextu, quæ-  
„ sito, colore, vel ingenio notari, impugnari, in-  
„ validari, retractari, ad viam, & terminos juris re-  
„ duci, seu in jus, vel controversiam vocari, aut adver-  
„ sus illos, & illas quocumque juris, facti, vel gratia  
„ remedium impetrari minime posse; nec sub illis simi-  
„ lium, vel dissimilium gratiarum revocationibus, limi-  
„ tationibus, derogationibus, aut aliis contrariis dispo-  
„ sitionibus comprehendendi; sed semper ab illis excipi.  
„ Et quoties illa emanabunt, toties in pristinum, & eum,  
„ in quo antea quomodolibet erant, statum restituta,  
„ reposita, & plenarie reintegrata, ac de novo etiam  
„ sub quacumque posteriori data per Magistrum, seu Pro-  
„ curatorem generales, aut pro tempore existentem Prio-  
„ rem præfatos, quandocumque eligendo concessas, ac  
„ semper perpetuo validas, & efficaces esse, & fore,  
„ suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & ob-

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La curia dei Revi Consoli del Senato  
della Regia Città di Palermo.

## ( LXXIX. )

„ tinere , eisdem Magistro , ac Procuratori generalibus ,  
 „ necnon Priori nunc , & pro tempore existenti suffra-  
 „ gari debere , nec eos desuper a quoquam quavis auctoritate fungente , vel dignitate fulgente , etiam sub  
 „ quovis praetextu , quaesito colore , vel ingenio , cau-  
 „ saque , & occasione , inquietari , molestari , pertur-  
 „ bari , aut impediri ullatenus unquam posse . Sicque ,  
 „ & non alias per quoscumque Judices Ordinarios , vel  
 „ Delegatos , quavis auctoritate fungentes , & causarum  
 „ Palatii Apostolici Auditores , necnon ejusdem Sanctæ  
 „ Romanæ Ecclesiæ Cardinales , etiam de latere Lega-  
 „ tos , Vicelegatos , dictæque Sedis Nuncios , sublata eis ,  
 „ & eorum cuilibet quavis aliter judicandi , definiendi ,  
 „ & interpretandi facultate , & auctoritate , judicari , de-  
 „ finiri , & interpretari debere : & quidquid secus super  
 „ his a quoquam quavis auctoritate scienter , vel igno-  
 „ ranter contigerit attentari , irritum , & inane decer-  
 „ nimus .

„ Quocirca pro tempore existenti Sanctæ Romanæ  
 „ Ecclesiæ Cardinali , dicti Ordinis Fratrum Prædicato-  
 „ rum Protectori , ac dilectis filiis causarum Curiæ Ca-  
 „ meræ Apostolicæ generali Auditori , ac nostro , & Sedis  
 „ Apostolicæ Nuncio in Regno Neapolitano commoran-  
 „ ti , nunc & pro tempore existentibus , motu simili per  
 „ Apostolica scripta mandamus , quatenus ipsi , vel duo ,  
 „ aut unus eorum per se , vel alium , seu alios , præsen-  
 „ tes literas , & in eis contenta quæcumque , ubi , & quan-  
 „ do opus fuerit , ac quoties pro parte Magistri , seu Pro-  
 „ curatoris generalium , aut pro tempore existentis Prio-  
 „ ris præfatorum , aut alicuius eorum , requisiti fuerint ,  
 „ solemniter publicantes , eisque , & eorum cuilibet in  
 „ præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes , fa-  
 „ ciant auctoritate nostra easdem præsentes , & in eis

„ con-

DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagara ,

P E R

La cqua , che il tratta nel Supremo Senato  
della Reale Camera di S. Chiara ,

S C R I T T A

DA STEFANO FERRARIO

Avvocato del Priorato

( LXXX. )

„ contenta hujusmodi ab omnibus inviolabiliter obser-  
„ vari , eosque , & eorum quemlibet illis pacifice , frui ,  
„ & gaudere , non permittentes eos defuper per quos-  
„ cumque quomodolibet indebite molestari , contradici-  
„ etores quoslibet , & rebelles per sententias , censuras ,  
„ & poenas Ecclesiasticas , aliaque opportuna juris , & fa-  
„ cti remedia , appellatione postposita , compescendo , ac  
„ legitimis super his habendis fervatis processibus , fer-  
„ vataque forma Concilii Tridentini , sententias , cen-  
„ suras , & poenas hujusmodi incurrisse declarando , ac  
„ etiam iteratis vicibus aggravando , invocato etiam ad  
„ hoc , si opus fuerit , brachii secularis auxilio , non ob-  
„ stantibus nostra , & Cancellariæ Apostolicæ regula de  
„ jure quæfito non tollendo , ac piæ memoriæ Bonifacii  
„ Papæ VIII. similiter prædecessoris nostri , qua cavetur ,  
„ ne quis extra suam Civitatem , vel Diocecesim , nisi in  
„ certis expressis casibus , & in illis ultra unam dietam a  
„ fine suæ Dioceesis ad judicium avocetur ; sed ne Judices  
„ a Sede præfata deputati contra quoscumque procedere ,  
„ seu alii , vel aliis vices suas committere præsumant ,  
„ ac in generali Lateranensi Concilio edita de duabus  
„ dietis ; dummodo ultra tres dietas aliquis auctoritate  
„ præsentium ad judicium non trahatur ; & quibusvis  
„ aliis Apostolicis constitutionibus , & ordinationibus ,  
„ necnon Ordinis Fratrum Prædicatorum hujusmodi  
„ etiam juramento , confirmatione Apostolica , vel qua-  
„ vis firmitate alia roboratis , statutis , & consuetudini-  
„ bus , ac quibusvis privilegiis , & indultis , ac literis  
„ Apostolicis eidem Ordini , ac Ordinariis locorum , &  
„ quibusvis Ecclesiasticis , & locis sub quibuscumque te-  
„ noribus , & formis , ac cum quibusvis clausulis , &  
„ decretis , etiam consistorialiter , & motu , scientia , ac  
„ potestatis plenitudine similibus , ac alias quomodoli-  
„ bet , etiam per nos pluries concessis , approbatis , &

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La cqua che il tratta nel Supremo Senato  
della Reale Camera di S. Chiara ,

## ( LXXXI. )

„ innovatis : quibus omnibus , & singulis , etiam si pro  
 „ illorum sufficienti derogatione alias de illis , eorumque  
 „ totis tenoribus specialis , specifica , individua , & ex-  
 „ præssa , ac de verbo ad verbum , non autem per clau-  
 „ sulas generales idem importantes , mentio , seu quævis  
 „ alia expræssio habenda , aut aliqua exquisita forma ad  
 „ hoc fervanda foret , tenores hujusmodi , ac si de verbo  
 „ ad verbum , nihil penitus omissa , & forma in illis  
 „ tradita observata , inserti forent , præsentibus pro suf-  
 „ ficienter expræssis habentes , illis alias in suo robore  
 „ permansuris , latissime , & plenissime , ac specialiter ,  
 „ & expræsse hac vice dumtaxat , motu , scientia , &  
 „ potestatis plenitudine paribus derogamus , & deroga-  
 „ tum esse volumus , cæterisque contrariis quibuscumque ,  
 „ aut si aliquibus communiter , aut divisum ab eadem sit  
 „ Sede indultum , quod interdici , suspendi , vel excom-  
 „ municari non possint per literas Apostolicas , non fa-  
 „ cientes plenam , & expræssam , ac de verbo ad verbum  
 „ de indulto hujusmodi mentionem . Volumus autem , ut  
 „ ipsarum præsentium exemplaribus etiam impræssis , ali-  
 „ cujus in dignitate Ecclesiastica constitutæ personæ si-  
 „ gillo , & Notarii manu obsignatis eadem prorsus fides  
 „ in judicio , & extra illud adhibetur , quæ adhibere-  
 „ tur præsentibus , si forent originaliter exhibitæ , vel  
 „ ostensæ .

„ Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pagi-  
 „ nam nostræ abolitionis , avocationis , extinctionis , si-  
 „ lentii impositionis , approbationis , confirmationis , ro-  
 „ boris , adjectionis , separationis , dismembrationis , exem-  
 „ ptionis , liberationis , subjectionis , suppositionis , con-  
 „ cessionis , indulti , decreti , & derogationis infringere ,  
 „ vel ei auctu temerario contraire . Si quis autem hoc at-  
 „ tentare præsumferit , indignationem Omnipotentis

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato, e Diritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara.

P E R

La causa, che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara,  
SCRITTA  
DA STEFANO PATRIZII  
Avvocato Napoletano.



IN NAPOLI MDCCXLVIII.

( LXXXII. )

„ Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus  
„ se noverit incursum.

„ Datum Romæ apud Sanctum Petrum anno Incar-  
nationis Dominicæ millesimo septingentesimo vicesi-  
mo octavo, idibus Septembris, anno quinto.

**XLII.** Ecco dunque spiegati i varj cambiamenti, che di tempo in tempo ha patito il nostro Real Priorato. La maniera dispotica, che si è tenuta degli ampi fondi, che da' Serenissimi Re di questo Regno gli furono a larga mano conceduti, farà nascere quelle giuste conseguenze, che fanno il soggetto del C. III, IV, e V di questa Difesa.

**II.**

*Si dimostra, che questa Fondazione sia produttiva del Real Padronato; e si dimostrano le differenze, che corrono tra i Padronati Regj delle Chiese Catedrali, e Secolari, e de' Ministeri, ed altri luoghi claustrali, e semplicemente pii: e che cosa di Dritto abbia nelle prime il Re, e ne secondi in che si restringa; con discorrere i vari equivoci, che vi s'incontrano.*

**XLIII.** Dall'aver osservato il Conte Rogiero, il Re di questo nome, suo figliuolo, ed alcuni altri Serenissimi Principi successori, tutti sommamente intenti alla fondazione del nostro Priorato, ed arricchirlo di tempo in tempo di varie Signorie, ciascheduno viene astretto a tirar quella conseguenza, la quale farà cagione di altre necessarie conseguenze alla materia, che si tratta, convenevolissime, che quel Priorato sia di Padronato Reale, al pari di molti altri, che sono nel nostro Regno. E qual titolo più naturale si potrà dare di questo della fondazione? Perchè noi l maggior dritto lo abbiamo sul prodotto delle nostre fatiche, titolo superiore a tutti gli altri, che il *Dritto Civile* ci ha comunicato, non veggo, come alcuno, fondando una Chiesa, per la natura stessa dell'atto, non abbia a far acquisto di tutti que' effetti, che il *Dritto della Proprietà* ci suole tramandare. Io non so vedere motivo di differenza alcuna tra gli acquisti, che a noi vengono per gli effetti della nostra fatica, impiegata in su de' beni, che formano il patrimonio de' Cittadini, e tra quelli

## ( LXXXIII. )

La causa , che si tratta nel S. mon. 1700  
della Real Priorato di Bagnara ,  
da STEFANO DE' MARCHI  
Avvocato della Chiesa.

**quegli della nostra fatica , che si adopera per lo acqui-**  
**sto de'beni , che formano il temporale delle Chiese . Se**  
**dunque dalla fabbrica , che io so di una casa , nasce natu-**  
**ralmente a favor mio lo Dritto di Proprietà , dee na-**  
**scere ancora naturalmente lo stesso Dritto di Proprietà**  
**dalla fondazione , che mai facessi di qualche Chiesa .**  
**Questa pensata non vā già ad unirsi a quella del famoso**  
**Carlo di Molina ; ma ella fa rimanere salvo il dritto**  
**spirituale all' Ordine de' Cherici nel tempo stesso , che**  
**non toglie il dritto di Proprietà a' Padroni in sul go-**  
**verno esteriore , e temporalità delle Chiese , da loro fon-**  
**date . Non evvi differenza alcuna tra l' temporale**  
**de'beni , che stanno ne' profani patrimonj nostri , ed**  
**il puro e solo temporale delle Chiese : nè questo forsi è**  
**di più eminente natura , e condizione di quello ; se**  
**pure noi non vogliamo andare ad invilupparci volon-**  
**tariamente tra le perniciose confusioni , ed ergotiza-**  
**menti delle Scuole : e li quali tirati indi nelle Costitu-**  
**zioni Canoniche , hanno guasta la Teologia , ed adulterata**  
**la semplicità Canonica . Non nego , che tra le**  
**proprietà del dominio sia quella di poter ciascheduno ri-**  
**lasciare il suo dritto , e trasferirlo nell'altro ; e che per-**  
**cò alcuno possa esser fondatore di qualche Chiesa , senza**  
**averne il dritto di Padronato : ma questo effetto , esor-**  
**bitante dal dritto naturale de' nostri acquisti , non si po-**  
**trà mai presumere , se non quando ne abbiamo spiegato**  
**espressamente il nostro volere : in tal caso le fondazioni**  
**faranno libere , ed i beni si diranno consacrati a' Mi-**  
**nistri dell' Altare colla qualità irrevocabile . Onde credo**  
**di potersi dire , che cotesto Dritto di Padronato sia na-**  
**turalissimo , e che fluiscia dal fonte della Proprietà ; ac-**  
**costandosi a questi sensi un Jurisconsulto di Spagna , al**  
**pari dotto nella dissertazione delle Materie , che libero**  
**nell'insegnarle . E scrisse , che i suoi Rè avevano il Dritto**

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara ,

P. E. R.

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,SCRITTA  
DA STEFANO PATRIZII  
Avvocato Napoletano

## ( LXXXIV. )

*di Padronato non solamente ex Juris Canonici concessione, sed potissimum ex ipsomet Jure Regali, & sic ex jure naturali : e da questo fonte, sembra, se non m'inganno, ch'egli abbia voluto tirarlo in su quelle Chiese di Spagna ; le quali da quei Cattolici Monarchi furono liberate dalla mano degl' Infedeli ( a ). Se vera si potrà dire questa opinione, come verissima a me pare, non acquistarano naturalmente il Dritto di Padronato que' Principi, i quali, rovinata la Idolatria, consagraron i Tempj de' Gentili a' Ministerii Cristiani ? Ma questo appunto, che io vado a dire, sembra contrario alle notizie, che abbiamo dagli Annali della Chiesa: imperciocchè, senza noi scorrere ne' rimoti paesi del Gentilesimo, abbiamo nella stessa Roma molti Tempj Gentileschi, dedicati alle opere de' Cristiani ; e pure gl' Imperadori, che ne furono autori, non leggiamo, che avessero ritenuta in quelli ombra di Padronato ; anzichè per molti secoli la Chiesa non lo riconobbe. Ciò però non accadde, perchè naturalmente dalla fondazione non ne fluisse cotesto Dritto ; ma perchè i Principi allora, iniziati del Cristianesimo, ed i Fedeli, ch'erano di spirito Cristiano ferventissimi, nulla curavano de'loro dritti ; e tutto con commendabile pietà dedicavano a Dio. Se valide sono le donazioni, che facciamo per profani usi, moltoppiù debbono valere certamente quelle, che son dirizzate al maggior culto della Religione : quindi lo stesso spirito fervente della Religione in que' primieri tempi introdusse tanti titoli per l'acquisto de'beni alle Chiese, che, rendendosi questi beni perniciosi alla modestia de' Cristiani, i Padri l'esecrarono, e perniciose stimarono le ricchezze alla purità de'loro costumi., Mi vergogno di*

*„ dire,*

( a ) *Il Vasquio nel lib. II. e. LI delle sue Controversie Illustri.*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagno ,  
P. E. R.

La causa , che il tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

( LXXXV. )

D A T E E N T R A M B I  
Avvertire Napoli  
„ dire , scrive S. Girolamo intorno alla legge promulgata dall' Imperador Valentiniano , colla quale si proibiva agli Ecclesiastici di ricevere legati dalle Vedove , e da' Pupilli (a) , che i Sacerdoti degl' Idoli , i mimi , e la feccia degli uomini possino far acquisto dell' eredità ; e che si proibisca solo a' Cherici , ed a' Monaci con questa legge . Di questa legge io non mi dolgo , ma mi dolgo bene d'averla noi meritata : . . . laudevole causa legale , per dar freno alla nostra avarizia , ma pure non si fana il male ; e cerchiamo di fare scorno alle leggi , per mezzo di artifiziosi fedecommissi : e che quasi sieno maggiori le Costituzioni dell' Imperio , che quelle di Cristo , temiamo le Leggi , e disprezziamo l' Evangelo (b) .

XLIV. Il fervore de' Cristiani dunque , la di loro pietà , e generosità , che sommamente fu in que' primi tempi , niente curando de' loro dritti , non ci fa veder vestigio alcuno de' Padronati ; non già , che il titolo di fondazione in ogni tempo non fosse stato legittimo a produrre cotesto dritto , rilasciato in beneficio delle Chiese , come si è detto , dalla primiera pietà de' Fedeli , in profondere tutto il loro . Ora che quello spirito ci si è raffreddato , e che i nostri petti non più bollono di quella anti-

(a) Cod. Teodos. nel lib. xvi. tit. 11. de' Vescovi , pag. 20.

(b) Puder dicere , Sacerdotes Idolorum , Mimi , & Aurigae , & Scorta hereditates capiunt ; solis Clericis , ac Monachis bac legc prohibetur : & prohibetur non a Persecutoribus , sed a Principibus Christianis : nec de lege conqueror , sed dolco , cur meruerimus hanc legem . . . . provida , & severa legis cautio , & tamen nec sic refrenatur avaritia . Per fideicommissa legibus illudimus : & quasi majora sunt Imperatorum scita , leges timemus , & Evangelium contemnimus . Hyeron. Ep. 11. ad Nepotianum .

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che il testa nella

della Reale Camera di

S C R I T T A

DA STEFANO

Avvocato Napoletano.

## ( LXXXVI. )

antica carità , peniamo anche a credere que' illustri esempj di pietà Cristiana de' nostri Maggiori , che alla memoria de' Posteri ha tramandato la *Tradizione* . Chi mai crederebbe , che *Marcione* circa il 170. offrì alla Chiesa Romana in una volta cinque cento dramme di oro , restituitegli dipoi dalla medesima Chiesa , quando fu discacciato dalla Congregazione de' Fedeli , come eretico ! Il nostro raffreddamento fu cagione , che intorno al quinto secolo , secondo la data di taluni Scrittori , si fosse accordato a' Fondatori il Dritto de' Padronati : il quale , comechè fosse nuovo , perchè prima non vi era stato , e quindi fu detto *contro le veteri pratiche Canoniche* , nondimeno non si può dire , che fosse stato contrario alla *Giustizia Canonica* , quando ognuno vede , che sia uniforme a' *Dritti della Proprietà* : che sono dritti i più antichi , ed i più naturali delle Civili economie ; e co' quali la giustizia , ed equità de' Canoni sempre ha soluto insieme andare col fine salutevole del bene dello Stato : per cui le stesse *Leggi Divine* hanno de' principali riguardi . Tanto è lontano il dirsi , che il Dritto de' Padronati sia esorbitante dalla giustizia de' Canoni , che gli Canoni stessi sempre hanno considerato il Dritto della Proprietà , come fondamento , e forgente di tutte le altre prerogative . Le pratiche degli antichi tempi , onde le Chiese erano di Dritto libero , si appoggiavano su l'indulgenze , e la carità de' Fedeli ; non già sulle naturali esenzioni delle loro ragioni proprietarie : le quali giammai si potevano intendere rilasciate tenza l'espresso volere de' Fondatori ; li quali per mezzo delle loro fatiche acquistano tutti que' dritti , de' quali possono esser capaci , esclusi per conseguenza tutti gli altri , che si lasciano al Corpo *Mistico* della Chiesa ; appartenenti privativamente al reggimento della Suprema Potezza del Sacerdozio .

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,  
P E RLa causa , che si fece nel Signore a Sua  
donna la Vergine di S. Maria del Soccorso

DA STEFANO LALIZZI

## ( LXXXVII. )

**XLV.** Per torre appunto questi equivoci , fomento ben grande , e sedizioso nella Repubblica Cristiana , un *Magistrato* , consumato assai nella discussione di queste Materie , in una sua *Opera* , ch' è il più nobile abbozzo degli più illustri Trattati , che sieno usciti finora intorno a' limiti del *Sacerdozio* , e dell'*Imperio* (a) , considera la Chiesa nella figura di *Corpo Politico* , e nell'altra di *Corpo Mistico* : e sicome in questa le ragioni dello *Stato civile* non entrano , ma tutto il reggimento è della *Potenza spirituale* ; la quale per suo maggiore presidio implora alcune volte gli ajuti dello *Stato* per mezzo del terrore della *Disciplina* ; così in quella le mire dello *Stato* entrano , come di un membro da se dipendente : ed in cui il sistema della *Sovranità* de' aver luogo ; acciocchè i *Sudditi menino i loro giorni pietosamente , e tranquillamente* : il che è secondo le forme , e le Divine istituzioni del Principato . E quantunque sia non leggiermente difficile conoscere quando la Chiesa possa essere considerata come *membro dello Stato* , e nella figura di *Corpo Politico* , e quando come *Corpo Mistico* ; i casi però , che accadono , e ne' quali si deve operare praticamente , a coloro , che sono di qualche buon senso forniti , somministrano i chiari lumi del come , e quando in questo *Corpo Politico-Ecclesiastico* possa il *Principe* mettere la sua Sovrana mano , e quando debba trarne la , per non offendere le leggi del *Santuario* : ch' è il fondo della Chiesa , allorachè come *Corpo Mistico* dee considerarsi . Il caso , che si presenta ad un Prin-

(a) M. Talon nel suo *Trattato dell'Autorità de'Re* , intorno all'amministrazione della Chiesa nella 1. dissertazione della seconda parte , *Della condotta della Chiesa in generale , e della sua divisione tra le Potenze temporali , e spirituali* .

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La cqua , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

SCRITTA

DA STEFANO PATRIZI

Avvocato Napoletano ,

IN NAPOLI

( LXXXVIII. )

Principe fondatore in una Chiesa da lui eretta , o do-tata , gli somministra subito i lumi di doverla considerare come *Corpo Politico* , intorno alle prerogative de' dritti onorifici , che compongono l'essere de' Padronati: come nello stesso tempo di attenderla come *Mistico* per quegli atti , che appartengono alle leggi del *Sacerdo-zio* . Non è già mio sentimento , che questo *Poter Sovrano* nel caso proposto , senza l'altra qualità di *Fondatore* , possa avere ragione su di que'dritti , che si sono accennati ; perchè questi non nascono , che dalla legge della *Fondazione* , non già dal fonte della *universale Sovranità*: titolo più ampio , ma più ristretto intorno a questi usi , come appunto riflette assai bene il citato *Presidente*: „ ciò non è , egli dice , in qualità di Magistrato politico , perchè se questa qualità donasse questo dritto , il Re conferirebbe solo , e sempre tutti i Beneficj del suo Reame , perchè egli n'è sempre il Magistrato Politico ; nondimeno questo dritto di conferir solo , e sempre , restringendosi a'Beneficj di real fondazione , dimostra un altro titolo , che quello di Magistrato Politico . (a)

XLVI. Queste misure , e necessarie distinzioni da *Ugone Grozio* non si vollero tenere in quel suo favorito sistema dell'*Imperio delle somme Potestà intorno alle cose Sacre*; imperciocchè , stimando egli , che tutto ciò , che contribuifce al fine del Principato , che vuole sia il vivere religioso , sicuro , e tranquillo de'Sudditi , debba appartenere al di lui reggimento , crede , che le Sacre elezioni così de' Superiori , che degl' Inferiori gradi , come quelle , le quali non piccoli rapporti hanno agl'interessi dello Stato , sieno della *Somma autorità* . Non mi maraviglio di questa dottrina , per esser commune tra tutti

(a) *Nella v. Dissert. nel luogo cit.*

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara,

P. E. R.

La causa , che il tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S C R I T

DA STEPHANO AVVOCATO

IN N A

## ( LXXXIX. )

tutti coloro , che professano gli articoli della Disciplina , che professava l' Autore ; ma mi fa maraviglia , ch' egli voglia avvalorare la sua opinione colla dottrina del Vescovo Covarruvias , e del Consiglier Vasquio : i due più accreditati Giurisconsulti , che abbia avuto sinoggi il Reame Cattolico . *Præter Francos, & Germanos, Hispaniae quoque, & Hungariae Reges audivimus ab Onuphrio nominatos. In Hispania mos ille ante Caroli M. tempora viguit, ut ex Tolezano Concilio apparet, ubi Præsulum electio discretim regali potestati adscribitur, addito si Tolitanus Episcopus dignos esse probaverit, quia ad ipsum consecratio pertinebat, quem morem ad Reipublicæ salutem plurimum pertinere a Covarruvia notatum est, & a Vasquio rebte animadversum, non ex juris Canonice beneficio hoc jus esse penes Reges, sed ipso Regali, atque adeo naturali jure; quia scilicet Regno posito simul jus Regi conceditur ea omnia procurandi, quæ ipsi lege divina interdicta non sunt præseri, quæ eo pertinent, ut subditi vitam, & tranquillam, & piam degant.* 1. *Timo-*  
*th. xi. 2. (a) Il Vescovo Covarruvias (b) non ha mai conosciuto nel suo Re di Spagna questo Potere Sovrano, e di Maestà, in su le Sacre elezioni; nè ardì mai di avanzare, che a quello, come capo Politico, appartenga un tal Dritto; ma ben vero stimò cosa ragionevole dell'interesse dello Stato, che i suoi dritti rimanessero illesi, e sempre salvi in sulle Chiese, e Beneficij di fondazione reale: appartenendo a lui per la legge, e titolo d' fondazione; che vale a dire per titolo di Proprietà, ed anche di dritto publico per la salute de' suoi Suditi*

M

diti

(a) *Nel cap. x. §. xxvi. dell'Elezione de' Pastori pag. 267. dell'edizione di Basilea 1732.*

(b) *Nel Cap. xxxvi. delle sue Pratiche Questionis num. 3. del tom. 1.*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

SCRITTA

DA STEFANO PATRIZI

Avvocato Not.

( XC. )

diti. Il *Potere politico* è differente moltissimo da quello di *Fondatore*: e sicome questo è ristretto in que' soli *Benefizj*, che riconoscono i di loro stabilimenti dalla mano del Sovrano; così l'altro, se mai avesse luogo, dovrebbe distendere la sua forza in tutti i *benefizj* del Regno, appunto come domina in su l'altre cose profane: il che vede ognuno, quanto sia contrario a' principj di quella *economia*, nella quale felicemente, e religiosamente viviamo. Il *Vasquio* non so, s'egli dica a pro del *Poter politico*: ne sia il giudizio più retto appresso i Leggitori. A me sembra, che non sia suo sentimento di attribuire la facoltà dell' elezioni al suo Principe per titolo di Sovranità, come credette il *Grozio*, ma per quello di *jus padronato*, ch' è universale in tutte le Chiese di Spagna: le quali da' *Re Goti*, da cui trassero i loro Dritti gli altri Monarchi successori, sicome il citato *Magistrato* scrive dell' istesso *Re Filippo II.*, sotto il di cui regnare egli fiorì con tanta lode della sua Nazione, furono fondate, e restituite agli Cristiani ministeri col discacciamento degl' Infedeli: titolo più efficace di qualunque altro maggiore di fondazione a feco trarre la prerogativa di *Padronato* (a). In su di questa base si appoggiano i Dritti della Corona di Spagna intorno all'Ecclesiastiche Prelature. Egli è vero però, che questo *Scrittore* da questo titolo particolare passa ad un altro universale, quale è quello di *Natura*, e de' *Re*; onde vuole, che a quella Corona cotoesto Dritto debb' appartenere, acciocchè i suoi Suditi non abbiano degl'incomodi; e, lasciando in abbandono le proprie famiglie, innoltrarsi al disagioso, e lungo cammino di Roma, per ottenere la provista de' *Beneficij*.

e fot-

(a) Nel cap. 22. del libro I. num. 13. delle sue Illustri Controversie.

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La cqua , che il tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S C R I T T A

DA STEFANO

Argomento

( XCI. )

e sottoporsi alla tirannide de' litigj . Questo male viene  
da lui considerato in tal grado , che stima , che il *Dritto*  
*Naturale* , e *Regio* , che in somma non è altro , che la  
salute pubblica de' Cittadini , costringa il Sovrano ad  
impedirlo ; onde dall' istesso fonte di *Naturale Equità* , e  
*Regia* vuole , che derivi cotesto Dritto dell' elezioni . E  
quantunque molti de' suoi prudentissimi argomenti toc-  
chino qualunque sistema di governo , tuttavolta , se  
non m' inganno , sembra , che abbia ristretto queste  
sue sane teoriche nel solo Reame di Spagna ; ed in al-  
tri , dove l' istessi inconvenienti possono accadere : *O-*  
*quidquid circa Hispaniam dictum est, procedet etiam quoad*  
*reliquas Provincias, quæ aut non minus longe , aut forte*  
*longius ab Urbe distarent , idemque et si parum minus di-*  
*stanter; licet in reliquis Provinciis non tam expressum, ue-*  
*in Hispania propter Sacra Concilia nominatim hac in re*  
*Hispaniae consulentia ; quæ omnia S. M. E. judicio sub-*  
*sint.* (a)

XLVII. Quindi la opinione di Ugo Grozio sembra più tosto  
tratta da quella de' *Consiglieri del Parlamento Franzese* ,  
che da' due citati Scrittori Spagnuoli , Allorachè nel  
Concilio di Trento si celebrò la sessione intorno alla  
pruova del *jus padronato* , quelli dicevano , gran torto  
esser stato fatto a' secolari , in difficoltagli le pruove ; e  
tutto quel capo esser fondato sopra una falsa massima ,  
che tutti i Beneficj sieno liberi , se non si prova il Pa-  
dronato ; perchè è certo in contrario , che le Chiese  
non abbiano beni temporali , se non dati da' secolari , li  
quali , non si debba presupporre , che gli abbiano vo-  
luti concedere , sicchè potessero esser maneggiati , e  
dissipati ad arbitrio degli Ecclesiastici ; onde dal suo

M 2 prin-

(a) Cap. LI. del libro 1. num. 73. delle cit. sue Illustri  
Controversie .

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S C R I T T A  
DA STEFANO

Advocato

IN NAPOLI

( XCHI. )

principio ogni Beneficio era padronato ; e si dovrebbe presupponer tale , eccetto dove si potesse mostrar donazione assoluta , concessione totale della Padronia : e sicome la *Communità* , ovvero il *Principe* , succede a chi non ha altro erede , così tutti li Beneficij , che non sono *de jure patronatus* di alcuno , dovrebbono esser sotto la *Padronia pubblica* . Alcuni anco di essi si ridevano di quella forma di parlare , che li Beneficij padronati fossero in servitù , e gli altri liberi (a) . E chi sa , che que' Senatori non fossero tratti dal sinistro senso , che diedero alla dottrina di *S. Agostino* , allorachè scrisse : „ tolto il dritto de' Principi temporali , chi farà colui , che „ ardirà di dire , questa casa , questo fondo , questo schia- „ vo a me appartengono ? Guardatevi dunque di dire : „ che ho io , che fare co' Re ? imperciocchè per dritto „ de' Re voi tenete i vostri fondi (b) . Questa dottrina prova bene , che il possesso de' nostri beni traggia la sua origine dal Dritto della Sovranità ; ma non potrà aver senso in modo , che poss' abbracciare le cose , che alla Chiesa , come *Mistico Corpo* appartengono , se non quando quelle per titolo particolare intorno al reggiamento esteriore ecclesiastico , e temporale spettano a' Fondatori , de' quali sempre la Chiesa ha avuto gratissimo riguardo .

XLVIII. Da ciò , che si è detto non fuori di proposito , si come le cose , che in appresso verranno , faran conoscerre , si deduce assai chiaramente , che la fondazione delle Chiese per Dritto perpetuo di Proprietà , avvalorato anche dall'indulgenza Canonica , venga accompagnato da tutti que' Dritti di *presentazione* , e di altri onori ,

(a) *Prefatto lo Storico del Concilio di Trento lib. viii.*  
pag. 838.

(b) *Nel I. trattato al cap. I. di S. Giovanni.*

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell'antichissimo

Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa , che il tratta nel Supremo Senato,

della Regia Città di S. Chiara.

DA STEFANO PATRIZI

## ( XCIII. )

onori , che a' Fondatori si debbono ; e per cui tanti volumi ne sono usciti , che si puole ben dire di esser sene formata una particolare *Giurisprudenza* . Quindi che dobbiam dire di alcuni *Canonisti* , i quali non si sono vergognati di scrivere , che il dritto della presentazione , che è di tutti gli altri onori il più degno , e pregevole , non si acquisti mai al Fondatore , se non quando egli se l'abbia riservato col consenso della Potestà Ecclesiastica nell' istruimento della fondazione ? E forsi questi avranno mai scritto , che nelle compre da loro fatte , e negli altri acquisti delle loro fatiche , nelle carte , che sene distesero , avessero anche stimato necessario di doversi riservare il Dritto della proprietà , e di tutti gli altri effetti , che nascono dal dominio ; e che senza queste clausole riferbative le nostre fatiche , ed i nostri acquisti di niun momento si avessero dovuto riputare ? Io non credo , che ne' vortici delle follie legali si possa legger mai questa . O forsi cotesti Scrittori , per non aver conosciuto il Dritto di proprietà nelle fondazioni , e facendo nascere tutta questa ragione dalla disposizione de' Canoni , contro le prische regole ecclesiastiche , credono di opinar bene , che que'dritti , che a noi non sono *naturali* , ed *inerenti* alla cosa , che si tratta , ma provenienti da causa estrinseca , per farne acquisto , si debbano necessariamente spiegare ? Sì , questo è il fonte de' loro errori ; senz' avvisarsi , che quell'istessi Scrittori , li quali fanno nascere li Padronati dopo molti secoli della Chiesa , non disgiungono da questo Dritto l'altro *naturale* , ed *inerente* della proprietà , e dominio : e non perchè i Canoni abbiano ciò equitabilmente determinato , hanno con ciò distrutto il *Dritto Naturale* , ch'egli è il primiero fondamento della nostra ragione ; appunto come il *Dritto Divino* , e *Naturale* non cessa di esser causa di molti nostri doni , e bene .

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,  
P. E. R.

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

SCRITTA  
DA STEFANO FRANCIO  
Avvocato Neapolitano

IN NAPOLI MDCCCLXVII

( XCIV. )

beneficenze ; non ostantechè ancora ci si tramandano dalle leggi positive della Chiesa , e dello Stato : *Et istud jus naturale bonum , & aequum , ut Hispani non cogantur istarum rerum occasione , de quibus mentionem habuimus Romam petere , licet postea a jure Canonico probatum fuerit , non tamen fuit transformatum in merum jus Canonicum , ita ut jus naturale , & gentium esse desiisse videatur , non magis , quam si quis malo sanus contenderet illud præceptum Decalogi de non occidendo , aut etiam illud præceptum de parentibus observandis evanuisse , jusque divinum , aut naturale eo ipso desiisse , quod per omnes leges , quæ sunt sub titulis Codicis , & Digestorum ad l. Corneliam de Sicariis , parricidæ , & etiam homicidæ pœnæ legales designatae sunt . Aut si contendeat , quod illud præceptum Decalogi , non falsum testimonium dices , aut illud præceptum non mœchaberis , aut illud non furtum facies , evanuerunt , eo quod pœnæ legales adulteriis , & falsariis , vel falsis testibus , & furibus , seu Latronibus definitæ sunt per ll. , quæ sunt sub titulis ff. & C. de furtis , & ff. & C. ad l. Julianam de adulteriis , & ff. & C. ad l. Corneliam de falsis . Verius ergo est in omnibus his speciebus , & similibus ea præcepta adhuc remanere juris divini , & naturalis , non secus quam antequam fieret jus scriptum , aut potissimum , quam jus divinum , & naturale his in rebus adjuvasse tantum , non etiam transformasse videtur ( a ) . In fatti l'Avvocato Marechal nel suo Trattato de' Dritti Onorifici riferisce , che il Molina , e molti altri , i quali non poterono negare le concessioni Canoniche fatte a' Padroni , abbiano sempre stimato , che gli se ne appartenga il Dritto , non come una grazia della Chiesa , ma come parte*

( a ) Il Consiglior Vasquio nel luogo cit. num. 51.

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La cqua , che il tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

SCRITTA

DA STEFANO PATERA

( XCV. )

parte del lor dominio (a). Ed un dotto Vescovo , che si affaticò di scrivere contro i Dritti della Sovranità in sulla materia de' Beneficj , nel tempo stesso , che racconta la storia della nascita de' Dritti del padronato , colla sua maniera di scrivere mostra , che questo Dritto sia coetaneo al Cristianesmo . Io mi avvanzo a tradurne il passo Inglese nel nostro idioma ; che servirà di molto lume alla materia , che si tratta : „ Giustamente si pensa , che il dritto del padronato porti ugual dala col primo stabilimento della Cristianità nella pace , e quiete : quando lo spirito Cristiano cominciò ad estendersi negli rimoti villaggi , e luoghi distanti dalle Chiese Cattedrali , dove il Vescovo co' suoi Preti faceva sua dimora , come in un Collegio insieme , nacque tosto la necessità di aver Preti fissi in que' luoghi . Dal Concilio di Neocefarea si fa menzione de' Preti rurali ἐπικεύριοι πρεσβύτεροι , Can. 13 , quali da' Greci Canonisti vengono interpretati di esser tali , allorachè furono fissati nelle Curate Chiese campestri ; e questo Concilio fu tenuto diece anni avanti il Concilio di Nicea . Nel tempo del primo Concilio d' Oranges si fa espressa menzione ( anno Domini 441. ) del dritto del padronato , riservato alli primi fondatori delle Chiese , Can. non. 10. , cioè se un Vescovo edifica una Chiesa nel suo proprio terreno , però in una Diocesi d'un altro Vescovo , pure il dritto di presentare il Chierico fu riservato a lui , e questo fu confermato dal secondo Concilio di Arles , Can. 36. anno D. 452 . Per la costituzione dell'Imperador Zenone , anno D. 479 , i dritti del padronato sono stabiliti ne' trattati nel bel principio fatti su le dotazioni delle Chiese . Questa costituzione fu confermata da Giustiniano , anno D. 541. , ed egli diede

„ la

(a) Tit. 11. come si acquista il dritto del padronato.

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La cqua , che è tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

SCRITTA  
DA STEFANO PATRIZII

Avvocato Napoletano.

IN NAPOLI 1750.

( XCVI. )

„ la nomina , e presentazione d'un decoroso Cherico . Lo  
„ stesso fu stabilito nelle Chiese d' Occidente , come si  
„ conosce dal IX Concilio di Toledo intorno al 1650. , e  
„ molti Canoni furono fatti 'n varj Concilj , per regolare  
„ il dritto del padronato , e le dotazioni delle Chiese ,  
„ finattantochè si ottenne per general consentimento ,  
„ che il Padrone potesse trasmettere il dritto della pre-  
„ sentazione a' suoi eredi , ed il Vescovo approvare la  
„ persona presentata , e darle l' istituzione del beneficio .  
„ Li Baroni d'Inghilterra nell' epistola a Gregorio IX. di-  
„ cono , che i di loro antenati avessero avuto il dritto del  
„ padronato subito , che fuvvi tra loro piantata la reli-  
„ gion Cristiana : e perchè sopra le di loro Terre le Chie-  
„ se furono dotate , e fondate a di lor spesa , e carico , si  
„ giudicò , ch'essi avessero gran ragione di lasciare a loro  
„ medesimi il nominare i Cherici . E quindi Giovanni  
„ da Salisburi dice , che fosse stato ricevuto per una ge-  
„ neral costumanza di questo intiero Reame , dimodochè  
„ il Dritto del padronato fu in su 'l bel principio fondato  
„ sopra una ragionevolissima considerazione , ed indi ri-  
„ cevuto come un consenso universale al pari di molte  
„ leggi , e costumi tra noi introdotti (a) .

XLIX. La maniera tenuta dal citato Scrittore nello spie-  
„ garsi , che il dritto di Padronato nacque co' primi mo-  
„ menti della vita del Cristianesimo , indica , ch'egli ,  
„ il quale cercava abbattere questa ragione *naturale* , e  
„ proprietaria de' Fondatori , l'avesse egli stesso buttata per  
„ fondamento della *legge positiva* : e ciascheduno in  
„ leggere gli altri Scrittori , che tengono lo stesso siste-  
„ ma , si può avvisare , che nel tempo stesso , che vanno  
„ a fondare , che le leggi Canoniche sieno l'unica for-  
„ gente di questo benefizio , la dilor penne scorre quasi  
„ per

(a) *Stillingflet. un reg. aff separat. pag. 326. & 327.*

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che il tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

SCRITTA

DA STEFANO FATTIZIO

## ( XCVII. )

per la stessa natura ad accozzarcisi insieme lo Dritto di proprietà , e di dominio ; sicome nelle Teoriche , che ora il bisogno richiederà di trascriversi , chiunque potrà osservare . Per la materia de' padronati camminare con questo breve sistema , giova a trarre quelle giuste conseguenze , che malamente si traggono da coloro , che riconoscono per forgente di questa produzione la sola indulgenza Canonica . Ma sia pur bandito questo Dritto di Proprietà , e l'essere de' Padronati si riponga solamente nell'accennata indulgenza Canonica , e se mai piacesse , ancora nelle Leggi positive dell' Imperio , neppure potrebbe reggere la dottrina de' Canonisti , che , per farsine a noi acquisto , noi stessi dobbiamo spiegarlo nella carta della fondazione ; imperciocchè gli atti , che a noi si tramandano per principio estrinseco , come è la legge positiva , non ci si comunicino senza le nostre espresse dichiarazioni . Questo è non intendere , come le leggi civili operino sopra de'Sudditi , i quali , dimorando in una Repubblica , ricevono dalla forza di quelle , senza di lor atto alcuno , tutti gli effetti , che alle leggi si sono voluti comunicare da' Sovrani . Io , riflettendo sull'effetto necessario delle leggi , le ragguaglio agli effetti stessi delle leggi del moto , le quali operano nel nostro corpo in modo , che senza la nostra scienza , e senza i nostri patti , e le nostre stipulazioni , ci veggiamo da un tempo ad un altro mutati ; e così notabil differenza , appunto come da bambini , ci veggiamo mutati in adulti , varj ne' moti , e nel pensare . La legge Civile opera in noi , ed a nostro danno , ed a nostro bene senza i nostri fatti ; perchè ella è maggiore di qualunque fatto nell'operare : e perciò un Sevio dell' Antichità dice , che nell'acquisto dell'eredità , o delle servitù riconosce più la forza , ed autorità della Legge Civile , che quella del Testatore , o di un Padre

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che il tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S C R I T T A  
DA STEFANO PAGLIA  
Avvocato Napoletano.

IN NAPOLI MDCCLXVII

( XCVIII. )

di famiglia ; e che i nostri patrimonj piuttosto sieno prodotti dal fonte delle leggi Civili , che da' nostri acquisti : *Quapropter non minus diligenter ea, quæ a majoribus accepistis, publica patrimonia juris, quam privatae rei vestræ retinere debetis* (a). Poito dunque , che vi sia la disposizione Canonica , che a' Fondatori concede il Dritto della presentazione , e l'altri dritti onorevoli , è una ignoranza notabile il dire , che per farne acquisto vi sia di bisogno della nostra espressa dichiarazione ; perchè i nostri atti ricevono dallo spirito delle leggi la di loro necessaria azione : e noi siamo al pari delle piante , che dall' intrinseco umore ricevono senza il di loro ajuto la vita loro. A questo proposito scrive il *Giurisconsulto Pomponio* , che quantunque nel mutuo non si fosse detto , che la cosa si debba restituire dell'istessa bontà , non di meno ciò venga ordinato dalla natura stessa dell'atto , e dalla forza della legge; ond'è , che non si possa altramente operare : *Cum quid mutantum dederimus, et si non cavimus, ut aequo bonum nobis redderetur, non licet debitori deteriorem rent, que ex eodem genere sit, reddere, veluti vinum novum pro veterre, nam in contrabendo quod agitur pro cauto habendum est, id autem agi intelligitur, ut ejusdem generis, & eadem bonitate solvatur, qua datum sit.* Questa fu una grave controversia tra *Rocco di Curte* , e *Paolo Cittadino* : il quale fu di sentimento di doversi far speciale menzione dell'acquisto del *jus padronato* ; ma la sua opinione per le cose dette si conofce quanto sia incoerente , come altresì abbracciata quella del *Curte* communemente : e *Carlo Loiseau* nel suo dotto *Trattato delle Signorie* l' abbraccia solo in su de' dritti de' *Benefattori* , non

(a) *M.T.Cicerone nella sua orazione a pro di Acacia.*

## ( XCIX. )

non già de' veri Fondatori (a) . Ne scrive da gravissimo Giurisconsulto Francesco Duarenò nel suo Trattato de' Benefici : *Præter Episcopos , Canonicosque , quorum ante mentio facta est , sunt aliæ quædam personæ , quarum voluntas , & consensus interdum in ordinandis Ministris Ecclesiæ requiritur , nam si quis sacram ædem condiderit , atque constituerit Clericum , qui Sacri Ministerii curationem habeat , nominare ei licet , & Episcopo offerre , ut ab eo , si idoneus judicatus fuerit , ordinetur , nec potest Episcopus absque ea nominatione quemquam in hujusmodi Ecclesia ordinare : id enim non solum Canonibus Pontificiis , sed etiam jure Civili constitutum est , Can. decernimus 16. quæst. 7. ; Novell. 67. , 127. ; Sicut enim institutum ejus merito commendatur , qui pio affectu , religiosoque ductus de sententia , consilioque antistitis sui rem suam consecrat Deo ejusdem proprietate amissa , ita æquum visum est , eum aliquid juris retinere , quod pietatis ipsius , singularisque in Ecclesiam voluntatis perpetuum monumentum esse possit : idque adeo probatur , ut vulgo proditum sit tale jus competere , quamvis nominatio non receperit in constituenda Ecclesia , Cap. significavit de testibus (b) . Questo sentimento viene avvalorato dall'autorità de' più dotti Canonisti , che noi abbiamo (c) .*

N 2

L. Non

(a) Cap. II. num. 27. 28. presso il citato Maréchal rit. II. come si acquista il diritto di padronato.

(b) Cap. IV. qual sia il diritto della nomina , e presentazione , che compete a' Padroni , e quali debbano dirsi padroni delle Chiese .

(c) Arnolfo Ruzeo del Dritto delle Regalie pag. 358. dal num. 14. Giovan di Selva de' Benefici pag. 23. dal n. 29. Francesco Florente nel suo trattato al libro III. de' Decre- tali.

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che il trattato del Supremo

della Reale Camera di Chiavari

S C R I P T A

DA STEFANO F.

Avvocato Napoletano

( C. )

L. Non è men debole del primo questo altro fondamento della contraria opinione , ch' essendo tutte le Chiese libere , ed il Dritto di padronato una pura servitù , questo non si possa acquistare senza l'espressa dichiarazione , e concessione . Io lascio indietro , come cosa non uniforme allo spirito mio ciò , che su di questa maniera di parlare dissero i *Configlieri di Francia* , de' quali poc'anzi feci menzione ; nè stimo sciorre questa opposizione col principio da me addotto della necessaria azione delle leggi , fieno esse mai operative di libertà , o di servitù , ma con quello , che si riflette dal *Configliere Simone di Oliva* (a) . „ Non importa dire , e scrive , „ che il padronato è una servitù imposta agli beneficj della Chiesa , e che perciò giammai si presume , se non „ apparecchia chiaramente ; imperciocchè egli è ben vero , „ che il padronato non sia indotto per presunzione , ma „ allorachè appare la fondazione , o la dotazione della „ Chiesa , o della Cappella , la pruova del padronato in „ questo caso è espressa , e tale , che la desidera il Concilio di Trento ; e così per conseguenza necessaria la „ facoltà di presentare dimora acquistata al Padrone , co- „ me un Dritto inherente , ed attaccato al padronato . Or in fare menzione dell'autorità di questo dottissimo Magistrato , non debbo lasciare invendicata la memoria del celebre Renato Coppino , a cui dallo stesso Oliva viere imputata la difesa della contraria opinione , che sto

*tali. tit. xxiiii. del Jus padronato al capitolo xxvi., e xxx.*  
*Van-Espen nel suo Dritto Ecclesiastico part. II. tit. xxv. al*  
*cap. III. del modo di acquistare , e provare il jus padronato:*  
*e molto copiosamente Francesco le Roy n° Prologomeni al*  
*Commentario del jus padronato al cap. xv.*

(a) Nelle sue *Questioni Notabili del Dritto lib. I. cap. III.*  
*del jus padronato .*

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che il tratta nel Supremo Senato  
della Città di Bagnara.

DA STEFANO PATRIZI.

( CL. )

**R**Io confutando ; perchè credo , che non farebbe onore  
 alla nettezza del suo pensare . Questo dotto *Avvocato*  
*Franze* ne libri della sua *Sacra Polizia* ( a ) riferisce la  
 controversia , che fu nel parlamento di *Francia* nell'an-  
 no 1459. , intorno al vedersi , se un *Ministero* era , o no  
 di padronato secolare , giacchè la carta di fondazione ,  
 che anche qui stimo di trascrivere , niuna menzione fa-  
 ceva di padronato : *Res juris mei Beatae Dei Genitrici*  
*Mariæ , & SS. Apostolis Petro , & Paulo de propria trado*  
*donatione , id est in Villa Dolis , in territorio Bituricensi*  
*in Vicaria Brinense Capellam in honorem S.Germani , &*  
*quantum in ipsa Villa visus sum habere , item in ipsa*  
*Villa Capellam in honorem S.Mariæ super Andram fluvium*  
*Mansum in Dominicatum cum Molendinis duobus &c. ea*  
*igitur hoc dono tenore , ut in Dolis in honore B.Mariæ Vir-*  
*ginis , & SS. Apostolorum Petri , & Pauli Monasterium*  
*regulare construatur , ipsique Monaci juxta regulam*  
*S.Benedicti viventes congregentur , qui istas res perenni*  
*tempore possideant , teneant territorium , atque ordinent :*  
*ita dumtaxat , ut ibi venerabile orationis domicilium vo-*  
*ris , atque supplicationibus fideliter frequentetur , &c.*  
*Iv. nonas Septembris anno XX. regnante Carolo Rege.*  
 In sostegno de' dritti , che si pretendevano dal Signor  
*Chavegni* , che credeva di doversi a lui qualunque ono-  
 re , che a' Fondatori appartiene , scrive il citato *Giu-*  
*rifconsul*to , che quantunque nella carta della fonda-  
 zione non si leggesse neppure piccola cosa di padronato ,  
 che nondimeno gli si dovesse : *Adverte porrò tempora*  
*condenti jure succursum , ut tametsi nulla sibi nominandi*  
*Sacerdotis cauta fuerit prærogativa lege fundationis , ipsi*  
*tamen honoraria quædam præstentur iura , venienti occur-*  
*ratur , procedaturque obviam , solemní Ecclesiasticorum*  
*homi-*

(a) Lib. I. tit. IV. num. 12.

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che il tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Clero ,

S C D A STELLA

Avvocato Napoleone

( CII. )

*hominum ritu , agenti alimenta præbeantur , eumque Sa-*  
*cerdotes ex professo agnoscant Delubri sui conditorem , De-*  
*cretali epistola Clementis III. nobis de jure patronatus , &*  
*Ostiensis sententia in §. quid sit jus patronatus , & §. quid*  
*competat Patrono tit. de jure patronatus . All'incontro*  
riferisce le ragioni , che si adducevano dall' *Avvocato*  
*Loltero* , il quale difendeva la libertà del Ministero:  
*A Lulerio in contrarium pro Cenobitis suggestum est , Ebo-*  
*nem nihil juris sibi reservasse in donatione fundi , Ceno-*  
*bijique constructione : igitur secundum libertatem Sacrae Ec-*  
*clesiae judicandum . Sin qui ognuno vede , che il citato*  
Autore non fa altro , che riferire l'opinione dell' una ,  
e dell'altra parte : siegue poi a dire nella fine di questa  
causa : *Dehinc transactione conventum , ut adeunti Mo-*  
*nasterium Toparchæ Arcis Rodulphi in occursum iretur a*  
*Cucullatis Sacerdotibus , eique honorificalia quedam exhibi-*  
*berentur quotannis , velut antiqui beneficii puerorum iu-*  
*Kalendas Octobris anno 1454.* Io non veggio dove mai l'  
sopra allegato *Simon d' Oliva* abbia letto nel luogo cita-  
to di *Coppino* , ch' egli difenda l'opinione , che lad-  
dove non vi sia riserva di padronato , questo Dritto  
non s'intenda acquistato ; anzi la transazione da lui  
riferita indica , che gran conto si fosse tenuto delle ra-  
gioni , che si rappresentavano dal Fondatore .

LI. Non farà fuori di proposito , che alle addotte autorità  
se ne uniscano due altre di Scrittori del rango de' Cano-  
ni , più addetti ad innalzare i diritti Ecclesiastici . Il  
*Cardinal di Luca* nel suo *discorso* 55. di questa *materia*  
conosce due padronati , l'uno di *Grazia* , e l'altro di  
*Giustizia* : e sicome vuole , che per acquistarli il pri-  
mo vi si richieggia l'espressa dichiarazione , così nel se-  
condo abbraccia quella opinione , che finora io ho fon-  
data , per mezzo di fani argomenti , e delle più rispet-  
tabili autorità: *Adeoque hic effectus ab una ex dictis cau-*  
*sis*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell'antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

P E R

La cqua , che il crata nel Supremo Senato  
della Rea Città di Palermo.

DA STABIANO MIRIZZI.

( CIII. )

*sic resulat, quod etiam si de illius reservatione cautum non  
sit, quoties expressè, vel conjecturaliter non constet de  
remissione, vel diverso animo, adhuc acquiratur ad textum  
in cap. significavit de testibus, ubi DD. de quibus adden-  
tes ad Burattum decis. I. num. 14. Rota decis. 517. num. I.  
part. 2. recentiorum, decis. 568. num. 4. part. 4. & frequen-  
ter. Giacomo Pignatelli, che val quanto dire, uno Scrit-  
tore, che a bello studio ha cercato distruggere dalle  
fondamenta i Dritti della Repubblica Civile, in trattan-  
do di questo argomento, ancor egli sembra, che s'unisca  
al sentimento di Carlo Loiseau, che per i soli Benefattori  
richiede l'espressa riserva, non già per il Fondatore. Ecco  
trascritto il suo tentimento, senza metterci niente del  
mio : *Quidquid sit, an ad effectum acquirendi jus patrona-  
tus requiratur expressa reservatio, prout affirmativam op-  
inionem tuerit Abbas in cap. quoniam num. 10. de jure pa-  
tron., Paulus de Cittadinis de jure patron. part. 3. causa 2.  
quæst. 5. num. 13., & Calderinus consil. I. in fine de jure  
patronatus, ubi in punto juris ait veriorem, ac Rota in  
Oriolensi juris conferendi 19. Novembbris 1576. coram  
Blanchetto, & luculentius in Narniensi suppressionis con-  
ventus 5. Maii 1664. §. præterea, coram Bevilaqua, cum  
ibi relatis ; certum tamen est ad acquirendum jus patro-  
natus necessario requiri, quod quis expressè det causa dotis,  
nam alias per simplicem erogationem, donationem, vel  
legatum factum Ecclesie illud non acquiritur, cum ero-  
gans, donans, vel legans videatur potius Benefactor,  
quam dotans, & acquisitor juris patronatus, sicut firmant  
Johannes Andreas in cap. I. colum. 3. &c. Abbas &c. (a)**

LII. Questo era un articolo da terminarsi solamente coll'ac-  
cennare il dritto naturale, che hanno i Fondatori sulle  
Chie-

(a) Nel r. 1 v. delle sue Consult. Canon. nella con-  
sulta 1 v. num. 4.

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che il tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di Città ,

D A S T E F A N T I Z I

Avvocato

IN NAPOLI MDCCLXVII

( CIV. )

Chiese da loro fondate ; ma il bisogno ha voluto , che questo stesso articolo , chiaro da se stesso , come se oscuro fosse , e dubbio assai , da me si fosse trattato , per svellere il gran fondamento del veneratissimo Contradittore : il quale , dopo aver camminato per lo nostro Diploma di fondazione , ed avvertito , che qui non batte bene il regnare del Conte Rogiero , là è falsa l'epoca del Re suo figlio , in quell'altra parte la frase indica mano de' nostri freschi tempi , osservò ancora , che dritto di padronato non potesse esservi , per non vedersine fatta menzione : requisito , ch'egli crede indispensabile presso la commune scuola de' Canonisti . Regolarmente le doctrine , le quali si pongono avanti 'n sulla sola base dell' assertiva , meritano esser confutate con delle risposte di ugual peso , dico , in su l'appoggio di una franca negativa ; ma la gravità del Contradittore esige tal volta , che le cose si esaminino , in modochè le dottrine da lui avanzate non facciano impressione in su de' cuori , che dal grande , ed efficace argomento della prevenzione vengono governati . Io però avrei desiderato , che il Contradittore mi avesse spiegato , come egli sa , che nella nostra carta di fondazione non vi sia riserbato questo Dritto di padronato ? Nel giudizio non si vede presentato , che uno spezzone di questo Diploma , in cui leggiamo la fondazione reale , e la esenzione da qualunque giurisdizione ecclesiastica . Si potrà dare , che nel diploma intiero si legga questa riserbazione . Questo diploma intiero non si è potuto ritrovare ne' pubblici reali Archivj ; ciascheduno sapendo , che piccola cosa , per gli avvenimenti de' tempi , si ritrova delle carte Normanne : ma si ha documento irrefragabile , che l'intiera carta si ritrovi nell' Archivio dell' Illustre Duca di Bagnara . Or io fo questo quesito : se non avendosi voluto presentare questa carta originale ,

## ( CV. )

le, quel spezzone, che da me se n'è potuto avere, ed è già presentato, sia sufficiente a produrre il Dritto di padronato? Sì, credo, che non vi sia dubbio; e se si vuol dimostrare il contrario, si produchi l'originale intero: anzichè, leggendovisi l'esenzione, voluta dal Fondatore, oltre la qualità semplice di padronato, debbo riputare, che alla Real Corona appartenga il Dritto di collazione. Di questo dritto l'ordine richiederebbe, che io dovesse ora scrivere, e delle opposizioni, che su di ciò mi si sono fatte; ma stimo di lasciar questo punto all'esame dopo, che le giuste considerazioni saran fatte su di molte fondazioni stabilite dal Conte Rogiero; e quindi scolta l'opposizione fatta, che i Normanni non avessero atteso mai questo *jus padronato*.

LIII. Venendo dunque a questo esame, veggo prima d'ogni altra cosa osservato nelle *fondazioni Normanne* il principio da me sopra addotto, che rimaneva acquistato a que'Principi il Dritto di padronato, anche senza riserva alcuna; e quel, che è più notabile, molte fondazioni contenevano solamente una piccola riserva di *dritti*, o piuttosto di *contribuzioni*; e pure questa eccezione non faceva dedurre in contrario la libertà del luogo fondato, in cui rimaneva al Fondatore tutto ciò, che forma la massa del padronato. Se volessi io metter qui sotto tutte le fondazioni fatte sì n'questo Regno, che nell'altro di Sicilia, la Difesa presente passarebbe a fare più d'un volume; ma trattandosi di una fondazione fatta dal Conte Rogiero in quel tratto del nostro Regno, ch'è vicino alla Sicilia, stimo dar luce a questa cogli esempi delle fondazioni fatte dal medesimo Signore in Sicilia; e non già delle molte Chiese Cattedrali, ma de'Munisterj, acciocchè questi esempi sieno più vicini al nostro, ch'è dell'istessa natura. Nel 1084. fondò il Conte Rogiero un Muni-

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,S C R I T T A  
DA STEFANO FABRIZIO  
Avvocato Neophilico.

IN NAPOLI MDCCLXVIII.

## ( CVI. )

Monastero dell'Ordine Basiliano , detto di *S. Angelo di Lisco* , ora di *Brolo* , e lo arricchì con molti fondi ; rendendolo libero da qualunque giurisdizione ecclesiastica : la qual fondazione fu di poi più ampiamente arricchita , e confermata dal Re Rogiero . In questo Ministero sempre il Re ha nominati gli Abatti , ed è stato riputato di padronato Regio senza controversia alcuna ; quantunque nel Diploma , che ne fu rinovato nell'anno 1092. , giacchè il primo si ritrova disperso , non si faccia piccola menzione di padronato , appunto come ne pur se ne fa nell'altro Diploma , che fu spedito dal Re Rogiero : *Ego Rogerius D. G. Siciliæ , Calabriæ , Apuleiæ Comes , pro remedio animæ meæ , & omnium parentum meorum defunctorum , Monasterium S. Angeli de Lisco de Valle-demone liberum feci de omnibus hominibus , ut supra prædictum Monasterium nullus potestatem habeat , Archiepiscopus , Abbas de alieno dominio , nec Laicus ; & nemini serviat . Monasterium istud prædictum Capitaneum maneat , & liberum sit in æternum : in hoc damus , quod homines habitantes , vel qui habitare debeant in loco dicti Monasterii , digne autem perveniente gratia , de cætero ab aliquo extero non molestentur , neque impediantur pro aliqua causa , vel occasione . Sed morari eos in perpetuum , & omni libertate gaudere , servientes , & laborantes in eis , quæ pertinent ipsi mansioni , sanc obediant suo Abbat : judicantes , & compellentes eos à potentia dicti Monasterii , & non ex alia causa . Ex abundantia nostræ magnitudinis damus , & concedimus omnia judicia hominum trium Casalium habitantium in terra Ecclesie , Anza , Lisco , & S. Angelo , exceptis sanguine , & proditione , quæ pertinent a Deo custodite Curie nostræ . Item volumus , & concedimus ipsi mansioni Sanctæ , ut omnia animalia ipsius Sanctæ Mantionis , ubicumque per regnum nostrum Siciliæ libere pascua suscipiant . Hæc omnia contendi-*

## ( CVII. )

**Sedimus**, & confirmamus dicto S. Monasterio esse immobi-  
 lia usque ad finem Mundi. Anno ab Incarnatione D. N.  
**Iesu Christi** 1092. a Comite Rogerio, Altra fondazione  
 si vede fatta del Ministero di S. Elia , detto de Ambula,  
 arricchito di molti beni , che si leggono nel Diploma  
 scritto in Greco sotto la data degli anni del Mondo 6602,  
 e tradotto da Costantino Lascari. Da Rogiero per pri-  
 mo Abbate fu eletto Giovanni Logoteta : e gli altri  
 da'Principi successori sempre sono stati eletti colla pre-  
 rogativa di real padronato ; e pur di questo in quel  
 Diploma nulla si legge . Nell'anno 1445. un tal Mono-  
 co, di cognome Balestra, ottenne quest'Abbazia da P. Eu-  
 genio IV ; ma il Re ne impedì l'esecuzione, come cosa,  
 che offendeva il suo real padronato : e nell'anno 1621.  
 da Filippo IV. fu destinato Abbate il nostro Rocco Pirro;  
 a cui questi lumi , e fatti dobbiamo . Nell'anno 1083.  
 si vede fondato il Ministero di S. Michele Arcangelo di  
 Troina , a cui sempre da'Re sono stati destinati gli Ab-  
 batii : ed il suo reggimento sempre è stato di real pa-  
 dronato , senzachè in quel privilegio si dica cosa al-  
 cuna di questo dritto : *Notum sit cunctis Ecclesiae Filiis,*  
*quod ego Rogerius Calabriae , & Siciliae Comes construxi*  
*in Civitate Troyne Monasterium ad honorem S. Trini-*  
*tatis , S. Perpetuae Virginis Mariæ , atque S. Michaelis*  
*Archangeli , & aliorum Sanctorum , quorum ibidem no-*  
*mina , & reliquie continentur , & prædia , & terras ibidem*  
*Deo servientibus Monachis dedi , & Abbatii Roberto consan-*  
*guineo , & noviter tam libera authoritate , quam privilegio*  
*D. mei Ducis , ac meo , ut habeant Monachi potestatem se-*  
*cundum regulam S. Basillii , ipsimet sibi eligendi , & consti-*  
*tuendi Abbatem , & quod in omnibus , que supradicta*  
*Ecclesia habet concessione mea , & habere poterit liberam*  
*potestatem omnium prædiorum , & Ecclesiarum pertinen-*  
*tiis , & jura omnia habent . Si quis vero Fidelium amore*

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell'antico Regno

Real Priorato di Bagnoli

P E R

La causa , che il tratta nel Supremo Consiglio

della Real Camera di S. M.

S C R I T T A

DA STEFANO FASCI

Avvocato Napoletano

## ( CVIII. )

*Dei , O salute ejus animæ compunctus eidem Ecclesiæ ex suo jure dare aliquid voluerit , vel Ecclesiæ , possessiones , vineas , terras , domos , villicos , stet in eorum libertate . Concessa gaudio spirituali , remota omni occasione præbeant . Ad auctoritatem dedicationis Ecclesiæ , quæ facta est a b.m. D. Arnulphi 14. Januarias anno ab Incarnatione Domini 1081. indictione quarta , dominante Domino meo Duce Roberto Guiscardo . Amen . Datum Troynæ anno salutis 1083.*

LIV. Altra notabile fondazione fu quella del Munistero di *S. Maria di Milo* . In questo Diploma neppur si vede riserva alcuna di padronato : ed esentandolo da qualunque Giurisdizione Ecclesiastica , si spiega così 'n quel Diploma : *Hæc superius adnotata loca , O jurisdictiones illorum prædicto Abbati donavi , ut teneat , possideat , & habeat potestatem in eis ipse , O futuri Abbes , O nullus impedit , perturbat , & molestiam faciat , vel aliquis privet ab hujusmodi jurisdictione , sed stabilem , & immutabilem servet usque ad finem seculi . Præterea ad monaco Archiepiscopos , Episcopos , & omnes Ecclesiasticas personas non auferre aliquid a tali Monasterio , neque querere tributum , ut moris est , aliis Ecclesiis , sed permittant Monasterium liberum , & exemptum , nisi illud solum , quod ordinatum fuit a SS.Papa Urbano , & a me : si vero Episcopus in Monasterio applicuerit , gratia benedictionis habeat duos panes , & unam phialam vini , & non aliud . Ego vero Dominus loci , & Patronus , & successores mei habeant herbas , & fructus . Ciascheduno , in leggere questo Diploma , ed in vedere la riserva sola de' frutti , & dell'erba , dovrebbe dire , che qualunque altro Dritto di padronato si fosse lassato ; ma non è così , perchè sempre quel Munistero è stato stimato di real padronato , e gli Abatti sono stati destinati dal Re . Nell' anno 1460. la provista di Pio II. in persona di*

F. Ono-

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa , che il Cardinale del Sacro

della Rea Chiesa ha contro il Signore

DA STEFANO IZZI

Avvocato

## ( CIX. )

**F.** Onofrio Cirino incontrò tutta la difficoltà nell' efiguirsi dal Vicerè di quel tempo : il quale confermò Leonzio Abate eletto dal Re ; e che irragionevolmente sene trovava privo per opera de' suoi nemici. Nel 1480. pretese l' Arcivescovo di Messina , che le cause dell' Ufficiali di questa Badia dovessero appartenere per via di appello alla sua Curia ; ma dal Vicerè fu deciso tutto il contrario a prò della Regia Gran Corte .

**LV.** Il Munistero di *S. Filippo de Grandis* fu anche fondato da Rogiero Re , e confermato dal Re suo figlio, nel di cui Diploma non si legge padronato alcuno ; ma si legge solamente a beneficio del Re la riserva de' frutti, esentandolo da qualunque giurisdizione Ecclesiastica : *Sed libere agat ab omni impedimentoo, & solutione sacerdotali, vel Ecclesiastica, secundum praeceptum, quod accipimus a SS. P. Urbano; & si accederit Archiepiscopo, vel Episcopo Diocesis intrare in eodem Monasterio, vel applicare, causa benedictionis, dent tres panes, & vini tria quartucbia; mihi vero, & meis successoribus dent fructus, & olera, & nihil plus.* Ma chi mai ha posto in dubbio , che questo Munistero non sia di real padronato ? Senzachè ne sapesse nulla il Re , accadde , che nell'anno 1449. ne fosse eletto l'Abbate . Potè mai questo eletto prenderne il possesso ? Il Re *Alfonso* ne creò Abate il celebre Cardinal *Bessarione* : a cui per causa della sua resignazione nel 1469. fu destinato successore *Pietro Faraone* ; contuttochè *P. Paolo II.* l' avesse conferita ad un suo familiare .

**LVI.** Il Diploma della fondazione del Munistero de' *SS. Piero, e Paolo d'Italia*, spedito dal medesimo Conte, porta la seguente stessa riserva : *Volo etiam, & jubeo, quod prefatum Monasterium sit, & esse debeat liberum, & exemptum a quibuscumque, Episcopo, Archiepiscopo, &*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Baia,

PER

La cqua , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Cesario.

DA STEFANO TARTAGLIA

( CX. )

*omni alia Ecclesiastica persona , & ordinatione , & quod  
non habeat potestatem aliquam faciendi contra praedictum  
Abbatem , & Conventum , ratione , & pro parte dicti  
Monasterii , & debeat nullum debitum solvere , neque cen-  
sum : ideo quod ego dedi , & ipsum Monasterium cum re-  
bus , & bonis praedictis sit liberum , & expeditum ab omni  
onere census , & ab omni alia servitute absque contradi-  
ctione aliqua ; & volumus quod ipsum Monasterium tenea-  
tur secundum morem , & usum aliarum Ecclesiarum , &  
sic universaliter volumus sit , & esse debet exemplum , si-  
cuit statutum , provisum , & consuetum , & ordinatum  
sicut per Sanctissimum Urbanum D. P. Summum Pontifi-  
cem , sicut mibi constat ad plenum : videlicet quod si ali-  
quis Episcopus ipsius Provinciae applicuisse ad praedictum  
Monasterium , praedicti Abbas , & Conventus debeant  
ipsum recipere cum gratia , & benedictione , & tradere  
eis duos panes , sive cannatam unam plenam vino tan-  
tum , & non plus . Ego , tanquam Dominus omnium loco-  
rum , ac potius Insulae Siciliae volo , & mando , quod meus  
haeres gratiose habeat ab eodem Monasterio opera , & de  
fructibus , & quod non posset aliquid aliud ultra petere ,  
nec habere ab eodem Monasterio . Non fu però mai il  
Dritto de nostri Re in su di questo Munistero ristretto in  
queste sole recognizioni ; ma fu sempre per intiero d'un  
vero *jus padronato* ; di modotalechè sicome sin dal prin-  
cipio della sua fondazione da Rogiero fu eletto per  
primo Abbate il Monaco Gerasimo , così nell'anno 1554  
dal Re vi fu destinato *Antonius Vega* , e ributtato *Gio-  
vanni Ufforio* , eletto dal P. Giulio III. nell'anno 1553.  
Dell' istessa natura è la fondazione del Munistero di  
*S. Maria Annunziata di Mandanicchio* , non ostantechè  
non vi si legga altro , che la stessa riferba additata di  
sopra : *Nos quoque mercedem habemus ab Omnipotente  
Deo , secundum praeceptum , quod accepimus a SS.P. Urba-**

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagno ,

P E R

La causa , che il trago del S. S. Senato  
della Real Camera di Sicilia ,

DA STEFANO ATRE

Avvocato

( CXI. )

*no II: Diœcesanus casu venerit in Monasterium recipiat-  
tur, & gratia benedictionis habeat tres panes, & tres  
fubes vini. Nobis vero, & nostris successoribus porriganus  
fructus, & olera, & nihil plus. Molti altri esempli si  
leggono presso il più volte citato Rocco Pirri, da cui  
si sono presi questi, che ho addotti (a).*

LVII. Nell'età dunque di Rogiero non correva la dottrina , che pose in campo il venerato Contradittore , che le Chiese si fondavano in su la libertà ; e che mai si supponeva di essersi acquistato padronato , se non quando si spiegava espressamente . Io veggo il contrario in queste fondazioni . Veggo solo , che in quelle si concede l'esenzione da qualunque giurisdizione Ecclesiastica , e si riserbano alcuni atti di officiosità senza riserva espressa di padronato ; ma però tutto l'intero effere del padronato si vede acquistato al Fondatore ; e non solo in quanto alla semplice presentazione , che per lo pieno Dritto di collazione . Tanto è lontano , che in quell'età cotesti Dritti di padronato si supponessero atti di servitù , ed atti estrinseci della cosa , che si fondava , che ciascheduno ne faceva l'acquisto senza dirsene parola alcuna ; e senzachè la eccezione apposta nelle fondazioni s'intendesse aver potuto mai pregiudicare ad una tal generale , e nativa prerogativa di padronato . Non vi vuol altro , che dire : tutto questo Reame riconosce le fondazioni delle sue più auguste Chiese dalla munificenza de' nostri Sovrani ; e pure molte di loro non riconoscono vestigio alcuno di padronato . Io dico dappiù , che nonchè le Chiese di questo Reame ,

m'an-

(a) Il Pirri ne' proprii luoghi de' detti Ministeri , e Chiese , nella Raccolta di Burman nel volume III. del Tesoro dell'antichità , ed Istorie delle nobilissime Isole di Sicilia , Sardigna , e Corsica , e dell' altre adjacenti , dalla pag. 1146.

## ( CXII. )

in anche quasi tutte quelle del Cristianesimo riconoscono le fondazioni da' Secolari ; perchè la Chiesa non si è mai gloriata di aver *territorio* : ma per sciorre questo argomento non vi vuol molto . Molte Chiese si ritrovano erette dalle pie oblazioni de' fedeli ; e questo titolo egli è certo , che non da Dritto di padronato : alcune altre si ritrovano dalla generosità de' Principi arricchite , aumentate nelle loro rendite ; e neppure il titolo di *semplice Benefattore* è titolo efficace per questa prerogativa : e vi ne sono alcune , che si ritrovano stabilite fin dalle loro fondamenta dalla pietà de' Principi , ma colla concessione di espressa libertà ; ed in queste egli è certo , che non si puole pretendere padronato , perchè , sicome dissì da principio , s' è lecito a ciascheduno di rilasciare il dritto suo con qualità irrevocabile per usi profani , moltoppiù ciò si può fare pel maggior culto de' Ministerj Ecclesiastici . Io avrei desiderato , che il Contradittore mi avesse additata una sola vera fondazione de' nostri Principi Normanni senza l'espressa qualità di libertà , ed indi farmi vedere , che in questa fondazione non si fosse preteso , né si fosse avuto mai Dritto di padronato . Questo è quel desiderio , che io anche nudrisco , e che mi auguro di aver soddisfatto , allorachè avrò la fortuna di ammirare la sua dotta scrittura . Scorra egli di grazia le Chiese di Calabria specialmente , le quali da' Normanni in modo particolare furono considerate , e vedrà , che quelle , le quali non sono adorne di questo Dritto di padronato , non riconoscono da que' Principi la lor fondazione ; ma solo ne hanno avuto delle generose donazioni , in accrescimento delle di loro rendite : quelle donazioni , che non producono altro titolo , che di semplice Benefattore . E di questa fatta noi leggiamo , che sieno le donazioni di Rogiero , Duca di Puglia , Calabria , e Sicilia , ad Arnolfo ,

Arch.

( CXIII. )

**Archievescovo della Chiesa di Cosenza, dell'antico Castello di S. Lucido** : quel feudo appunto , che passò poi nella Signoria della famiglia di Sangro , che tra le più illustri di questa Città è stata sempremai riputata di sommo conto; dell'Imperadrice Costanza ; del Re Federico ; e di molti altri Principi alla stessa Chiesa : le donazioni fatte alla Chiesa di Rossano dall'istessi Principi ; e sì alle Chiese di Tropea , e di S. Severina ( a ) , che a molte altre : le quali 'n gran numero dal Contradittore si potranno addurre di dritto di libertà , secondo la sua frase . Ma io torno a dire lo stesso , che questi esempi non giovano a nulla . Disse egli ancora , che la Chiesa di Mileto , ed il Ministero di S. Brunone in Calabria sieno di real fondazione ; ma che però giammai vi abbia il Re esercitato minimo atto di suo padronato . Prima di avvaranzar questi fatti dovea egli bene avvertire in su della difesa distinzione di semplice beneficenza , e fondazione . Io ritrovo , che la Chiesa di Mileto fu eretta co' fondi delle due antichissime Chiese di onore Episcopale di Vibone , e Tauriana , le quali per giuste cause non ne doveano più godere . Queste Chiese erano di Dritto puramente Ecclesiastico ; nè la Potestà Regia vi avea mai avuto titolo di fondazione . Il Conte Rogiero fu quello , il quale stimò di ridurre queste Cattedre nella Chiesa di Mileto ; e ne porse le suppliche a P. Gregorio VII ; il quale destinò per Vescovo di quella Sede Arnolfo , sicome lo stesso Rogiero spiega nel Diploma , che ne spedì : *Quoniam Ecclesiae Episcopales Bibonæ , & Taurianæ propriæ patrata scalera ab omnibus inhabitatæ , atque deperditæ sunt ; & Ego Rogerius D. G. Comes Calabrie , & Sicliae , annuente nobis*

P

Di-

(a) L' Ughellio ne' proprii luoghi di dette Chiese nella sua Italia Sacra .

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

D A S T E P H A N U S  
Avvocato Reggente

( CXIV. )

*Divina providentia , ut vovi , volui duas has Cathedras in  
unam Ecclesiam Miletensem redigere , & hanc unam nec  
Bibonæ , nec Taurianæ nomine , sed Miletensem vocari ,  
quam , Deo favente , nomini Dei Genitricis , & S. Nicolai  
Episcopi , & Patris nostri dicari : quare hujus rei causa  
confirmandæ petii conspectum SS. PP. Gregorii VII. , qui  
Gloriosi Apostolorum Principis Petri Sedem tenet . Is peti-  
tiones justas implevit nostras , deditque nobis honestissimum  
Virum D. Arnulphum nomine , & Episcopum Ecclesiæ Mi-  
letensis constituit . Ideo prædictum SS. Episcopum , &  
ipsam S. Miletensem Ecclesiam , & eos , qui illi serviunt ,  
ad Dei cultum quæcumque illis ad vitam necessaria sunt ,  
ut Deum pro Christianis , & spirituali salute nostrorum Pa-  
rentum , & nostra assidue orant , omnes quascumqæ Ecclesiæ  
Bibonæ , & Taurianæ Episcoporum quondam pertinen-  
tias , & substantias , Villanos , & omnia alia jura , quæ  
possiderunt , & suo tempore dominate sunt , in perpetuum  
possideri , & dominari contentus sum (a) . Dopo di ciò  
in questo Diploma si veggono alcuni beni conceduti  
dall'istesso Principe a favore di questa Chiesa . La con-  
seguenza , che tiro da questo Diploma , è la medesima ,  
che si è tirata da' Diplomi di sopra addotti di altre  
consimili fondazioni : che intanto la Chiesa di Mileto  
è priva del pregio di Real padronato , in quanto che ,  
sicome riconosce da Rogiero l'accrescimento delle sue  
rendite , così l' suo stabilimento lo riconosce dagli Ec-  
clesiastici fondi delle due soprallegate sopprese Chiese ;  
e perciò ha luogo solamente nella Cattedra di Mileto a  
pro de' nostri Principi l' titolo di Beneficenza . Intorno  
al Ministero di S. Brunone io non ho lette le carte della  
sua fondazione , perchè le attendo dalla Scrittura del*

Con-

(a) Il citato Bisogni nella sua Storia della Città di  
Montereale

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell'antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La cqua , che il testa nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S C I T A  
DA STEPHANO

( CXV. )

**Contradittore** ; ma per qualche so , *Urbano II.* nell'anno 1090. dalla sua solitudine della *Certosa* , che gli fu assegnata da *Ugone, Vescovo di Granoble*, chiamò in Italia *Brunone* ; e questi stimò ritirarsi in una solitudine della Calabria , nominata la *Torre* : e per la dilui santa fama *Rogiero* volle , che un suo figliuolo , avuto da *Adeelaide* sua moglie in Miletto , fosse da lui battezzato ; e sì per questo , che per altri segnalatissimi benefizj ricevuti , dal Principe gli si ferono delle moltissime donazioni : ma non so , se vi sia una carta di fondazione di quel Ministero con quelle clausole di esenzione , che traggono senco loro l'essere di un vero padronato , appunto come si è di sopra scritto . La lettera anzi di *Rogiero* , scritta a tutte le Città del suo Dominio , in far publico il miracolo di quel Santo , per averlo liberato dal tradimento del famoso *Sergio* , fa vedere , che *Brunone* , prima di ricevere i suoi doni , era già stabilito Padre de' suoi Monaci nella Chiesa di S. Maria , e di S. Stefano dell'Eremo , o sia del Bosco . Sinora , che non mi son curato , che di aver queste notizie , le più convincenti , che per altro si possono mai dare , sto nel dritto di poter dire , che quel Ministero non sia , che del titolo di *Beneficenza Reale* . Questa lettera , che non è troppo conta , stimo qui trascriverla per intiera : *Ego Rogerius, Divina Misericordia, Comes Calabriæ, & Siciliæ, nota esse volo omnibus fidelibus Christianis beneficia, quæ mibi peccatori concessit Deus, orationibus Reverendi mei Fratris Brunonis, piissimi Patris Fratrum, qui habitant in Ecclesiis S. Mariæ de Eremo, & S. Stephani protomartyris, quæ sitæ sunt in Terra mea, inter Oppidum, quod dicitur Stilum, & Arenam. Cum essem in obsidione Capuae Kalendis Martii. & præfecissim Sergium, natione Græcum, Principem super ducentos armigeros nationis suæ, & exercitus excubiarum Magistrum, qui, Satannica persuasione*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La cqua , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S C R I  
DA STEFANO  
Avvocato Notaio

IN NAPOLI 1620

( CXVI. )

*præventus, prius ipsi Principi Capuae, promittenti auri non  
modicam quantitatem, ad invadendum me, meumque exer-  
citum, noctu aditum pollicitus est se præbere. Nox prodi-  
tionis advenit. Princeps Capuae, ejusque exercitus juxta pro-  
missum, est paratus ad arma. Dumque me sopori dedisse,   
interjecto aliquanto noctis spatio, cubili meo quidam Senex  
reverendi vultus, vestibus scissis, non valens lacrymas con-  
tinere, qui, cum in visu dicerem, quæ causa ploratus, O  
lacrymarum esset, visus est mihi durius lacrymare; ire-  
rum quærenti mihi quis esset ploratus, sic ait: fleo animas  
Christianorum, teque cum illis simul: exurge quamprimum,  
sume arma, si liberare te Deus permiserit, tuo-  
rumque animas pugnatorum. Hic mihi per totum videbatur,  
velut si esset per omnia Venerabilis Pater Bruno. Exper-  
gefactus sum cum terrore grandi, pro visione pavescens. Il-  
lico sumpsi arma, clamans militibus, ut armati equos con-  
scenderent, visionem, si vera esset, satagens comprobare. Ad  
quem strepitum, O clangorem fugientes impius Sergius,  
ejusque sequaces subsequiti sunt Principem Capuae, speran-  
tes se in dictam Civitatem confugium habuisse. Cœper-  
runt autem milites inter vulneratos, O sanos centum se-  
xagintados, à quibus visionem fore veram comprobavi-  
mus. Reversus sum, Deo volente, 29. Julii mensis Squil-  
lacionum, præhabita Capuae Civitate, ubi fui per quinde-  
nam continuam infirmatus. Venit jam Venerabilis dictus  
Bruno cum quatuor de Fratribus suis, qui me suis san-  
ctis, devotisque colloquiis consolati sunt: cui reverendo  
Viro visionem retuli, O humiles gratias egi, qui de me  
etiam absente suis in orationibus curam habuisset. Qui se  
humiliter afferuit non ipsum fore, quem credidi, sed  
Dei Angelum, qui adstat Principi tempore belli. Rogavi  
quoque ipsum humiliter, ut propreterea de rebus meis in  
Terra Squillacensi sumere dignaretur largos redditus,  
quos donabant. Renuens ille, recipere nolle dicebat, quod  
ad*

DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La cqua , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S C R I T T A

DA STEFANO

IN MATERIA

( CXVII. )

*ad hoc domum sui Patris, meamque dimiserat, ut, omnino de rebus extraneis liber, deserviret Deo suo. Hic fuerat in rota domo mea quasi primus, & magnus. Tandem vix ab eo impetrare potui, ut gratis acquiesceret sumere modicum munus meum. Donavi enim eidem Patri Brunoni, ejusque successoribus, ad habendum in perpetuum, absque temporali servitute, Monasterium S. Jacobi cum Castro, & quamplures res, & bona alia cum amplissimis libertatibus in literis specifice declaratis. (a)*

L VIII. Attenderò dunque con impazienza , che mi si adduchino altri esempi, non già di solo titolo di *Beneficenza*, ma di vera *fondazione*, per potermi rendere al sentimento contrario . Per ora io son persuaso , come ciascheduno ne de' ancora rimaner persuaso , che alle vere *fondazioni* de' Normanni fu per la stessa natura dell'atto sempre attaccato il *jus* di padronato : dimierachè, allora quando le Chiese, che si fondavano, si volevano lasciar libere o in tutto , o in qualche parte, in tal caso spiegavano il *Dritto*, che il Fondatore a se voleva riserbare : al contrario di quando si volevano soggettate a que' *jus*, che nascevano dalla stessa *fondazione*, che niun atto si riserbava . Si dee notar questo nella fondazione dell' antichissima *Abbadia della Trinità di Mileto*, fondata dal Conte *Rogiero*, il quale volle , che fosse di *Dritto libero* ; e spiegò espressamente , che la elezione dell' Abate dovesse appartenere a' Monaci , da farsi secondo la regola dell'Ordine : *Teras etiam, & prædia ibidem Deo servientibus Monachis dedi, & Abbatii Roberto meo consanguineo. Sed & immunitatem, & libertatem, autoritate, & privilegio D.mei Ducis, atque mea, illi dono, & concedo, ut habeant Monachi*

(a) Presso Girolamo Marafioti nelle sue *Croniche di Calabria* lib. i i. pag. 136 dell' Edizione di Padova 1601.

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P. R.

La causa , che il tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. C. 1749

S. C. A. P. R. S. C. A. P. R.

DA STEFANO RIZZI

Avvocato Notarile

( CXVIII. )

nach potestatem, secundum regulam S. Benedicti, Abbatem ex semetipsis eligendi, & constituendi, atque in omnibus, quæ supradicta Ecclesia habet concessione mea, habere potuerit liberam potestatem, & omnium Presbyterorum pertinentiae sue, omniumque Ecclesiarum suarum omnia jura habeant per omnia. E così 'n un altro Diploma, spedito dall'istesso Conte, si conferma la stessa libertà, ed indipendenza: Construxi Abbatiam ab ipsis fundamentis temporibus meis cum uxore mea Adelasia, & cum filiis meis, videlicet Goffrido, & Jordano, in Civitate Miletii ad honorem S. Trinitatis, Sanctæque perpetuae Virginis Mariæ, & B. Archangeli Michaelis, & BB. Apostolorum Petri, & Pauli, quorum ibidem nomina, & reliquæ continetur, ibique secundum Dei gratiam communi consilio Fratrum, & conscientia etiam uxoris meæ, & filiorum meorum, Abbatem constitui, nomine Robertum, consanguineum meum, cui, & ejus successoribus dedimus ego, & uxor mea, & filii mei, Goffridus videlicet, & Jordanus, Rogerius, & Simeon, terras, & prædia, quæ secundum divisiones, quæ infra scriptæ sunt, concessa etiam a nobis prædicto Monasterio tali libertate, ut quando Fratres, vel major pars Fratrum sanioris consilii, secundum Dei timorem, & regulam P. Benedicti, eligere voluerint, Abbas ibidem eligatur, & constituatur, atque in omnibus, quæ supradicta Ecclesia habet nostra concessione, vel habere potuerit, seu aliarum personarum liberalitate, vel quorumlibet fidelium oblatione acquisierit, liberam habeat potestatem omnium suarum Ecclesiarum veram, & cunctorum bonorum, seu Clericorum sue pertinentiæ libere, & absolute habeat. Addimus quoque, ut dictum Monasterium, & omnes ejus obedientie ab omni seculari servitio, & oppressione mundana removeantur, ut Sanctam in Domino religionem Monachi ibidem Deo servientes, quietè valeant observare, nec ulli nostrum, vel nostrorum

suc-

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagno ,

P E R

## ( CXIX. )

La causa , che il Re della Real  
della Rea , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagno ,  
DA STELLA  
IN Natura  
  
successorum aliqua occasione in seculari servitio subripian-  
tur : charitatis tamen intuitu unum panem , & unam ju-  
stam vini , & non amplius nobis , & nostris successoriibus  
præbeant , quotiescumque ad præfatum Monasterium , &  
ejus obedientias veniemus (a) . Con questa trascritta ma-  
niera Rogiero si spiegava , allorachè egli voleva , che  
le sue fondazioni dell'intutto rimanessero libere , e sot-  
tratte dal Dritto di padronato .

LIX. Il modo di spiegar si , quando si accordava la li-  
bertà alla fondazione non in tutto , ma in parte , si ve-  
de in quella fatta dal Re Rogiero del Ministero di  
*S.Giovanni degli Eremiti* , superbamente posto nella Città di Palermo . Quel Sovrano ordinò , che dovesse go-  
dere d'una piena libertà ; e che nell'elezione degli Ab-  
bati dovesse solamente a se , ed a' suoi successori appar-  
tenere la sola conferma , e la elezione rimanesse libera-  
mente agli Monaci : *Concedimus quoque , ut in eodem*  
*supradicto Monasterio electiones semper liberæ fiant , secun-*  
*dum regulam , & constitutionem B.Benedicti ; videlicet ,*  
*defuncto Pastore , qui in eo fuerit pro tempore constitutus ,*  
*Fratres ejusdem Monasterii in unum conveniant , & , in-*  
*vocabata gratia S. Spiritus , unam de personis ibidem convo-*  
*catis , quam magis idoneam esse providerent , sibi , Deo vo-*  
*lente , secreto nominent in Pastorem eligendam , & deinde*  
*ipsam Regiae celsitudini pronuncient . Providentia autem*  
*Regis voluntati , & petitioni eorum assensum præbeat ,*  
*& personam , in quam omnes insimul , aut senior , & po-*  
*nior pars eorum convenerint , eis ad ipsorum petitionem con-*  
*descendarat . Illud autem omnino intendinus , ut donec in Con-*  
*gregazione eorum persona digna fuerit ad eligendum in-*  
*venta ,*

(a) Questi Diplomi si leggono trascritti nella citata  
Storia di Monteleone , nel suo titolo della fondazione della  
Chiesa della Trinità di Mileto

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che il tratta nel Supremo Senato

della Real Camera del Consiglio.

S C I E N C E

DA STEFANO PATRIZI

Avvocato

Accademico. (a)

( CXX. )

*venda , de extraneis nominationem nullo modo facere p̄sumant. (a)*

LX. Queste stesse speciali riserve si veggono usate ancora nella fondazione consimile della Chiesa della *Cattolica* di Regio ; in cui si volle , che l'elezione si dovesse fare del *Protopapa* dal Popolo Regino ; ma la conferma dovesse farsi dalla Maestà di *Rogiero* : *Ideo cum moram traherem in Civitate Messanæ , & in mente recolorem de Catholica Ecclesia Civitatis Rhegii , tamquam præordinata a nobis , liberamus eam ab hodierno die , & hora , ab omni Ecclesiastica testatione ; ut nullus Archiepiscopus , sive Episcopus , sive aliquis cuiuscumque gradus Ecclesiastici sit , habeat potestatem , & dominium in prædicta Ecclesia Catholica S. Virginis Dei Genitricis Graecorum : sed totaliter volumus hanc esse liberam , & exemptam , & Cappellam Majestatis nostræ . Similiter Protopapam illius ordinavimus promoveri a nostra Majestate : præterea præcipimus , & determinamus , ut prædictus Protopapa , & sui Clerici , & totus Clerus Rheginus subditus sibi , canant unoquoque die Veneris in ipsa Catholica Ecclesia continuè præstiam , idest supplicationem , & supplicant , & oreant pro nostra Majestate , & pro omni genere Christianorum . Promotionem vero prædicti Protopapæ , ut diximus , ordinavimus fieri a Majestate nostra , & ipsum eligi a communi populo Civitatis Virum venerabilem , prudentem , & timentem Deum , & dignum rati Ministerio : deinde ipsum Protopapam confirmari a nostra Majestate , & hoc fecimus pro salute animæ meæ , & Genitorum meorum , & nostrorum successorum . (b)*

LXI.

(a) Il citato Pirri in questo luogo di detto Munifero.

(b) Nella dottissima *Apologia Istorica , Critica , Legale* , intorno alla giurisdizione ordinaria dell' Arcivescovo di Regio in sulla Chiesa di S. Maria de' Greci , di Antonio Zavagli della Città di Montalto , Vescovo di Tricarico c. 11. pag. 14

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Reale Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che il tratta nel Supremo Senato

della Città di Salerno ,

DA SISTATO FEBR 1721

## ( CXXI. )

**LXI.** Questi pochi pezzi , che noi abbiamo trascritto tra le molte fondazioni Normanne, dimostrano, che la *Giurisprudenza* de' padronati in quella età non avea ancora ammesso nelle sue reali gallerie que' *Giurisconsulti*, che facevano da Cortigiani presso la grandezza delle Congregazioni Romane ; e che andavano spacciando la servitù de' padronati , come perniciosa alla libertà Cristiana , e contraria alle prische pratiche della Chiesa: e che questa servitù non poteasi altronde acquistare, che per espressa concessione , o tacito consentimento della Potestà Ecclesiastica ; onde vi era di bisogno a spiegarsi espressamente in sulle carte delle fondazioni; giacchè il consenso espresso , o tacito , che sia de'Superiori, non mai si estende nelle cose esorbitanti dal Dritto alle cose , che non si ritrovano dedotte . Questa fu l'origine , che ne' tempi appresso , ne' quali queste dottrine in alcuni paesi avevano buttate le loro radici, e che tratto tratto si andavano distendendo per gli altri , i Principi fondatori , come altresì i Privati , per uscire da questi lacciuoli , e per studiare la maggior sicurezza nelle cose loro , stimarono di apporre perloppiù nelle carte delle fondazioni la spiega di que' *dritti* , che si volevano acquistare , a differenza , come si è detto , di que' *Normanni* , i quali non spiegavano nulla , allorachè volevano delle fondazioni loro acquistare un pieno dritto . Secondo queste ultime pratiche dunque tra le molte Chiese, erette co'Regj fondi, io leggo quella della Chiesa di *Altamura* nel Diploma , che ne fu spedito dall'Imperador Federico ; il quale nell' anno 1332. ne conferì l'Arcipretura a Riccardo da Brindisi : *Nos igitur prædictas virtutes in personam Riccardi de Brundusio , Clerici dilecti , familiaris , & fidelis nostri , perspicuas attendentes , ipsum Riccardum Archipresbyterum in Ecclesia nostra Altamuræ , sitæ in Justitiaratu Terræ Barii , per nos ad hono-*

Q

rem

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa , che il tratta nel Supremo Senato

della Regia Città di S. Chiara

DA STELLA PATERSONI

## ( CXXII. )

*rem B. Virginis de novo fundata, ducimus, concedentes  
 sibi, & successoribus ejus eamdem Ecclesiam, liberam,  
 & exemptam ab omni jurisdictione Archiepiscopatus, &  
 Episcopatus cuiuslibet, ita quod nulli Archiepiscopo,  
 vel Episcopo prorsus sit subditus, praeter S. R. E., quæ  
 caput est omnium Ecclesiarum, & nobis, qui eamdem  
 IN N A Ecclesiam in bonorem B. Virginis ædificari fecimus in Ter-  
 ra prædicta, liberam, & immunem, collatione prædicti  
 Archipresbyteratus nobis, & successoribus nostris perpetuo  
 reservata. Ad hujus autem nostræ cessionis memoriam,  
 & robur perpetuo valitum præsens privilegium per ma-  
 num Regii de Matera Notarii, & fidelis nostri jubimus  
 communiri. (a)*

LXII. Secondo le pratiche della *polizia Normanna* dovea considerare il mio riverito Contradittore , e non già secondo l'altre nate più frescamente , le carte delle fondazioni di que' tempi ; imperciocchè in tal modo egli farebbe stato costretto a dire , che se un pieno Dritto in alcun tempo si è esercitato per ragione di padronato , pienissimo egli è stato nel Dominio Normanno : il quale stimava , che questi Dritti fluissero dalla natura stessa dell'atto ; e che per conseguenza tutto ciò dee dirsi della nostra fondazione ; nel di cui Diploma non si vede rilasciato questo Dritto ; anzichè fornito delle *clausole di esenzione* da qualunque autorità Ecclesiastica. Ma questo nome di *esenzione* fu ancora al nostro Contradittore più abbondevole fonte delle sue infinite opposizioni.

LXIII. Questa opposizione , che si fa al potere del *Conte Rogiero* , in non aver mai potuto accordare lo Dritto di *esen-*

(a) *Nella consulta manoscritta , che si formò dat Presidente Gaetano Argento di chiarissima fama , sopra i Dritti di questa Chiesa.*

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che il tratta nel Supremo Senato

della Real Camera S. C. C.

S C D A S T E P H A N U S 1514

Avvocato

## ( CXXIII. )

*efenzione* , senza il permesso Pontificio , supera tutte le altre sinora fatte d'infinita debolezza . Nella Sicilia le opere del *Coune* tutte conservano questa prerogativa ; e da lui hanno ereditato gli Monarchi successori in tutto il rimanente della *Polizia* di quel Regno un *Potere* anche *legislativo* , intorno alle cose meramente Ecclesiastiche . Questa sarebbe una opposizione passabile , se si facesse da un *Giurisconsulto Oltramontano* , che non avesse preso piacere , se non della Storia della sua Nazione ; ma non è passabile affatto in bocca dal Contradittore , nato , e con somma nostra gloria cresciuto tra noi , il quale deve sapere la storia del Dominio di quel Principe . E chi mai non sa de' nostri , che il poter di *Rogiero* non si dee misurare co' soli termini di quella *Sovranità* , che tutti gli altri Principi Cristiani godono ; ma che la di lui *Sovranità* fu dalla *Sede Romana* contradistinta del *potere* ancora in sulle cose Ecclesiastiche , col titolo , che gli si concedette , di *Legato a latere : Dritto* , che fu poi appellato da' *Giurisconsulti* di quella *Nazione Dritto della Monarchia* ; di cui scrisse prima di ogni altro , se non m'inganno , *Gian Luca Barberio Siciliano* . Costui 'ntorno all'anno 1513. fece una collezione di molti privilegi , e titoli del Reame di Sicilia , ch' egli appellò *Caput Brevium* , in favore del Re *Ferdinando* ; ed in questo stesso volume si vede registrata la Bolla della *Legazione* : ed indi nel 1556. ne fu pubblicato un libro , che ha per titolo , *La Monarchia* , in cui ' Dritti di questa Giurisdizione si contengono . Cadde poi in penriere al dotissimo *Cardinal Baronio* di far apparire al Mondo questo *Dritto di Sovranità* , come una macchina eretta da quel Principato , per impadronirsi del *Dominio spirituale* , contro le leggi della Chiesa . Questi tratti violenti della sua penna posero anzi nel più bel giorno lo stesso Drit-

## ( CXXIV. )

to, con essere rimasti proscritti dalla *Maeſta* l'undecimo, e duodecimo volume de' suoi *Annali*. Clemente XI, vedendo il Regno di Sicilia caduto in mano del Duca di *Savoya*, stimò tempo opportuno di pubblicare una Bolla, colla quale si aboliva questo *Dritto di Monarchia*. Ma tanto è lontano, che questo tentativo avesse pregiudicato all'antica osservanza, che questo *Dritto*, che si volea abbattere, si ritrova aver buttate più profonde le sue radici; e contestato più legittimamente colle ragioni, che in questa nuova occasione ne furono addotte nel 1716. da *Lodovico Ellies Dupino*, il più doto Teologo, che in que' tempi aveva la *Francia*. Ma le diligenze, in trattare questo stesso argomento, di sì nsigne Teologo si ritrovano di gran lunga superate dal chiarissimo *Giovanni Carusio* in un suo m. s., che dando alle stampe farebbe conoscere a tutti, quanto l'Opera del citato sommo Teologo Franzese sia mancante in molte notizie. Io stimo, che non sia del mio proposito di scrivere di questo argomento, così bene esaminato: ma chi sa mai, che intorno al nostro Diploma su questo *Dritto di legazione* il doto Contradittore non abbia anche ad incontrare dalle sue opposizioni? Che la data della nostra carta sia anteriore alla Bolla: ch'ella solamente abbracei il dominio di Sicilia, e che non si estenda in quello di Calabria: che questo *Dritto di esenzione* non possa nascere neppure dalla prerogativa di *Legato a latere*: e che i privilegi di questa fatta, esorbitanti dal Dritto de' Canoni, non si estendano da caso a caso, ma che debbano ricevere, come cosa odiosa, la di loro maggiore restrizione. E chi sa mai, che queste opposizioni non si facciano, senzachè pur temessimo di farsi nuovamente le altre, che si fecero dal *Baronio* circa l'autenticità della Bolla, e della ragione, che non si potea trasferire a' Successori, ed intorno

torno a molte altre considerazioni , e difficoltà , le quali si ritrovano confutate egregiamente da' citati dotti Scrittori ? Non farà dunque fuori del proposito mio , che per poco d'ora mi trattenga su di questo stesso argomento .

**LXIV.** Nell' undecimo secolo , che Papa *Urbano II.*, IN dietro le orme di *Gregorio VII.*, andava abbattendo le antiche pratiche de' Principi , intorno alle investiture de' Benefici , fu egli stesso , che con raro esempio concedette sì segnalata prerogativa al Dominio di Sicilia , e di Calabria : onde i Sovrani di quel Reame esercitano non meno la di lor autorità sulle cose *temporali* , che sull' *ecclesiastiche* . L' aver discacciato da tutta l' Isola i Saracini , e fondate molte Chiese , e parimente aver fottratte dal Trono di Costantinopoli non poche Cattedre Episcopali della Calabria , che della Sicilia , gloriosa opera del Conte *Rogiero* , lo referto amicissimo di *Urbano* : il quale molti anni prima della spedizione di essa Bolla avevagli la stessa autorità conferita , che in quella si legge : ma questa stessa autorità , che allora non veniva avvalorata , che dalla semplice promessa , ed indulgenza del Papa , si vide distrutta da quello , che destinò per *Legato a latere* nella Sicilia il *Vescovo di Traina* . Era in quel secolo cresciuta assai l'usanza di mandare questi *legati* per le Provincie , e Reami con molto pregiudizio de' Dritti de' Vescovi , e della libertà delle Nazioni ; onde il Conte , tenuto un serio discorso col Papa su di questa importante materia nella Città di Salerno , dove si ritrovava , gli raccordò le promesse fatte , i servigi da lui prestati alla Chiesa , i turbamenti , che si recavano con ciò allo Stato suo ; e che perciò cessasse di far cotesta novità . *Urbano* vinto da questi motivi . e molti più dal riputare questo Principe assai opportuno a resistere alle forze dell' Imperio

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Principe di Bagnara,  
P E R

La causa , che il tratta nel suo Senato  
della Real Camera dei Conti.  
S C R I T T A  
DA STEFANO AVVOCATO REPUBBLICO.

( CXXVI. )

rio , che tutto giorno cercavano abbassare la S.Sede ,  
stimò di annullare la *legazione* conferita al Vescovo , nel  
tempo stesso , che la trasferì perpetuamente in perso-  
na del *Conte* , come suo *Legato* perpetuo : „ La Pro-  
videnza Divina ( egli così si spiegò verso di quel Prin-  
cipe ) avendo gratificata la vostra prudenza con grandi  
trionfi , ed onori , e la vostra pietà avendo di molto  
accresciuta la Chiesa di Dio sopra le Terre de'Saracini ,  
ed avendo voi dato in molte occasioni testimonianza di  
un sincero affetto alla S. Sede Apostolica , Noi perciò  
vi riguardiamo come carissimo , e special figlio della  
Chiesa ; ed avendo una fidanza intiera nella vostra  
pietà , Noi vi confermiamo per mezzo di questa conces-  
sione ciò , che Noi vi avevamo di già verbalmente  
promesso : che per tutto il tempo della vostra vita , e  
di quella del vostro figlio *Simone* , o di qualunque al-  
tro , che farà vostro legittimo erede , Noi non istabili-  
remo alcun *legato* dalla Chiesa Romana , senza il vostro  
consenso , nello Stato vostro ; anzichè Noi vogliamo al  
contrario , che tutto ciò , che Noi dovremmo fare  
per mezzo d'un legato , si faccia dal vostro Ministero in  
luogo d'un *Legato* , come se Noi vi avessimo inviato  
un *Legato* , o più tosto un *Legato a latere* , per lo bene  
delle Chiese , che sono sotto il vostro dominio , e per  
l'onore di S. Pietro , e della S. Sede Apostolica , alla  
quale Voi siete stato religiosamente sottomesso sino al  
presente ; e l'avete soccorsa prontamente , e fedel-  
mente nel bisogno . Che se Noi adunaremos un Conci-  
lio , e che Io vi scriva d'inviammi de'Vescovi , e degli  
Abbati del vostro Stato , Voi avrete la libertà d'invier-  
mene tal numero , che stimarete ; e di trattener gli  
altri per lo servizio , e la difesa delle vostre Chiese e  
con ciò il Signore Omnipotente dirigga le vostre azioni ;  
secondo la sua volontà ; e che vi conduca alla vita  
„ etern-

**eterna.** Datum Salerni per manus Jobannis S.R.E. Dia-  
coni 3. nonas Julii, indictionis septima, anno Pontificatus  
nostrorum II. (a). Era col Conte unitamente in Salerno  
Rogiero, Duca di Puglia, di lui nipote, e figliuolo del fa-  
moso Roberto, niente inferiore di merito alla Sede  
Apostolica: onde è da credere, scrive un'abile Scrit-  
tore (b), che a questo tempo fosse a' Duchi di Puglia  
conceduto quel privilegio, che l'antica **Glossa Cano-  
nica**, e molti de' più vecchi Scrittori rapportano intor-  
no alla collazione de' Beneficj del Regno. Su di questa  
gran base dunque della concessione di Urbano si ritro-  
va sin dal suo regnare innalzata la **Monarchia** di Sici-  
lia, posseduta sempre con ugual titolo da' Principi suc-  
cessori, specialmente dagli Aragonesi fino al presente  
giorno. Le parole della trascritta Bolla, *Idcirco de ruæ  
probitatis sinceritate plurimum confidentes, sicut verbis  
promisimus, ita etiam literarum autoritate firmamus,* di-  
mostrano, che il potere della Legazione in Rogiero non  
nacque allorachè si pubblicò questa Bolla, ma molti  
anni prima gli si era conferita verbalmente: anzi al-  
cuno ha creduto, che l'istesso potere quel Principe ave-  
sse avuto sotto il Pontificato di Gregorio VII; giacchè  
leggiamo, ch'egli nel 1081. costituì per Vescovo della  
Chiesa di Traina un tal Roberto, anche del sangue Nor-  
manno, e solamente da quel Sommo Pontefice diman-  
dò, che l'eletto si fosse consacrato. Questo stesso Som-  
mo Pontefice, il quale, per alcuni simboli del *bastone*, e  
dell'*anello*, che da' Principi si usavano nella collazione  
de' be-

(a) Si potrà leggere questa Bolla tra gli altri presso il Fazzelli nelle sue Storie, ed il nostro Camillo Borrelli delle prerogative del Re Cattolico nel c. LIII.

(b) L'Autore della Storia Civile del Regno di Napoli t. I. c. VIII. lib. x.

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,SCRITTA  
DA STEFANO PATRIZI  
Avvocato Napoletano ,

## ( CXXVIII. )

de'Beneficj in sulla di loro temporalità, ne avea con tremenda potestà proscritte le pratiche , a Rogiero così placidamente rescrisse : *Quia Troynensem Electum a nobis consacrari postulas, licet electioni hoc defuerit, quod legatus Sedis Apostolicæ, & consensus noster non adfuit, tamen monentes, ne de futuro id fiat, tuæ dilectioni, ipsiusque personæ laudabili testimonio ad præsens adnui-mus, ut veniens, Deo favente, consacretur (a)*. Ma qual maggior documento si potrà dare , onde si faccia chiaro , che Rogiero avesse usato di questa autorità prima della emanazione della Bolla , che di quel Diploma , che noi leggiamo presso il più volte citato Pirri nella fondazione della Chiesa di Catanea ; in cui si legge conferitagli quella somma di potere , che gli fu poi conferita dalla scrittura di Urbano ? *In no-mine &c. . Summus itaque Romanæ Sedis Pontifex, Urbanus videlicet II, verus Dei cultor, & universa-lis Pastor universalis Ecclesiæ mihi Rogerio Calabrie Comiti, atque totius Siciliæ ore suo Sanctissimo, & ve-nerando præcepit, præcipiens utpote Pater Spiritualis me filium suum, licet in multis peccantem sanctissime roga-vit, quoniam ego filius Sanctissimæ Matris Ecclesiæ ipsam, eandemque Matrem meam boni filii sequutus legitimam, & laudabilem consuetudinem pietatis manibus enutrirem, & dulciter proveherem, fines suos magnifice ampliarem, propagines, & palmites vivos, & spirituales in ea studio vigili dilatarem, cuius ergo exequendis ego Rogerius Ca-labriæ Comes, & Siciliæ observandis imperatibus, & Ca-tholicis institutis, sicut Deo præeunte in curribus sue virtutis, & propugnatore, Terra Siciliæ, Terra Saraceno-rum, habitaculum nequitie, & infidelitatis, Sepulcrum quoque nostri generis, & sanguinis ferro vindicanda, mihi dixer-*

(a) Il Pirri nella detta Chiesa di Traina.

DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La cqua , che il tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

DA STABIA

( CXXIX. )

*diversis temporibus subjecta fuit ; simili quoque modo in  
diversis temporum permutationibus ad honorem Dei , ad  
magnificandum , & exaltandum nomen suum , & pro ani-  
ma Patris , & Matris meæ , & Fratris mei Roberti Guis-  
cardi , pro mea quoque , & omnium Parentum meorum  
per diversa Siciliæ loca idonea Ecclesiæ ædificavi ; jussu  
summi Pontificis Apostolici , & Episcopos ibidem collo-  
cavi , ipso eodemque Romanae Sedis Apostolicae , & lau-  
dante , & concedente , & ipsos Episcopos consacrante . Uni-  
cuique autem Ecclesiæ , & Episcopo Parochiam suam de-  
di , & dicavi , & unusquisque de suis sufficiens beneficiis  
alterius Parochiam incrustare non præsumeret , inter quas  
etiam jam dispositas Ecclesiæ , postquam mibi subjugavæ  
Siciliam , aliam disposui , & ædificavi Ecclesiæ , collau-  
dante Apostolico Viro , & consacrante ad titulum hujus  
Ecclesiæ in Catanensem Civitate existentis quemdam San-  
cta Euphemia Priorem Catholicum , & honestissimum in  
Abbatem , & Episcopum , vocatum Ansgerium , cui , Urba-  
no II. concedente , qui hunc sacravit , dono Cataneam Civi-  
tatem , ut Sedes sit Abbatæ , & Episcopatus &c. Que-  
sto Diploma mette senza meno in una innegabile chia-  
rezza , che la carta del Dritto di Monarchia , o sia di  
legazione a latere , non sia stata , che una conferma di  
quell' autorità , che in sulle cose Ecclesiastiche avea  
Rogiero usato in tutta la Sicilia , e nella Calabria ; di-  
modochè la data di quella Bolla non reca pregiudizio  
all' altre fondazioni , che prima si eran fatte . Se poi  
quella Bolla si volesse per una nuova concessione , chiun-  
que , il quale abbia appena da lontano salutata la Giu-  
risprudenza , dee confessare , che le fondazioni fatte  
prima venghino confermate , quando si tratta di por-  
re in quiete , ed in buon sistema il reggimento dello  
Stato .*

LXV. Le strette amicizie , che Urbano tenne col nostro

R

Prin-

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S C R I T T A

DA STEFANO PATRIZII

Avvocato Napoletano

( CXXX. )

Principe fin dal primo momento, che ascese al Trono del Pontificato , ferogli ferrar que' occhi verso la potenza di *Rogiero* , nel disporre le cose Ecclesiastiche , che teneva sempre aperti 'ntorno all' altre Sovranità , dietro l'esempio andando di *Gregorio VII* ; nella di cui scuola era stato educato , dopochè avea deposte l' altre massime , che avea apprese da' teneri suoi anni presso *Brunone* , Uomo dottissimo de' tempi suoi ; e che ora , come fondatore dell'Ordine Certosino , e per la santità de' suoi costumi , adoriamo sull'Altare : e si crede , che *Urbano* avesse ampliata quella di lui potenza Ecclesiastica , allorachè si abboccò con lui nella Città di *Traina* , per dimandargli consiglio , se dovea portars' in *Costantinopoli* , per un affare interessante la *Religione* . E' conta nella *Storia Ecclesiastica* la controversia di consacrare nell' *azimo* , o nel *fermentato* . L' Imperadore *Aleffio Comneno* , che si mischiava ne' riti della Chiesa più in là del suo potere , proibì a' Latini , che risiedevano nel suo Dominio , di celebrare nell' *azimo* ; stimando legge salutevole allo *Stato suo* di celebrarsi solo nel *fermentato* . *Urbano* se ne dolse con lui acremente : ed *Aleffio* ricevette bene la sua rimozanza ; e per mezzo delli stessi Ambasciatori Pontificii gli scrisse in lettere d'oro , che tra il termine di un anno , e mezzo , egli si portasse in Costantinopoli , affinchè con un Concilio di savj Uomini questa questione di pura *liturgia* si fosse determinata ; e composta la tranquillità tra Greci , e Latini . *Rogiero* consultò il *Papa* , che colla sua presenza dovesse terminare questa briga ; ma nuove turbolenze maggiori nate in Roma impedirono *Urbano* a porre in esecuzione il fano consiglio del suo buon amico .

LXVI. Le stesse parole della *Bolla* , *Quod omni vita tua tempore , vel filii tui Simonis , aut alterius , qui legitimus tui haeres extiterit , nullum in Terra potestatis vestrae*,

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa , che il tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

DA STEPHANO PUGLISI

## ( CXXXI. )

*præter voluntatem , aut consilium vestrum , legatum Romanae Ecclesiæ statuemus , dimostrano , che questo Dritto si fosse atteso come ereditario , e non solo nel Reame di Sicilia , ma in qualunque Terra della potestà di Rogiero . Due glofse si potrebon fare , se non m' inganno , su di questo testo : l' una semplice , e naturale alla portata di tutti ; l' altra più elevata , e maestri- vole all'intelligenza solo de' Giurisconsulti . Secondo la prima sembra , che non si possa negare , che non che la Sicilia , quelle Terre di Calabria , le quali erano dell' ubbidienza di Rogiero , rimasero adorne di questa illustre prerogativa . Secondo l'altra se ibra , che si pos- sa ben dire , che non che la Sicilia , ed i Paesi , che allora si godeano nella Calabria , che gli altri , i quali nella stessa Regione in appresso si acquistarono , fossero caduti sotto la stessa concessione di Urbano . Io credo , che miglior interprete di questa concessione non si possa ad- durre del Monaco Malaterra , che , come dissi sin da principio , è il più accurato Scrittore dell'avventure Normanne (a) : *Sed quia ipse Apostolicus jamdudum Robertum Episcopum Troynensem , Comite inconsulto , legatum in Sicilia ad exequendum jus S. R. Ecclesiæ posuerat , perpendens hoc Comitem grave ferre , & nullo modo , ut stabile permaneat assentire , cognoscens etiam ipsum Comitem in omnibus negotiis Ecclesiasticis exequendis zelo divini ardoris exsurgescere , cassato , quod de Episcopo Troynensi fecerat , legationem B. Petri super Comitem per totam Siciliam , & sui juris Calabriam habitam , vel haben- dam hereditaliter ponit , ea discretione , ut dum ipse Comes advixerit , vel aliquis heredum suorum zeli paterni Eccle- siastici exequitor superstes fuerit , legatus alius a Romana**

R 2

Sede

(a) Nel lib. 1<sup>o</sup>. Dell' Acquisto del Regno di Sicilia num. 29.

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che il tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera

S C R I P T U R A

DA STEFANO TRICOLI

Avvocato Notarile

IN NAPOLI 1750

( CXXXII. )

*Sede ipsis invitatis nullus superponatur : sed si qua Romanae  
Ecclesiae juris exequenda fuerint, carthulis a Romana Sede  
in Siciliam, vel Calabriam directis per ipsos consilio Epi-  
scoporum earumdem Provinciarum authenticè definian-  
tur &c.* Per far conoscere , che la Bolla d'Urbano abbia  
luogo nel fatto , che da me si esamina , non ho bisogno  
di ricorrere alla *Glossa de' Giurisconsulti* ; bastandomi  
l'altra semplice , e naturale : imperciocchè molto tem-  
po prima della Bolla di Urbano si dominava da Rogie-  
ro in Mileto , nella di cui Diocesi sta posto il Muniste-  
ro , o sia *Priorato di Bagnara*: ed è fuor di dubbio ,  
che in quel tempo il Castello di *Bagnara* era sotto l'ub-  
bidienza di quel Principe .

LXVII. Il sopr'allegato Teologo *Dupino* nella sua *Difesa  
della Legazione* fa conoscere all'*Incredulo della Monar-  
chia* il sommo Ecclesiastico potere di Rogiero , con gui-  
darlo in tutte le Chiese , Ministeri , ed Abbadie di  
quel Reame : e fino ne'loro Archivj gli ne fa osservare  
gli atti possessivi , per mezzo delle sentenze emanate so-  
pra degli Ecclesiastici , coll'unione dell'istesse Chiese ; e  
finalmente per mezzo de' fulmini delle *Maledizioni* , e  
*delle Scommuniche* in sulla testa di coloro , che contro-  
verranno alle ordinazioni del Principe . Lo conduce in  
sul bel principio nel *Ministero di Lipari* , fondato dal  
Conte nell'anno 1094. , e , ponendogli avanti gli occhi  
la lapide di quella fondazione , gli fa leggere : *Si quis  
vero vellet contradicere predicto privilegio nostro , &  
etiam benevolae donationi nostrae aliquo modo , maledictio-  
nem trecentorum decem , & octo Sanctorum Patrum , ana-  
thema ab eis , & maledictionem Judae Iscariotae habeat in  
eternum , & in seculum seculi .* Indi nel Ministero di  
*S. Angelo di Brolo* gli fa riflettere un'altra formola : *Si  
quis autem presumperit aliquo tempore molestare , vel  
perturbare Monasterium post vitam nostram , non sit au-  
dien-*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,  
P E R

La causa , che fu fatta nel Supremo Senato  
della Repubblica di Sicilia.

DA STEPHANO TRICCI

( CXXXIII. )

*diendus , imo excommunicatus a Patre , Filio , & Spiritu  
Sancto , & ab amicis castigetur , tamquam injuria afficiens  
S. Archangelum Michaelem , & reliquos Sanctos . Ed in  
quell'altro Munistero di S. Maria di Milo una differente  
formola : Sit maledictus a S. Consustanciali Trinitate ,  
& habeat maledictionem trecentorum decem , & octo San-  
ctorum Patrum , & privatus sit futura gloria . E così di  
mano in mano , facendolo passare nelle Cattedrali , gli fa  
osservare la lapide della Chiesa di Messina , in cui vede  
fulminante il Principe con questa censura : Contra quod  
quicumque sive de Parentibus meis , sive alienis venire ,  
& hanc donationem meam infringere tentaverit , excommu-  
nicetur a Patre , & Filio , & Spiritu Santo , & faciem  
Omnipotentis Domini numquam videat , nec in Regno ejus  
portionem habeat , sed cum Juda proditore Domini aeternis  
incendiis concremetur . E' stesso poi osserva quel Principe  
nella Chiesa di Girgenti con formola più mitigata : Horum  
vero omnium si aliquis aliqua prædictæ Ecclesiæ , & Episco-  
po suo abstulerit , vel injustè detinuerit , anathemate damne-  
tur . E voltosì all'antichità di Patti ritrova il Re Rogiero  
in quella fondazione fulminante al pari di suo Padre :  
Si quis pro tempore appareat impedire præsens sigillum ,  
sit anathema , & semper anathema a Patre , & Filio , &  
Spiritu Santo , & a trecentis , & octo Sanctis Patribus ,  
ut sit anathema Judæ Iscariotæ , & cæterorum , qui cru-  
cifixerunt Dominum ( a ) . E facendo io altro cammino  
con lui per lo rimanente dell' Isola , tragittiamo in-  
sieme il Faro , e gli so ammirare l' antichissima Città  
di Mileto , ed il nobilissimo avello , dove riposano le  
gloriose ossa del nostro Eroe ; ed in un'altra parte leg-  
giamo insieme nella fondazione di quella Chiesa : Item  
si quis*

( a ) Questi Diplomi si leggono nel Pirri ne' luoghi delle citate Chiese .

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che il tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S C R I P T U R A

DA STEFANO DE' MARCHI

Avvocato Nostro Signore

IN NAPOLI 1750.

( CXXXIV. )

*Si quis has res omnes , quas dedi , confirmavi , & corroboravi , volet evertere , alterare etiam levissime , aut auferre audebit , nisi se statim emendaverit , ut habeat anathema a Patre , & Filio , & Spiritu Santo , & a trecentis , & octo Deiferis Patribus , & una cum Diabolo in ignem aeternum damnetur , & sentiat nostram maledictionem . Nella lapide della Chiesa della Trinità , in essa Città posta , gli fo legger quest'altra : Si quis autem temerario ausu de his omnibus , quæ prædiximus , violare aliquid , aut diminuere voluerit , pars illius habeatur cum Diabolo , & Angelis ejus (a) . Ma che ostinata incredulità è mai questa ! Venga a far l'abjura alla fine della sua incredulità nelle Chiese di Squillace , e di S. Severina . Legga attentamente nell'una : Anathema subincurrat , & si non ad satisfactionem venit , cruciatus aeternos substineat . E nell'altra : Si quis vero fuerit , qui illa innovare , aut irritare voluerit , sit maledictus a D. Deo Omnipotente , in omnibus non minimam indignationem incurrat . (b)*

LXVIII. Da qual potere può piombare sulla testa de' figliuoli 'l fulmine della cseredazione , se non dal Padre ? Il fulmine delle pene civili , se non dal Principe ? Il fulmine degli Anatemi , se non da' Dritti Apostolici ? Per sfuggire la forza di questo grande argomento , il Cardinal Baronio nella sua Dissertatione contro il Dritto della nostra Monarchia scrive , che le formole trascritte non sieno , che semplici esecrazioni , che si usavano da molti nelle loro private scritture ; e specialmente solite ad apporsi su de' sepolcri , per i quali qualunque età ha conservata un' alta religione . Io stimo trascrivere il passo : Poruissent fortasse isti ejusmodi exemplis suadere fin-

(a) Nella citata Storia di Monteleone .

(b) Presso l'Ughellio nelle stesse Chiese .

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,  
P E R

La cqua , che il tratta nel Supremo Senato  
della Reale Camera de' Cittadini.

( CXXXV. )

*DA STORIA DELLA CITTÀ DI BAGNARA.*  
*IN MATERIA PECUNIARIA.*  
*simplicibus, quod conantur; verum, qui antiquarum for-*  
*mularum ex inspectione ejusmodi a diversis solitarum fieri*  
*donationum noritiam habet, ridebit ista, cum vix aliquod*  
*sit reperiri instrumentum ejusmodi donationum, quæ sive*  
*a Principibus, sive a Privatis utriusque sexus fieri sole-*  
*rent hominibus, in quibus eadem formulæ non legantur,*  
*¶ interdum atrociores: quæ quidem non sententiam con-*  
*tinent (ut putant) excommunicationis Ecclesiasticæ, quæ ab*  
*Episcopis infligi solet in subditos, sed imprecatioñes po-*  
*tius ad deterrendum eos, qui aliquid contra præscripta*  
*moliri tentarent. Sunt de his diversis in locis in recitatis*  
*ejusmodi diplomatibus exempla potentia: quin etiam in*  
*eodem ab illis scripto Codice aliae diversorum privatorum,*  
*quæ ibi sunt scriptæ, locis piis factæ donationes continent*  
*easdem omnino imprecatioñes: ut liberum fuisse quibuscum-  
que videatur ejusmodi apponere formulas imprecatoriaias*  
*anathematis adversus eos, qui moliri aliquid adversus ea,*  
*quæ illi statuerent, conarentur. Adde his insuper non so-*  
*lum in ejusmodi scribi solitis diplomatibus afferi ista, sed*  
*etiam a nonnullis consueta fuisse apponi sepulcris, ut vio-*  
*latores atterrererent. Quorum exempla habes alibi recita-*  
*ta, ut inter alia sepulturæ D.Theodimi Diaconi: Si quis*  
*præsumferit hunc tumulum violare, erit anathematis*  
*vinculis innodatus. Et in Ecclesia S.Gregorii Romæ ad Cli-*  
*vum Scauri erat in abside, fracto tamen lapide, cuiusdam*  
*Anastasii Lectoris epitaphium, in cuius fine habetur: Si*  
*quis hunc abstulerit sepulcrum, ut excommunicatus, &*  
*damnatus in infernum, & habeat partem cum Cain, &*  
*Juda traditore. Et in alio loco in sepulcro cuiusdam Jo-*  
*hannis in fine: Nemo suum, nec alienum corpus super*  
*me mittat; quod si hoc præsumferit, sit maledictus, &*  
*in perpetuum anathemate constrictus. En video, an ista ex*  
*functione legationis Apostolicæ ponerentur a Regibus, ut*  
*anathema, vel porius imprecatioñes ad terrorem ab uno-*  
*quoque*

DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che il tratta nel Supremo Senato

della Real Camera dei Conti

SCRITTO DA STEFANO ATREZZI

Avvocato Notario

( CXXXVI. )

*quoque pro arbitrio, in qua vellent prohibitione, usurpari solerent.*

LXIX. La risposta del citato dotto Scrittore in sulli *anatemi* de' nostri Principi Normanni, come ciascheduno legge, contiene due punti: che questi stessi anatemi si leggano in molte donazioni fatte da Principi, e Privati: e che si leggano ancora in su molti marmi di antichi sepolcri. Io mi aspettava certamente, che mettesse avanti gli occhi de' Lettori qualche carta di donazione di Privato, o di qualunque altro Principe, fuori delle linee *Normanne*, che nel Regno nostro dominavano: le quali si diedero a credere, che quel privilegio di *legazione* loro anche fosse comunicato sì per li medesimi *Ditti di sangue*, che per le stesse *benemerenze*, che credevano di avere verso la S. Sede. Questa *carta* farebbe stata di qualche forza alla mia contraria credenza. Ma qual mai forza potranno fare le iscrizioni sepolcrali, tinte di queste esecrazioni contro coloro, i quali la religione, e queste de'defunti avevvero mai violata? Io dico, qual forza potranno far mai a coloro, i quali fanno, che sì presso i Gentili, che presso gli antichi Cristiani, ciascheduno credeva, che per lo riposo delle sue ossa avesse una sacra autorità di munire i sepolcri colle formole più solenni della Religione. Oltre delle lapidi rapportate dal Baronio, sene leggono moltissime presso il Grutero nella sua giudiziosa Raccolta delle Iscrizioni: *Male. pereat. inseptultus. jaceat. non. resurgat. cum. Juda. partem. habeat. si. quis. sepulcrum. bunc. violaverit.*

*Quisquis. hoc. substulerit. aut. laeserit. ultimus. suorum. moriatur.*

*Te. quicumque. titulum. nostrum. releges. rogo. per. superos. si. ad. infernas. partes. recipiaris. ne. velis. tribus. sepulcris. molestari.*

Ottam

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che il tratta nel Supremo Senato  
della Reale Camera di S. Chiara ,

S C R I

DA STEFANO

Avvocato Neapolitano.

( CXXXVII. )

Ollam . ejus . si . qui . inviolaverit . ad . inferos .  
non . recipiatur .

Læseris hunc tumulum si quisquam , in tartara per-  
gas ;

Arque expers tumuli , læseris hunc tumulum . (a)

LXX. Queste sì , che sono quell'esecrazioni , che si dicono dal *Baronio* . Oltreché la simiglianza delle formole , e de' riti , che tra loro hanno le varie maniere del Mondo , in rendere il dovuto culto a Dio , non debbe far trarre la conseguenza , che quelle formole , e que' riti denotino lo stesso , e che abbiano la stessa forza sì nel Gentilegno , che tra gli *Ebrei* , o tra *Cristiani* . Non ha mancato Ingegno di raccorre questi paralleli in 'ntieri volumi . Chi mai disse al *Baronio* , che gli anatemi , che si leggono in coteste tombe , o in qualunque donazione di privato , o di altro Principe , indicassero l'istesso effetto , che io do agli anatemi di *Rogiero* , e de'suoi successori ? Si consideri , che questi Principi sieno forniti della Bolla di *Urbano* , onde furon fregiati del carattere di *Legati a latere* della S.Sede : si consideri , ch' eglino non una , ma più volte ne' Diplomi dicono , che questa facoltà di anatematizzare era stata loro conceduta da *Urbano* : e si consideri , che questo potere sia del carattere della *legazione* ; dunque come io non debbo dire , che le censure di *Rogiero* non sieno già l'esecrazioni de' Gentili , o de' Cristiani , i quali non si erano ancora dimentichi delle superstizioni de' loro Avoli ; ma sieno vere censure Ecclesiastiche , e fulminate da lui , come *Vicario* del Sommo Pontefice ? Io so bene , che per potersi tirar

S da

( a ) Si leggono anche queste esecrazioni sepolcrali presso il dotto *Eineccio* nella sua *Storia degli Editti dell'Editto Perpetuo tit.LIX.* del sepolcro violato .

## ( CXXXVIII. )

da me questa conseguenza , avrei dovuto confutare gli argomenti del *Baronio* , intorno alla verità della Bolla di *Urbano* , per poter dire quel , che ho detto , che gli anatemi di *Rogiero* sieno effetti della *Legazione* . Io già mi avveggo , che con ciò mi concedo quel , che sta in questione ; ma per essere questi argomenti contrarj da dotte penne confutati , credo di poter essere nello stato di conchiudere , che , posta per vera la *legaziona a latere* , i sopradetti anatemi sieno vere censure Ecclesiastiche; e perciò da que' Principi si dica nelle di loro fondazioni , che quella facoltà loro era stata conceduta da *Urbano* . Questo appunto fu riflettuto dal citato *Theologo di Parigi* (a) : „ In terzo luogo , scrive , ch' egli usava di questo potere in tal modo , poichè dice espresamente , ch'egli ha stabilito , regolato , e governato le Chiese di Sicilia secondo l'ordine , ed il potere , che gli erano stati dati dal Papa ; e che sia per la di lui autorità , che fulmini le censure , e le scomuniche contro li controvenerenti : ciocchè fa vedere , che non sieno semplici maledizioni , come pretende il *Baronio* , perchè , se ciò fosse , non farebbe stato necessario d'impiegare , come egli fa , l'autorità della S.Sede .

LXXI. All'incontro le formole usate da' Gentili , e dagli antichi Cristiani , comechè esse contenghino grandi maledizioni , nondimeno non s'uniscono con quelle di *Rogiero* : le quali si veggono uniformi alle antiche formole delle censure Ecclesiastiche , che si usavano dalla Chiesa . Il dotto *Emundo Martene* , Monaco dell' Ordine di S. Benedetto della Congregazione di S.Mauro , nel suo trattato degli *Antichi Riti della Chiesa* (b) , riferisce queste antiche formole , dalle quali non

si al-

(a) *Nella sua Difesa della Monarchia nel c. xi pag. 58.*

(b) *Nel t. III lib. III. cap. I v.*

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara ,

P. E. R.

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

SCRITTA

DA STEFANO GATRIZZI

## ( CXXXIX. )

Si allontanano le nostre Normanne : *Nisi citò resipuerint , & nostræ mediocritati , quam læserunt , satisfecerint , æterna maledictione eos confundimus , & perpetua anathemate condemnamus , iram superni Judicis incurvant , ab hæreditate Dei , & electorum ejus alieni existant , & neque in præsenti tempore communionem cum Christianis habeant , neque in futuro cum Deo , & Sanctis ejus partem obtineant , sed cum Diabolo , & Ministris ejus socientur , & pœnas ultricis flammæ cum sempiterno luctu possideant ; Cælum , & Terram exosí habeantur , & Gehennæ supplicio crucientur in sæculo . Maledicti sint in domo , maledicti in agro , maledicta esca ventris eorum , & fructus , maledicta sint omnia , quæ possident a cane , qui illis latrat , usque ad Gallum , qui illis cantat , sitque pars eorum cum Dathan , & Abiron , quos infernus deglutivit viventes , & cum Anania , & Saphira , qui Apostolis Domini mentiti fuerunt , statimque mortui sunt , & cum Pilato , & Juda traditore Domini ; nec habeant alteram , quam Asinorum sepulturam , & sic extinguitur lucerna eorum in mediis tenebris . Amen . Si veggono ne' fulmini di Rogiero i tre modi appunto , che si usavano dalla Chiesa , le ammonizioni , le maledizioni , e gli anatemì ; ed anche l' altro , che ne' primi tempi si usava con dar coloro , de' quali si disperava l'emenda de' costumi , in preda di Satanaffo , per affiggere con malattie , ed altri flagelli 'l dilor corpo ; che d' alcuni Scrittori Ecclesiastici si crede di essere appunto quell' anatema , che dalla Chiesa fu detto Maranatha : il di cui uso scrive Pietro di Molina esser stato interdetto , ed abolito in alcuni Concilj Nazionali : *Prudenter cautum est à Synodo Nationali Halensi , ne quis deinceps in excommunicationibus utatur hac loquendi formula tradendi Sathanæ , nec vibret in quemquam anathema Maranatha , quæ ab eis solis vibrari potest , qui norunt arcana repro-**

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera dei Chiarissimi

S C R I T

DA STEFANO

Avvocato Notaio

( CXL. )

*bationis , & Deo revelante sciunt , an qui excommunicatur , peccet in Spiritum Sanctum , aut peccato ad mortem , id est impoenitentia ad mortem usque duratura , pro quo peccato Johannes negat orandum esse . (a)*

LXXII. Egli è vero , che si vede l'Imperador Giustiniano nella lettera scritta ad Epifanio , Patriarca di Costantinopoli , registrata nella L. vii. nel titolo del Codice , intorno alla Somma Trinità , e Fede Catolica , fulminante la fcomunica contro l' empia eresia di Nestorio . Questa censura , dice il Cujacio (b) , fu una usurpazione di quel Principe ; tanto ciò vero , ch'egli stesso sene vide emendato nella costituzione novella cxixii. della proibizione de' Collegj eretici ; dove manda questi rei , per esserne giudicati , ad Sanctam Dei Ecclesiam , in qua recta prædicantur dogmata , & omnes haereses cum Principibus suis anathematizantur . Con questa spiegazione quel gran lume della Giurisprudenza Romana si dimostra poco informato delle antiche pratiche della Chiesa . Sin da' primieri tempi questa facoltà di separare dall' unità de' Fedeli i membri , che si conoscevano di poter corrompere tutto il corpo , fu sempre della stessa Chiesa : la quale , per mandare in esecuzione i suoi fulmini , implorava da' Principi della Terra la di loro autorità , con porre avanti loro la sentenza , che si era emanata ; e la quale dipoi dall' istessi Principi , che concedevano il loro braccio , veniva confermata co' loro Editti . Eusebio , allorachè riferisce la deposizione di

Pao-

(a) Nel suo Vates lib. ii. cap. xi. pag. 114. presso il Bingamo , il quale nel suo vol. iii. lib. xvii. c. ii. §. xv. e xvi. delle sue Origini Ecclesiastiche discorre diffusamente di questi Anatemi ; e secondo lui l' Anatema Maranatha è differente dal Tradi Sathanæ &c.

(b) Nel citato titolo del Codice .

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La cesa , che il crux nel Summo Senato  
della Rea Città di Bagnara ,

DA STEFANO PIZZI

Avvocato del Priorato

## ( CXLI. )

*Paolo di Samosate*, ordinata da' Padri del Concilio di *Antiochia*, dice: *Hoc modo Paulus cum summo dedecore per secularem potestatem ab Ecclesia exturbatus est* (a). Non fu però la *Secolare Poteſta*; non fu *Aureliano Imperador Pagano*, che regnava in que' tempi, ma fu l'*Adunanza di Antiochia*; non effendo stato quell' *Imperadore* altro, ch'efecutore delle sacre ordinazioni di quel Corpo; ed ordinato, che la casa Episcopale fosse aggiudicata a coloro, a' quali' Vescovi d'Italia, e di Roma drizzarfero le di loro lettere. Tanto egli era notorio, riflette lo storico *Fleury* (b), ancora presso i *Pagani*, che la *nota de' veri Cristiani* era la comunione colla Chiesa Romana. Premessa questa notizia, si conosce bene, che non è l'*Imperador Justiniano*, che dalla sua autorità tira fuori'l fulmine delle *censure*; ma egli non fa altro, che confermare, e ripetere le proscrizioni, che contro di *Nestorio* si ritrovavan fatte dalla Chiesa. La fine di questo *Editto* dimostra, che non sia altro, che una pura professione di fede: *Nullus itaque fruſtra nos turbet ſpe vana innixus, quaſi nos contrarium a ſupradictis quatuor Conciliis fecerimus, aut faciamus, aut fieri a quibusdam permittamus, aut aboleri eorumdem Sanctorum quatuor Conciliorum piam memoriam ex dictis Ecclesiæ dypticis: omnes enim, qui ab iis damnati, & anathematizati ſunt, & damnatorum dogmata, eosque, qui eadem, ac ipſi ſenſerunt, aut ſentiunt, anathematizamus.*

LXXXIII. Il regnare di questo *Principe* non è meno memorando per gli atti delle guerre, che per le varie curiose speculazioni 'n sulle controversie della *Religione*; onde

(a) *Lib. vii. c. xxx. . . . Metà ſic izygari*  
*ωτοῦ τῆς κοινωνίης οἰκογένειας ἐξελάσει τοῦ τῆς ἀκτηνολα.*

(b) *Nel lib. viii. cap. vii. della Storia Ecclesiastica.*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,  
P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiesa  
S C R I T T A  
DA STEFANO PATRIZI  
Avvocato Notaio

IN NAPOLI 1750

( CXLII. )

onde nacquero tante eresie, prodotte principalmente da una più grande eresia , qual si è quella, di *non voler conoscere , e confessare la debolezza dello spirito umano.* Tra gli altri suoi Editti ne abbiamo due notabili , coi quali si fa vedere , ch'egli non anatematizzava ; ma solamente rendeva al pubblico la sua professione di fede . E' notabile l>Editto da lui emanato contro l'*Origenismo*: vi si leggono gli errori del famoso *Origene* , e specialmente quelli della *preesistenza dell'anima, e della temporalità delle pene*; e molti anatemi contro di questi errori con tutti gli articoli della sua credenza; ed indi egli drizza il suo discorso al Patriarca *Mennas* di Costantinopoli : „ Noi perciò vi esortiamo ad unire tutt' i Vescovi , i quali si troveranno in questa Città Imperiale , „ e gli Abbati di questo Munistero , e gli obbligarete ad „ anatematizzare in iscritto l'empio *Origene* , soprannominato *Adamanzio* , fu prete della Chiesa di Alessandria , con i suoi dogmi abominevoli , e l'articoli „ qui distesi : e V. B. invierà tutte le copie di tuttociò , „ ch'ella avrà fatto su questo soggetto , ed a tutti gli altri „ Vescovi , ed a tutti li Superiori de'Munisteri ; affinchè „ essi ne abbiano notizia , e che per l'avvenire non si abbia da ordinare nè Vescovo , nè Abbate , primachè „ essi non abbiano anatematizzato *Origene* con tutti gli altri Eretici , che si condannano secondo il costume. „ Noi ne abbiamo scritto tanto a Papa *Vigilio* , che agli altri Patriarchi (a) . Ciò fa vedere , che se l'Imperadore in questo Editto rimette l'affare degli anatemi alla Chiesa , non abbia egli creduto , che questi fulmini sieno del suo potere .

LXXIV. E' degno di altra maggior memoria l'altro Editto , col quale si condannarono i famosi tre Capitoli de'

( a ) Il citato Storico nel libro XXXII. artic. IV.

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La cqua , che il tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

DA STEFANO AVVOCATO

( CXLIII. )

de'scritti di *Teodoro di Mopsueste*, della pretesa lettera  
*d'Ibas*, e di *Teodoreto* contro gli anatemi di *S. Cirillo*.  
Questi tre *Capitoli* furono la maggior applicazione di  
quello Imperadore. Li scritti usciti *pro*, *O contra* da  
i più dotti Vescovi di que'tempi; il *judicatum*, *O con-*  
*stitutum* di Papa *Vigilio*; e finalmente il *Concilio*, che  
se ne celebrò in *Costantinopoli*, referto questa contro-  
versia una delle più celebri, che abbiano avuto mai  
gli annali della Chiesa. Si vede in quell'Editto de' tre  
*Capitoli* scritto in questi termini: „ Se qualcheduno  
„ difende *Teodoro di Mopsueste*, e non l'anatematizza  
„ con tutt' i suoi scritti, e suoi settatori, ch'egli sia  
„ anatema: se qualcheduno difende i scritti di *Teodoro*  
„ fatti a favore di *Nestorio* contro di *S. Cirillo*, e contro  
„ i suoi dodici articoli; se qualcheduno li loda, e non  
„ l'anatematizza, ch'egli sia anatema: se qualcheduno  
„ difende la lettera empia, che si dice essere stata scritta  
„ da *Ibas*; se qualcheduno la difende in tutto, o in par-  
„ te, e non l'anatematizza, ch'egli sia anatema. Questi  
anatemi perd, come si è detto, tanto è vero, che non  
sieno atti di giuridizione, ma solamente solenni pro-  
fessioni di Fede, che l'Imperadore volle, che questi  
tre *Capitoli*, per condannarsi, o approvarsi, si fossero  
esaminati nel sopradetto Concilio di Costantinopoli;  
mandando a tal fine il suo Editto a tutti i Vescovi, spe-  
cialmente a quelli dell'Africa; tra' quali il Vescovo  
*Ponziano*, approvando la sua confessione di Fede, ed il  
suo zelo, gli rispose: „ Alla fine della vostra lettera  
„ noi abbiam veduto ciò, che ci affligge non poco di do-  
„ ver condannare *Teodoro*, gli scritti di *Teodoreto*, e la  
„ lettera d'*Ibas*. Gli di loro scritti finora non ci sono  
„ pervenuti, ma se mai ci perverranno, noi li leggere-  
„ mo con tutta l'attenzione, per vedere, se vi sia cosa  
„ contro la Fede. Del resto noi non possiamo condanna-

DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Reale Camera di S. Chiara ,

S C R I T T A

DA STEFANO MARCHESI

Avvocato

IN NAPOLI

( CXLIV. )

„ re gli *Autori* , i quali si ritrovano morti : s' essi vives-  
„ sero ancora, ed ammoniti de'loro errori, non li condan-  
„ nassero , giusta cosa farebbe di condannarli 'n tal caso;  
„ ma ora contro di chi pronunciaremo il nostro giudi-  
„ zio? Ma io temo , o Signore , che sotto pretesto di  
„ condannarli non si venga a porre in grande elevatezza  
„ la eresia di *Eutiche* . Noi vi supplichiamo dunque di  
„ conservar la pace sotto il vostro regnare, temendo assai,  
„ che Voi , volendo condannare i defunti , non facciate  
„ morire molti vivi , come disubbidienti , di che ne ren-  
„ derete conto a colui , che verrà a giudicare i vivi,  
„ ed i morti. Molti altri Editti consimili si leggono tra gli  
atti di quel Principe , il quale, comechè curioso delle  
speculazioni Ecclesiastiche , mai però passò a tal segno,  
che avesse stesa la sua mano in sulle ordinazioni , che  
privativamente appartengono alla Chiesa (a) .

LXXV. Pertanto se gli anatemi di *Rogiero* non sono semplici esecrazioni , come pretese il *Baronio* , molto meno sono scomuniche civili , secondo quel , che si diè a credere un *nostro Storico* , e *dotto Giurisconsulto* (b) , allorachè scrisse „ che il *Cujacio* fosse stato ripreso da  
„ quei , che scrissero dopo lui negli ultimi tempi , quan-  
„ do fu chiarito per molti Diplomi , che l'uso di que'   
„ tempi era , che tutt' i Principi si valevano di quella for-  
„ mola , nè perciò si offendea la Chiesa , la quale solo  
„ può separare il Fedele dalla sua comunione. I Prin-  
„ cipi hanno altra forte di scomuniche , le quali tol-  
„ gono la comunione civile , non quella della Chiesa .

Io

(a) Il cit. *Storico lib. xxxiiii. dall' artic. xx.*

(b) Pietro Giannone nella sua brevissima *Risposta manoscritta alla voluminosa scrittura intorno a' Regi dritti della Chiesa della Cattolica di Reggio* , compilata dal dottissimo Ottavio Vitagliano .

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa il trattato del S. Scritto  
della Società Civile.

( CXLV. )

Io avrei desiderato , che questo insigne Scrittore mi avesse additato un solo esempio di *scomunica civile* . Le scomuniche , che si vibrano dalla spada del Principe , sono le pene dell'esilio , delle relegazioni , de' patiboli , e di tutti l'altri generi inventati dall'Uomo , per castigare i delitti de'suoi compagni : e presso la *Potestà Romana* , secondo gli antichi laudevoli istituti , la pena dell'*interdetto del tetto , dell'acqua , e del fuoco* , stabilito , affinchè volontariamente i Cittadini perdessero , costretti da tali necessità , i diritti della lor Patria . La *scomunica civile* sempre è stato un effetto dell' anatema : *unica spada spirituale* della Chiesa , colla quale si recide il membro pestilenziale dalla unità del suo corpo ; non solo in quanto allo *spirito* , che in qualche maniera per gli *ufizi civili* : ed in questo essere sta fondata la forza , e giurisdizione delle censure Apostoliche .

LXXVI. Samuele Puffendorf nel suo *trattato della Natura della Religion Cristiana a riguardo della Società Civile* (a) distingue tra la *censura giudaica* , onde il Fedele era escluso dalla Sinagoga , e tra quella de'Cristiani: „ a riguardo de' Giudei , come tutto il popolo , egli scrive , avea una medesima religione con il Principe , e ch' ella era mescolata collo stato , accadeva perciò , che l'esclusione dal servizio divino produceva nel tempo stesso altri effetti nella giurisdizione civile : come altresì in questa Repubblica molte cose , le quali riguardavano la Religione , erano ordinate sotto le pene umane ; ma come il nostro Salvatore , ed i suoi Apostoli non hanno esserci tato alcuna potenza civile ; e che le adunanze de'Cristiani sono state originalmente soggette all'imperio di un' altra potenza , la *scomunica* , il *banno* , e qualunque

T

„ altra

(a) §. xxvi.

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa , che il tratta nel Supremo  
della Real Camera S. C.

S C R I T T A

DA STEFANO FABRIZIO

Avvocato di Camera

IN NAPOLI MDCCCLXVII

## ( CXLVI. )

„ altra cosa, la quale era della *Disciplina Ecclesiastica*, non potevano produrre effetto, che avesse alcuna relazione „ alla condizione civile di niuno, nè alla natura, ed „ alla forza delle pene umane nel di loro senso proprio.

Io prego questo *dotto Autore*, che se è vero ciò, che egli dice, che nella comunione Cristiana a differenza della Giudaica gli anatemi non producono effetti civili, spiegarmi cosa intende dire l'*Apostolo*, allorachè scrive a *Corinti*: *Nunc scripsi vobis ne commisceamini. Si quis, cum frater nominatur, sit scismaticus, aut alieni avidus, aut idololatra, aut convitiator, aut ebriosus, aut rapax, cum ejusmodi, inquam, ne edatis quidem* (a). E cosa intende, allorachè scrive a *Romani*: *Præcor vos fratres, ut observetis dissidiorum, & offendiculorum Autores contra doctrinam, quam vos didicistis, & declineatis ab eis* (b). E cosa finalmente intende, allorachè scrive a *Tessalonici*: *Si quis non auscultat nostro per epistolam sermoni, hunc notate, & ne commercium habete cum eo, ut erubescat* (c). Forse la mensa, ed il commercio vietato non passavano presso il nostro *Autore* per effetti civili? Io non posso darmi a credere, com'egli, il quale fonda la sua proposizione sui de'passi del nuovo *Testamento*, non si sia ritornato in dietro, e mutare, o cassare quanto avea scritto, allorachè lessie nell'*Evangelo* quel passo: *Si quis venit ad vos, & hanc doctrinam non ad fert, nec recipite eum dominum, nec ave ei dicite: qui enim dicit ei ave, communicat operibus ejus malis* (d). Come gli sfuggirono d'avanti gli occhi tanti *Canoni* di molti Concilj, e specialmente di quello di *Toledo*? Egli si turò

(a) I. v. 4.

(b) xvii. 17.

(c) ii. iii. 14.

(d) ii. Job.v. x. 11

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagno ,

P E R

La causa , che il tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera.

DA STEFANO MATTIOLI

Avvocato

## ( CXLVII. )

turo l'orecchio alle voci , ed a' racconti d' Ireneo (a) ?  
 „ Io ho inteso dalla bocca di coloro , che intesero Poli-  
 „ carpo , che , andando questi 'nsieme con S.Giovanni , per  
 „ andare a lavarsi nel bagno di Efeso , e tuffatosi nell'ac-  
 „ que , Giovanni alzò la voce , tostochè vide Cerinto  
 „ scomunicato dalla Chiesa , e disse „ fuggiamo , ne  
 forte balneum concidat , in quo est Cerinthus , veritatis  
 inimicus (b) . Non ode l'istesso Policarpo , che , doman-  
 dato da Marcione , s' egli lo conosceva , rispose : „ io  
 „ ti conosco come primogenito del Diavolo . Ascolti  
 di grazia ciò , che ne riflette Ireneo su di questo esem-  
 pio (c) : Tantum Apostoli , & horum Discipuli habue-  
 runt timorem , ut nec verbo communicarent alicui eorum ,  
 qui adulteraverant veritatem , quemadmodum & Paulus  
 ait : hæreticum autem hominem post unam , & alteram cor-  
 reptionem devita , sciens , quoniam perversus est , qui est ta-  
 lis , & est a semetipso damnatus .

T 2

LXXVII.

(a) Lib.III.c.III. . . εἰτιν οἱ ἀκηκόοτες αὐτῷ , ὅπ  
 Παῦλος ὁ τῆς κυρίου μαθητής , ἦν τῇ Εὐφέσῳ πορευθεὶς λαζα-  
 σται , καὶ τῶν ἐτῶ Κήρυξ , ἔγινατο τῷ Βαλανεῖ μὴ λα-  
 στεῖν & , αλλὰ ἐπειπὼν φύγωμεν , μὴ καὶ τῷ Βαλανεῖον συμ-  
 πέσῃ , ἢδον δὲ οὐτὸς Κήρυξ , τῷ τῆς αἰλαντεᾶς ἔχθρῷ .

(b) Teodoreto anche ne scrive nel suo Trattato delle Favole degli Eretici lib. II. c. III. τέτον , ὡς φάσι , οἱ Σε-  
 σπιτοὶ Ιωάννης , οἱ ἐνεγγελιστοί , λαζαρεον Θεατρίμενοι , συ-  
 τέβη γερά καὶ αὐτὸν δι' αἱρεσίαν χρῆσται τῷ Βαλανεῖον , φύ-  
 γωμεν ἐπειπὼν οὐπῆσεν , μὴ διὰ Κήρυξ τῷ Βαλανεῖ περόν-  
 το , τῷ Κλαδίον καὶ ιησούς συμψετοκωμεν . Hunc , ut fama  
 est , dicitur Joannes Evangelista , lavantem conspicatus ( ac-  
 cedit enim , ut & ipse propter infirmam valetudinem balneo  
 uteretur ) fugianus hic , ait , ne , si balneum Cerinthi  
 causa ruat , eadem & nos ruina opprimamur .

(c) Nel luogo citato .

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che il truce

della Real Camera

S C

DA STEFANO PAGLIA

Avvocato Napoli

## ( CXLVII. )

LXXVII. Nell'accennata controversia intorno alla condanna de' tre Capitoli, Papa Vigilio impiegò i suoi talenti, e diè fuori quel suo sentimento, che portò il nome di *Judicatum*, per porre in salvo l'autorità del Concilio di Calcedonia, e farsi la giusta idea de' scritti di Teodoro di Mopseuste: e fu questo *judicatum* ricevuto da Rustico, e Sebastiano, come un pezzo calato dal Cielo; ma avendo poi costoro ricevuti nella di loro grazia i Monaci Lampridio, e Felice, i quali si erano opposti al *judicatum*, con approvare gli errori di Teodoro, allora il Papa gli scrisse: „ avendo comunicato „ Voi con loro, e con altri, i quali aveano scritto contro il *judicatum*, e per conseguenza essendo coloro scomunicati in virtù dell' atto istesso, ne siegue, che „ voi siete ancora scomunicati, secondo il *dertame de' Canoni*. Questo *dertame de' Canoni*, onde il fulmine della scomunica produce anche gli effetti civili, si appoggia sul fine intrinseco delle censure, ch' egli è di guarire co' farmachi più opportuni, ed efficaci la pestilenza de' Fedeli. Farmaco più opportuno, ed efficace non si puol dar di quello, che è di far entrare il colpevole in se stesso, ed emendare la sua vita con vedersi isolato, ed in abominazione presso di tutti. Il fine principale delle censure, torno a dire, egli è di veder emendato il reo, e restituito all' unità del Corpo della Chiesa: onde ne'scoli più chiari, per coloro, che si vedevano inemendabili, e corrotti nelle scelleraggini, e che se ne disperava tal salutevole fine, non vi erano questi medicamenti; e S. Agostino c'insegna, che secondo l'antica tradizione, la Chiesa tollerava i peccati della moltitudine, e non impiegava le pene, che contro i particolari. Allorachè un cattivo si trova solo in mezzo di un gran numero di buoni, è verisimile, ch' egli si sottometta; ma quando il cattivo è in modo forte

che

## DISSERTAZIONE

TAN TORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa , che il critta nel Supremo Senato  
della Repubblica del Chiaia.

DA STEFANO SARTORI

Natura

## ( CXLIX. )

che può fico trascinare la moltitudine , o quando questa è la colpevole, non rimane a far altro , che spargerne lagrime avanti Iddio , e fare delle pubbliche esortazioni ; cogliendo l'occasioni , ove il Popolo è disposto ad umiliarsi , come accade nelle pubbliche calamità .

E quindi ancora è accaduto , che nelle sante età i Monarchi fossero sempre mai stati esenti da questi fulmini , dovendo eglino delle loro operazioni darne conto al Tribunale di Dio , secondo i termini d'*Ivone di Chartres* , presso il Presidente *Talon* nella sua dissertazione so-pracitata . „ La dispensazione , egli scrive , ed il potere delle cose temporali è donata a' Re : se essi si abusano qualche volta della lor potenza , non appartiene a noi d'irritarli per mezzo delle correzioni troppo severe ; ma se essi non si corriggono co' nostri avvisi , appartiene a Dio di darne il giudizio , e quanto meno essi deferiranno agli avvertimenti , che noi lor diamo dalla parte di Dio , più essi faranno severamente puniti avanti il suo Tribunale : per la qual cosa si legge ne' *Capitolari* , che se il Principe riceve nelle sue buone grazie , o alla sua tavola uno scomunicato , nè i Preti , nè il Popolo faranno punto difficoltà di riceverli nella di loro conversazione .

LXXVIII. Da ciò , che si è detto , io mi lusingo , che ciascheduno dee credere , che gli anatemi di *Rogiero* sieno anatemi Ecclesiastici , e che uscivano dalla sua autorità di *Legato a latere* : gli atti più luminosi a provare il possesso di questa singolare prerogativa nella Calabria . Il nome di *Scomunica Civile* è dell'intutto nuovo sì nelle leggi dell' *Imperio* , che in quelle della *Chiesa* . Il nostro *Giurisconsulto* , e *Storico* , senza volgere altri libri , potea osservare nella *Concordia dell' Arcivescovo di Marca* (a) , che tanto è lontano , che i Principi

( a ) Lib. IV. c. XII.

cipi avessero avuto l'autorità delle scomuniche civili , che ritrovandosi nella necessità di domare i loro ribelli , imploravano dalla Potestà Ecclesiastica la fulminazione delle censure contro di loro , per renderli abominevoli presso tutti ; e chiuder la strada di poter far congiure : quando , se avessero avuto questo preteso tremendo remedio delle scomuniche civili , in tali bisogni loro ne avrebbono fatto uso . La pensata del Baronio di esser quelle censure semplici esecrazioni fu tirata dalla necessità , in cui egli si ritrovava , di far apprendere al Mondo la ingiustizia di quel *Diritto di Monarchia* , ch' egli cercava abbattere . Chi mai potrà supporre , che quel dottissimo Uomo in sulle notizie Ecclesiastiche non avesse saputo , che quelle formole , che si usavano da Rogiero , furono inventate verso la metà del nono secolo dalla pratica della Chiesa , lasciando le primiere , ch'erano semplici , e men spaventevoli ; e si videro in quel tempo usciti i nomi di Core , Dathan , ed Abiron , e di Giuda , con tutte le maledizioni del Salmo 108 , accompagnate dall'estinzione delle Candele , e dal suono delle Campane . Io m'immagino , dice un eloquente Scrittore Ecclesiastico , vedere un debole vecchio , che , sentendosi disprezzato da suoi figliuoli , e non potendo più uscire dal suo letto per castigarli , come per lo innanzi , loro butta ciò , che li capita tra mani , per dar sfogo alla sua impotente iracondia ; ed alzando il tuono della sua voce , gli carica di tutte le imprecazioni , che gli vengono in bocca .

LXXIX. Si muove altra opposizione , che la *esenzione* non si possa concedere dal *Legato a latere* ; e che questi non possa torre la giuridizione all' *Ordinario* . Veggo difesa questa Teorica da un *Vescovo del nostro Regno* (a) ;

ma

(a) *Della Chiesa di Tricarico nella sua citata Apologia* C. VIII.

## ( CLI. )

La causa della contesa è questo punto  
ma quai sono gli autori , che circoscrivono questo po-  
tere ? quelli , i quali , senza essere informati della dis-  
ciplina de' secoli , colle dottrine delle loro età recenti , nate  
da una nuova polizia , credono di poter discorrere  
dell' età passate ; e regolarle coi loro costumi , difformi  
assai da quelli dell' antichità : l' *Abbate Palermitano* (a),  
*Cirino* (b) , *Barbosa* (c) , il *Cardinal Petra* (d) , *Pi-  
gnatelli* (e) , ed il *pratico Corrado* (f) . Son giudici  
costoro mai di questo punto ? Scrissero forsi della pote-  
stà de' *Legati* de' loro tempi ; ristretta in modo da  
Sommi Pontefici , che rare volte sene vede conceduto  
l' uso per le gravi calamità , che alla stessa S. Sede cote-  
ste *legazioni* aveano recato . Il dotto *Vescovo* dovea ad-  
durre de' testimonii dell' autorità de' *Legati* , che nacque  
nel decimo secolo , per poter discorrere *ad rem* intorno  
alla nostra esenzione , conceduta da *Rogiero* . Voi ve-  
dete la di costoro autorità ne' primi secoli utile alle na-  
zioni , e commendabile per la probità , e pietà de' So-  
getti , che l' esercitavano ; domandata anzi dalli Po-  
tentati della Terra , per comporre le controversie loro  
intorno a' loro dominii : allora sì , che non riuscivano  
di peso alla Repubblica , utile alle Province , e di  
accrescimento all' ordine Episcopale : l' esenzioni allora  
non si erano intese . Vedete poi nel secolo decimo , e  
negli altri , che seguirono , sfigurata quell' antica poli-  
zia per molti capi ; e l' autorità de' *Legati* resasi fastosa  
per

(a) *Nel c. tua nobis de confir. util. vel inutil.*

(b) *Nel c.v. del suo Neffo.*

(c) *Nel jus Ecclesiast. lib. 1. c. 1. num. 80.*

(d) *Nella Costituzione 1. di Pascale II. fe-  
nomeno 16.*

(e) *Nella Consult. xv. num. 2. com. IX.*

(f) *Nella sua Pratica Beneficiale lib. 11. c. 1. n. 38.*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La cqua , che il tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara

S C R I T T A  
DA STEFANO NAPOLI

Avvocato Napoli

( CLII. )

per li Reami , divenuta di grave carico alle Repubbliche , pestilenziale alle Provincie , e distruttiva di tutti i diritti de' Vescovi , in modochè li *Legati* li deponevano dalle loro Sedi : vedete voi , se a quel *legato* , il quale poteva celebrare un Concilio , poteva far valere il voto suo più di quello di tutti i Vescovi , poteva deporre gli stessi Vescovi , non fosse lecito di concedere un *Dritto* di esenzione , il di cui nome si era inteso nell' *economia* Cattolica non molto prima , che questa potestà *legaziale* avesse inondate le nostre Chiese ? Poteva il citato *Vescovo* , prima di avanzare la sua teorica , anzichè dovea pellegrinare un poco pel *Nuovo Mondo delle Legazioni* , fabbricato dalla pia , e dotta mano dell'*Arcivescovo di Parigi* (a) , per vedere gl'inizj , i progressi , e la cadente età di questo *potere* . Avrebbe egli osservato , che quel gran Uomo rassomiglia questo *potere* del decimo secolo in poi ad un torrente , che , gonfio delle copiose acque del verno , inonda i Campi , sommerge gli edifizj , e forma degli ameni piani scoscese rupi , con spaventevole deformità delle antiche tranquille situazioni . Vedete voi *S. Bernardo* , che descrive il potere d' un *legato* de' suoi tempi ad *Ugone Vescovo di Ostia* (b) : „ Un nostro legato , che „ viaggia per molte parti del Mondo , in qualunque parte „ tra noi ha lasciato vestigj grandi , e spaventevoli del „ suo *potere* . Egli ha girato dalle radici dell' Alpi , e „ dal Reame della Germania per quasi tutte le Chiese „ della Francia , e della Normannia ; e per qualunque „ parte quest' Uomo Apostolico ci ha edificato co' suoi fa- „ crilegj : si dice , che abbia spogliato le Chiese , e che molti

(a) *Nella sua C. del suo Sacerdozio , e dell' Imperio lib. v. c. n. I. 1. v. e seg.*

(b) *Nella sua Epistola ccsc.*

## ( CLIII. )

Molti si sieno ricomprati dalla sua tirannide ; è che si sia reso la favola delle Scuole , de' Tribunali , e delle pubbliche piazze ; *O formosulos pueros in Ecclesiasticis honoribus, ubi potuit, promovisse, ubi non potuit, voluisse.* Le autorità di altri *Legati* misurate assai , come quella di *Giovanni Cardinal da Napoli*, venne descritta al vivo dall'elegante Storico *Falcando* nella sua storia Siciliana : e così di moltissimi altri sen vede fatta distinta menzione nella *sopralodata Concordia*; ed in modo , che il potere di accordare *l'esenzioni* , non che presso de' *Legati* di questa razza , presso coloro era , i quali in quella universale corruzione di costume si refero singolarissimi per la di loro frugalità , e moderazione . Io non entro a vedere , se quell'ampia autorità fosse stata laudabile , bastandomi di considerare la disciplina d'allora nel solo fatto . Per lo fatto egli è certo , che questi *Dritti d'esenzione* erano della potestà ordinaria de' *Legati* : e le teoriche de' citati *Curiati* di Roma si appoggiano sulla corrente pratica , la quale fu stabilita per medicare le gravi , e profonde piaghe , che avea patito da queste legazioni la Chiesa : la quale nella continuazione degli anni suoi ha sempre atteso alla guarigione del suo corpo dalle infezioni , che non possono star lontane dalle cose , che stanno soggette all'inclemenza delle stagioni , e de' costumi . Nel 1025. in un Concilio , di cui non mi ricordo il nome , si esaminò la controversia , se alcuni Monaci dell'ordine di *Clugni* , i quali erano della Diocesi del Vescovo di *Mascon* , fossero stati legittimamente esentati dall' Arcivescovo di Vienna . *Odilone* , Abate di Clugni , produsse un privilegio per l'esenzione del suo Munistero ; ma il Concilio vi oppose i Canoni del Concilio di *Calcedonia* , e degli altri , in conseguenza de' quali Vescovi dichiararono nullo il privilegio : ma

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagno ,

P E R

La curia , che il Signor Cardinale  
della Rea , e Sua Eccellenza

DA STEFANO

Avvocato Generale

## ( CLIV. )

non finì qui la controversia narrata : *S. Pietro di Amiens* in qualità di *Legato* in un altro Concilio Provinciale , celebrato trentotto anni dopo , volle , che que' Monaci dovessero godere quella esenzione , che loro si contrastava . E' contrastare la luce del giorno voler porre in dubbio l'autorità de' *Legati* di que' tempi intorno a questo potere . Ma perchè noi andiamo dimostrando questo potere con altri esempi , e non con quelli dell' istesso Conte *Rogiero*? Io di sopra già ho rapportato molte fondazioni fatte da lui coll'esenzione da qualunque autorità Ecclesiastica , secondo quel , che gli era stato conceduto da *Urbano* . Il mentovato *Vescovo di Tricarico* con due Diplomi dell' istesso Conte cerca di far conoscere , che dove questo Principe ha conceduta l'esenzione , dice averne ottenuta la special facoltà dal Papa : dunque , egli dice , *la Legazia a latere in quel tempo non abbracciava la facoltà di poter concedere dell'esenzioni* . L'un Diploma è del Ministero di *S. Maria di Vuccari* presso Palermo : *Ut nullus Episcopus audeat exigere quidquam a Monachis ejusdem Monasterii ; neque Metropolita , neque Archiepiscopus , nec aliquis de Sacerdotali gradu , nec de Comitibus quispiantur de heredibus meis , aut successoribus , ab hoc Monasterio petere , aut Syngrapham aliquam , vel antiquum onus , sed sit ab omni onere , & servitute , & molestia liberum , sicut a Domino Urbano Sanctissimo Pontifice Romano potestatem , & cautelam accepi , ut Monasteria mea libera facerem ab omni persona , & cum omnibus , quae ad Monasterium attinent , liberum sit ab heredibus meis , sicut etiam a me &c.* Non so vedere , come da questo Diploma si possa tirar la conseguenza , che , dove il Conte concedeva l'esenzioni , spiegava di averne avuta special facoltà dal Papa . Io non veggo in questo clausola differente da quella , che si legge nell' altre sue fondazioni ,

zioni, nelle quali sempre dice: *Sicut a Domino Urbano potestate, O' cautelam accepi:* anzi in questo spiegaz quella general facoltà , ch' egli aveva da *Urbano* ricevuta : *ut Monasteria mea libera facerem ab omni persona.* Queste parole fan tirare un' altra conseguenza tutta contraria a quella del *Vescovo* , cioè che il Principe non avea bisogno di ottener special facoltà dal Papa per questo , quandochè l'avea avuta generalmente . Rifletta il nostro *Vescovo* colla sua critica attenzione in sulla maniera di *Rogiero* : questi non dice , *ut Monasterium prædictum liberum facerem ab heredibus meis &c.* ; il che avrebbe potuto far tirare quella sua favorita conseguenza; ma dice , *ut Monasteria mea libera facerem* , che val quanto che dire , che in virtù di questa general facoltà accordava la *esenzione* al Ministero di *Viccari*. Questa è l'interpretazione , che nasce non già da uno spirito di partito , che suol tal volta passare tanto avanti , che distrugge la verità , a guisa di quelle polveri corrosive , che passano anche a tarlare le ossa ; ma questa interpretazione , io dico , nasce dal contesto della stessa scrittura , di cui ciaschedun Lettore , non prevenuto , ne potrà esser Giudice . Non debbo poi perdere il tempo in esaminare la data della Bolla di *Urbano* , per far conoscere , che l'addotto Diploma sia anteriore alla spedizione di quella ; imperciocchè , sicome da principio dissi , questa Bolla non fu altra , che una conferma di quel *potere* , che da *Urbano* fu comunicata fin da' primi tempi della sua Sede al nostro *Conte* . Dimodochè è inutile ogni ricerca di Cronologia , che i Savj del passato , e del corrente secolo , han ridotto al punto della più maggiore esattezza ; bastando di sapersi quella data , ch'è conta a tutti , dell'innalzamento di *Urbano* al Pontificato : quandochè , se si volesse accertare il punto vero della spedizione della Bolla , per la

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagno ,

P E R

La causa , che il tratta nel  
della Real Camera di Cosenza ,

SCRITTA

DA STEFANO TRITTA

Avvocato Notario

IN NAPOLI 1750

( CLVI. )

Varietà de' Storici , che ne scrivono , farebbe di bisogno ravvisare tutte le iscrizioni de' marmi antichi ; e conferire tutte le date , che si ritrovano negl'Istoricj , e venire all'esame di tutti gli antichi Diplomi , e de'titoli particolari . E quando mai finirebbero queste ricerche ?

LXXX. L' altro diploma , che il citato Vescovo adduce , è quello della fondazione del Munistero della *Trinità di Mileto* . Crede egli , che questo diploma possa servire al suo proposito , perchè l'esenzione si vede conceduta a questo Munistero da Papa *Urbano* : ed ecco , che fa uscire di bel nuovo in iscena la sua conseguenza , che il *Legato a latere* senza special potestà del Papa non possa concedere tali privilegi di esenzione . Io non so vedere egualmente in questo caso , come non vidi neppure nell'altro , il motivo di tal conseguenza . *Rogiero* volle rilasciare in questa fondazione , come notai di sopra , tutti i Dritti del suo padronato , con farne un dono alla S. Sede ; concedendo altresì a quel Munistero l'esenzione da qualunque altro *Ordinario* : *bis igitur sic ordinatis , predictum Monasterium cum omnibus suis obedientiis , & pertinentiis , quas tunc babebat , vel habetur erit , obtulimus B.Petro , & S.Sedi Apostolice , per manum Domini Papæ Urbani II. statuentes , ut nulli alii subjectum esset Monasterium , nisi Romano Pontifici , & S.Sedi Apostolice . Dominus vero Papa , videns banc nostram constitutionem , & donationem laudabiliter esse factam , gratiam suæ benedictionis nobis tribuit , & nostram constitutionem , & donationem in perpetuum confirmavit , & roboravit* . Si chiami ora l' Autore della conseguenza , che sta in questione , un de' più rozzi selvaggi dell' America , gli legga questo diploma , e poi lo domandi , se sen possa tirare quella conseguenza . Dirà senza meno , che *Rogiero* fu quello , che concedette

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Principe di Bagnara ,  
P E R

La causa , che il Re  
della Real Città di Bagnara  
DA STEFANO AVVOCATO DELLA S. Sede  
Avvocato della S. Sede

( CLVII. )

te l'esenzione , *statuentes, ut nulli alii subiectum esset Monasterium, nisi Romano Pontifici* , che egli ne fe una donazione alla S. Sede , e che questa non fe altro , che emologarne la conferma . Si maraviglierà certo questo Americano della inconsiderata varia lettura della *Ruota Romana* (a) , che , per tirarne quella conseguenza appunto , che sembra così strana , in luogo di *statuentes* legge *statuentis*, per far conoscere , che l'esenzione non si concedeva da *Rogiero* , ma da *Urbano* . E' incredibile quanto sia incoerente questa lettura . Io non leggo prima del diploma del nostro Principe alcuna Bolla di *Urbano* , colla quale si fosse stabilita l'esenzione ; ma *Rogiero* fu quello , il quale spediti il suo diploma , ed *Urbano* poi andò a confermarlo : come dunque si potrà leggere *statuentis* , quando Urbano fe i suoi stabilimenti dopo del diploma della fondazione ? Per rimaner persuaso di questa capricciosa lezione della *Ruota Romana* , basta a Savj di dare una semplice occhiata nelle oscurità de' passati secoli , ne' quali si veggono i *Legati a latere* coll'estermiato di lor potere , concedenti tutto giorno questi privilegi di esenzione : ed agl'ignoranti basterà solamente di leggiermente scorrere il diploma , che vi vedranno il Principe , il quale concede lo Dritto di esenzione , ed *Urbano* , che conferma questo diploma : ed al nostro dotto Vescovo basterà di riflettere col suo acume su gli atti delle straniere *legazioni* , giacchè si mostra non curante delle proprie *nazionali* . Vada egli nell' *Ungheria* , legga gli atti di *Siefano* , Santo Re di quella antica Dominazione , e vedrà , che intorno alla stessa età del medesimo *Rogiero* questo Sovrano non attendeva ad altro , che ad ergere de'superbi tempii , e Mu-

(a) In Militen. Jurisdic. 1. April. 1715. coram Corrado Fulconerio .

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo  
della Real Camera di S. M.  
SCRITTA  
DA STEFANO FASCI  
Avvocato Napoletano

( CLVIII. )

Le Munisteri, esentandoli, come *Legato a latere*, da qualunque Ecclesiastica giurisdizione, non solamente nell' *Ungheria*, ma in *Gerusalemme*, e nella stessa *Roma*. Vedrà questo Re tutto intento per suo voto particolare a far ergere nel suo Reame una Chiesa, che si disse d'*Alba Reale*, e magnifica assai, di cui le mura erano di finissime sculture ornate, il pavimento di marmo, non poche tavole degli Altari di purissimo oro, ed arricchite di gioje, ed il Tabernacolo di una opra meravigliosa: sottraendola da qualunque altra giurisdizione dalla sua in fuori; con sciegliere egl'i Vescovi con potere indipendente, per lo esercizio dell'Ecclesiastiche funzioni; ed in modo che l'*Abbate di Fleuri* (a) dice: „ io non hò ancora osservato sino a questo tempo alcuna di sì fatte esenzioni; „ ed io dubitarei, che questo Santo Re l'avesse stabilita, se egli fosse stato bastantemente istruotto dell'Ecclesiastica disciplina.

LXXXI. Or conviene, che io venga a sciorre l'altra opposizione, ch'essendo il Diploma del Dritto della Monarchia esorbitante dalla giustizia Canonica, debba interpretare strettamente, ed in modo, che non si possa far passare da un caso ad un altro. Non avrei bisogno di trattenermi su di ciò, per far valere il mio argomento. Già ciascheduno si è avvisato, che il mio argomento non ha bisogno d'interpretazione, quando si ritrova fondato sulla lettera del Diploma; nondimeno, per essere questa opposizione produttiva di qualche conseguenza di pregiudizio alle cose, che da me si son dette, per poco d'ora conviene, che io qui mi trattenga.

LXXXII. Egli è certo, che se la Bolla di *Urbano* fosse contraria al Dritto, non si potrebbe interpretare con quella

(a) *L. LVIII. art. viii. della Storia Ecc.*

## ( CLIX. )

quella ampiezza , che da molti prudenti Scrittori viene interpretata . Ma qual mai contrarietà , e resistenza di Dritto si ritrova nelle parti contenute in essa Bolla ? Ella contiene in primo luogo , che noi non stabiliremo alcun legato della Chiesa Romana senza la vostra confessione , e consenso nel vostro Stato . Questa si è una concessione di *Urbano* , ma non lascia di essere un Dritto della Sovranità di ciascheduno Principe . I *Legati* allora si erano resi pestilenziali col di loro sterminato potere agli Stati ; onde i Sovrani avevan ragione di abborrirli , e tenerli lontani dalla quiete , e tranquillità de' loro Dominii ; sicome non mancano degli esempi , in tanti , e tanti Reami spesse volte accaduti , che dimostrano la pratica di questo Dritto . Voi vedete nell'*Inghilterra* , e nell'età dell'istesso *Urbano* , che il Re non permette queste estraordinarie potestà , senzachè prima sieno state permesse , ed autorizzate da lui . *Ugone Abbate di Flavegnì* testimonia il trattato di convenzione avuto tra *Urbano* , ed il Re *Guglielmo* : che niun legato di Roma potesse metter piede nel Reame suo , senza prender prima i suo Reali Ordini (a) . Voi vedete nella *Scozia* , che , essendovisi destinato per *Legato a latere* da *Gregorio IX* . il *Cardinal Ottone* , il Re non volle riceverlo , e ne fe una pubblica rimostranza ; ch'egli non aveva memoria di queste invasioni : e che sicome non si erano tollerate nel regnare di suo Padre , e de'suoi Avoli , egli non farebbe neppure per tollerarle giammai . Voi vedete nella *Francia* , che sotto il Ponteficato di *Alesandro III.* , essendosi creato *Legato delle Gallie* il celebre *Tomaso Arcivescovo di Canturberi* , fu di bisogno , che il Papa ne scrivesse co' più teneri sentimenti al Re *Lo-*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,  
P. E. R.

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara

SCRITTA  
DA STEFANO FAZZI  
Avvocato Neapolitano



IN NAPOLI MDCCLXVII

( CLX. )

dovico per riceverlo nel suo Reame . Sono notissime le afflizioni , che quell'Arcivescovo pativa per voler mantenere i suoi Dritti . Quelle amare afflizioni appunto presentò Alessandro al Trono del Re , ed insieme la povertà di quel Santo Prelato , per mezzo di sua lettera : „ Se a voi non cadesse in acconcio di calmare le turbe , bolenze di questo Prelato , noi vi preghiamo , postochè non sia di grave scandalo alle persone del vostro Reame , riceverlo colla carica di *Legato* (a) . Forse quel Reame , che a niun altro ha ceduto di ossequii alla Santa Sede , ha mantenuto questo Dritto di libertà , differentemente dall'Inghilterra , dalla Scozia , e dalla Francia ? Il *Reame di Spagna* , di cui io scrivo , ha mantenuto questo Dritto con maggior fervore degli altri , al dire di due suoi Giureconsulti , *Diego Covarruvias* (b) , e *Francesco Salgado* (c) , ed in modo , e con matura prudenza , ch'è propria di quella Nazione , che nel medesimo punto ha conservato l'antico rispetto alla Santa Sede di Roma . Non fa mestiere di addurre altri esempi 'n altri Regni accaduti , perchè questo , essendo un Dritto intrinseco della Sovranità , non ha bisogno di essere contestato con delle pratiche particolari . Ciaschedun Cittadino , e voi stesso , allorachè vi metterete a riflettere a i sacrificii , che avete fatto di tanti bei doni naturali , di godere de' vostri poderi ; del reggimento della propria casa ; dell'uso delle proprie forze , in torsì lontano l'inimico , senza doverne dar le misure ad alcuno ; e di godere di una piena libertà , ch'è il gran fonte della umana felicità , in potere del Principe , come nella fedele mano di un depositario , per farvi vivere tranquillamente , e col terrore della sua potenza , scevero da

(a) *Il Baronio* nell' anno 1168. §. ix.

(b) *Nel c. xxxv. delle sue Prat. quest.* §. iv.

(c) *Nel Trattato della Sup.* p. 27. §. LII.

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato, e Diritto dell'antichissimo

Real Priorato di Bagara,

P E R

La causa, che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara,

S C R I T T A

DA STEPHEN

Avvocato Reputato

( CLXI. )

**da qualunque timore, direte senza meno, che nello Stato non si possono ricevere gli usi di Autorità estraordinarie senza la volontà di quella Somma Poteſta, che voi elegette, per farvi menar ſicuri, e lieti i voſtri giorni (a).** **Questo fine perpetuo, ed immutabile dell'effer Sovrano è il gran fondamento di questa prerogativa, che da Urbano fi accorda a Rogiero; e che è una prerogativa nativa dell'iftello ſuo Principato, come di tutti gli altri, che ſono nel Mondo.**

**LXXXIII.** Quindi naſce ancora, che l'altra prerogativa, che fi accorda da *Urbano*, „ che fe noi uniremo un „ Concilio, e che io vi ſcriva d'inviammi de' Vefcovi, e „ degli Abbati del voſtro Stato, voi avrete la libertà di n- „ viarmene tal numero, che voi volete, e di ritenere „ gli altri per il ſervizio, e la difeſa delle voſtre Chieſe, ſia anche una prerogativa, al pari dell'altre, intrinſeca del Principato, e che non ſi può cancellare per mezzo di lunghiffime pratiche in contrario. Non vi è Dritto, che più naturalmente naſca dalla Sovranità, che queſto di permettere, o no[n] a i ſudditi di mettere il piede fuori le mura del ſuo dominio, e le adunanze per l'emenda del costume, ed il ristoramento della disciplina Ecclesiastica; onde ſi legge negli atti de' *Concili Provinciali, Nazionali, ed Ecumenici*, priua di tutte l'altre au- torità, quella del Sovrano. Le lettere Sinodiche, che in non piccol numero ſi leggono negli atti de' *Concili*, ſpedite dagl'Imperadori per la di loro convocazione, fan co- noſcere, quanto queſto Dritto derivi dal fonte della Sovranità. Io tra molti eſempii accenno quello di *S. Gregorio il Grande*, come di un Uomo chiaro non che

X

per

(a) Il Wollaston nel ſuo abozzo della Religion Naturale Sez. vii. Delle Verità, che ſi rapportano alle Società particolari, o agli Governi

DISSERTAZIONE  
INTORNO

( CLXII. )

Allo Stato , e Dritto dell' antichissima

Real Priorato di Bagnara,

PER

La causa , che si tratta nel Supremo

della Real Camera di S. Chiara

S C R I T T A

D A STEFANO PATRIZI

Avvocato Napoleone.



IN NAPOLI MDCCCLXII

per la Santità de' suoi costumi , e della sua erudizione ;  
per l' ammirabile prudenza , ed intelligenza della po-  
lizia Ecclesiastica . Il quale , desiderando di sveltere la  
cattiva consuetudine , che aveva infettato il Reame  
di Borgogna , intorno alla venalità de' sacri ordini ,  
prega la *Reina Brunigbilde* , acciochè col di lei Reale  
comando avesse convocato un Sinodo , onde si fosse estir-  
pato questo cattivo costume : „ Io vi prego di comanda-  
re la convocazione di un Sinodo , per estirpare questa abo-  
minevole uso , e farne cosa gratissima a Dio (a) . Que-  
sta era la giusta idea , che *Gregorio il Grande* aveva del  
Sacerdozio , e dell' Imperio insu di questo articolo . Si  
veggono le stesse pratiche nel Reame di Spagna fin dal-  
l' età del Re *Recaredo* della stirpe de' Goti , dopochè ese-  
crò gli errori di *Arrio* ; ed e' fu , che ordinò la convocazione  
del 111. Concilio di Toledo . L' *Arcivescovo di Parigi*  
dopo aver rapportato molti altri esempi conchiude :  
*Sufficient, opinor, ista, que diximus, ut difficilibus, & morosis ingenis persuadere possit, magnam Regibus autoritatem competere ad convocanda Concilia, cuius vis tan- ta est, ut Episcopi teneantur accedere ad Synodum, quam Rex celebrandum indixerit. Necessitatem illam parendi mandaris Principis docet illustris locus apud Gregorium Turonensem* (b) . Questo antico Storico Francese ci fa  
vedere , che i Vescovi del Reame non poterono diffe-  
rire gli atti della di loro ubbidienza verso del Re *Chil-  
delberto* per la celebrazione di un Sinodo ; contuttocchè  
facevano presente alla *Majestà* l' asprezza intollerabile  
del verno , delle pioggie , e della inondazione de' fiumi :  
*Erant autem pluviae validæ, & immense, vigor intole-  
rabilis, dissolutæ luto vix, annes littora excedentes, sicut*

præ-

(a) *Nel lib. vii. nell' Ind. 11. Ep. cxiiii.*

(b) *Della Conc. del S. e dell' I. lib. v. cxxiiii. §.*

Allo Stato , e Dritto dell' Antichissimo

Real Priorato di Bagno

P E R

La causa , che si tratta nel Sinodo

della Real Camera di S. M.

S C R I T T A

DA STEFANO F.

Avvocato Napoletano

IN NAPOLI M. DCC. LXXVII.

*præceptioni Regiæ obſtare ne quiverunt . Io non intendo parlare di questo Dritto , che secondo le pratiche della seconda età della Giuridizione Ecclesiastica, allora quando l'Imperio si vide nel pericolo di perder la quiete , e tranquillità dello Stato suo co' nuovi atti di giuridizione , che si usavano dalla Potenza Ecclesiastica ; ed allorachè questa , per conservare la sua Republica , da varie temporalità alterata , ricorreva agli ajuti dell'altra dell' Imperio per mezzo anche di atti di sommessione; dimodochè si potrà dire , che il timore , e la sicurezza insieme su di questo steslo punto produssero lo cambiamento della prima età della Giuridizione Ecclesiastica . In questa prima età , che la Giuridizione Ecclesiastica era , come fu ereditata dal nostro Divino Maestro , la convocazione de' Sinodi era una parte essenziale , e privativa di quell'autorità . Spiega molto bene questo Dritto un dotto Teologo , la di cui autorità in questo articolo di disciplina non potrà eſſer ſospetta(a). Egli è coſa fuor di dubbio ( ſcrive ) che ne' primi ſecoli della Chiesa ſotto l' Imperio Gentile queſt' autorità ſieſi eſercitata da' P aſtori della Chiesa . Eſſendo poi quell' Imperio divenuto Criſtiano io veggono , che queſta ſteſſa autorità foſſe ſtata preſſo gl' Imperadori , ed i Re. Io opino , che ciò ſia accaduto non per qualche trattato , molto meno per eſpreſſa confeſſione di qualche Concilio Generale , ma per un tacito conſenſo della Chiesa , per conservare la concordia tra l' uno , e l' altro Stato in queſto nuovo cambiamento di coſe : *Pendebant a Principibus aditus omnes , & promotiones ad dignitates , & divitias Ecclesiasticas , & penes eosdem erat vis coerciua . Proinde ut affectus humani ſuafere hunc con-**

(a) Tommaso Burnet nel ſuo Trattato della Fede , e doveri de' Criſtiani c. ix.

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagara,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara.

S C R I T T A  
DA STEFANO PATRIZI  
Avvocato Napoleone.

( CLXIV. )

*centum, ita etiam pacis studium, ne due potestates legislativæ sibi invicem obluctarentur, aut mali Cives videarentur, aut mali Subditi Clerus Christianus.*

LXXXIV. Sin qui dunque io non veggo , che questa Bolla abbia nulla di mostruosità nel Dritto . E qual mostruosità si potrà dire , se gli altri Principi godevano delle medesime prerogative , e non erano di quel merito presso la Santa Sede , che Rogiero per li segnati servigj , che le avea reso ? Passo ad esaminar l'altra parte , che si è cercata di far apparire alla Chrijianità , come un mostro dell'economia Ecclesiastica : io dico del potere di *Legato a latere* conferito ad un Secolare . Non ricorro , come taluno fece , a sagri balsami , ed unzioni de' Principi , per dimostrare sacrate le di loro persone , e quindi torre da mezzo questo mostro ; ma confesso bene , che questa concessione sia stata una grazia di Urbano ; ed una grazia appoggiata su del notissimo merito di Rogiero . Questa però non è contraria agli usi della Disciplina della Chiesa . I Teologi , e Canonisti conoscono nel corpo Ecclesiastico due potenze : l'una della Giuridizione , l'altra dell'Ordine . Di questa per *Divina Istitutione* non possono esser capaci , che coloro , che si ritrovano caratterizzati , secondo i Sacramenti . A questa Potenza sta sottomessa qualunque potere dispensativo , e legislativo : ma per l'altra potenza di giuridizione il Papa ha tutto il potere di delegarla a qualunque secolare , che l'esercita come suo Vicario : e molto più ne dee rimaner persuaso colui , che sa , onde quella giuridizione in molte sue parti sia derivata , e l'estensioni , che ha acquistate di tempo in tempo : e siccome non ripugna alla Potenza dell'Ordine aver unita la Potenza della giuridizione temporale per concessione del Principe , così non ripugna alla Potenza Civile aver unita la Potenza di giuridizione sopra le cose Ecclesiastiche .

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Diritto dell'antichissimo  
Real Priorato di Béziers,

La causa , che si trattò nel Supremo Consiglio  
della Real Camera del Clero,

S. C. R. I. S. C. P. R. I. C. P. R. I.

DA STEFANO FORTI.

Avvocato.

IN NAPOLI MDCCXVII.

( CLXV. )

istiche per concessione del Papa . Questo è il più , che si può concedere da un , che non ama di entrare nella famosa disputa , agitata tra *Pietro di Cugniers*, ed il Vescovo *Bertrandi* avanti il Re *Filippo di Valois*, malamente per altro esaminata , per la mancanza de' lumi necessarj della Storia Ecclesiastica : onde si vede, che *Marsilio da Padova*, attaccato al partito del Vescovo, per un principio della *Politica di Aristotele*, pretese mostrare, che l'Imperadore avea Dritto di limitare la giuridizione de' Vescovi , e del Papa medesimo . Tra i pochissimi , che sostengono questa esorbitanza della Bolla , ritrovo il dottor *Riccardo Simone* (a) . Io peno assai ad entrar bene nella pensata di questo Autore , e ne resto pieno di meraviglia . Le sue libertà Gallicane non hanno minor ampiezza , ed estensione ; e tuttavolta da' più moderati Francesi non si dicono, che sien altro che osservanze dell' antico *Dritto de' Canoni*. „ Le libertà , scrive *Oliviero Patru* (b), della Chiesa Gallicana sono per la Francia un fondo , ed un fonte di gloria immortale ; elle non esfendo in effetto che l'antica Libertà della Chiesa Universale, cioè a dire il Dritto Comune , e la Disciplina de' Concilii . Il Mondo dee confessare , che la Francia, la quale ha conservata questa libertà , e che in conservandola le ha dato il suo nome , possegga un vantaggio incomparabile sopra tutt'i Stati della Terra . In fatti se si domanda , come la Francia ha potuto difender la Chiesa contra tanti inimici , com'ella ha potuto con-

„ fer-

(a) *Nella sua Storia dell' Origine , e del progresso delle rendite Ecclesiastiche pag. 134. e seg.*

(b) *Nel suo Trattato m. s. della Libertà della Chiesa Gallicana presso M. Dupuis sopra il Trattato della libertà di essa Chiesa Gallicana di M. Pietro Pithou nella Prefazione pag. 23.*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato, e Diritto dell'anno infimo  
Real Priorato di Bagno

( CLXVI. )

„ servare questa libertà , che quasi tutte le Nazioni han  
„ perduta ; la risposta è questa sola : che la Francia ha  
„ avuto più di potenza, e di pietà , che tutte le altre Na-  
„ zioni . Così il nome Sacro delle libertà della Chiesa Gal-  
„ licana è un titolo illustre , ed incontestabile , che in-  
„ dica a tutto l'Universo, che la Francia è l'asilo dell'an-  
„ tica Chiesa ; e che i Re di questa Gran Monarchia sieno  
„ i giusti Difensori della sua libertà . Questo è un onore  
„ per loro, che spande sopra la loro corona uno splendore  
„ più che umano . Per questa ragione più che per qua-  
„ lunque altra essi meritano di portare quel nome , che  
„ portano, di Re Cristianissimi ; e per questa ragione essi  
„ sono i veri successori di que' grandi Imperadori, a' quali  
„ tutta la Chiesa ha reso degli onori immortali . Imper-  
„ ciocchè come i primi Concilj sono stati adunati dalla  
„ Potenza di questi Imperadori, questi medesimi Concilj  
„ si sono conservati nella di loro forza per la potenza de'  
„ nostri Re . La gloria degli uni non è minore di quella  
„ degli altri, poichè la potenza, che conserva, non è minore  
„ di quella, che produce .

LXXXV. Ma temo , che alcuno non abbia a dire , che  
più del bisogno siasi scritto del carattere legaziale di  
*Rogiero* ; imperciocchè , essendo egli fondatore del no-  
stro Priorato, poteva esser egli dispensatore , e collato-  
re di tutte le dignità , e beneficj di quello ; e sottrarlo  
da qualunque subordinazione de' Superiori Ecclesiasti-  
ci : ed ora mi avviso , che cotesta reprensione mi fa-  
rebbe dovuta , perchè chi ignora , che sicome a' privati  
le fondazioni producono naturalmente il beneficio del  
*jus padronato* , vale a dire , gli onorevoli Dritti , e la  
presentazione , così a' Sovrani producono il Dritto di  
collazione , e tuttociò , che deriva da questo Dritto ?  
Dunque quelto Dritto proviene al pari della presen-  
tazione dal *Dritto di proprietà* , come diffusamente si è  
scritto

DISSERTAZIONE  
INTORNO  
Allo Stato, e Diritto dell'antichissimo  
Real Priorato di Bucara,  
PER

La causa, che si tratta nel Supremo Senato  
della Regia Camera di S. Chiesa

( CLXVII. )

*Scritto di sopra?* Dunque un *Dritto di proprietà* potrà far nalcere un Dritto spirituale, com'egli è la collazione? Questi sono assurdi notabilissimi, e contrarii allo spirito Canonico. Per sciorre tutte queste deduzioni bisognarebbe ammassare della molta materia; ma non farebbe vana, ed inutile la nostra fatica, quando c'è questo argomento si ritrova esaminato da nobilissimi Scrittori? Questo è un argomento variamente trattato, come per altro son tutti gli altri argomenti, soggetti a' varii umori, e capricciosi voli delle penne. Chi ha creduto, che la collazione sia un puro Dritto spirituale, ha abbattuta qualunque forza di fondazione; e nell'espressa concessione del Papa ha riposto tutto il suo essere, con escludere anche le prescrizioni, che passano le memorie degli Uomini. Chi all'incontro si è dato a credere, che quella sia una mera temporalità, l'ha riguardata come ogni altro Corpo profano, materia di tutti i nostri traffichi, senza curarsi nulla delle ordinazioni Ecclesiastiche. Il primo ritrova nelle collazioni, che si pretendono dal Principe, un sacrilegio, ed offesa, che si fa al *Santuaria*: e l'altro esclama a pro de' Reali Dritti, i quali anche la *Giurisprudenza Divina* vuole inviolabili, e non soggetti ad alcun'altra *Potenza*. Tra costoro un *Capo* di una Scuola più canonica, quanto dotto, altrettanto pio (a), si duole dell'uno, come quello, che riempie la terra tutta di *spirituale*; e questo confonde colle cose più carnali: e dell'altro, come *profanante* le cose sacre; ed indi insegnava, che in tali materie, come sono le *Decime*, *Benfizj*, ed altri titoli di questo genere, si debba rico-

(a) Giovanni Gerosme nel libro della *Vita Spirituale dell'Anima* nella Lez. 11, nel Cap. 111. e nella Lez. 111.  
pag. 387

DISSERTAZIONE  
INTORNO

allo Stato , e Diritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagara,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Clero.

S C R I T T A

DA STEFANO PARIGI

Avvocato Napoletano

( CLXVIII. )

riconoscere il temporale e profano di loro , e lo spirituale , che nasce non altronde , che dall' attribuirsi il profano alle cose sacre , come la materia de' beneficj alli usi sacri e divini ; onde quel *solito Teologo* l'appella *spirituale attributivo* . Coloro , che si sono studiati di mostrare come un atto naturale della fondazione questo Dritto collativo , han compilato trattati intieri in sciorre gli argomenti di questa pura pretesa spiritualità ; dimostrando , che l' opinione del *Cancelliere di Parigi* sia uniforme alle regole Canoniche , ed al senso della buona Teologia : ma io , che non ho bisogno di così angustiarmi , a qual fine debbo far uso di quei argomenti ? Sia la collazione di puro *Dritto spirituale* non nuoce a me , come quello , che sempre ho creduto , che quel Dritto non possa nascere dall' atto della fondazione . Se così fosse , tutti i privati fondatori godrebbono di cotesta ragione . Ma non è questo un sogno , una favola , in modo chè leggo , che niun Canonista sen sia compiaciuto sinora ? Quelli , che non hanno conosciuto , che il solo profano ne' Benefizj , neppure sono passati a dire , che indifferentemente competa a' privati ; ma se quello nasce secondo il di lor sistema dall' atto stesso della fondazione , io non so vedere , come loro non abbia ad appartenere ! Questo è un assurdo delle di loro dottrine . Non può nascer dunque dall' *atto profano* . Sicchè o sia *puro spirituale* , o *spirituale attributivo* , sempre io debbo dire , che nasca dalla *Potestà spirituale* . Non s'incontra difficoltà alcuna , che un laico per concessione del Papa possa esser capace di posseder un titolo spirituale , come farebbe una collazione di un Beneficio . La potenza di *giuridizione* è comunicabile a' laici ; e perciò sempre dalla Chiesa si è distinta dall'altra dell' *Ordine* , affatto incomunicabile . La questione non è dunque , se un laico , sia Principe ,

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato, e Diritto dell'antichissimo  
Real Priorato di Bagara,

P E R

La causa, che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. M.

S C R.

DA STEFANO TATRIZZI.

Avvocato

## ( CLXIX. )

• privato, possa godere di questa prerogativa; ma ella è, se un Principe, oltre di contestare la fondazione da lui fatta, abbia bisogno di produrre, la concessione Ecclesiastica, ovvero in mancanza di questa una prescrizione immemorabile. Ma non do ora in mille contraddizioni? Se pocanzi ho detto, che quel titolo non può nascere dall'atto della fondazione, sembra, che io stesso mi sia avvisato di esservi bisogno della concessione espresa, o almeno tacita? *Guglielmo da Parigi* nel suo Trattato della *Potestà Regia, e Papale* (a), che scrisse, se non erro, nel secolo XIV, e che sempre opinò, che il *titolo collativo* non potesse nascere, che dalla Potestà Ecclesiastica, scrisse mai, che vi fosse bisogno della concessione del Papa, ovvero della prescrizione? Egli dice, che nasca da una legge Ecclesiastica, che si legge nel Gran Codice della *tradizione, e pratiche* della Chiesa; che stabilisce, che nelle fondazioni de'Sovrani si acquisti da loro oltre della presentazione il titolo collativo de'Beneficj. Egli fu ragionevole, scrive il citato *Dottore*, che la Chiesa lasciasse in tali casi questo Dritto, per ricevere delle maggiori ampiezze, e munificenza dalla pietà de' Regnanti; e che sicome questi per la di loro potenza si sono assai più distinti, che i privati nella pietà verso la Chiesa, così a quelli un maggior Dritto, ch'è la collazione, si dovete per giusta gratitudine concedere. Al dire di *Arnolfo Vescovo di Xisieux*, Prelato pietosissimo, e savissimo, che visse nel XIII. secolo, e che ebbe parte a più grandi affari de'tempi suoi tra la Chiesa, e lo Stato, amatissimo da *Aleffandro III.*, queste due Repubbliche, la Cristiana, e la Politica, debbano unire i di loro favori,

Y

e co-

DISSERTAZIONE  
INTORNO

allo Stato , e Diritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagara,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S C R I T T A  
DA STEFANO P A L U T I  
Avvocato Napoletano



IN NAPOLI MDCCCLXV

( CLXX. )

e comunicare le di loro prerogative , perchè ciascheduna da questi scambievoli ufizj ricava del maggiore accrescimento nello Stato suo (a) . Non già dall'atto della fondazione dunque si tira questa prerogativa , come suo naturale effetto ; ma da una legge , che opera a favore di qualunque Sovrano fondatore in esclusione de'Sudditi , come operano da loro stesse altre leggi in altri casi a favore de'Cittadini . Io conchiudo la mia opinione , che appoggio sull'autorità de' più savj *Canonisti* , che il dritto collativo , come spirituale , nasca non dall' atto profano della fondazione , non da una concessione attuale espressa , o tacita del Sommo Pontefice , ma da una legge originaria della *Repubblica Cristiana* ; e dirò ancora da una concessione , se alcuno volesse compiacersi di questo nome , di quella natura però , che hanno tutte le altre originarie leggi della Chiesa , o dello Stato ; che non sono concessioni , che delle di loro Potestà per la giustizia dell'opere de'Cittadini . Qualunque Sovrano , ch'è vero fondatore di una Chiesa , è collatore di tutt'i beneficj , che vi sono ; senzachè abbia bisogno di cacciar fuori concessione ecclesiastica , o pruve di prescrizione immemorabile . Filippo II Re di Spagna , e Conte delle Fiandre , e de' Paesi Bassi , avendo onorato di una Cattedra de' Canoni nell'Università di *Dovay Boezio Epo, gran Canonista Fiamingo* , ebbe da questo un Trattato , in rendimento delle grazie , che gli doveva , *Delle Regalie , o del Dritto universale del Principe sopra i Beneficii Ecclesiastici* ,

(a) *Nella sua Ep. xiv. ad Alessandro : Quibusdam complexibus sibi invicem dignitas Ecclesiastica , & Regia occurunt , cum nec Reges sine Ecclesia , nec Ecclesia pacem sine protectione Regum consequatur .*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Diritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara ,

La causa , che fu trattata nra Sua S. M.  
della Real Camera di S. Martino ,

DA STEFANO PATRIZI  
Avvocato

( CLXXI. )

fici : in cui l'Autore andò cercando di abbattere quel  
titolo di *Regalia* , che forma un gran punto delle *li-*  
*berty della Francia* , che mancava alla Corona delle  
Spagne , per un tratto fino di cortigiano ; ed andò  
poi dimostrando colle più approvate regole Canoniche  
la giustizia di quanto si è da me avanzato : ed il pri-  
mo Capitolo della sua Opera non contiene , che le pruo-  
ve del Diritto collativo nelle fondazioni Reali . E  
*Francesco Pinsonio*, antico Avvocato del Parlamento di  
Parigi , rispose confutando gli contrarj argomenti della  
Regalia a favore del suo Monarca ; ma confermò le ra-  
gioni del Canonista delle Fiandre con altre sue ragioni  
in un Trattato , *Intorno all' universal Diritto de' Principi*  
*nella Collazione de' Beneficii in sulle di loro fondazioni.*

LXXXVI. Io non so conoscere di che peso sia la ragione ,  
che per giustizia del Diritto collativo si reca d' alcuni  
nostri Magistrati di sommo credito nelle di loro con-  
sulte (a) , che i Sovrani ne sieno capaci , come per-  
sone Sacre , per l'olio , onde furono sacratissimamente  
unti nelle di loro solenni inaugurazioni . Questa ra-  
gione , che si mette in campo , fa confessare , che il lai-  
co non sia capace di questa prerogativa . Ma non è ella  
pericolosa , allorachè si dimostra , che questi olii  
solenni non iniziino nel Sacerdozio ; ma che rendano  
sacra l'autorità de' Potentati nel reggimento de' popoli ,  
e che si adoperino per render più rispettabile , e mi-  
steriosa la di loro persona presso della Republica ? Que-  
sto è un fondamento pur troppo debole , e pericoloso  
assai per abbattere cotesta rara preminenza de' Sovrani :

(a) *Li Reggenti Cardenas , e Lanario , ed il Pre-*  
*sidente David nella Consulta da loro fatta per l' Arcipre-*  
*tura di Altamura : e ne' tempi a noi più vicini il Presidente*  
*del S.R.C. Gaetano Argento sul medesimo soggetto .*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagara,

PER

La causa , che si tratta nel Supremo Soglio  
della Real Camera di S. Chiara.

SCRITTA  
DA STEFANO PATRIZI  
Avvocato Napoleone.



IN NAPOLI MDCCCLXVII

( CLXXII. )

tantochè il *Vescovo di Pamiers* (a), notissimo più per le inimicizie de'Re suoi Padroni , che per la sua dottrina, non perde l'occasione di dire , che questi ragionamenti non meritano quasi di essere esaminati , e che non possono servire , che a far vedere il bisogno de' loro Autori , che tengono di appoggiare per mezzo delle di loro ragioni la causa , ch'è difendono . L'unzione , che i Sovrani ricevono , rende , egli è vero , le di lor persone sacrate ; ed ella è , come un suggello della *Potenza Sovrana* , che quelli non tengono fin dal momento della di loro nascita , che da Dio : ma ciò egli è riguardo al governo temporale de' loro Stati , senza comunicar loro alcun potere in sulle cose spirituali , ed ecclesiastiche . Gli argomenti , che si adducono *pro & contra* intorno a questi olii sacri de'Sovrani , si veggono dottamente esaminati nel *Mars Gallicus* di *Alessandro Patrizii* , che compose per censurare le alleanze fatte dal Re Cristianissimo colle *Potenze di Svezia* , e di *Ollanda* , per la conservazione del suo Stato . Opera , che gli valse presso il Re di Spagna , e Conte delle Fiandre , ad averne il Vescovato d'*Ipri*.

**LXXXVII.** La sicura ragione dunque è quella di *Guglielmo da Parigi* : io dico , l'originaria legge della Chiesa. Molte sono le lettere , che si leggono nelle collezioni de'Canoni . Il *c. cum dilecta de concessione Præbendæ, & Ecclesiae nondum vacantis* ci contesta assai bene questa ragione . La intiera Decretale fene legge nella v compilatione di Papa Onorio III al c. t di questo medesimo titolo ; che ci è stata data alla luce da *Cironio* , Canceliere dell' Università di Tolosa . Giovanna figliuola di Balduino, Imperadore di Costantinopoli , divenuta Contessa

(a) *Nel suo Tratt. postumo della Regalia part. Ic, §. vii.*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Diritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagara,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera S. Chiesa ,

S C

DA STEFANO PATRIZI

Avvocato

( CLXXIII. )

tessa delle Fiandre per la morte di suo Padre, avea promesso , e donato alcuni Benefizj di sua fondazione prima di esserne accaduto il caso della vacanza . Il Papa condanna questa pratica di conferire prima di vacare; ma non riprova il dritto della collazione , che nasceva dalla legge originaria della Chiesa a pro delle Reali fondazioni . Su di questo esempio domestico il citato *Giurisconsulto* , e dotto *Canonista delle Fiandre* , più che qualunque altro , come nazionale , fa le sue giuste considerazioni . I. dice , che il Papa approvò la collazione , ma riprovò l'uso di questo dritto , primachè il Beneficio vacasse : *At licet Pontifex hic improbet , ac irritas decerni mandet per Episcopum , & Capitulum Camaracensis Ecclesie , promissiones cunctas ab eadem Comitissa factas de Beneficiis nondum vacantibus ; eorumdemque Beneficiorum nondum vacantium donationes , vel concessiones alteri cuidam ab eadem Comitissa commissas ; nihil tamen improbat , imò nec attingit eorum , quæ pertinent ad Beneficiorum jam vacantium , seu concessionem Comitissæ huic ratione juris-Patronatus competentem* . II , ch' ella avea non solamente la collazione de' Beneficj semplici , ma ancora di quelli , ch'erano adorni di dignità : *Quinimo contra satis apparel , Comitissam , vel Comitem Flandriæ semper solere singularia Beneficia Ecclesiastiarum , in quibus jus obrinebat Patronatus , absolute conferre ; singularia voco Beneficia , sive simplicia , sive dignitatibus ornata , nempe sola comparatione totius corporis , ut Ecclesie Cathedralis , Monasterii , vel cuiuslibet pii loci , dico solere Beneficia conferre Comitem Flandriæ* . III , che per questa prerogativa le Reali fondazioni differiscono dalle private : *Nec enim donandi , vel donationis verbum quo Pontifex in hoc utitur capitulo , de sola presentatione patronali rectè sumitur hic a Panormitano n.5 , cum donatio , seu concessio , seu collatio longissimè*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagara,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S C R I T T A

DA STEFANO PATRIZII  
Avvocato Napoleone ,



IN NAPOLI MDCCXLVIII

( CLXXIV. )

*simè distet a nuda præsentatione , quæ jure comuni com-  
petit Parronis quibuslibet, etiam non Principibus, c.ult. de  
Jurepatr., juxta quod capitulum Interpretæ plerique no-  
stri , quorum vestigiis inhæsit Panormitanus , hoc nostrum  
quoque sumunt Capitulum ; nihil igitur hoc loco Ponti-  
fex de non conferendis per Comitissam Flandriæ Benefi-  
ciis Ecclesiasticis jam vacantibus, quale conferendi jus Co-  
mitissæ huic reipſa competiſſe convincitur . Io tralascio  
di fare altre rifleſſioni su dell' altre lettere decretali ,  
perchè queſte del caſo , che ſi è diſteſo , ſono comuni  
a tutte le fondazioni de' Principi . Queſte fondazioni  
ſon quelle , che giammai hanno avuto biſogno di al-  
cuna confeſſa straniera . In fatti tutti l' antichi titoli ,  
e monumenti delle donazioni de' Principi , che Alberto  
di Mire di Bruxelles ha raccolto in due volumi, ſotto il  
titolo di Codice delle donazioni pietoſe , e Belgiche  
de' Principi fondatori , non contengono altro decreto , o  
confeſſa , che quella della di loro volonterà Reale .*

LXXXVIII. Il Dritto Consuetudinario del Reame di Un-  
gheria (a) dice , che il Re abbia dritto nella provista  
de' Benefici per quattro titoli ; e tra queſti per quello  
della Fondazione delle Chiese : Primo ratione fundatio-  
nis Ecclesiarum , quia Reges Hungariae , cum ſoli fuerint  
omnium Ecclesiarum , & Episcopatum , Abbatiarum , &  
Præpositurarum in hoc Regno fundatores , per ejusmodi  
fundationem omnem facultatem jurispatronatus , nomina-  
tionis , electionis , ac collationis beneficiorum ſibi ipſis ac-  
quisierunt , & vindicarunt , quia ex cauſa juris , videli-  
cet patronatus , ratione ſemper ad Reges noſtros hoc in Re-  
gno Beneficiorum Ecclesiasticorum collatio . L' Appotto-  
lo di quel Reame , fu il Santo Re Stefano ; Camillo Bor-  
rello

(a) Nella Par. I. tit. II.

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato, e Diritto dell'antichissimo  
Real Priorato di Bagara,

P E R

( CLXXV. )

La causa, che si trattò nel Supremo Senato  
della Reale Corte di Castiglia, (a); *Alvaro Gomesio* (b); *Francesco da Pisa* (c);  
*e Garzia Lojasa* (d) riconoscono questo dritto ne'Reami  
di Spagna, di Napoli, Sicilia, Barbante, Fiandra,  
e dell'Isole dell'Indie: dimodochè questo si può dire un  
diritto di Sovranità, che riconosce dalla gratitudine  
del corpo Ecclesiastico. Mi cade sotto la penna il c. *cum*  
*inter de consuetudine*, in cui si tratta dell'osservanza di  
un interdetto generale contro la Città di Mans. I Cano-  
nici della Chiesa Collegiale, detta S.Pietro, rifiutavano  
di riceverlo per la ragione, che quella Chiesa *a primi*  
*fundatione libera extitit, & exempta, & de bonis primo-*  
*genitorum charissimi in Christo Filii nostri Johannis An-*  
*glorum Regis illustris fundata fuerat, & dotata, & fir-*  
*miter asserens, & ex eo credens suam intentionem fun-*  
*dare, quod decanatum, & præbendas ipsius Ecclesiæ idem*  
*Rex, & primogenitores sui conferebant, Diœcesano etiam*  
*Episcopo inconsulto.* Questo Re Giovanni fu appellato  
*senza Terra*, per essergli stati confiscati i beni dal Re  
Filippo Augusto per giudizio de'Pari di Francia, per lo  
famoso omicidio di Artus Re d'Inghilterra, a querela  
della Madre di questo infelice Principe. Questa intiera  
Decretale si legge nella 111 compilazione de' Decretali  
di Antonio Agostino, Arcivescovo di Terragona, nell'  
Edizione del corso Canonico di Antonio Conzio, sotto  
il medesimo titolo della Consuetudine. Il Papa, è ve-  
ro, non decide nulla di questa controversia intorno alla  
collazione; ma non si vede, che riprovi colla sua So-  
vrana autorità sì fatti usi collativi de'Principi secolari.

LXXXIX.

(a) Pag.360. c.L.

(b) Nella Vita del Cardinal Ximenes lib. I. pag. 940.

(c) Nella sua Storia di Toledo lib. IV. c. 28.

(d) Annot. nel XII. Concil. di Toledo an. 681.

DISSERTAZIONE  
INTORNO

allo Stato, e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagara,

PER

La causa, che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara,

SCRITTA  
DA STEFANO PATERSON  
Avvocato Napoleone.



IN NAPOLI MDCCXLVIII

( CLXXVI. )

LXXXIX. Le pungenti controversie di *Bonifacio VIII*, ch'egli prima innalzò contro il Reame di Francia, furono da lui sul principio poste in una grande elevatezza: e nel termine di abbattere ogni uso di *Regalia*, specialmente per lo titolo particolare di fondazione nella collazione de' *Beneficj*, sicome si vede nella sua Bolla *Ausculta Fili*, che non fece *Bernardo Saïsset* contro il Re suo Sovrano, allorachè dal Sommo Pontefice fu creato Vescovo di Pamiers? Egli per rendergli le grazie della sua promozione diede in tal eccesso, che negò affatto il dritto di collazione per essere puramente spirituale, e passò a minacciare delle censure, ed un interdetto universale al Reame. Ma queste elevate pretesioni, e minacce, che pendio prefero nel di loro corso? Avendo dipoi l' Papa inviato in Francia il Cardinal Giovanni di S. Marcellino con delle istruzioni sopra tutti gli articoli, ch'egli dovea proporre, questo Cardinale intesissimo delle materie Canoniche, e di cui noi abbiamo le dotte note nel *sesto de' Decretali*, restrinse le sue querele della *Regalia*, e della collazione nel solo punto degli abusi, che si commettevano da' *Commissari*, ed *Economi* in deteriorazione de' beni de' Vescovati. Allora fu, che Filippo rispose, ch'egli godeva del Dritto della *Regalia* in quel modo, che si era goduta da S. Lodovico, e dagli altri Re suoi predecessori, e che avrebbe attefo ad estirpare gli abusi, che vi si erano introdotti. Ma nè il Cardinale, nè gli Uffiziali del Re diffsero cosa alcuna della ragione della collazione. Quelle elevate pretesioni caddero in questo punto solo di riforma dell'estorsioni de' *Subalterni*: e quelle elevate pretesioni alla fine furono stimate di nian momento da *Benedetto XI.* eletto in luogo di *Bonifacio*, e da *Clemente V*. Quelli due Papi nel di loro tempo rivocarono tutte le Costituzioni emanate su di que-

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagara,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,S C R I T T A  
DA STEFANO RICCI  
Avvocato Napoletano.

## ( CLXXVII. )

questa controversia da Bonifacio, e fu restituita la pace alla Francia , che non poco gli venne turbata . Questo Papa nato con un gran coraggio avea un zelo ardentissimo di purgare la Chiesa de' vizii, da cui veniva infettata ; ma in un secolo sì poco chiaro egli non aveva tutti i lumi necessarj per dar giusto moto al suo zelo : e prendendo qualche volta certi idoli della fantasia per delle verità solide , egli ne tirava senza esitar punto le più pericolose conseguenze , che finirono alla sua stessa rovina . Il zelo grande del Regnante *Benedetto XIV* Sommo Pontefice farà con immortali laudi sempre ora , e nelle future età commendato da più grandi Potentati del Mondo ; e dovrà servir di modello agli altri suoi successori ; sì perchè vien mosso dalla sua Santa autorità , che governato da quei lumi della sua Cristiana dottrina , ch'egli ha bevuto cotidianamente da' primi fonti de' Padri , e dagli più antichi Codici delle Cristiane costumanze .

**XC.** Quegli dunque , che dice di non competere a' Principi il Dritto collativo nelle di loro Reali fondazioni , in virtù della legge , ed antichissima pratica della Chiesa , pecca nonchè contro le leggi della Republica Civile , che della Cristiana . Leggi , che noi veggiamo osservate da più zelanti Difensori del Cristianesimo . Cosa inutile farebbe di replicare , che non evvi bisogno , che nel tempo , che si fonda una Chiesa , si riferbi espressamente questo Dritto , come taluni han creduto , giacchè da me sen'è discorso di sopra ; e già dissì , che le leggi della Chiesa , e dello Stato operano da loro medesime tenza le nostre stipolazioni .

**XCI.** Dalla medesima Economica potestà della Chiesa nasce l'altro effetto a prò de' Principi Fondatori , che è quello di accordare alle Chiese da loro fondate il privilegio della *esenzione* . Ciaschedun sa quanto queste

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato, e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa, che si tratta nel Supremo  
della Real Camera di S. Chi-S C R I T T A  
DA STEFANO PATERSON  
Avvocato Napoletano.

## ( CLXXVIII )

esenzioni abbiano servito alla corruzione di quella disciplina, ch'era purissima, primachè quelle si fossero introdotte. Non mancano scrittori Ecclesiastici, che ne condannano l'uso; e *S. Bernardo*, contuttocchè avesse fiorito in un secolo poco chiaro, ne sgrida altamente: Io, scrive ad *Eugenio* (a), porto a voi le grandi doglianze delle Chiese. Elle dicono, che voi le andate dividendo, e separando le di loro membra. Tutte, o almeno la maggior parte sgrida con questo linguaggio. Han giusta ragione di dolersi: voi rompete i vincoli dell'ubbidienza, che gli Abatti debbono a Vescovi, e questi agli Arcivescovi, e così degli altri. Voi con ciò usate della vostra potestà, non della vostra giustizia: *Facitis hoc, quia potestis, sed utrum, O' debeat is quæstio est.* Questo era il comun linguaggio de' dotti di quell'età; e quegli, che si rincrescerà di leggerne le acri reprensioni ne'due Concilj di Costanza, e di Basilea; o nel trattato *Del modo, come si deve celebrare un Concilio*, composto dal dotto *Vestovo di Mande*, e ne vorrà essere informato più piacevolmente, potrà scorrere il libro scritto in idioma franzese, intitolato il *Romanzo della Rosa*: dove dell'esenzioni de'Munisteri, e d'altri assai giocondamente, e dottamente se ne scrive. Ma nè le ordinazioni de' Concilj, nè le lingue de' più dotti scrittori Ecclesiastici han detto nulla dell'esenzioni, che si accordano alle fondazioni de' Principi. Lo stesso *S. Bernardo* non riprova l'esenzioni di questo genere. Ha la Chiesa tra gli altri suoi poteri quello, che si dice *dissensativo*. Qualunque *Corpo Civile* non ne può star di lenza. Questo mitiga il rigore; ed è la guida dell'operar prudentemente, e talvolta far passare le cose

(a) *Lit. III. della Confid.*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Diritto dell' antichissime  
Real Priorato di Bagara,

( CLXXIX. )

se interdette per cose laudevoli ; allorachè le occasioni delle persone, o del tempo esiggonno , per lo bene dello Stato , e della Chiesa , che di quelle si faccia uso . Il Corpo Ecclesiastico appunto ne' Casi delle fondazioni ha fatto uso dell'esenzioni , come quelle, che spingono i Fondatori ad infervorarsi di maggior uso in ergere monumenti della loro pietà . Dietro questi precetti economici compose il dotto Goffredo abbate di Vandomo il suo Trattato , *Come si debbono fare le dispensazioni nella Chiesa.* Francesco Florente, canonista di quel conto , che ognun sa, scrive in questi termini : *sicut enim jure Civili placuit in omnibus rebus accipuam esse justitiae, aequitatisque, quam stricti Juris rationem; ita & jure Canonico aliquoties rerum, temporecumque ratio Rectores Ecclesiarum quedam indulgere compellit. Et hæc est illa dispensatio, quam antiqui Padres adeo celebrant; per quam sèpè difficillimis temporibus in Ecclesia pax, & unitas servata est* (a). Quindi si conosce l'imperizia di que' Canonisti , che dicono, che coteste Esenzioni delle fondazioni sieno contro il diritto de' Canoni. Imperizia ben grande ! L'equità Canonica sempre le ha conservate, e commendate; siconne ha abborrito quelle , che da loro si commendaono, e s'innalzano senz' alcun profitto della Chiesa . II. La Storia Ecclesiastica d'Inghilterra ci da delle molt' esenzioni de' Ministeri , e di altre Chiese fondate da' loro Sovrani colla conferma de' Vescovi , tanochè l'Arcivescovo di Canturberi nell'Epistola LXVIII., presso Pietro Blefense , non si duole , che delle carte di fondazioni , che si erano fabbricate falsamente , in regiudizio de' diritti de' Vescovi : *Falsariorum præstigiosa*

(a) Nella sua Dissertaz. nel c. auditis de Præscript. lib. II. delle Decretali nel t. I. delle sue Opere Giuridiche.

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Diritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagara,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S C R I T T A

DA STEFANO PATRIZI

Avvocato Napoleone ,



IN NAPOLI MDCCCLXVIII

## ( CLXXX. )

*giosia malitia ita in Episcoporum contumeliam se arna-  
vit, ut falsitas in omnium fere Monasteriorum exemptione  
prevaleat; nisi in decisionibus, & examinationibus fa-  
ciendis Judex veritatis exactor distillissimus intercedat.* Tra le formole di *Marculfo* si veggono molte esenzioni concesse dal Re di Francia , e ne abbiamo dati alla luce varj diplomi dalle dotte diligenze del Gesuita *Sirmondo*. *Pietro di Marca* (a), e *Lodovico Tommasini* (b) ne hanno raccolto gli esempj. Le citate formole di *Marculfo* fan vedere quanto sia grande l'error di coloro , che vogliono , che l'esenzioni de' Principi abbracciassero solamente le dipendenze temporali ; perchè sicome alcune riguardano il temporale , altre sono per lo spirituale . Queste economiche indulgenze non si veggono estorte da' Principi : non è qualche di lor sorpresa in su i diritti della Chiesa : sono economiche indulgenze , e commendazioni del Concilio di *Calcedonia* ; i di cui Canoni , che appartengono al reggimento , e libertà de' Ministeri , non furono già proposti da' Vescovi , ma dall'Imperadore *Marciano* ; ed i Vescovi non fecero , che riempierlo di sonore acclamazioni : *Hæc fide digna sunt, Sacerdoti, Imperatori multos annos* : anzi un dotto *Avvocato Franzese* dice , che la sede Apostolica non possa concedere l'esenzioni senza il consenso del Re di Francia ,, im- , perciochè , egli scrive (c) , i Vescovi in qualità di ca-

” Pi

(a) *Della Concordia del Sacerdozio , e dell' Imperio*  
*lib. III. c. xvii.*

(b) *Dell'antica , e nova Disciplina de' Beneficij nella*  
*par. I. lib. III. c. xxxvii.*

(c) *Caspere Audouil nel Tratt. dell' Origine della*  
*Regalia , e delle Cause del suo Stabilimento nel lib. 3.*  
*par. III. pag. 51.*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Potere di Bagnara,

( CLXXXI. )

P E R  
La causa , & il trionfo del Reale  
della Real Sede di S. Chiesa.  
D A S C F  
“ pi degli Ecclesiastici , Secolari , e Regolari fanno giu-  
“ ramento di fedeltà al Re , e si riconoscono suoi sudditi:  
“ questo giuramento perciò abbraccia , ed obbliga tutti  
“ quelli , che sono sudditi a' Vescovi ; e nè gli Abbati , nè  
“ gli Monaci , nè alcuno altro ha potuto sottrarsi da  
“ questa potenza ordinaria de' Vescovi , per lo mezzo  
“ dell' esenzioni emanate da' Papi , perchè queste sono  
“ intraprese , le quali violano le leggi ordinate nel pri-  
“ mo Concilio di Orleans , ed invenzioni contrarie al-  
“ le regole , e libertà della Chiesa Gallicana ; stabilite  
“ per mantenere in Francia la pace , e la concordia tra  
“ la potenza Reale , ed il Clero : e questa jurispruden-  
“ za è sì necessaria , che Roma stessa ne ha fatto un Ca-  
“ none , per servire di legge in tutt' i Stati della Cri-  
“ stianità ; poichè i Papi hanno inserito questo Canone  
“ del Concilio di Orleans nel corpo del Dritto Canoni-  
“ coc. 18. quest. 2.c. 16.

XCIII. Queste pratiche Regie fondate sull' economiche indulgenze , o sia legge originaria del Corpo della Chie-  
sa , lodate sommamente da' Vescovi , e dalla Sede Aposto-  
lica , dopochè s' introduisse il costume di far confer-  
mare anche da quella l' esenzioni , passarono a stabi-  
lirsi senza l' ajuto di alcuna conferma ; *quæ ideo a Re-  
ge decernitur* , secondo che scrive *de Marca* , *ut secu-  
rius tranquillitas Monasteriorum procuretur adversus fu-  
turos Episcopos , qui decefforum suorum privilegia con-  
vellere tentarent*. Il Santo Re Stefano , ch' ebentò da  
qualunque autorità Ecclesiastica la Chiesa di S. Maria  
di Alba Reale , superbamente da lui fondata , come già  
dissi , si vede , che al privilegio Reale non andò cercando  
di aggiugnere conferma di Vescovo , o della Santa Se-  
de . Lo Scrittore della vita di questo Santo scrive ,  
che questo dritto de' Principi nasca da quella legge  
originaria della Chiesa , che io più volte ho accenna-

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Diritto dell'antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato della Real Camera di S. Chiara ,

S C R I T T A

DA STEFANO PATRIZI

Avvocato Napoletano ,

( CLXXXII. )



to ; che al corpo del Clero si rende giovevolissima : onde per mezzo di questi salutevoli , e costumati adescamenti i Re si accendino a profondere i lor tesori nelle opere di pietà , e si avvezzino ancora essi alle cure delle Ecclesiastiche economie ( a ) . Questo è il *jus fæderis* tra questi due Corpi , afinchè co' mutui ajuti sempre stieno legati di spirito , giusta la frase del citato Vescovo *Arnolfo. Lodovico II.* Imperatore nell'anno 854. fondò un Munistero nella Dioceſi di Penne , col privilegio dell'esenzioni . Venne in penſiere a *Giovanni* Vescovo di Penne d' interpellare i Monaci intorno al privilegio . Allora *Elderico* Abbate ne ricorse ad *Aldeberto* Re d'Italia : il quale ordinò , *ut nullus Pontifex aliquam consuetudinem , vel functionem de ipsa Abbatia exigeret , & ipsam in statu suo liberam permanere jussit , sicuti præphatus Imperator præcepti sui pagina permanere concefferat* . Sin a questo tempo non si vede conferma alcuna , o di Vescovo , o della Sede di Roma . Nel 1089. l'Abbate *Domenico* fu il primo , che la ottenne da Papa *Leone IX.* Il *P. Mabillone* nella sua Diplomatica ( b ) , che riferisce tutto questo , così conchiude : *Quo in facto illud singulare est , quod in Italia usque ad id tempus viguerit privilegium Casauriense circa Pontificiam autoritatem.*

XCIV. Or questi fatti dell'antichità fan conoscere il vigore dell'opposizioni del dotto Contradittore . Io so bene , che non gli mancano armi da oppormi ; ma sicome lo stesso Dritto di Guerra condanna di alta ingiustizia un esercito , che assaliscia l'altro del nemico fuor di qualunque sospetto con armi assai più formidabili , e sconosciute nell'età , che corre , come ingiustissime le armi da fuo-

co

(a) Il citato Tommasini nel num.vii.

(b) Nel cap.iii. num.v.

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell'antichissimo  
Real Priorato di Baglione.

La causa , che il trattato nel dritto segnato  
della Real Camera di S. Chiara ,  
se ne tratta.

DA STEFANO PATAZI

Accademico

IN NAPOLI MDCCLXVII

( CLXXXIII. )

co farebbon state nelle tende Romane; così chi non con-  
dannerà d'ingiustizia ciascheduno , che verrà ad op-  
porre contro le nostre collazioni , ed esenzioni gli ar-  
gomenti , e le dottrine de'recenti *Canonisti* , Commen-  
tatori della *Ruota Romana* , armi sconosciute assai  
ne'scoli, ne' quali io combatto ? Presso cotesti quell'  
antiche indulgenze Canoniche , tanto commendate  
da' Padri , e che formarano il ricco , e più pregievol  
fondo della Chiesa , passano ora per servitù , e rilascia-  
mento de'dritti Cristiani . Molto meno pregiudica alla  
*totalità* della esenzione conceduta al nostro Priorato ve-  
dersi eccettuata la soggezione , che si deve alla Santa  
Sede . Qualunque esenzione , anche senza questa ecce-  
zione , ha feco questa subordinazione a' dritti univer-  
sali della Santa Chiesa Romana , come Capo , e Mae-  
stra di tutte le altre , in quanto agli atti di ossequio ,  
e di profonda ubbidienza , che tutte le altre Chiese  
le debbono . Per autorizzare questo senso , senza ricor-  
rere ad esempj stranieri , basta far menzione dell'esen-  
zione conceduta nel privilegio dell' *Imperator Federi-  
co* alla Chiesa di *Altamura* : *eandem Ecclesiam liberam*,  
*O exemptam ab omni jurisdictione Archiepiscopatus* , *O*  
*Episcopatus cuiuslibet* , *ita quod nulli Archiepiscopo* , *vel*  
*Episcopo sit prorsus subdita* , *praeter S.R.E.* , *que caput est*  
*omnium Ecclesiarum* . L'abilissimo *Presidente Argento*  
fu di queste parole scrive : „ Fu fondata la detta Chie-  
„ sa dall' Imperadore con special libertà , ed esenzione  
„ dalla giurisdizione di qualsivoglia Vescovo , ed Arci-  
„ vescovo ; in modochè non fosse loggetta , se non a quel-  
„ la universale superiorità , che tiene la S. Chiesa Ro-  
„ mana , come Capo , e Maestra di tutte le Chiese del  
„ Cristianesimo .

XCV. Le cose , che si sono dette , mi fanno uscire dal-  
l'obbligo , che io credeva di avere , per sciorre gli equi-  
voci ,

# DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Diritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagara ,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S C R I T T A  
DA STEFANO PATRIZII  
Avvocato Napoletano ,



IN NAPOLI MDCCXLVIII

## ( CLXXXIV. )

voci , che s' incontrano presso taluni Scrittori , che hanno inventato delle molte distinzioni tra' Padronati delle Chiese semplici , e Cattedrali , Secolari , e Regolari ; imperciocchè io non so conoscere , onde possono venire queste distinzioni , quando i dritti del Padronato nascono da una medesima sorgente ; anzi nelle Regolari i Principi hanno avuto della maggior autorità , oltre il titolo di Fondatori ; imperciocchè , avendo essi lasciato quella antica foggia di vivere monastico , ed austero nelle solitudini , e colle di lor manuali fatiche , senza imperio alcuno ; e fatto sine un corpo ben notabile nella Repubblica , n' è avvenuto , che alla suprema Potenza , per lo interesse dello suo Stato , e della buona economia del vivere religiosamente , in modo particolare debba appartenere la cura del buon reggimento di quel corpo , variato di molte forme di governo : vero simulacro , ed immagine de' Principati . Sin qui dunque ha veduto il Lettore la Real fondazione , ed i suoi effetti di collazione , ed esenzione del Priorato , che si esamina .

### III.

Che qualunque cambiamento , accaduti ne' tempi posteriori , non abbia potuto apportare pregiudizio alcuno a' Dritti del Real padronato , secondo le doctrine si de' Giure-consulti del Diritto Civile , che della Ragion Canonica .

XCVI. **D**Alla stessa economica originaria legge della Chiesa nasce l'altra distinzione de' Padronati Reali da tutti gli altri de' privati , intorno al diritto della Prescrizione . Questo diritto fu quello , che in sul principio , che io presi la penna in comporre questa Dissertazione , mi mosse in modo , che , disperando di qualunque felice evento , mi fossi fatto in dietro , tra le ombre delle vane speranze di Corbulone , o di Tiridate . Mi vidi naufrago tra molti , e molti secoli , tra tante Bolle , tra tante proviste , che tutto altro portano , che il nome del Re : ma scosso il vano timore conobbi bene , che le mie speranze non erano vane ; e vanissimo conobbi essere nel mio argomento il nome della Prescrizione . L'esordio di questa scrittura indica assai quan-

Allo Stato , nella sua antichissima  
Real Città di Napoli.

La causa , che si è voluta dichiarare  
della Reale Città di Napoli.

S. M. l'Imperatore.

D A S T E R Z I N O .

Accademia Napoletana.

IN N

quanta impressione avesse fatto nell'animo mio questa  
difficoltà , e che io fuori dell'esordio anzi ne dovesse  
scrivere . L'economia della Chiesa è laudevole assai  
in non aver mai voluto porre argine ad impedire , e  
restringere la forza de' Dritti loro in su le fondazioni ,  
che da loro si ritrovano fatte in accrescimento del Di-  
vino culto . Ne' padronati de' privati è ragionevole  
assai , che abbia luogo la Prescrizione ; imperciocchè  
s'essi non si sono serviti de'loro *jus* , ed in presenza di  
altri , e con piena scienza hanno osservato , che altri  
ne aveffero fatto uso a loro pregiudizio , l'è ragione-  
vole , che la Prescrizione cada sopra diessi , come una  
pena flagellante la di loro negligenza ; overo come  
una solenne rinunzia di tutto ciò , che gli appartene-  
va , s'abbia a riputare : onde poi avvenga , che quella  
Prescrizione sia irrevocabile , perchè qualunque cosa ,  
che si dona alla Chiesa , prende questa natura d'irrevo-  
cabilità . L'equità de' Canoni non permette però , che  
queste medesime deduzioni potessero aver luogo ne'  
Padronati de' Sovrani . Il motivo della negligenza fa-  
rebbe un motivo assai fallace ; perchè quelli , che si  
ritrovano pressochè oppressi dalle cure de' loro Popoli ,  
ò in tempo di guerra , ò di pace , non si possono dire  
negligenti , se non agiscono per i di loro Dritti in qual-  
che parte . Se si fosse stabilito questo principio , i So-  
vrani starebbero assai male , perchè le di loro perdite  
farebbero indispensabili ; e la innavertenza de'suoi Mi-  
nistri con questa legge potrebbe fargli cader da testa  
le più preziose gemme della Corona . Il motivo della  
rinunzia è lontano da' Dritti del Principato , per cui  
vi vanno interessati sì i Reggitori , che i Sudditi ; e  
perciò tra Jurisconsulti s'integna comunemente , che  
le totali diimembrazioni delle parti dello Stato non  
si possano mai fare validamente . Or se l'espresse do-

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa , che si tratta nel Supre  
m della Real Camera di S. C.

S C R I T T A  
D A S T E F A N O P A T E

Avvocato Napoletano.

( CLX XXVI. )

nazioni , e rinunzie sono invalide , ed illegitime , come  
legittime, e giuste potranno esser mai le rinunzie tacite,  
e congetturali ?

XCVII. Ma questa immortalità , ed essere eterno de'dritti  
Sovrani non scorre più da' fonti della *Ragione Cano-  
nica* , che da tutt' i sistemi della *Sovranità* : io parlo dell'  
esser eterno de' padronati di Real fondazione . Avrei  
desiderato , che questo si fosse considerato da quei Ca-  
nonisti , i quali hanno cercato abbattere queste cano-  
niche preminenze de'Padronati Reali; perchè se i *Cano-  
ni* mai si fossero abbattuti dallo spirito del di loro par-  
tito , come avrebbono potuto torsi davanti l'immortal  
potere delle leggi dello Stato ? I Padronati di questa  
razza non differiscono punto dalla natura degli altri be-  
ni demaniali , anzi di loro sono i più pregevoli , ed  
estimabili. La Maestà de' Sovrani , che la *Providenza  
Divina* ha elevato al fasto delle cose umane , la legge  
della Sovranità, che loro dona indipendentemente, ed a lo-  
ro soli tutta la potenza delle nazioni, sono i fondamenti  
più fermi di una sì nobile prerogativa . Non vi è pre-  
scrizione , né costumanza , né privilegio , né autorità  
nel Mondo , che possa loro torre una marca sì gloriofa,  
senza stracciare , e porre in pezzi il di loro diadema .  
Egli è vero pertanto , che i nostri Re in molte occasio-  
ni non usano de' loro dritti , sicome è vero , che nel cor-  
so degli anni mai s'intendono averne rilasciato alcuno .  
Quindi ne derivano da questo Regio essere due notabili  
differenze da' Padronati privati : che le fondazioni de'  
Re pel di loro esser pieno e totale non abbian bisogno  
di alcun decreto straniero , come dottamente ha nota-  
to *Giovanni Fabro* Cancelliere di Francia nell' an-  
no 1340. (a) : e che il titolo del possesso sia inseparabile  
da

(a) *Nel suo Comm. sopra gl' Istituti di Giustiniano  
nel lib. XI. del Tit. della Divisione delle cose §. nullius.*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Diritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

( CLXXXVII. )

La causa , che fu trattata Sua Maestà  
della Real Camera di S. M. l' A.

S C R I P T U R E  
D A S T E F A N O  
Avvocato del Re

IN NAPOLI

da quello di proprietà ; dimodotalechè i Ministri del  
Re giudicano dell' uno , e dell' altro inseparabilmente :  
ed han luogo solamente ne' privati tutte le distinzioni ,  
che si leggono nelle rubriche del dritto *Canonico* intorno  
*alle Cause del possesso* , e della *Proprietà* , e delle *Pan-*  
*dette* del modo *di acquistare , o perdere il possesso* (a) ; co-  
me altresì le più dotte osservazioni su di questo Titolo  
fatte da due celebri Professori di Francia , Giurisconsulti  
Spagnuoli , *Antonio Goveano* dell' Università di Valen-  
za (b) , e *Berengario Fernando* di quella di Tolosa (c) .

XCVIII. Se dunque queste prerogative sono della natura  
*de' demaniali della Corona* , e sono della natura di tutte le  
altre cose pubbliche , le quali , allorachè si depositano  
per maggior bene del pubblico nella mano di un Reg-  
gitore , diventano *demaniali* , ne viene necessariamente ,  
che queste prerogative sieno di natura imprescrittibile ,  
come sono tutte le cose pubbliche : la materia perciò di  
questa indole ributta qualunque periodo di tempo ; nè  
varranno contro lei non che i passati secoli da Rogiero  
sinora , che tutti gli anni sin da' primi stabilimenti delle  
Monarchie . Io intendo di qualunque periodo di tem-  
po , che si mettesse fuori da un privato contro i diritti  
del suo Sovrano ; e nel caso , in cui non potesse innalzarsi  
quell'altra prescrizione , che da tutte le *Nazioni* si de-  
ve ricevere come presidio delle *Genti* nell' acquisto de'  
Reami per la comune tranquillità ; in quel modo ap-  
punto che io scripsi nel mio discorso proemiale . Il caso  
nostro non è di quel punto , che vi andasse a pericolare  
la tranquillità de' Popoli , o di un bisogno a fissare un

Aa 2      più

(a) *Nella L. naturaliter §. nihil commune.*

(b) *Nel lib. I. c. 111. delle sue Diverse Lezioni : e nel*  
*c. ultimo del libro unico delle sue Animadversioni.*

(c) *Nel suo Trattato sopra questo Titolo , e §.*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Diritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Se-  
nato della Real Camera di S. Chiara ,

S C R I T T A  
DA STEFANO PATRIZI  
Avvocato Napoletano ,



IN NAPOLI MDCCXLVIII

( CLXXXVIII. )

piè certo al Governo : non è di sovvertire un sistema di Principato , o di mutare lo stato attuale di un universale commercio , e delle navigazioni dell' Oceano ; ma si tratta di una prerogativa del Reame , che non può esser considerata che nella linea della prescrizione de' Privati contro della Repubblica ; e che non può essere riguardata con quelle mire di ben publico , che giustificano anche gli atti ingiustissimi . Gli atti ingiusti di privata fortuna sempre rimangono tali ; e le di loro più vecchie età non faran mai , che la di lor vita si possa dire lavata dalle prime lordure . Queste prerogative sono di un più alto grado dell' altre ; e non perchè le altre , che toccano notabilmente i sensi , sono maggiori di quelle. Sicome le anime grandi si muovono più dagli onori , che dalle richezze , così veggiamo , che quelle sieno più stimate dell' altre ne' Reami . Non è però cagione di questa imprescrittibilità , che la Prescrizione sia una invenzione del solo *Dritto Civile* , come taluni nobilissimi Jurisconsulti hanno opinato . Questa anch' è ne' *Dominj publici* parto della legge universale de' Popoli ; ed il mezzo più breve a decidere le più grandi , ed inviluppate controversie della giustizia de' Regni . Questa perpetua imprescrittibilità nasce dalle leggi originarie dello *Stato* . Non passano tutte le cose pubbliche , in quanto al di lor governo , nelle mani di quel sistema Sovrano , che si elegge ? Se passan tutte per la simmetria di loro più tranquilla , può il suddito mutarla con sua espressa determinazione , ripigliarsila , rivocare il dono ? I Scrittori più attaccati al potere de' sudditi non sono mai caduti in questi delirj , se non quando si sieno veduti squarciati dalle branche di un mostro , e si sieno veduti caduti in preda di un Nerone . Se dunque non vale una espressa legge del suddito , come potrà valere la Prescrizione ,

che

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Diritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnera,

P E R

La causa , che è tra me e la  
della Real Camera del Quirinale.

S C

DA STEFANO

Avvocato Notario

IN N A

( CLXXXIX. )

che, considerata nel maggiore rango , non potrà essere  
più stimata , che una legge tacita , e soggetta a tutte  
quell' equivocazioni , nelle quali fuole incorrere il va-  
rio umore della interpretazione? Io stimo , che se co-  
loro , i quali fanno in tutte le cose la Prescrizione im-  
memorabile *il miglior titolo del Mondo* , avessero ri-  
flettuto a questi volontarj vincoli della società Civile ,  
non avrebbono sparre tante di loro dottrine contro la  
Sovranità: ma come mai potrò darmi a credere , che  
e' non sieno caduti in questa altra pensata più familiare ,  
e domestica ? La immemorabile , oltre del motivo del-  
la negligenza , che le leggi gastigano , può conside-  
rarsi in un privato , come effetto di una sua volontaria  
donazione , che non può aversi se non quando si pre-  
suma la scienza del Padrone . Se mi si toglie ora un  
diritto , un podere , o altro , il mio successore supplirà  
alla mia noncuranza , con osservar bene il fondo , ed  
i libri della sua Casa; e se questi sortisse un temperamen-  
to neghittoso , al pari del mio , forsi suo figliuolo , o  
altro posterò nascerà diligente , ed accurato ; e sem-  
pre farà vero , che costui volgerà le antiche carte , e  
sbalzerà ad investigare la primiera situazione de' beni  
de' suoi maggiori. Se tutta questa Posterità rimarrà in  
silenzio per lo spazio di cento , o duecento anni , in  
revindicare quel , che a me fu tolto , si opporrà con fon-  
damento l' articolo di un possesso così vetusto , così con-  
tinuo , così pacifico ; che è lo stesso , che dire , si oppor-  
rà con fondamento una donazione fatta dalla mia po-  
sterità ; e tanto vera , quanto farà sempre vero pre-  
so la mente umana , che i *non fatti* abbiano talvolta  
forza , che i fatti stessi . La scienza si deve supporre  
tra privati , che possono tener conto esatto delle di  
loro successioni , ed acquisti nel corso di tanti anni . E  
qual mai titolo migliore nel Mondo si potrà mai dare  
delle

# DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Diritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S C R I T T A

DA STEFANO PATRIZII

Avvocato Napoletano ,



IN NAPOLI MDCCXLVIII.

( CXC. )

delle rinunzie , e delle donazioni , che si fanno da quelli , che hanno tutta la potestà di farle ? Ma tollera il discorso umano , che questa scienza si possa supporre nelle successioni de' Principi , specialmente del nostro Regno ? Questi ne' principj del loro regnare li veggiamo tormentati dalle pretensioni di altri , che aspirano a dominare ; ed afflitti con risonanti guerre ; scacciati dal Trono ; ed intromessa talvolta famiglia regnante di linea straniera ; occupati da mille cure , ed eventualità , come si leggono nelle Storie di questo Regno , che un *dotto Jurijconsulto* , per questi perniciosi , ed odiabili cambiamenti , chiamò il Regno nostro *alternativo* . Come mai 'n questi , dico , il buon senso potrà far presumere la scienza di loro ( appoggio principale della Prescrizione immemorabile ) in quel , che gli fu involato di dominio in dominio ; come si suppone nel dominio delle cose private ? Questo è un discorrere piano , senza curarsi di più bizzarri argomenti . Per mancanza , io credo , di questo piccolo senso le nostre passate età videro più di uno de' nostri Magistrati rotto tra scogli di questa leggierissima difficoltà della *Confuetudine* , e dell' *Immemorabile* , colla perdita de' più illustri Dritti della Corona in silla polizia Ecclesiastica , e da compiagnersi con sommo dolore da noi .

XCIX. Innalzare la forza della prescrizione di qualunque spazio di tempo in sulla sfera delle cose pubbliche , e per conseguenza delle *Regalie* , è uno de' più grandi peccati , che si commettono da un suddito contro i dritti del suo Sovrano ; e molto più da un Magistrato , in potere del quale il Sovrano ne ha riposto la difesa . Questo Magistrato , se qualche tratto acceso della mia fantasia non m'inganna , mi sembra , che pecchi gravemente contro la sua Republica ; ed introducendo queste massime ,

non

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di N.

P. E.

La causa , che si trattò nel Supremo Senato  
della Real Camera del Regno di Napoli.

S C R I P T A

DA STEFANO

Advocato Napoletano

IN NAPOLI

**non farebbe altro, che aprire delle mine, che mettereb-**  
**bono in aria i più ragguardevoli dritti dell' Imperio;**  
**e specialmente di quell'Imperio, che stasse soggetto alle**  
**vicine sorprese di altra Potenza, che avesse interesse in**  
**farvi allignare queste massime . Mi sembra taluno, che**  
**opina in questo modo , di porsi sotto li piedi le prero-**  
**gative immortali della Sovranità . Questi insegnna , che**  
**mille anni sono nulla per distruggere l'azione, che na-**  
**fce da un fedecompresso a prò del chiamato . Veggia-**  
**mo , che i Tribunali avvalorano colle di loro sentenze**  
**i fidecomessi più rancidi nel corso de'scoli, condanna-**  
**no i possessori di buona fede, che da più secoli posseggon**  
**que'beni, che sono tocchi dalla forte del fedecompresso: e**  
**poi questo stesso avrà lo spirito d'insegnare, che le parti**  
**del Reame, che è il massimo de'maggiorati, e fedecom-**  
**messi, stieno soggette alla serie degli anni ! E non è un**  
**vaneggiamento, e non è questo lo stesso, che rendere più**  
**estimabili i Dritti de' privati, che quelli del Principe?**  
**Non è calpettarli, e farne un gaſtigabile disprezzo? Que-**  
**sti non sono pensieri da me frescamente inventati . I**  
**Jurisconsulti più dotti de' Dominj di Europa non han-**  
**no insegnato altramenti . Io lascio quelli di Francia,**  
**di Alemania, e delle Fiandre; e pongo qui sotto le au-**  
**torità di quelli di Spagna, che han soluto servire di**  
**norma a quei nostri Magistrati , che d' ingegno fiorirono,**  
**e di dottrina . Ferdinando Vasquio stima general-**  
**mente, che il presidio della Prescrizione non sia del-**  
**le cose pubbliche (a): e ne' propri termini di Real Padro-**  
**nato scrissero Cabedo (b), Frasso (c), Escobar (d); e**  
**la**

(a) *Nel lib. II. Cap. LXXXIX. delle sue Ill. Contr.*

(b) *Del J.P. della Real Corona c. n. n. viii.*

(c) *Del Real Pad. dell' Indie nel c. II. t. I.n. 5.*

(d) *Nel C. viii.*

DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato, e Diritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa, che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara,

S C R I T T A

DA STEFANO PATRIZI

Avvocato Napoletano,



IN NAPOLI MDCCXLVIII

( CXCII. )

la ragione così ne viene addotta da Corziada (a): nam  
*Jus patronatus Regium jus Regale dicitur, inter Regalia Regis, & cetera bona Regiae Coronae adnumeratur, & computatur c. generali ubi Archidiaconus n. 1. Brut. n. 3. Andreas n. 4. de Elect. Cabed. de Patr. Regiae Coronae c. 4. n. 6. c. 7. n. 2. , & c. 12. n. 6. Antunez Portugal. de Donat. Regiis c. 2. lib. 3. c. 28. n. 138. , & c. 45. n. 25. Castillo de Tertiis t. 7. c. 3. n. 30. Mastril. De Magistratibus lib. 1. c. 3. a n. 3., & c. 13. n. 14. , & 15. Peregrinus de jure Fisci lib. 1. tit. 2. n. 38. Bobadil. in Polit. lib. 2. c. 18. n. 213. Solorzan. de jure Indianorum tom. 2. lib. 3. c. 2. n. 25. , & 26. , & in Politic. lib. 4. c. 2. vers. Però es cerca fol. 507. Salgad. de Reg. Protect. part. 3. c. 10. n. 148. 190. , & 192. infine & 216. , & de supplicat. ad Sanctis. part. 1. c. 1. n. 116. , & 137. Pere. de Instrum. edit. rom. 2. tit. 7. Resol. 9. n. 51. Fajard. allegat. Fiscal. 35. n. 13. , & 56. Frais. de Patr. Reg. Indian. tom. 1. c. n. 19. Et Regalium Possessores præscriptionem longissimi temporis, nempe decem, viginti, triginta, quadraginta, aut centum annorum opponere non possunt, nisi titulum habeant; nam cum iuris præsumptio vehementer illis aduersetur, nullo pacto possessionem suam tueri possunt, nisi per ostensionem tituli c. 1. ubi Barbosa &, unde dicit Cabedo de Patronatu Regiae Coronae c. 10. num. 8. , quod Ecclesia Jurispatronatus Regii, & si per centum, & plures annos collata sit ab Episcopo, nihilominus circa collationem non potest possessionem allegare, & ita obtinuisse Lusitanæ in favorem Regii Patronatus in quodam beneficio magni redditus. Et idem Cabedo d. c. 10. n. 9. inquit, quod in Patronatibus Regiis non datur possessio absque titulo, nec præscriptio, & sic obtinuisse in causa ardua cuiusdam*

pa-

(a) Nella sua Dec. ccLII.

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagarà,

P E R  
La causa , che fu trattata nel Consiglio  
della Real Camera di S. Chiesa

S C R I P T U R A  
D A S T E F A N O P A T I Z I

Avvocato del Re

IN NAPOLI MDCCXVIII

( CXCIII. )

*patronatus.* Alvaro Velasco (a) anche riferisce , ch' egli avesse ottenuto in una causa di somma importanza a prò del Real Padronato ; non ostante , che si allegasse un possesso di molti secoli in contrario . Quella di lui vittoria non fu parto di qualche Diploma di fondazione , o di altre simili pruove , ma si ottenne per leggersi in un libro di Censi : Regis est . Atque adeo ut super obtinuerim in causa ardua quasdam Ecclesiastis ad Juspatronatus Regios pertinere ex eo solum , quod in libro Censuali posito in Archivio Ecclesiae Majoris Episcopatus Colubriensis , ubi sitæ erant illæ Ecclesiae , reperiebatur scriptum in margine libri ( Regis est ) , nec profuit Possessori centenariam , imo ducentenariam , & immemorialem Præscriptionem allegare , & probare , quia in Regiis Patronatibus nulla currit præscriptio .

C. Tratta anche ampiamente questa materia Francesco Salgado ne' suoi libri delle *Real Protezione* (b) ; ed insegnà in più di un luogo , che la Prescrizione anche immemorabile non abbia luogo ne' padronati Reali . I fondamenti di questa teorica sono in ciò , ch' egli scrive : *Quoniam ad hoc , ut possit cursari præscriptio juris patronatus duo requiruntur adesse copulativè , alterum scientia , & patientia illius , contra quem præscriptio inducitur ; secundum , quod præscribens hæc possideat , & provideat intentione , & animo liberandi Ecclesiastis a jurepatronatus ; de scientia , & patientia Patronorum probatur Textus arg. in l. 2. C. de Servitutibus , & aqua , ubi docent omnes , præsertim Padilla , Cald. conf. 12. in fin. de Jurepatr. Decius Conf. 6. n. 36. lit. 2. Ripa in circum Ecclesia Surrina num. 64. de Caus. posses. , & propr. Alexander Conf. 16. num. 13. lib. 5. Et de intentione præscri-*

B b

ben-

(a) Del Dritto Emfitet, nella quest. xix. num. 26.

(b) Part. III. c. x.

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Diritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara.

S C R I T T A  
DA STEFANO PATRIZI

Avvocato Napoletano,

( CXCIV. )

*bentium libertatem Ecclesiae erga juspatr. Glos. verbo va-*  
*cem vers. hoc enim non sufficit in dicto c. cum Ecclesia*  
*Sutrina de causa Posseſ., & Proprietatis . De utroque*  
*zam de intentione Praesribentis , quam de scientia , &*  
*patientia eorum, quibus praejudicatur, est decisi Rotæ 109.*  
*par. 2. diversorum, & facit circa intentionem praesribentis*  
*libertatem optimus Tex. in l. fin. ff. Quemadmodum ser-*  
*vitutes amittantur , Textus etiam in l. fin. ff. de itinere,*  
*actuque privato , qui loquuntur de intentione praescri-*  
*bentis : at de scientia , & patientia , contra quem praescri-*  
*bitur , respondit Pomponius in l. quoties 1. §. ult. , & J. vo-*  
*lenus in l. quoties 11. ff. de servitutibus , l. Si a te emero ff.*  
*si servitus vindicetur . Et ratio hujus conclusionis ea est,*  
*quoniam ad hoc , ut praescribatur jus aliquod incorporale ,*  
*requiritur quasi posseſſio illius juris , cum absque ea nul-*  
*la prescriptio procedere potest , l. sine posſeſſione ff. de uſu-*  
*capionibus c. sine posſeſſione de regulis juris l. 6. , & haec*  
*quasi posſeſſio haberri non potest in his juribus , nisi me-*  
*dianter scientia , & patientia Adversarii l. penult. ff. de*  
*servitutibus . Si ergo ignoratur , non procederet prescrip-*  
*tio , quasi posſeſſione deficiente ex dictis juribus , & est*  
*author Bartolus in l. 2. col. 2. num. 8. vers. tu dicas C. de*  
*servitutibus , & aqua , idem Bartol. in l. 1. §. hoc interdico*  
*num. 10. ff. de itinere , actuque privato , quod etiam ob-*  
*tinet in regula de triennali posſeſſione , nam beneficii pos-*  
*ſeffor , qui ſe illa uult juvare , tenetur verificare adversa-*  
*rium , contra quem praesribitur , scientiam , & patientiam*  
*habuisse , alias autem non obtinebit . Ita tradit Gomez*  
*in dicta regula de triennali q. 49. in fine vers. tamen ad-*  
*vertendum ; ubi testatur ſic fuiſſe in Rota deciſum , ita-*  
*que ſtylum in pluribus aliis cauſis ſe habere ſervatum .*  

C. Per la scienza , e pazienza ſen' è detto baſtante-  
mente di ſopra . La volonità del praesribente , ch' è  
l'altro termine , che giuſtifica il periodo della preſcri-  
zione ,

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Barara,

P E  
La causa , che l'Attra ha Supreme Sento  
della Real Camera , il S. Chiesa

S C R I  
DA STEFANO ATRIZZI  
Avvocato Notarile

IN NAPOLI MDCCXVII

( CXCV. )

zione , neppur l'abbiamo . In tutti gli atti , che si producono di essersi ottenuti dalla Sede Apostolica in disporre del nostro Piorato , non si vede fatta menzione de'Dritti del Re . I Canoni antichi , e moderni vogliono , che l'ampiezza della autorità Pontificia non mai si estende a torre il dritto acquistato agli altri ; e molto meno a' Sovrani della Terra , che in tutti i di loro dritti non dipendono , che da Dio : e solamente in questo modo vivon soggetti alle leggi , in cui sta stabilita la salute di que' Popoli , che governano : e sicome i dritti della Chiesa sono inviolabili , così quelli della Republica godono della medesima immunità . Se poi si vorrà mettere in campo la scienza , che *Innocenzio IV* ebbe de'dritti del Re , con averne privato il famoso Priore *Filippo* , io non posso negare questa scienza ; ma questa scienza perappunto fa nascere altro più efficace argomento ; cioè , che tutti questi anni scorsi , e molti altri , che se ne potrebbon mai dare , non servono ad altro , che a far conoscere la ingiustizia di qualunque vecchio possesso . Il senso comune insegnà a tutti , che quando il titolo si mostra vizioso , li giorni , e le notti di mille età non servono , che ad aggravare il delitto ; non potendosi dare mezzo , e fine laudabile e costumato senza il principio di bontà . Quella scienza , e fatti d'*Innocenzio* contro *Federico* ; que' turbamenti al suo *Stato* ; quell' esecrazioni , que' fulmini , che tentò fargli ricoccare sulla sicurezza della sua Corona , si esaminino da un *Jurisconsulto* , e vegga , se possan servire di base ad una onetta prescrizione . Vedete in che fogli di grande , ed antico processo si è inviluppata questa mia piccolissima Causa , ed in che termine di pericolosa decisione ! I più angusti Troni di Europa furono i *Jurisconsulti* di questa gran Causa , i quali sempre eb-

DISSERTAZIONE  
INTORNO

allo Stato , e Diritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara,  
S C R I T T A  
DA STEFANO PATRIZI  
Avvocato Napoletano,



IN NAPOLI MDCCXLVIII

( CXCVI. )

bero del rispetto verso questo medesimo Principe , a cui si tolse molto delle prerogative di questo Regno , e che gli si cercò di torre dell'intutto il suo esser Sovrano . Questo è il titolo più solenne , e legittimo della prescrizione di tanti secoli , che si reca per giustificare il cambiamento del primiero sistema Regio del nostro Priorato ? *Et generaliter, quod immemorialis prescriptio non suffragatur, quando constaret de invalido, & injusto principio, atque infecto titulo; quia tunc nihil operatur, quantumvis legitimè probata fuerit immemorialis, probat Parisius de Confid. quest. 28. Gonzalez in Reg. de alterna. glos. 18. n. 48. Trivis. dec. 55. n. 69.* & quia cum constet de veritate tituli infecti , & principii , & sic simus in claris , cessat præsumtio , que ex præscriptione immemoriali resultat ex Doctoribus citatis , qui etiam loquuntur in jurepatronatus , exemplificat Ric: post Gonzal. supra (a) .

CII. Anzi io avanco una proposizione , che a taluni sembrerà strana : dico , che nonchè in questo juspardonato si sieno mantenute salve le ragioni della proprietà a prò de' nostri Sovrani , che quelle di un continuato , e non interrotto possesso . Le leggi Romane , ed i Scrittori , che le hanno dottamente commentate , individuano assai bene i termini del possessorio , e della proprietà secondo i Corpi , su de' quali si considerano . Ordinariamente il possesso di una cosa non si intende , né s'intende continuato nell'altra , allorachè ambedue non si contengono sotto un istesso genere universale , come accade nelle cose corporali ; ma in quelle , che il Diritto appella incorporali , e che cadono più sotto l'intelletto , che i sensi , e che sono incardinate ad un'istesso genere , il possesso di una parte di questo genere

con .

a ) Salgado nel luogo cit. num. 285.

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Diritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa , che si trattava  
della Real Camera di S. Chiara.

S C R I

D A STEFANO PAGLIA

Avvocato Notarile

IN NAPOLI

( CXCVII. )

conserva quello in tutte le rimanenti parti . La Jurisprudenza considera i Juspadronati *dritti intellettuali* de Reami , a modo d'un solo ; ed il possesso , che si abbia di una piccola parte , si dice di conservare anche tutte le altre parti , comechè non si posseggano in fatti . Queste fizioni a chi ben le considera compariranno nate dal fonte dell'equità , e non le farà passare per controposte alla giustizia naturale , che trae il suo principal essere da rapporti delle verità . Onde in questo caso avviene , che sicome queste fizioni sono approvate tra i modi di conservare le nostre ragioni , così non valgono nulla per acquistare ; il che richiede mezzo positivo , e reale . Il sopracitato Dottoresso con solidità di dottrina ne scrive diffusamente , e così nel numero 145. (a) . *Quibus septimo convenit , quod advertit Cabedus in tractatu de Patron. Regio c. 10. num. 7. vers. advertendum , quod provisiones , & presentationes factæ per Cæsaream Majestatem quorundam Beneficiorum ad ejusdem Regium Patronatum pertinentium impedit prescrip- tionem , etiam centenariam in aliis beneficiis ejusdem qualitatis ; & ita fuisse determinatum Lusitanæ in favorem patronatus Regii in quodam Beneficio , quod spatio plus centum annorum prorisum fuerat per renuncia- tionem ; advertens quod resignaciones plerumque in cau- sa sunt , ut ignorentur vacationes : Imo plus dicit ipse Ca- bedus in eodem Tract. de Patron. Regio , quod in his Be- neficiis , que cognoscuntur , certumque esse Juriuspatronatus Regii , ejus esse specialem prerogativam , non currere pre- scriptiōnem , imo in Camera plurima Beneficia oblita re- recuperata fuere . Molte altre autorità , in confermare le addotte , si potrebbono qui trascrivere ; ma esse non ad altro servirebbono , che a far chiaro un punto , chè*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S C R I T T A  
DA STEFANO PATRIZII  
Avvocato Napoletano ,



IN NAPOLI MDCCXLVIII.

( CXCVIII. )

ch'è per se stesso certissimo. Io confesso , che la immaginazione patifica in concepire l' inazione di mille secoli a produrre un piccol presidio di prescrizione contro i dritti de' Sovrani , che formano un *indiviso Corpo universale* nelle di loro Repubbliche ; ma non perciò dobbiamo negare la vera natura di quelle cose , a quali le nostre immagini dell'intelletto non giungono ; come se noi volessimo negare la certissima divisione della materia in più minute , ed indefinite parti , perchè quella si rappresenta impercettibile al nostro umano intendimento .

I V.

Che sieno questi  
Dritti delle più alte prerogative della  
Sovranità ; e che  
sempre e' le si sieno  
restituiti secondo le  
pratiche , e leggi del  
Regno , allorachè le  
si sieno imboleate ; do-  
vendosi anco ciò fa-  
re sotto il carico  
di coscienza , secon-  
do il Dritto Natu-  
rale , e delle Genti .

C III. Posta dunque questa imprescrittibilità , e che qualunque cambiamento non abbia potuto mutare l'indole de' Padronati Reali , ne siegue , che il Sovrano debba ricuperare con ogni suo studio queste prerogative del suo Reame . Sicome egli è vero , che ciascheduno può lasciare in abbandono i suoi averi , allorachè gli appartengono pienamente in virtù di un dominio contestato dalle leggi , così è vero altrettanto , che il Tutore , il Depositario , il Padre di famiglia , i Governatori delle Città , e de' Regni , lasciando in abbandono i Dritti , che si ritrovano commessi alle sue diligenze , alla sua fede , alla sua economia , ed al suo reggimento , si dee dire , che manchino al di loro dovere . In altra occasione diceva un savio Re d'Inghilterra (a) : Io allorachè cado nella riflessione della maestà del mio essere mi veggo , che non debbo altro essere , che un diligente Custode de' Dritti del mio Regno ; e che le mie cure non debbano essere ad altro fine indirizzate , che al bene de' miei Suditi , ed

„ ac-

(a) Il Re Giacomo I. nel suo Discorso al Parlamento nel 1603.

Allo Stato , e Diritto dell' unicifimo  
Real Priorato.

La causa , che fu trattata al Supremo Se<sup>z</sup>o

della Regia Camera.

S. M. l'Imperatore.

D A S T E L A T I

Secolo Septuagesima.

IN NAPOLI

„ acciocchè il corpo de' miei Dominj si mantenga salvo , e  
vigoroso in quel modo appunto , che fu depositato nelle  
mie mani . Il Dritto universale delle nazioni introdusse  
già una specie di Dominj publici simile a' nostri patrimo-  
nj privati, senz'alcun vincolo a beneficio de' posteri ; di-  
modochè sene possa disporre liberamente senza qualun-  
que minima restrizione : ma io non intendo discorrere  
di questi Reami; ma di quelli, che vivono secondo la na-  
turale di loro vita, e principio di operare per la conserva-  
zione delle proprietà, e sicurezza de' Sudditi; nel corpo de'  
quali fono i beni dello Stato, che si conservano per la sa-  
lute della Republica , e della Corona , e che servono  
per lo mantenimento , e magnificenza del Principe:  
imperciocchè se i dominj patrimoniali , che si possono  
dire spurj dalla vera generazione de' Regni , con queste  
qualità di dominio privato stanno soggetti a quelle leg-  
gi nè più nè meno , le quali fono la norma de' dominj,  
e patrimonj di ciascheduno Cittadino , onde il Padro-  
ne fene rende dispositivo con un potere arbitrario , ed  
indipendente , i dominj della feconda specie, uniformi,  
e corrispondenti alla primiera , e naturale istituzione  
de' Principati, stanno soggetti a quelle leggi, che corri-  
spondono adeguatamente al di loro proprio fine di ag-  
gire , secondo la natura degli stessi dominj. E qual di  
grazia è la natura di questi dominj , se non se quella,  
che conferva i Dritti della proprietà , e molto più i  
beni dello Stato ?

CIV. La forza di questa natura è quella , che richiama  
tutte le parti , che si ritrovano divise , ed usurpate dal  
suo corpo , che un dotto Jurisconsulto l'appellò *Corpus*  
*voluntate contractum* (a) . Questa è quella forza , che  
telle

(a) *Il Grozio nel suo Trattato del Dritto della Guerra , e della Pace nel lib. II, c. vi, num. 4.*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

( CC. )

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo

della Real Camera di S. Chiara.

S C R I T T A

D A STEFANO PATRINI

Avvocato Napoletano.



svelle le più profonde radici di un esterna possanza ; e delle antiche contrarie costumanze ; ed una forza di un vigore immortale , e che non si perde in minima parte , se non distrutto il corpo morale in tutte le sue membra; a differenza del fisico , che a nostro danno insensibilmente di anno in anno si muta , e va a diminuirsi , e spesse volte a perdere alcuna delle più nobili parti , che lo compongono .

I N N A P O L I M

CV. Di questa forza naturale del Principato han fatto uso i nostri Serenissimi Principi di glorioia fama , allo- rachè , volti a considerare il corpo del di loro Imperio , si accesero di zelo a ricuperare tutte le parti , ed i dritti , che videro essergli stati usurpati ; e questo zelo , noi veggiamo , che più che ogni altra prerogativa abbiano essi mostrato a recuperare i Padronati della di loro Corona . Il Re Ferdinando il Cattolico nel 1509. , entrando nel giusto sospetto , che per le molte rivoluzioni , ch'erano accadute nel Regno , molti Reali Padronati si fossero occupati , ordinò al Vicerè di quel tempo , che ne facesse le più accurate diligenze : le quali riuscirono profittevolissime , per essersi molti di quelli restituiti alla Corona . Dietro le orme di questo prudentissimo Sovrano andò Filippo II. , Principe non men savio , il quale ordinò a nostri Vicerè , ed al Tribunale della Regia Camera della Sommaria , che formassero un Catalogo delle Chiese , e Beneficj di Real Padronato , con esatta distinzione anche delle rendite : quelle distin- tissime notizie le dobbiamo alle laboriose fatiche del nostro Chioccarelli (a) . Non bisogna tessere la storia degli antichi assensi , che i nostri Principi avevano nell' elezioni de' Vescovi : dritti , che in pregiudizio del Reame furono mutati dal Re Guglielmo ne' Capitoli , che sta-

(a) *Nel Tomo vi. de' m. s. Giuridizionali.*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Consiglio  
della Real Camera di Sicilia ,

S C R I

D A S T E F A N O M A R C A P P A

Avvocato Romano

IN NAPOLI

( CCI. )

stabili con Papa Adriano IV , e da Papa Innocenzo III. nell'Investitura , che diede del Regno a Costanza , ed al di lei piccol figliuolo Federico ; ma bisogna però notare , per andar contro ad alcune difficoltà , che si propongono da qualche Avvocato Romano , che nel trattato di pace avuto tra Papa Clemente VII , e l'Imperador Carlo V non si fosse fatta niuna novità intorno a' Beneficj , e Chiese di Regio Padronato , che si volsero di dover stare nel di loro antico piede , ed in conformità di quel , che si era ordinato nell'Investitura conceduta a Carlo I. di Angiò : *In Jurepatronatus si quod Reges Siciliæ , seu ejusdem Regni , & Terræ Domini , habentur in aliqua , vel aliquibus Ecclesiârum ipsarum consueverunt habere : in tantum tamen , in quantum Ecclesiârum Patronis Canonica instituta concedunt.* In quel trattato di Carlo V. non si fe novità , che per le Chiese Vescovili , prescrivendosi il numero di quelle , che dovevessero appartenere alla presentazione della Corona : ma pretendere , che questo trattato si debba estendere agli altri Beneficj , e Chiese Curate , o semplici , è discorrere contro alla testimonianza de' nostri Storici , ed alla corrente , ed antica pratica del Regno . Non pochi Padronati si sono restituiti a' dritti Reali dopo questo trattato , e tutto giorno non si fa altro . Le notizie avute dal Cherico Ottavio Vitaliano Colucci nel 1582. ferono scoprire , che la Chiesa di S. Maria della Bendosa , posta in territorio di Galatona , fosse stata di Regio Padronato . Nel 1589. così fattamente si conobbero i beneficj di S. Dionigi , di S. Donato , e di S. Massimo nel palazzo del Marchese di Montesarchio essere di questa natura : e nel 1591. anche il Priorato dell'Ordine di S. Guglielmo nella Terra di S. Angelo a Scala . Tutti questi beneficj furono restituiti , conosciuta che sia la di loro natura , alla Corona . Io confesso senza

C c

rosso.

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Diritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Consiglio  
della Real Camera di S. Chiara.

( CCII. )

S C R I T T A

DA STEFANO PATRIZI

Avvocato Napoletano

IN NAPOLI MDCCLXVIII

**rossore**, che il dotto **Contradittore** m' indebolì sommamente, allorachè mi propose questa difficoltà : che, non ritrovandosi il nostro Priorato nel denotato Catalogo de' beneficj, e Chiese Regie, le mie cure fossero vanissime ; e non piccola sensazione fe alla piccola mia cognizione l' essermisi anche allegato il trattato di Carlo V. Quanti errori ha introdotto nel Mondo la prevenzione, che si ha di alcuni Uomini rispettabili, del di cui numero egli è il dotto **Contradittore** ! I loro sistemi si fan passare a chiusi occhi, e le di loro dottrine si ricevono, senzachè prima si esaminino. Alla libertà de' grandi ingegni del passato, e del presente secolo dobbiam noi la verità di alcuni sistemi, e racconti falsissimi, e che non aveano altro di solido, che la franca fantasia de' loro Autori : il di cui valore, e stima, comechè grande fosse, a que' liberi ingegni giammai tolse la libertà del di loro ragionare. Io te mai avessi potuto deporre la prevenzione, che ho del merito del mio **Contradittore**, meco medesimo mi farei maravigliato della franchezza della sua proposizione. Come un Catalogo di beneficj Regj, fatto da Ferdinando il Cattolico, e poi dal Re Filippo II., serra la porta a Principi successori di poter andare investigando l'occupazione di altri consimili padronati? E non sono questi attaccati talmente al corpo del Reame, che ovunque mai si ritrovino divisi, ed occupati, la forza naturale del governo li unisce co' legami perpetui, e li fa ritornare sempre, e quando li vede erranti, al di lor centro? Mille anni, e mille cambiamenti non bastano a far mutare l'indole di questi esseri Sovrani; e l' elasticità di questa intrinseca forza spezza qualunque base, e presidio della Pres. rizione.

CVI. Quindi sono uscite le dottrine de' Giureconsulti, che i Padronati di questa Real nascita non possan muta-

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagno

P. E. B.

La causa , che si tratta nel Supremo Senato

della Real Camera del Cavar

S C R I P T U R A

D A S T E F A N O L A R A Z Z A

Avvocato

IN NAPOLI MDCCLXVII

( CCIII. )

re la di loro natura senza l'espresso consenso del Sovrano : non si possono unire affatto ad altri senza il consenso del Re . Il dotto Avvocato **Renato Coppino** contra l'unione fatta de'due Canoniciati , e prebende della Chiesa Cattedrale di Rheims a quel Capitolo così scrive : *Rhemense Canonicorum Fanum sanctius in Regia pure tutela praesidioque positum esse , ideoque nec unione supprimi ulla ejus Ecclesiae Beneficia potuisse inconsulto Patrono Principe ( a )* . Or s'egli è vero , che questo Dritto sia attaccato alla Corona in tutti i Beneficj , che non sono di Real fondazione , quantoppiù questo medesimo de' essere inviolabile in quelli , quæ Regem , ut patronum , fundatoremque agnoscunt . Il Presidente **Fabro** scrive , che in Savoja , *ad tuendam Principis autoritatem , qui omnium Beneficiorum , quæ in ejus territorio sunt , conservator existimatur , si unio facta sit , non audito ejus Procuratore generali , solet ab eo appellari velut ab abusu , semperque ea provocatio admittitur ; quia Principis procurator tanto magis vocari debet , quod unus est pro omnibus , tum quia solus ipse eorum curam gerit , quæ ad Principis dignitatem , & publicam utilitatem pertinent ( b )* . Anzi il Dritto Canonico insegnava , che queste unioni non si possono fare neppure senza il consenso de' privati Padroni laici , ed Ecclesiastici : *Et si uniones fiant auctoritate Apostolica , tamen uniri non potest Beneficium alteri , absque consensu illius , qui jus habet eligendi , conferendi , vel presentandi , sive Patronus sit laicus , sive Ecclesiasticus ( c )* . Il **Covarruvias** ( d ) , **Boerio** ( e ) , e

Cc 2

Fla-

- (a) Nel suo Monastico nel lib. II. tit. II. num. 2.
- (b) Nel suo Codice tit. II nel lib. I. Def. xlviij
- (c) Il C. Suggestum de Jurepatronatus .
- (d) Nelle sue Pratiche questioni nel C. xxxvi. n. II.
- (e) Nella Dec. ccxlv.

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Diritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Consiglio  
della Real Camera di S. Chiara

S C R I T T A

D A STEFANO PATERSON

Avvocato Napoletano.

IN NAPOLI MDCCCLXV

( CCIV. )

**Flaminio Parisio** (a) lungamente in questi termini ne scrivono ; ed il **Roffino** spiega così (b) : *Quamquam Papa derogare possit juripatronatus Ecclesiastico in conferendo, hoc locum non habet in uniendo ; cum enim perpetuum gravamen inferat unio, mens Papæ esse non præsumitur, ut cuiusquam jus absolute, & in perpetuum tollat, sed tantum ad tempus, & ad effectum gratiae, quam concedit, argum. l.2. §. si quis a Principe, & §. merito ff. ne quid in loco publ. lib.4. de emendat.*

**CVII.** Or s'egli è indubitato presso i Canonisti , che le unioni fatte de'Beneficj di padronato Ecclesiastico neppure sieno di alcun vigore , allorachè non vi sia intervenuto il consenso del Padrone , come si potrà produrre , come canonica , e legittima , l'unione fatta del nostro Real Priorato al Ministero d'Anagni , a S.Giovanni Laterano , e così di mano in mano a molti altri , senza che la Real Corona vi avesse assentito ? Or io dico , se questo Priorato non si poteva unire senza l'espresso consenso del Fondatore , comechè fosse di privata fortuna , e di diritto Ecclesiastico ; e ciò si fosse fatto co'mezzi più tranquilli , e pacifici , che mai il cuore umano possa desiderare , se una unione così fatta farebbe di niuno effetto , io non so darmi ad intendere , come possa giustificarsi 'l titolo della nostra unione , non già di un padronato di privata fortuna , ma di chiara , e sublime ; non di diritto Ecclesiastico , ma di Reale ; contestato non da un *Regis est* di *Velasco* , non co'spezzoni di rossi sassi , ma co'Diplomi più autentici , e colle Storie più esatte , e cogli atti possessivi della Corona . Non si tratta di una unione procurata in tempo di pace , e co'mezzi delle

- (a) *Nel suo Trattato delle Resignazioni nel lib. II quest. IV.*
- (b) *Dell'essere del Sacerdozio nel Cap.VII.*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Baguara.

P E R  
La causa , che si tratta nel  
della Real Camera di S. Giorgio.

S C R I T T A  
DA STEFANO TRIVILLI

Avvocato Napolitano

IN NAPOLI MDCCCVIII

( CCV. )

delle lusinghe , o dell'amicizia , ma col ferro , e colle  
più straordinarie violenze , che mettono in fuori un  
titolo il più irragionevole , ed illegittimo : dimodochè  
questa è una causa delle più aperte , e facili , che ab-  
biano mai avuto i Tribunali . Non bisogna andar in-  
vestigando , ed accozzar insieme la natura , ed il siste-  
ma presente del nostro Priorato con quello delle pas-  
sate età ; perchè non giova nulla , che ora , sia per  
esempio , sia colla cura dell'anime , e che prima non  
Yavea , e che il governo ora ne sia differente . Queste  
alterazioni non han potuto mutare l' immortal essere  
del Real Padronato . A questo proposito insegnna *Francesco Salgado* (a) : *Item ultimo pro complemento adverte,*  
*quod si Beneficia , in quibus Juspatronatus Regiae Coronæ*  
*competit, in alium Statum sint erecta, puta de Monasterio,*  
*vel Prioratu , in curatum , vel aliam dignitatem , non*  
*amisit Corona suum Juspatronatus , sed illud retinet in*  
*erecto beneficio de novo : non enim extinctum fuit benefi-*  
*cium , in quo Corona juspatronatus habebat , sed alterata*  
*fuit dumtaxat ejus qualitas , ac natura , variatusque dum-*  
*taxat ipsius Status , ut dicit Rebiffus in Praxi Episco-*  
*pali tit. de Vicariis perpetuis num: 12. quod beneficii facta*  
*Commenda , Rector presentabit in Vicaria perpetua ; O-*  
*fic benè dixit etiam Cabedus de Patronatu Regiae Coronæ*  
*c. 18. a n. 2. quod facta Commenda alicujus beneficii , quod*  
*erat antea jurispatronatus Regis , pariter poterit presentare*  
*in Vicariis perpetuis earundem Commendarum . Et facit*  
*Rote deciso adducta literaliter per Nicolaum Garziam*  
*de Beneficiis 2. tom. 9. part. c. 2. num. 290. Et facit ad*  
*propositum quod dicit Bartolus in l. fidejussor §. fin. ff. de*  
*pignor. B. post Jacob. Butrig. in l. s. convenerit §. si quis*  
*ff. de*

(a) Ne' suoi libri della Real Protezione nella par. III.  
c. x. num 306.

DISSERTAZIONE  
INTORNO

allo Stato , e Diritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S C R I T T A

D A STEFANO PATRIZI

Avvocato Napoletano ,

( C C V I . )

*ff. de pignor. act. &c.* Questa medesima dottrina il dottor Autore conferma con validi argomenti dal n. 311. fino al num. 319. , rapportando anche decisioni della Ruota Romana. .

CVIII. Nè il privilegio di Ferdinando , che io trascrissi disopra intieramente , e che si rapporta dal *Pennotto* nella sua Storia della Congregazione Lateranense , anche nell'ipotesi di esser tanto vero , quanto da me si è dimostrato di esser falso , può giovar nulla a render validi tutti quegli atti , che sono concorsi a violare il diritto del Re in sul nostro Priorato ; e perciò si possa dire , che le unioni , ed i cambiamenti , che se ne ritrovano fatti , sienisi fatti , ed approvati dalla Reale autorità , come richieggono le leggi Civili , ed i Canoni . Allora si dice , che il consenso del Re rinvigorisca gli atti , che da loro stessi varrebbon nulla , quando gli si fa presente la sincera serie de' fatti , e gli si fa conta la sua prerogativa , e che in somma sia consapevole di quelle ragioni , che egli va a rilasciare . Il buon senso insegnà a tutti , che la volontà , che è il fondamento , e causa di tutte le nostre obbligazioni , in quel modo , che dotti Jurisconsulti ne hanno scritto , non si porta a quelle cose , che da noi non si conoscono : e che niuno s'intenda abbandonar sua ragione , se non l' esprime , o colle parole , o co' segni , che non possono ricevere varia , e dubbia interpetrazione . L' attacco naturale , che noi abbiamo per la nostra vita , e per i nostri beni , è un grande argomento a non supporre così di leggieri queste nostre generosità , o noncuranze . Papa Paolo II. , se dobbiamo credere a' scritti del citato Storico Lateranense , fe consapevole al Re Ferdinando , ch'egli del Priorato di Bagnara ne avea fatta l'unione alla Congregazione Lateranense , acciocchè non avesse impedito ,

( CCVII. )

La causa, che la Congregazione ne potesse prendere il possesso. In fatti dal Re si concederon le lettere esecutoriali. Ma queste lettere non possono far trarre argomento, che Ferdinando avesse rinunziato, e ceduto alle ragioni del Real padronato, che rappresentava in sul nostro Priorato. Questa ella è una capricciosa conseguenza. In quelle lettere, ed in quel Breve di Papa Paolo non si legge minima cosa rappresentata a quel Sovrano di questo suo Real Dritto: non gli si esposero i varii cambiamenti, che di tempo in tempo se ne ritrovavano accaduti: e non gli si dice altra preghiera, che quella, che si da a tutti i Sovrani, per eseguirsi quelle scritture ne' loro Reami, che pervengono da Dominio straniero; ed è appunto quella nativa prerogativa universale de' Principati, che tra noi si appella il *Regium exequatur*. Oltreché nel caso dello Storico, trattandosi di unione di Chiese, vi si richiedeva necessariamente l'affenso del Sovrano; imperciocchè, come avvisa *Carlo Feuret* (a), un de' più dotti scrittori di Francia, quantunque sia dell'autorità della Santa Sede creare, unire, dividere, e trasferire le sedi Episcopali, ed altre Chiese, egli è sempre fermo, che i Sommi Pontefici non abbiano questo dritto ne' Reami di loro assoluta potestà, essendovi necessario il consenso del Principe, sì perchè naturalmente si suppone di essere il Fondatore delle Chiese del suo dominio, e sì perchè a lui appartiene invigilare, come Protettore della polizia esteriore della Chiesa, che da nuovi cambiamenti non venga alterata la disciplina ricivuta. Quindi se l'affenso pretefo di Ferdinando facilmente si tira dalla nativa prerogativa delle.

(a) *Nel suo Trattato dell'Abuso lib. II. cap. II.*

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Diritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S C R I T T A

DA STEFANO PATRIZII

Avvocato Napoletano.



IN NAPOLI MDCCXLVIII

## ( CCVIII. )

delle Sovranità , o dal caso dell' unione , e dal dritto della Real Protezione sulle cose della Chiesa , non è capricciosa conseguenza , come dissi , quella , onde si vuole , che siasi abbandonato , e rinunziato lo dritto del Padronato , un dritto di maestà , e delle sue più eminenti Regalie ; per cui farà sempre vera la teorica , che l'esprese rinunzie , ed alienazioni allora si potranno riputare di qualche forza , che si conosceranno utili alla salute dello Stato , e della Corona . In tal caso intanto ne vagliono le dismembrazioni , inquantochè negli effetti sono esse più tosto le unioni , e le forze dello Stato stesso , come lerecisioni delle membra , che la pestilenzia avesse mai toccò , sono esse più tosto le unioni , e le forze del Corpo umano . Io dunque credo di poter dire , che non perchè siasi avuto il possesso per questo assenso , nascente dalli spiegati fonti , si possa ora dire , che quel possesso si voglia ritenere in virtù dell' istesso assenso ; che secondo l' attuali urgenze si fa nascere da un altro fonte , dalla rinunzia , e concessione del Real Padronato : titolo neppure per pensiere considerato nelle pretese lettere di Ferdinando . Io lascio questo traviamento al giudizio di qualunque onesto Uomo ; e decida egli il caso , che io ho per le mani : Io sono per più , e più anni con titolo di amicizia entrato nel fondo del mio Amico per sua buona grazia , posso ora allegarvi titolo di possesso , per aver calpestato co' miei piedi per lungo spazio di tempo quel fondo ? Io dubitarei della decisione nel solo caso , che l'attendessi dalla bocca di un ladrone . Paolo Jurisconsulto risponde (a) : *eum, qui jure familiaritatis fundum amici ingreditur, possidere non videri, quia nec eo animo ingressus sit, ut possidet, licet corpore in fundo sit:* e poi egli ne venga a decidere

re

(a) *L.xL.I. de acquirenda , vel amittenda poss.*

Allo Stato e Diritto dell' amichino  
Real Priorato di Bagnara da molti secoli.

F E R D I N A N D O

La causa, che fu presentata  
della Real Priorato di Bagnara da molti secoli.

S C R I T T A  
D A S T E F A N O

*Avvocato Napoletano*

re un altro, che incommoda un Portoghesse : Io ho dimorato colle mie mercanzie ne' porti di molti mari per moltissimi anni, non ne ho ora il possesso legittimo, acquistato dal mio godimento e non ne ho io acquistato il diritto di poter proibire in quelle bande agli altri la libertà del commercio? Gli risponde con aria decisiva un dotto Jurisconsulto Prussiano (a): *An vero qui cum extera gente negotiantur, in ejusque portus, & emporia ingressi sunt, quam jure familiaritatis? Ergo uti nec portus, nec emporia possident, ita neque jus commercandi, neque facultatem alios illo jure excludendi quasi possessione sese unquam adquisivisse dicere possunt, nisi frons e rebus perierit.* E venga l'onesto Uomo a decidere questo altro caso, che gli si propone dal mio riverito Contradittore: Io posseggo il Priorato di Bagnara da molti secoli. Questo fu fondato dalla munificenza del Conte Rogiero, arricchito di molti altri fondi da' Principi successori dell'istesso sangue Normanno. Fu questo tolto alla Corona nelle calamitose contigenze di Federigo, che gli caddero sul diadema dalla potenza d'Innocenzio. Indi unito al Ministero di Anagni; poi commendato; e dopo qualche tratto di tempo rinunciato a S. Giovanni Laterano; e ne fu preso il possesso non prima di questo passaggio coll' autorità, e consenso di Ferdinando, impetrato, perchè le straniere scritture tutte ne hanno bisogno, per avere il di loro effetto; e sì perchè si trattava di unione. Non debbo or io giustamente continuare nel possesso in virtù del Real assento, onde viensi a rinunciare a qualunque ragione di Padronato? La risposta è la stessa, che quella del

D d

Giu-

(a) *L'Eneuccio nel tom. II. delle sue Dissertazioni nella sua Esercitazione xxx. del Diritto del Principe intorno alla libertà de' Commerci.*



**Giureconsulto Paolo**, che il dritto dell'amicizia non si risolve nel dritto di dominio nel fondo ; o nel caso del **Portoghesi** ne' porti , e ne' mari . Il dritto dell'assenso, nato dal fonte dello spiegato natural interesse de' Stati, e della protezione della Chiesa , non si risolve mai nel dritto di rinunzia , e cessione di una prerogativa sublime dell' Imperio , come egli è l'essere de' Padronati Reali , di cui i Principi sono stati più gelosi , che delli medesimi loro Regni ; e quindi egli è , che passa per indubitato tra Dottori , che tra le clausole generali de' Padronati non s'intendano mai quelli di Real fondazione .<sup>(a)</sup>

**CIX.** Ma se Ferdinando avesse espressamente rinunciato a cotesta prerogativa della sua Corona , farebbe mai differente il caso ? Se mai ella è prerogativa dello Stato , come io giudico col mio corto opinare , ella è inalienabile , come da me si è detto . Basta , per porre in chiaro questo punto , attendere i principj del Governo ; e lascio a chi si picca di molte citazioni trascrivere le filze de' Dottori . I principj del Governo sono fondati sul gran fine della sicurezza , e tranquillità de' sudditi sì nelle di loro persone , che nella di loro proprietà . E se egli è vero , che le proprietà de' Cittadini sono inviolabili , se non ne' termini del dominio eminenti , che non è , che la suprema legge della stessa di lor salute , non si potrà negare , che i beni dello Stato sono di lor natura affatto inalienabili , come quelli , che sono il presidio delle proprietà de' particolari , e dello splendore Civile a mantenere gl'istromenti della guerra , e della pace

(b) *Questo fu un punto accertato tra i Senatori del Real Consiglio di Barcellona nella Consulta inviata all' Imperadore Carlo V., rapportata da Corziada dec.ccLVI I. dietro il sentimento d'infiniti Dottori, e Canonisti .*

pace , che sono i mezzi del viver nostro tranquillo , e sicuro , e non divenir preda dell' altrui ferocia , e crudeltà . L' alienazione dunque di questi beni va contro al principal fine de' Sovrani stabilimenti , senza andar ritrovando altre teoriche , che l' adulazione ha fatto uscire tra Popoli , che non godono il dolce giogo d' ubbidire , che si gode da noi . Il potere assoluto ed arbitrario , ed il governo senza ferme , e stabili leggi non può accordarsi con niuna parte di questo nobilissimo fine della società ; imperciocchè gli Uomini non per altro hanno abbandonato lo Stato della di lor libertà naturale , che per conservar la vita , ed i beni ; e per assicurarsi colle regole stabilitate di dritto , e di proprietà la di lor pace , e felice situazione , quanto mai si possa ottenere . Secondo questi principj *Ugone Grozio* scrisse ( a ) : *In partis alienatione aliud insuper requiritur , ut etiam pars , de qua alienanda agitur , consentiat . Nam qui in Civitatem coeunt , societatem quandam contrahunt perpetuam , & immortalem , ratione partium , quæ integrantes dicuntur ; unde sequitur has partes non ita esse sub suo corpore , ut sunt partes corporis naturalis , quæ sine corporis vita vivere non possunt , & ideo in usum corporis recte absinduntur . Hoc enim corpus , de quo agimus , alterius est generis , voluntate contractum scilicet , ac propterea jus ejus in partes ex primæva voluntate metiendum est , quæ minimè credi debet talis fuisse , ut jus esset corpori partes , & absindere a se , & alii in ditacionem dare :* e nel num. 7 : *At Imperium in locum , idest pars Territorii , pars non habitata , aut deserta , quo minus a populo libero alienari possit , aut etiam a Rege , accedente populi consensu , quid obstat non video ; nam populi pars , quia liberam habet voluntatem , jus quoque ha-*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Diritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

( CCXII. )

La causa , che si tratta nel Supremo  
della Real Camera di S. Chiara.

SCRITTA  
DA STEFANO PATRIZI  
Avvocato Napoletano.

*bet contradicendi: at territorium, & totum, & ejus pars  
est sunt communia populi pro indiviso; ac proinde sub  
arbitrio populi. At Imperium in populi partem si aliena-  
re populo non licet, ut jam diximus, multo minus Regi,  
etsi Imperium plenum habenti, attamen non plenè, ut  
supra distinximus.*

CX. Io non niego , che questa dottrina , coetanea a' prin-  
cipj de' Governi Civili , non abbia patito delle rotte in  
alcuni Reami , ne' quali il poter legislativo uscì fuori  
de'suoi lidi; ed in modo, che essendosi questa legge, quasi-  
chè dell'intutto abolita , nell' Imperio Romano Ger-  
manico rinnovata colle Capitolazioni di Carlo V, non han  
mancato Scrittori Italiani , e di altri Dominj farla pas-  
sare per una particolar legge Germanica , e per una  
ingiuriosa restrizione del potere de'loro Principi . Io  
anzi mi meraviglio , come gli stessi Scrittori di quella  
nazione abbian riguardato questa legge , come novità  
della di loro polizia , ed una legge eitorbitante dall' Im-  
perio. *Giovanni Strauchio* (a) , e l'*Itero* (b) scrissero  
contro l'antichità di questa , rispondendo agli argo-  
menti di *Ermanno Corringio* (c) , e di *Limneo* (d): due  
gran Maestri del Dritto publico. Questa è legge tale,  
se si vuole attendere la teoria de' Principati , e non le  
pratiche de' varii umori , che rende illegittima qua-  
lunque alienazione fatta da più , e più età: e la Ca-  
pitolazione di Carlo non fu , che il laudevole ristabi-  
limento di quest' antichissima composizione del Prin-  
cipato. L'eccesso delle doctrine Germaniche non consi-  
stono.

- ( a ) *Nella sua Dissertaz. dell' Oppignorazione del-*  
*Imperio* *Tes. xx. a xxxi.*
- ( b ) *De' Feudi dell' Imp. Germ. nel C. vii.*
- ( c ) *De' fini dell' Imp. nel cap. xviii.*
- ( d ) *Nelle Capitul. di Ferdinando IV. nell' artic. ix.*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

allo Stato , e Diritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnera,

P. P. R.

La causa , che fu trattata  
della Real Camera di Milano,

S. C. R.

D A S T E P H A N

Avvocato pubblico

I N N A T U R A

( CCXIII. )

Stono in questo , ma si bene in voler porre in sconvolgimento , e potersi incorporare all' Imperio molti Stati di Sovrani , che si suppongono alienati da' loro Imperadori ; senz' avvertirsi , che il fine della pace , e tranquillità richiede , che non si turbino gli Stati attuali , che si sono composti da più secoli , il ch'è il fondamento delle prescrizioni delle pubbliche Signorie , come diffi nel principio , ed in molti altri luoghi di questa Dissertazione : imperciocchè , senza porre in salvo questo fine , non si può conservar l' altro dell' essere delle proprietà , ch'è il fine della legge dell' inalienabilità . Onde se quelle antiche alienazioni fono nulle , ed illegittime , come in fatti fono per difetto di potestà , fono valide pel motivo della pace , che col concorso di alcune circostanze giustifica la ingiustizia de' titoli .

CXI. In molti casi di simil fatta intorno alle alienazioni delle parti de' Governi , e delle Reali prerogative consultò *Rolando a Valle* , un de' più dotti Jurisconsulti Italiani , allorachè la nostra Italia , divisa in tanti piccoli Principati di supremizia , e taluni anche di alto , e Sovrano Imperio , abbondava di questo genere di pubbliche controversie , come ora frequentemente si aggitano nel corpo del Sacro Imperio Germanico : e specialmente il punto , che io ho per le mani , fù da lui dotamente trattato nella gravissima Causa dello Stato del Monferrato , che fù trattata nella Città di Milano avanti 'l Magistrato Cesareo tra Margarita Duchessa di Mantova , nipote di Gio:Giorgio , ultimo Marchese di Monferrato , e Carlo Duca di Savoja , e Francesco Marchese di Salluzzi . Egli in dimostrare la nullità di questa donazione , ed alienazione così scrive , dopo aver rapportato molti altri vigorosi argomenti (a) : *Faciunt etiam que notant Io: Andr. in addit. ad spec.*

(a) *Nel vol. I. de' consigli suoi Conf. II. num. 98.*

Allo Stato, e Diritto dell'autissimo

Real Priorato di Bagni.

P E R

La causa, che si tratta nel Supremo Consiglio della Real Camera di S. M.

S C R I T T A

DA STEFANO P A

Avvocato Napoletano.

IN NAPOLI MDCCXIV.

*Spec. in tit. De Jurisdic. omnium Judic. &c. Bal. in Proc.*  
*C. ubi dicunt, quod non potest per Principem fieri alienatio, per quam sequatur expropriatio, & abdicatio dominii dignitatis, & Jurisdictionis, quia esset deformare Principatum. Quæ opinio confirmatur ex not. per Cardinalem in conf. 137. supra allegato, ubi dicit, quod promissio facta per Regem Cypri Januensibus nulla fuit, quia cedebat in Regni destructionem, quæ jura Regni, & honorem Coronæ illibata conservare Rex tenetur, cui Regni procuratio, non autem concessio, idest concedendi alteri potestas data sit; & quia non poterat de rebus Regni disponere sine consensu saltē minoris partis majorum Regni, & per Innoc. in c. quanto de jurejurando. Pro cuius confirmatione faciunt, quæ notat Paulus de Castro in Conf. 74. in 3., & 4. col., ubi inquit, quod Rex non potest alienare ea, quæ sunt Regni, sine consensu omnium Principum, & Populorum Regni, per c. intellectio de jurejurando; quia illud jus est publicum totius Regni; unde quod omnes tangit, debet ab omnibus comprobari; qui subdit, quod cum alienatio tendat in præjudicium totius Regni, & non solius Regis, idem ipse alienans poterit venire contra dictam alienationem, & revocare eam, cum dicta revocatio alienationis tendat in utilitatem totius Regni, non Regis tantum, quam opinionem tenent Baldus in l. cum multa C. de Bonis quæ lib., & Alvar. in c. 1. in principio in tit. &c.. Ed in questi termini ancora scrisse il nostro dotto Reggente Valenzuela (a): & facit in confirmationem, quod bona publica Civitatis, aut Ville, ut sunt pascua, termini, & alia bona similia, non possunt alienari inconsulto Principe, ut tradunt Bartholus & Paulus Castr. &c.; imo quod plus est, Rex, seu Dominus temporalis non potest donare bona Civitatis, aut Vil-*

lx,

(a) Nel suo Conf. xx. del Tom. 1. num. 43.

Allo Stato , e Diritto dell' amichiffo  
Real Fratello di Banchetto

La causa , che fu fatta nel Signore San

della Reale Città di Siena

SCETTA

DA STEPHANO

Antico Napoletano

*la, nec sua flumina , nec sibi occupare , ut tradit Specu-  
lum Conscientiae tract. 1. c. 19. §. 11. Archiep. Florent.  
part. 3. tit. 3. c. 4. §. 4. Paris de Puteo in Tract. Sindic. Ec.  
tenentes , quod Princeps non potest concedere publica loca ,  
nec in eis aliquid facere cum incommodo usus publici , Si-  
gnorol. de Homodeis Conf. 26. col. 3. Queste autorità , che  
abbiam trascritto , serviranno per coloro , che unica-  
mente credono alla fede de' Dottori , non già alla forza  
de' propri ragionamenti ; ed alla fede di quei soli Dotto-  
ri , che spesso si odono negli arringhi de' Tribunali ,  
stimando le pensate di quelli , che tali cose han trattato ,  
colle sane deduzioni del buon senso , del bene della  
società , e del costume dell' altre nazioni , non adatta-  
bili all' equità de' giudizj , alla quale credono , che me-  
glio si accordi un §. tirato da un titolo delle Pandette ,  
o delle lettere de' Decretali , o da un passo particola-  
re della disciplina degli Ebrei , che un §. tirato dal  
gran Codice dell' uguale umano pensare , e discerni-  
mento , come appunto era il gusto , che correva nel-  
l' età di Rolando , e di Valenzuola .*

CXII. Io lascio poi al giudizio degli Uomini più sensati ,  
se questa intrinseca forza del governo , onde deriva  
la salutevole legge dell'inalienabilità , vadi a mancare ,  
e cedere , quando le alienazioni di queste parti del-  
la Sovranità si fanno alle Chiese . Si dice d' alcuni , che  
poco s'intendono del vero spirito della Chiesa , e del-  
l' Imperio , che e' non sia alienare il dominio , allora-  
chè si lascia a' santi luoghi ; ma sia piuttosto lasciarlo  
tra le mani del Re de' Re , da cui dipendono tutti i  
Scettri , e tutte le Corone del Mondo . Bartolo anche  
egli l' dice nel suo Proemio de' Digesti : che quantun-  
que l' Imperatore non possa abbandonare i diritti del-  
l' Imperio , nondimeno , s' egli ciò faccia per concederli  
alla Chiesa , la quale è la sposa del Re Immortale , si  
giu-

DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagara ,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S C R I T T A

DA STEFANO PATRIZII

Avvocato Napoletano ,



IN NAPOLI MDCCXLVIII.

( CCXVI. )

giudica , che li abbia messi tra le mani del Sovrano Padrone di tutti gli Uomini , da cui quelli derivano (a) . Io avrei desiderato , che questo celebre Jurisconsulto avesse prima di sparger simili dottrine attentamente considerato il fondo del Testo della dottrina Cristiana , per conoscere , se questo Imperio Civile sia inutile in quel Reame spirituale , perchè egli non contribuisca alcuna cosa alla vera pietà . L' Imperio Civile non può conciliare la grazia di Dio ad un altro , nè produrre in un Cittadino que' movimenti interiori , che il Re de' Cieli approva principalmente , e senza i quali tutti gli esteriori , che si possono estorquere dalla forza dell' Imperio , sono inutili .

V.

Che di queste cognizioni il Magistrato Regio ne sia il giudice competente , con restituire l'antico sistema alla Chiesa , tolti da mezzo gli abusi , che si sono introdotti , ed estirpare le usurpazioni .

**CXIII.** **L**e cose fin qui scritte dimostrano qual Giudice di quelle debba competentemente giudicare . Se i Padronati di Real fondazione si annoverano tra i beni demaniali , tra le regalie , e tra quelle appunto , che sono di più sublime grado , io non so conoscere , come altri possa insegnare , che altro Giudice , che il Reale , ne sia competente . Lascio in dietro l'esame della cognizione de' Padronati laicali di ragion privata , per non esser di questo punto , come le altre questioni intorno a' possessorj , e petitorj , e le varie regole , che tra questi si debbono tenere , perchè le Reali Fondazioni , come notai ne' fogli precedenti , non conoscono queste differenze ; stando elle inquanto al totale di far essere sottomesse al giudizio de' Supremi Magistrati della Sovranità . Questa è una polizia , che la veggono

(b) *Licer Imperator non possit dimittere jura Imperii, tanien quando transfert in Ecclesiam, que repreſentat Deum, cenſetur dimiſſe in manum Superioris, a quo emanavit, Bartol. in proem. Dig.*

## ( CCXVII. )

veggo costantemente osservata ne' Reami più religiosi; ed in modo, che qualunque Rescritto sempre si è annullato, allorachè si è esaminato, che sia contrario a questo cardine del governo. La ragione, torno a dire, di questa Disciplina nasce dalle leggi delle Regalie, e quella appunto, che ritrovo piantata negli atti tra il Sommo Pontefice Bonifacio VIII., ed il Re Filippo nel Reame di Francia: *Item certum, notorium, & indubitatum, quod in causis quibuslibet ad fidem Catholicam, vel quae merè spirituales noscuntur, non spectantibus, quae Regem Franciae tangant; agendo, vel defendendo Rex non litigat, nec litigare deberet, vel tenetur de consuetudine notoria, nisi in Curia sua, semper a tanto tempore, de quo in contrarium memoria non existit.* Nota lo stesso Baronio (*a*), che allorachè Alessandro III. emanò la sua *Decretale*, contenuta nel *c. 5. de Judiciis* contro gli abusi di giudicare de' Padronati laicali, introdotti nel Reame d'Inghilterra, eccettuò da questa sua ordinazione le antiche pratiche, e dritti de' Padronati Regii con più suoi decreti; e che questi si conservino nella Biblioteca Vaticana.

CXIV. Questo punto della Real Giurisdizione, più che in ogni altro Reame, si ritrova in questo nostro costantemente osservato; e se alcuni Dritti del Principato han patito delle diminuzioni, e varj cambiamenti, secondo la mancanza de' lumi accaduta nel Corpo del Governo, e la condannabile superstizione de' Magistrati, questo diritto nell' età anche più prevenute dell' ampia autorità de' Chierici non ha patito verun sinistro accidente. Il nostro *Minadoo* in più luoghi scri-

E e ve

(a) Nel suo *xxii. Tomo degli Annali* all'anno 1164. Osserva anche ciò il dotto Spagnuolo Ramos del Manzano nel suo *Com. alle II. Papic Poppe* nel lib. vi. nel cap. Lvi.

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagvara ,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo  
della Real Camera di S. Chiara

S C R I T T A  
DA STEFANO P A L M I

Avvocato Neapolitano

IN NAPOLI MDCCXVIII.

( CCXVIII. )

ve coll'autorità anche de' Consiglieri Majorano , e Marziale , suoi colleghi , che delle cause de'Regj Padronati i Ministri del Re ne abbiano a giudicare ( a ). In una consulta trasmessa dal Cardinal Granvela al Re Filippo II , la quale si legge ne'nostri *Atti Giuridizionali* , si ferono vedere queste osservanze del Regno mantenute sempre nell' istessa fermezza tra li più forti impegni degli Ecclesiastici , che han cercato in alcune occasioni d'introdurre delle nuove massime , e far apparire le antiche , come pregiudiciali alla giuridizione della Chiesa , ed alle sue libertà . Tra le decisioni compilate dal Reggente Reverterio sen legge una ( b ) , colla quale si fa conoscere la pratica del foro uniforme a quanto si è detto . Le parole son queste : *Vacantibus Beneficiis in Terris Grippe Minardæ , & Miletii de Jurepatronatus , ut presupponebatur Baronis , fuit in illis quidam Clericus ab eodem Barone coram loci Ordinario praesentatus , eoque instituto , & capta possessione , alter Clericus eadem Beneficia a Summo Pon-tifice impetravit , ad cuius instantiam cum a Curia Romana emanata fuisset citatio contra Clericum a Barone praesentatum , quia in Regno nemo citari potest cum literis citatoriis ordinatis a Curiis exterorum Principum absque licentia Domini Proregis , is citandus se opposuit pretendens nullo pacto fore ab Excellentissimo Prorege licentiam impariendam , ut citatio praedicta suum sortiretur effectum , ex eo quod tractabatur de prajudicio feudi ; nam in concessione de Terris praedictis a Serenissimo Rege nostro facta in specie dicebatur cum Jurepatronatus ; unde*

( a ) Nella Repetiz. alla Costit. in aliquibus v. Hominum , & Baronum nel num. 12. , dopo Aufrerio nel c.i. de officio ordinarii nella Regola III. Fallent. 25.

( b ) Dec. ccxLvi.

## ( CCXIX. )

*La causa, che il Signor S. G. de' Nobili, della Reale Camera di Chiaia,  
DA STEPHANO PAPAZIA*

*unde per hoc presupponebant, quod cum de Causis Feudalibus, etiam inter Clericos, non nisi Dominus Feudus cognoscatur; Et hoc tam de jure Canonico per Tex: inc. cæterum de Judiciis, Et in c. ex transmissa de foro Comp., quam de jure Regni, per caput quod incipit, Item status mus, secundum ordinem Nigri 94., ita pariter idem Dominus Feudi de hoc jure Jurepatronatus, uti Feudali, cognoscere debebat. Io non niego, che nella stessa Decisione si noti, che il citato Reggente Reverterio, il quale in quella Causa fu eletto Consultore del Cappellano Maggiore, opinò in contrario per la Decretale del c. quanto de Judiciis; ma io già mi ritrovo poco anzi aver scritto ciò, che nota dottamente il Baronio, che in quella generale decisione rimasero eccettuati que' Padronati, che sono di diritto de' Re, o de' loro Baroni. E' condonabile a quel dotto Ministro, se per le varie sue occupazioni potè poco, o null' apprendere de' buoni semi del Dritto Canonico. L'Aufrerio (a), Garzia (b), Guglielmo de' Benedetti (c), e molti altri insegnano, che de'Regi padronati non possono giudicare, che i Supremi Magistrati del Re. Il Consigliere Francesco Salgado (d), altre volte da me citato, n'attesta la uniforme pratica ne'Reami di Francia, Inghilterra, Ungheria, e di Puglia: ed in questi termini anche ne scrive il Solorzano (e): *Et hoc etiam efficit, ut quemad-**

E e 2 mo-

(a) *Nelle sue addiz. alla Capp. Tolos. nella Decis. cLxv. num. 2. vers. 25., e della Potestà secolare sopra la Chiesa nella Fallen. xxv.*

(b) *Della nobiltà, Glof. ix. num. 24., e seq.*

(c) *Nel Cap. Rainutius verb. Et uxorem num. 62. fol. Lxxxiv. de Test.*

(d) *Della sup. al S. S. nella Part I. c. I. num. 135.*

(e) *Del Governo dell' Indie nel Tom. II. lib. III. c. III. num. 24.*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato, e Diritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,  
P E R

La causa, che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara,

S C R I T T A  
DA STEFANO PATRIZII  
Avvocato Napoletano,



IN NAPOLI MDCCXLVIII.

( CCXX. )

*modum de aliis Regalibus, & bonis Patrimonialibus Principis, cause & dubitationes, quae emergunt, debent judicari, & declarari per Judices seculares, & supremas Curias ab eo deputatas, ita etiam cause concernentes Regium Patronatum tractandæ sunt, & tractari solent coram ipso Principe, & Supremo ejus Senatu, vel Regalibus Indianorum Cancellariis; quia licet alias in aliis Patronatibus debeant ad judicium Ecclesiæ remitti ob id, quod hoc jus sit spirituale, hoc tamen limitatur in eo, quod ad Reges pertinet, quia & si demus, quod sit etiam spiritualibus annexum, & ex concessione Summi Pontificis emanaverit, tamen ubi semel factum est Regale, inter jura patrimonialia Principis computatur, & ad eum pertinet ejus tutio, & jurisdictione. Il Gonzalez nel Commentario, che fa in sulla citata Decretale, e ch'è un de'forti partiggiani di quella, non lascia di far questa limitazione alle sue teoriche (a): Hic non duxi omittendum de Causis Jurispatronatus, quod ad Regiam Coronam spectat, ac inter Regalia computatur, Regiam Cancellariam adiri debere, ut probant Garzia de nobilitate Glos.9. num.22. plures, quos referunt, & sequuntur Salgado de Regia Protectione 3. parte c. 10. num. 190. Solorzanus tom. 2. de jure Indianorum lib. 3. c. 3. num. 27. & licet in l. 5. tomo 6. lib. 1. recop. solum præcipiarur procuratoribus Fiscalibus, quod prosequantur causas Regium Juspatronatus tangentes, coram quibus, & quomodo debeant, tamen in l. 43. tit. 5. lib. 2. ejusdem recop. hos Judices seculares esse declaratur. Vedi come scrive un Canonista degli più ammaestrati a dilatare i confini del suo partito; ed un Ministro, ch'era stato destinato a difendere le prerogative del suo Sovrano!*

CXV. Ma neppur so quanto sia vera l'opinione di Solor-

Zano,

(a) *Nel c. quanto de Jud. nel num. 10.*

allo Stato , e Diritto dell' antichissimo  
Real Priorato de' Pugnali.

P E  
La causa , che si trattò nel Supremo Senato  
della Real Camera di Napoli.

S C R I  
DA STEFANO TORNATORE  
Avvocato Notarile.

IN NAPOLI 1750.

**Zano**, e del **Gonzalez**, che gli altri Padronati secolari  
**han** loggettato a sì fatta Decretale ; imperciocchè que-  
sta non si ritrova ricivuta ne' Reami . Alessandro III.  
colse il tempo , che gli parve il più favorevole , che po-  
tesse giammai avere , di farla ricevere nell' Inghilterra ,  
dico , in tempo , che vi regnava Arrigo II., Principe co-  
tanto benemerito della Chiesa , che dallo stesso Alessandro  
fu creato *Legato* di tutta l'Inghilterra ; e fu un de' più fa-  
vj , e potenti Sovrani , che signoreggiarono quella Nazio-  
ne : *Quanto te divina gratia, summaque providentia ma-  
joris gratiae privilegio decoravit, tanto viros religiosos ma-  
jori debes charitate diligere, & in iusticiis suis manutene  
propensius & favore. Causae patronatus Ecclesiarum ita  
junctæ sunt, & connexæ ecclesiasticis causis; quod non nisi  
Ecclesiastico judicio valeant definiri, & apud Judicem  
Ecclesiasticum terminari (a)* . Nondimeno la Nazione  
Inglese se ne richiamò altamente ; e la pietà di Arrigo ,  
ed i benefizj , che questo Sovrano doveva alla Chiesa , non  
furono di tanta forza , che non si fossero mantenute nel  
primiero vigore le antiche pratiche intorno a questo  
punto dell' autorità de' Magistrati laicali in fulle cogni-  
zioni de' Padronati ; ed a gran pena i padronati Eccle-  
siastici si fottoposero alle derogazioni del Papa . Potrei  
addurre perciò l' autorità di molti Canonisti ; ma basta  
leggere il *Cardinal di Ostia* (b) , che la pratica ne' Par-  
lamenti del Re d' Inghilterra fosse stata sempre contra-  
ria alla determinazione della Decretale . Così nella  
Francia questa libertà di giudicare sì fatte controver-  
sie sempre inviolabilmente si è mantenuta : e da que-  
sto Reame Guglielmo I. ne tirò la polizia nella me-  
desi-

(a) *Nel c. III. de Judic.*

(b) *In sul titolo de Foro competenti; ed in sul detto  
cap. quanto de iudiciis.*

## DISSERTAZIONE

INTORNO

Allo Stato , e Diritto dell' antichissimo

Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Sena-

della Real Camera di S. Chiara.

S C R I T T A

DA STEFANO PATRIZI

Avvocato Napoletano,



IN NAPOLI MDCCXLVIII

( CCXXII. )

desima Inghilterra (*a*) : e con non minor gelosia questa libertà si è conservata nelle Spagne, e nel nostro Regno. Se si andranno considerando i fondamenti della credenza del *Solorzano*, del *Gonzalez*, e di molti altri di loro seguaci, si ritroveranno deboli assai . La gran macchina de' loro argomenti si è piantata in alcune piccole regole del moderno Dritto Canonico : che i Padronati sieno di natura spirituale *ex ratione connexorum* : si vuol dire, che quelli, comechè non sieno spirituali di loro inđole, sieno però tali, perchè servono alle ordinazioni delle cose spirituali . Il *Palermitano* (*b*) forma la minore di questo sillogismo : *at mixtum deber sequi naturam simplicis dignioris* ; ed il nostro *Reverterio* tira la conseguenza: „Dunque di queste controversie non ne può giudicare, che il Giudice Ecclesiastico, appunto come a lui privativamente appartiene la cognizione delle cose spirituali . *Transeat* per me questo argomento ; e formo questo quesito: Dunque non evvi differenza alcuna tra lo *Spirituale*, ed il *temporale*, che serve allo *Spirituale*? Il *juspadronato* passa nell' Eredità ai pari di tutti gli altri beni ; ma non ritrovo modo a poter concepire, come le cose spirituali possano entrare nella materialissima confusione de' nostri beni . Vengo da leggere un libro di un dotto *Anonimo Franzese*, che ha esaminato l' argomento de' *Difetti Teologici*, datomi a prestito da un nostro *Savio Supremo Ministro*, a cui debbo tutte quelle notizie, delle quali è potuta esser capace la infinita sterilità del mio basso talento ; e tra que' difetti leggo questo d' intorbidare, e confondere le chiare idee delle cose *Spirituali* per mezzo di *equivoci*, e di *nomi*, che le *Scuole* molto

(a) *Lo Storico Eadmero nel lib. 1. della Storia de' suoi tempi.*

(b) *Nel c. quanto de jure patr.*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Diritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa , chi la amministra  
della Real Priorato di Bagnara.

( CCXXIII. )

molto usano , e nulla intendono : ma prima di questo moderno Scrittore questo difetto fu con sincerità cristiana manifestato da *Ugone di S. Vittore* ; e dal Dottor *Cristianissimo* ( a ) : *Falluntur , & fallunt quidam Canonistarum , præsertim in materia , quam tractamus de Simonia , ubi spiritualia judicant illa , que esse carnalia nullus nescit . . . . nibilominus ut equivocatione non fallamur , rememoranda est distinctio de iis , quæ spiritualia propriè dicuntur , & quæ solum attributivè ; quemadmodum sunt Ecclesiasticorum Beneficiorum redditus , & similia . Certè carnalia , & temporalia , nisi quod spiritualibus subserviunt , eisque dicata sunt . Hæc autem adinventio annexæ spiritualitatis turbationes plures , quam potest scribi , traduxit in Ecclesiam . Questa connessione colle materie spirituali secondo quel , che scrive l'Abbate Fleury nel suo settimo Discorso sopra la Storia Ecclesiastica , si annovera tra le cause , che servirono ad ampliare i termini della Potenza Ecclesiastica ; poichè la barbarie de' secoli andò in su della purità , e moderazione dell'antico Dritto de' Canoni . Appunto come il giuramento apposto a quasi tutt'i contratti servi di occasione agli Ecclesiastici di conoscere della dote , e delle altre convenzioni matrimoniali , dell'adulterio , e dello stato de' figliuoli intorno al di loro dritto di legitimità : e come si supponeva ancora , che non vi potea esser testamento senza legati pii , molti Sinodi ordinavano , che i testamenti si dovessero fare in presenza del Paroco , e che a' Vescovi appartenesse di esiger conto della di loro esecuzione ; e quindi ne nasceva a di lor benefizio la cognizione degl'Inventarj , e di tutti gli accessorj dell'ultime volontà ; e così di mano in mano da queste cause*

fe

(a) *Nel suo libro della Vita Spirituale dell'anima nella Lez. II. Corollar. III. e nella lez. III. pag. 887.*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagnara,

P E R

La causa , che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S C R I T T A  
DA STEFANO PATRIZI  
Avvocato Neapolitano ,

( CCXXIV. )

se si passò in altre , che resero povera assai la Sovranità  
de' Stati , e del nostro . Non sia meraviglia certo , se  
questa polvere si ritrovi buttata agli occhi di taluni  
de' nostri Scrittori , che non si avvisarono di questi nuo-  
vi cambiamenti .

**CXVI.** Anzi nonchè i Beneficj di padronato , ma tutti  
gli altri senza questa qualità in quanto a' di loro posses-  
sorj appartengono alla giuridizione del Principato .  
Camillo Borrello , e Bobadilla (a) ne attestano la pratica  
in Ispagna , ed in questo nostro Reame : *Magistratus*  
*Regii cognoscunt de causis possessoriis Beneficialibus tum*  
*retinendæ , tum recuperandæ , tum etiam adipiscendæ ; id-*  
*que tam legibus Regni , quam Doctorum autoritate fir-*  
*matum est . Angelo* (b) anche ne attesta la pratica  
in Firenze : *Minigero* in Alemagna (c) : *Alciato* (d)  
in Milano : *Cacherano* (e) , e *Tesauro* (f) nel Pie-  
monte : *Ferretto* (g) in Vinegia : ed il *Ripa* (h) scri-  
ve , che così si osservi in tutti i luoghi . Questa è  
una legge universale de' Principati , io dico la di-  
fesa de' Territorj . Il *Testo Romano* nella *I. si cuius*  
*XII. §. æquissimum , D. de usufructu* è una ordinazione  
univeriale delle Repubbliche : *Regis est de possessione jus*  
*dicere , & possessores tueri , ne ad arma configuant* . Il ci-  
tato Consiglior *Salgado* (i) , che rapporta per intiero

la

- (a) *Nel lib. II. c.viii. della Politica n. 141. e 142.*
- (b) *Nel suo Consiglio xxii.*
- (c) *Nell'Osservazione Lxvi.*
- (d) *Nel Conf. xxiv.*
- (e) *Nella Dec. Lxvi.*
- (f) *Nella Dec. cxvii.*
- (g) *Nel Conf. I. n. 11. e 12.*
- (h) *Nel tit. de Judiciis .*
- (i) *Ne' suoi libri della Real Prozez. nella Part. I.*

*prælud. I.*

*La Bolla di Martino V, notissima intorno a questa materia, non lascia di avvertire nel n. 293., che questa sia una determinazione generale favorevole a tutti i Principi.*

*S C R I P T U R A*  
*D A S T E F A N O*  
*Avvocato Napoletano.*  
IN NAPOLI  
1750

*Il Consiglior Benedetti, ed il Mainardo cercano di giustificare queste dottrine anche nel Tribunale della coscienza. Il primo, che fu della sua età un de' più dotti Ministri del Parlamento di Tolosa, e di ecclesiastici sentimenti, scrive (a): *Judices Regios salva conscientia cognoscere de ejusmodi possessorio Beneficiorum, quandoquidem Summi Pontifices illud approbant.* L'altro non d' inferiore dottrina, dopo aver dato i dovuti encomj alla memoria del Consiglior Joffi, dello stesso rinomatissimo Parlamento, riferisce (b), che questo insigne personaggio dal suo Confessore, allorachè si accusava de' suoi peccati, fu interrogato, se mai avea assistito alle decisioni de' professorj Benefiziali. Questi rispose di sì; onde quello disse di volerlo assolvere, purchè nell'avvenire si astenesse di giudicarne. Il Penitente rifiutò di ricevere l'assoluzione sì condizionata; e dopo alcuni giorni ritornato da lui, lo istruì per mezzo di libri, di autorità, e delle cose giudicate, che tutt' i professorj de' Beneficj non appartenghino, che alla cognizione de' Giudici Secolari; in modo, che il docile Confessore si rimosse dalla sua antica opinione. Se dunque i titoli possessoriali di tutt' i Beneficj sono della giuridizione dello Stato, come si potrà dubitare, che dello stesso ordine non sieno i Padronati, e spezialmente quelli de' Re, che non riconoscono differenza alcuna tra il petitorio, e possessorio, come più volte ho avvitato?*

F f

CXVII.

(a) *Nel Cap. Rainutius in verbo, & Uxorem nomine Adelasiam n. 331.*

(b) *Nel l. 1. c. xxvii i. delle sue Questioni notabili.*

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Dritto dell'antichissimo  
Real Priorato di Signara.

P E

La causa , che si tratta nella presente  
della Real Camera di S. Chiara.

( CCXXVI. )

S C R I T T U  
DA STEFANO P...  
Avvocato Napoletano

IN NAPOLI MDCCXVII

**CXVII.** Or molte altre considerazioni si potrebbono aggiugnere alle già fatte ; ma quando mai finirebbero , e quanto mai rincrescevole si renderebbe questa Scrittura ? Io mi do a credere , che se ne sia scritto a bastanza , anzichè fuori del bisogno , in modo che il Dritto del Re legittimo , chiaro , ed invariabile siasi dimostrato in sul Priorato , che si esamina : e di niuna forza , se non m' inganno , fiensi fatte vedere le affettate opposizioni contrarie , nate da un spirito impegnato pel proprio interesse ; e che i secoli , che si portano in giustificare il Titolo dello stato presente , siano di niuna forza contro i Dritti della Sovranità . Lo stato presente è colmo delle maggiori irregolarità , e degno delle più esatte , e rigorose emende per restituire quel Corpo , vicino ad una intiera corruzione , a qualche grado di salute . I Frati , che lo governano , si abuiano oltremodo del di lor potere . Usano una ordinaria potestà sopra del Clero così nel temporale , come nello spirituale , senza che mai ne abbiano avuto una sostenibile , e canonica concessione da quelle tante Bolle , che spacciano di avere : ma io non debbo scorrere altra volta per questi titoli ; le più odibili usurpazioni delle Regalie del Sovrano ; ciascheduno potendo esser Giudice da ciò , che si è detto , della di loro manifesta ingiustizia ; e che un supremo Magistrato della Sovranità si abbia ad accender tranquillamente di un giusto zelo a far sì , che quella Real Fondazione si restituiscia a' suoi primier Dritti col governo di un Prelato ad elezione del Re ; e fornito di quell'autorità , e giurisdizione , della quale si veggan adorni gli altri Prelati nelle di loro Chiese di Real collazione : onde

il

DISSERTAZIONE  
INTORNO

Allo Stato , e Diritto dell' antichissimo  
Real Priorato di Bagheria ,  
PER

La causa che si tratta nel Supremo Senato  
della Real Camera di S. Chiara ,

S. C. R. I. T. A.  
DA STEFANO I.

Avvocato Neapolitano.

( CCXXVII. )

il Clero ; ed i Cittadini di quel Comune ; tolte  
da mezzo si fatte intollerabili usurpazioni , e scosso  
il giogo della dura schiavitù , che patiscono , si ren-  
dano sudditi di un di lor legittimo Prelato , che  
farà un de' più speciosi di questo nostro floritissimo  
Reame ; e si verrà altresì ad ammirare altra vol-  
ta questo antichissimo Priorato , come un de' più  
ragguardevoli monumenti della pietà del Sangue  
Normanno .

- II -

5.

2